Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 15 novembre 2011 **Anno XLII - N. 85**

Monte Cengio (Vi).
Il Monte Cengio, 1.354 m., situato all'estremità sud ovest dell'Altopiano dei Sette Comuni, è facilmente raggiungibile da Piovene Rocchette, lungo la statale 349 che porta ad Asiago. Tristemente famoso per l'estrema resistenza dei Granatieri di Sardegna all'avanzare delle truppe austro-ungariche durante l'offensiva del maggio/giugno 1916, ospita un'area monumentale, che si affaccia sulla Val d'Astico. Sono visitabili una spettacolare mulattiera di arroccamento a precipizio sulla pianura sottostante e una chiesetta dedicata ai soldati che qui hanno combattuto.

(Input Edizioni-Key World – foto Luca Gastaldi)

Avviso ai Lettori

SEMPLIFICHIAMO *ASSIEME*

Semplifichiamo assieme è un'iniziativa della Regione del Veneto per rendere meno dispendiose e più snelle le procedure amministrative e per far sì che l'attività di governo risulti più chiara, agevole e comprensibile ai cittadini.

Nel sito internet, www.regione.veneto.it, ogni cittadino può accedere, tramite l'apposito link, ad informazioni più dettagliate in merito, presentando le proprie osservazioni o proposte in materia di semplificazione.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 21
Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani 7

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 22
Modifica alla legge regionale 26 maggio 2011, n. 9 "Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale". 9

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 23
Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità. 11

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 24
Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica. 14

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 25
Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre..... 20

PARTE SECONDA

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **201** del 28 ottobre 2011 [5.9]
Impianto emittente radiofonico "Radio Sorriso" (Freq. 97.00 MHz) di Radio Sorriso Srl posto in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) nei pressi del Bar "Ciclamino". Ordinanza presidenziale n. 226 del 19 ottobre 2010: adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Revoca..... 24
[Sanità e igiene pubblica]

n. **202** del 28 ottobre 2011 [5.9]
Impianto emittente radiofonico "Virgin Radio" (Freq. 90.20 MHz) di Virgin Radio Spa posto in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) nei pressi del Bar "Ciclamino". Ordinanza presidenziale n. 227 del 19 ottobre 2010: adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Revoca..... 25
[Sanità e igiene pubblica]

n. **203** del 28 ottobre 2011 [5.9]
Impianto emittente radiofonico "Radio 24" (Freq. 101.3 MHz) di Nuova Radio Spa posto in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) nei pressi del Bar "Ciclamino". Ordinanza presidenziale n. 228 del 19 ottobre 2010: adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Revoca..... 26
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

n. **263** del 2 novembre 2011
Lavori del 1° stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale - Lotto C2.2 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to - Tratta Maerne - Cabina B di Mestre. Sub Tratta Nuova Fermata Miranese e relativa viabilità, Comune di Venezia, Sezione Chirignago. Decreto di esproprio a seguito condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis Dpr n. 327/2001 e s.m.i. 27
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **265** del 2 novembre 2011
Programma di eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Mestre - Udine alle progressive Km. 6+033 a servizio di Via Gatta, e al Km. 6+338, a servizio di Via Scarante, in Comune di Venezia. Ordinanza di pagamento delle indennità di occupazi..... 30
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **310** del 28 settembre 2011
Legge 183/1989 Por - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte Fesr (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". - codice azione Smupr2a312 - codice Smupr 14864 - codice progetto: Fesr_R_16 Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza - Area di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (Vi). Affidamento incarico per il completamento della progettazione definitiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza, dei rilievi e delle indagini. Approvazione schema atto aggiuntivo al contratto. Impegno di spesa di € 905.640,65. Cup: H44C08000030001. 31
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **359** del 28 ottobre 2011
Lr 14.01.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica. Interventi nel settore della rete idraulica regionale minore e di difesa idrogeologica. Dgr n. 4334 del 7.12.2007. Comune di Belluno. Lavori di Ripristino e consolidamento del muro in Via Sottocastello - "Ricostruzione

del muro di sostegno di via Sottocastello crollato a seguito dell'evento calamitoso del marzo 2007". Importo progetto: € 500.000,00=. Importo finanziato: € 300.000,00=. Accertamento della spesa effettivamente sostenuta, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo. 31
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

n. **329** del 27 ottobre 2011
D.lgs 156/06 - Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. CUP H98H98000000001. Affidamento incarico per indagini chimico - fisiche e geotecniche. 32
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **330** del 27 ottobre 2011
Lr 52/1980 - Lavori di manutenzione delle chiaviche insistenti sull'argine di prima difesa a mare in Comune di Rosolina (Ro). CUP H98G10000380002. Rielaborazione ed estensione della Relazione di Incidenza Ambientale. 32
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **332** del 27 ottobre 2011
Legge n. 183/1989 - Dpr n. 331/2001 - Lr 10/2011. Lavori di ripristino della stabilità dell'arginatura sinistra del canale emissario Sadocca in Comune di Porto Viro (Ro), con ripresa di frane e realizzazione di presidi di sponda. Consorzio di Bonifica "Delta del Po" di Taglio di Po (Ro) subentrato al Consorzio di Bonifica "Delta Po Adige" (C.F.: 90014820295). Importo complessivo: € 630.077,42. Approvazione progetto. 32
[Difesa del suolo]

n. **333** del 28 ottobre 2011
Lr n. 7/1999, Lr n. 2/2010, Lr n. 52/1978 e Lr n. 10/2011. Gestione Lagune del Delta del Po - Programma Interventi 2010 - 1° stralcio funzionale. Consorzio di Bonifica "Delta del Po" di Taglio di Po (Ro) subentrato al Consorzio di Bonifica "Delta Po Adige" (C.F.: 90014820295). Importo complessivo: € 3.250.000,00. Approvazione progetto. 33
[Difesa del suolo]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1656** del 18 ottobre 2011 [3.6]
Approvazione della Convenzione tra Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza, Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza, Confcommercio Vicenza e la Conferenza permanente dei Sindaci dei comuni vicentini interessati al progetto "Alta Velocità" per la redazione dello studio di fattibilità dei collegamenti ferroviari e viari della stazione AC/AV di Vicenza Ovest. 34
[Trasporti e viabilità]

n. **1675** del 18 ottobre 2011 [6.0]
Approvazione delle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità" nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto. Lr n. 3/2009. 35
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1695** del 26 ottobre 2011 [0.8]
Centro Interregionale di Studi e Documentazione - Cinsedo. Quota associativa per l'anno 2011. (Lr 10/1983). 47
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1696** del 26 ottobre 2011 [0.3]
Programma tematico di cooperazione con i Paesi Terzi nei settori dell'immigrazione e dell'asilo. Bando Europeaid/126363/C/ACT/Multi. Progetto "Su.Pa. Successful paths. Supporting human and economic capital of migrants". Costituzione del Fondo di Garanzia previsto dal progetto. Approvazione dello schema di Convenzione fra Regione del Veneto e Banca Popolare Etica Scpa Dgr n. 1748 del 25.06.2008. 47
[Relazioni internazionali]

n. **1697** del 26 ottobre 2011 [9.0]
Autorizzazione a proporre appello avanti il Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento della sentenza del Tar Veneto n. 1058 del 17.06.2011, notificata in data 19.09.2011, di accoglimento di tre ricorsi riuniti proposti da Giovanni Coati e da R.C. Inerti s.a.s. di Campostrini Rinaldo & C. contro Regione Veneto, Provincia di Verona e nei confronti del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR). 49
[Affari legali e contenzioso]

n. **1698** del 26 ottobre 2011 [9.0]
Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 Dpr n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Provincia di Verona contro la Regione del Veneto, per l'annullamento, previa sospensione, tra l'altro, della deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 19.04.2011 e contestuale autorizzazione alla costituzione nel successivo ricorso al Tar Veneto. 49
[Affari legali e contenzioso]

n. **1699** del 26 ottobre 2011 [9.0]
Autorizzazione a resistere nel ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione proposto dal Consorzio Estrattori Materiali Inerti del Cittadellese - Cemic - avverso la sentenza n. 731/2011 della Corte d'Appello di Venezia. 49
[Affari legali e contenzioso]

n. **1700** del 26 ottobre 2011 [9.0]
Costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Mestre - n. 12412/09 Rgnr. 49
[Affari legali e contenzioso]

n. **1701** del 26 ottobre 2011 [9.0]
N. 8 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 49
[Affari legali e contenzioso]

n. **1702** del 26 ottobre 2011 [9.0]
Procedimento penale n. 8115/10 Rgnr avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Autorizzazione ad accettare risarcimento parziale del danno..... 49
[Affari legali e contenzioso]

n. **1703** del 26 ottobre 2011 [9.0]
Ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica proposto da Gruppo Immobiliare Europeo Srl c/ Regione del Veneto, Provincia di Vicenza e Comune di Thiene per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 464 del 19.04.2011 di ratifica dell'approvazione del Pat del Comune di Thiene. Autorizzazione alla trasposizione e alla costituzione avanti il Tar per il Veneto. 49
[Affari legali e contenzioso]

n. **1704** del 26 ottobre 2011 [2.2]
Iniziative della Giunta regionale in materia di servizi culturali. Primo provvedimento 2011. Conferma della Dgr n. 81/CR del 3 agosto 2011. Lr 5 settembre 1984, n. 50 - artt. 44 e 45. 49
[Cultura e beni culturali]

n. **1705** del 26 ottobre 2011 [3.9]
Piano Territoriale regionale di Coordinamento adottato. Avvio predisposizione Variante parziale. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 56
[Urbanistica]

n. **1706** del 26 ottobre 2011 [3.9]
Piano Territoriale regionale di Coordinamento e sua attribuzione dei valori paesaggistici, ai sensi del Dlgs 42/2004: realizzazione di riprese audiovisive per la produzione di un supporto multimediale al Piano Paesaggistico regionale- Affidamento di servizio alla Fondazione Giuseppe Mazzotti di Treviso..... 59
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **1707** del 26 ottobre 2011 [2.1]
Interreg IV A Italia - Austria. Progetto "Transmuseum - Rete museale transfrontaliera per la promozione dello sviluppo sostenibile"- cod. 3741-08-1. Attività di predisposizione di un catalogo online, di cui al Work Package 1 della scheda progettuale. Legge regionale 4 febbraio 1980, n.6 e successive modificazioni. 61
[Relazioni internazionali]

n. **1708** del 26 ottobre 2011 [6.14]
Predisposizione e redazione del Programma regionale di Sviluppo (PRS), come previsto dalla legge regionale n. 35/2001: proroga della durata dell'incarico al Gruppo degli Esperti per la redazione del documento. (D.g.r. n. 3363 del 30 dicembre 2010). 61
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1712** del 26 ottobre 2011 [3.6]
Lr 30.12.1991, n. 39, art. 8. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". Messa in sicurezza dell'intersezione stradale tra la Strada provinciale n. 117 "Camisana" e via cimitero Rampazzo in Comune di Camisano Vicentino (VI). 62
[Trasporti e viabilità]

n. **1713** del 26 ottobre 2011 [3.6]
Lr 30.12.1991, n. 39, art. 8. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". Messa in sicurezza della Strada provinciale n. 29 "San Martino di Venezze - Leze" con realizzazione di due rotatorie in Comune di Pettorazza Grimani (RO). 62
[Trasporti e viabilità]

n. **1714** del 26 ottobre 2011 [3.1]
Legge Speciale per Venezia. Riparto dei fondi assegnati alla Regione Veneto dal Comitato Interministeriale di Indirizzo e Controllo (ex. Art. 4 della Legge 29 novembre 1984 n. 798) nella seduta del 23/12/2008 e dal Cipe con deliberazione n. 59 del 31/07/2009, integrati dalle eccedenze sui mutui stipulati in precedenti fasi di attuazione. Primo stralcio del programma degli interventi. Deliberazione del Consiglio regionale n. 45 del 27 luglio 2011. 63
[Venezia, salvaguardia]

n. **1715** del 26 ottobre 2011 [1.5]
Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 45) // Competenza. 66
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1716** del 26 ottobre 2011 [1.5]
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 18 marzo 2011, n. 8. (Provvedimento di variazione n. 46) // Cassa. 71
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1718** del 26 ottobre 2011 [0.6]
Programma UE di Cooperazione transnazionale "Spazio alpino" 2007-2013. Adesione come partner della Regione del Veneto al progetto "C3-Alps". 85
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1719** del 26 ottobre 2011 [1.4]
Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (artt. 9-13 Lr 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni). Presa d'atto delle modifiche e integrazioni del regolamento, approvate nella seduta della Conferenza del 27 settembre 2011. 87
[Enti locali]

n. **1723** del 26 ottobre 2011 [5.5]
Azienda Ulss 6 di Vicenza. Modifica della scheda di dotazione ospedaliera, di cui alla Lr 39/1993, approvata con Dgr n. 3223 del 8 novembre 2002 e successive integrazioni e modifiche. Deliberazione n. 83/CR del 3 agosto 2011 - art. 14, comma 7, della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5. 89
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1724** del 26 ottobre 2011 [5.5]
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto, bandito con deliberazione n. 1720 del 5.07.2005, modificata con delibe-

razione n. 2410 del 9.08.2005. Determinazione in ordine alla validità della graduatoria. 92
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1725** del 26 ottobre 2011 [5.5]
Lr n. 6/1997, art. 24. Finanziamento del Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi (Corit) - anno 2011. 94
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1726** del 26 ottobre 2011 [5.4]
Azienda Ulss n. 13 di Mirano. Autorizzazione all'alienazione di terreni in Comune di Stra (Ve) località Paluello (art. 5 del D.Lgs 229/99). Dgr n. 85/CR del 3/08/2011(art. 13, comma 1, Lr 23/2007). 94
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **1727** del 26 ottobre 2011 [5.9]
Recepimento delle "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro correlato" approvate della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quater e 28, comma 1-bis D.lgs n. 81/2008). 96
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1728** del 26 ottobre 2011 [5.4]
Recepimento Accordo n. 75/CSR del 20 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale". Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. 98
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1729** del 26 ottobre 2011 [4.7]
Ditta Crivellari & Zebini Spa. Autorizzazione a aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Val Zampini", sita in Comune di Bagnolo di Po (RO). (Lr 44/82-D.lgs 117/08). 101
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **1730** del 26 ottobre 2011 [4.2]
Approvazione della bozza del Protocollo d'Intesa tra la Segreteria regionale per l'Ambiente e il Centro Studi Qualità Ambiente - Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova. 104
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1734** del 26 ottobre 2011 [6.11]
Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale.(Lr 11/2001, art. 80 - D.lgs 152/2006, art. 287). 105
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1740** del 26 ottobre 2011 [2.7]
Partecipazione regionale a "Fieracavalli 2011". Programma promozionale per il settore primario. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e deliberazione n. 593 del 10 maggio 2011. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione 594 del 10 maggio 2011. 112
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1741** del 26 ottobre 2011 [2.5]
Adeguamento della dotazione finanziaria del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia per le piccole e medie imprese del settore turismo. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli n. 101 e 103. 112
[Turismo]

n. **1742** del 26 ottobre 2011 [2.5]
Sostegno finanziario all'iniziativa sperimentale di analisi economica del settore turismo e di misurazione della spesa dei turisti italiani e stranieri in Veneto. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 18 e deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011. 113
[Turismo]

n. **1743** del 26 ottobre 2011 [2.7]
Intervento finanziario a favore di iniziative e manifestazioni di promozione turistica e di valorizzazione culturale delle destinazioni turistiche. Partecipazione alla manifestazione fieristica International Golf Travel Market - Igtm - di Belek (Turchia). Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 96 del 25 gennaio 2010. 116
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1744** del 26 ottobre 2011 [4.20]
Autorizzazione all'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi di due unità di livello 4° B ed autorizzazione alle procedure di selezione del personale presso l'Ater di Padova di 4 unità per l'individuazione del Capo Ufficio Ragioneria, due posizioni in area amministrativa e di una posizione in area tecnica. Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 3322. 117
[Concorsi]

n. **1745** del 26 ottobre 2011 [1.18]
Costituzione di un Gruppo di lavoro composto da tecnici e esperti per l'individuazione delle procedure per la presentazione da parte dei gestori delle attività di allevamento delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Adeguamento dell'ordinamento regionale per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.lgs n. 128/2010 e Dgr n. 1105/2009). 118
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1746** del 26 ottobre 2011 [5.12]
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza. Ambulatorietà autorizzazione Altavilla V.na (VI) su altri cespiti in proprietà dell'Ente. 120
[Servizi sociali]

n. **1747** del 26 ottobre 2011 [5.12]
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n.

46. Ipab "Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda" di Padova (complesso immobiliare denominato "ex pasticceria De Marchi")..... 123
[Servizi sociali]

n. **1748** del 26 ottobre 2011 [5.12]
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Ipab "Spes - Servizi alla Persona Educativi e Sociali" di Padova..... 125
[Servizi sociali]

n. **1749** del 26 ottobre 2011 [5.12]
Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. Lr n. 11 del 13.04.2001 art. 133. Assegnazione contributi anno 2011..... 126
[Servizi sociali]

n. **1751** del 26 ottobre 2011 [5.12]
Progetto Ccm 2009 "Ivg nelle donne straniere" per una maternità responsabile e la prevenzione dell'aborto, la tutela della maternità e la prevenzione dell'abbandono del neonato. Approvazione adesione della Regione del Veneto. 130
[Servizi sociali]

n. **1752** del 26 ottobre 2011 [9.0]
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti il Tar Veneto proposto da Mazars Spa c/ Regione Veneto ed altri, per l'annullamento del bando di gara n. 3152241 del 19.8.11 avente ad oggetto la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di revisione legale di bilancio delle aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto, dell'Irccs Istituto Oncologico Veneto e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 130
[Affari legali e contenzioso]

n. **1753** del 26 ottobre 2011 [6.5]
Dgr 2414/2009: Accordo di Programma con il Ministro dello Sviluppo Economico per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto. Approvazione Schemi Convenzioni Operative per l'attuazione della seconda, terza e quarta fase. Attuazione del Programma Feasr di Sviluppo Rurale per il Veneto periodo 2007/2013 e del Programma Operativo Competitività regionale ed Occupazione parte Fesr della Regione del Veneto, Asse 4, azione 4.1.2, azione 2A412..... 130
[Informatica]

n. **1754** del 26 ottobre 2011 [5.11]
Art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405: presa d'atto maggiori oneri anno 2011 a carico del bilancio regionale conseguenti alla definizione di procedure contabili omogenee per il trattamento degli ammortamenti "non sterilizzati" delle aziende sanitarie..... 135
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **1755** del 26 ottobre 2011 [6.12]
Affidamento all'Ente regionale Veneto Lavoro delle attività di implementazione dei sistemi informativi per la gestione delle misure di politica attiva cofinanziate con il Por Fse di cui agli Accordi del 19 aprile 2011, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto e del 20 aprile 2011 tra Stato e Regioni. 137
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1756** del 26 ottobre 2011 [1.4]
Patto di stabilità regionale "orizzontale" anno 2011..... 140
[Enti locali]

n. **1757** del 26 ottobre 2011 [1.4]
Interventi a sostegno degli Enti locali veneti soggetti al Patto di stabilità interno per l'anno 2011 in attuazione dell'art.1, commi 138 e seguenti, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220. (Patto regionale verticale)..... 143
[Enti locali]

n. **1841** del 8 novembre 2011 [0.0]
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.....
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr)*.

[0.0] Segreteria generale della programmazione
[0.3] Direzione relazioni internazionali
[0.6] Unità di progetto cooperazione transfrontaliera
[0.8] Direzione coordinamento strategico
[1.4] Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti
[1.5] Direzione bilancio
[1.18] Direzione agroambiente
[2.1] Unità complessa progetti strategici e politiche comunitarie
[2.2] Direzione beni culturali
[2.5] Direzione turismo
[2.7] Direzione promozione turistica integrata
[3.1] Direzione progetto Venezia
[3.6] Direzione infrastrutture
[3.9] Direzione pianificazione territoriale e strategica
[4.2] Direzione tutela ambiente
[4.7] Direzione geologia e georisorse
[4.20] Unità di progetto edilizia abitativa
[5.4] Direzione controlli e governo Ssr
[5.5] Direzione attuazione programmazione sanitaria
[5.9] Direzione prevenzione
[5.11] Unità di progetto Programmazione risorse finanziarie Ssr
[5.12] Direzione servizi sociali
[6.0] Segreteria regionale per l' istruzione, il lavoro e la programmazione
[6.5] Direzione sistemi informativi
[6.11] Direzione formazione
[6.12] Direzione lavoro
[6.14] Direzione programmazione
[9.0] Avvocatura regionale

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 21

Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

"Art. 5 bis
Deroghe per i comuni montani

1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.".

Art. 2
Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:

"2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 novembre 2011

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"
Art. 2 - Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 aprile 2011, dove ha acquisito il n. 162 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Reolon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 giugno 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Sergio Reolon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 ottobre 2011, n. 20.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 5 comma 4 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria" prevede che vi sia incompatibilità

tra lo svolgimento dell'attività funebre e l'attività di gestione dei cimiteri, tale incompatibilità è ribadita nell'articolo 28 relativo alla gestione dei cimiteri.

Nella deliberazione della Giunta regionale n. 1909 del 2010 che ha adottato le linee guida di prima applicazione della legge regionale si evidenzia che l'incompatibilità trova la sua ragione nella necessità di evitare la commistione tra l'attività di natura pubblicistica quale la gestione del cimitero e l'attività di tipo economico-commerciale svolta dall'impresa di onoranze funebri con conseguenze sul piano della tutela della concorrenzialità fra imprese.

Tale ragione è stata evidenziata nell'ambito dell'attività di segnalazione e consultiva resa dall'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pubblicata nel bollettino n. 19/2007 (AS392 pag. 105 e seguenti) che ha appunto evidenziato le possibili distorsioni della concorrenza nei mercati dei servizi funebri creando delle situazioni di privilegio se non di monopolio.

Tuttavia non si può non rilevare che tale distorsione non si può di certo ritrovare nella realtà montana, da qui la necessità di prevedere una deroga per i comuni montani o loro associazioni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti coinvolgendo il comune nella valutazione sulla deroga (articolo 1) modificando di conseguenza anche l'articolo 28 (articolo 2).

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 37 del 16 giugno 2011 esprimendo all'unanimità - (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro) parere favorevole - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2:

- Il testo dell'art. 28, della legge regionale n. 18/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 28 - Gestione dei cimiteri.

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.".

4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 22

Modifica alla legge regionale 26 maggio 2011, n. 9 "Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 9 "Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale"

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 9, "Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale" è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, in attuazione del comma 1 e previo confronto, da concludersi entro sessanta giorni dall'avvio dello stesso, con tutte le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree del comparto del servizio sanitario nazionale, finalizzato ad acquisire informazioni e nozioni utili alla determinazione dei principi regionali alla base della metodologia prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2009, definisce, sentito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso, linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, valorizzando, anche per quanto attiene alle fasce di merito ed agli organismi di valutazione, la specificità del servizio sanitario regionale ed i modelli organizzativi esistenti in quanto compatibili con i principi del decreto legislativo n. 150 del 2009.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 novembre 2011

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 9 "Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale"

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 giugno 2011, dove ha acquisito il n. 175 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Sinigaglia, Pigozzo, Fracasso, Reolon, Azzalin, Tiozzo, Grazia, Bottacin, Pettenò, Pipitone, Bond, Sandri, Toscani, Caner, Tesserin e Fasoli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 luglio 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 ottobre 2011, n. 21.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge regionale 26 maggio 2011, n. 9 la Regione del Veneto ha introdotto nell'ordinamento degli enti del servizio sanitario regionale i principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e di premialità contenuti nei titoli secondo e terzo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) e, nel contempo, attribuito alla Giunta regionale (che dovrà previamente confrontarsi con tutte le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il potere di emanare linee omogenee di indirizzo in materia per gli stessi enti.

All'interno di tale percorso è chiamato a svolgere un ruolo importante il Consiglio regionale, che viene coinvolto attraverso il parere che la Quinta Commissione consiliare (competente in materia di sanità e sociale), è chiamata ad esprimere alla Giunta sul documento contenente le linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

Il progetto di legge che viene proposto ha lo scopo di modificare il secondo comma dell'articolo 1, della legge regionale n. 9/2011 lad-

dove prevede che il parere della competente Commissione consiliare venga espresso sul documento elaborato dalla Giunta regionale, prima del confronto con le Organizzazioni sindacali.

É del tutto evidente che in tal modo il Consiglio regionale rimane estraneo alla fase del confronto con le Organizzazioni sindacali, nel corso del quale il documento sul quale ha dato il parere la competente Commissione consiliare può essere completamente modificato.

Al fine di evitare la suddetta estromissione, il presente progetto di legge propone di posticipare il parere della competente Commissione consiliare ad un momento successivo, dopo il confronto con le Organizzazioni sindacali e, quindi, sul documento elaborato dalla Giunta regionale a seguito di tale confronto.

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 39 del 14 luglio 2011 esprimendo all'unanimità - (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro, Italia dei Valori) parere favorevole - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 1, della legge regionale n. 9/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Disposizioni in materia di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

1. La valutazione del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale si attiene ai principi dei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", secondo le omogenee indicazioni allo scopo definite dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, in attuazione del comma 1 e previo confronto, da concludersi entro sessanta giorni dall'avvio dello stesso, con tutte le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree del comparto del servizio sanitario nazionale, finalizzato ad acquisire informazioni e nozioni utili alla determinazione dei principi regionali alla base della metodologia prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2009, definisce, sentito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso, linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, valorizzando, anche per quanto attiene alle fasce di merito ed agli organismi di valutazione, la specificità del servizio sanitario regionale ed i modelli organizzativi esistenti in quanto compatibili con i principi del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. Nelle more dell'attuazione delle linee di indirizzo di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, le aziende ed gli enti del servizio sanitario regionale applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinanti la valutazione dei dipendenti.".

4. Struttura di riferimento

Direzione personale SSR

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 23

Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, a sostegno della solidarietà sociale, del contenimento della spesa farmaceutica regionale e della tutela della salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validità, in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e successive modificazioni.

Art. 2
Fattispecie di riutilizzo dei medicinali

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351 della legge n. 244 del 2007, sono oggetto di riutilizzo:

a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali" e successive modificazioni, ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), per un loro congiunto, dalle aziende unità locali socio-sanitarie (aziende ULSS), da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) o da organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse RSA o aziende ULSS o IPAB o organizzazioni non lucrative, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda ULSS o all'IPAB o all'organizzazione non lucrativa;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, perché provvedano direttamente al loro riutilizzo;
c) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza umanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, per essere da queste conferite presso i punti di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. Ai fini del riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007.

Art. 3
Attuazione

1. La Giunta regionale, sentite le aziende ULSS, i rappresentanti delle RSA, delle IPAB, delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitarie riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e delle associazioni farmaceutiche del Veneto, previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un provvedimento che, in particolare:

a) definisce puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
b) definisce puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari della donazione dei medicinali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) individua le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , dopo la presa in carico di cui all'articolo 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007, e le modalità per la loro registrazione e custodia;
d) individua il soggetto competente alle verifiche obbligatorie sui medicinali idonei alla donazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e le modalità per la loro presa in carico, registrazione, custodia e ridistribuzione presso i soggetti beneficiari;
e) dispone che le aziende ULSS individuino, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;
f) promuove campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica.

Art. 4
Attività di vigilanza

1. Le aziende ULSS esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei, di cui all'articolo 2, prescritte dal provvedimento di cui all'articolo 3, oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia degli stessi.

Art. 5
Attività di monitoraggio e relazione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende ULSS elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità, recuperate, restituite e donate ai sensi dell'articolo 2 ed alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell'ambito del territorio di competenza, e la trasmettono alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalle note di farmacovigilanza, di cui al comma 1, e predispone una relazione sui risultati dell'attività regionale di recupero, restituzione, donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità, da presentare annualmente alla commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

Art 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 novembre 2011

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Fattispecie di riutilizzo dei medicinali
Art. 3 - Attuazione
Art. 4 - Attività di vigilanza
Art. 5 - Attività di monitoraggio e relazione
Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 aprile 2011, dove ha acquisito il n.165 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toscani, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Corazzari, Finco, Furlanetto, Lazzarini, Possamai, Sandri, Tosato, Ciambetti, Conte, Finozzi, Stival e Sinigaglia;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 agosto 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Matteo Toscani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 ottobre 2011, n. 22.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nella programmazione delle politiche regionali è necessario tenere conto anche del contesto e dello scenario socio-demografico. In linea con la situazione nazionale, la caratteristica principale della popolazione veneta è l'invecchiamento dovuto all'effetto congiunto del calo delle nascite e dell'allungamento della vita media. La speranza di vita alla nascita, secondo i dati del 2008, è di circa 79 anni per gli uomini e di circa 85 anni per le donne. La struttura demografica veneta si connota, quindi, per una forte componente di anziani, più "fragile" e più esposta al rischio di patologie che richiedono l'assunzione di farmaci, anche costosi. L'incidenza dei tumori, ad esempio, aumenta progressivamente con l'età ed è perciò logico attendersi, con l'invecchiamento della popolazione, un aumento dei nuovi casi. La spesa farmaceutica a carico delle aziende sanitarie, e quindi della Regione del Veneto, è dunque destinata a crescere anche in modo significativo.

La presente legge regionale si ispira ai principi della solidarietà sociale e propone interventi di contenimento della spesa farmaceutica, promuovendo ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo e la redistribuzione di farmaci inutilizzati e non scaduti, garantendo nel contempo le massime garanzie di sicurezza per la salute dei cittadini. Il riutilizzo dei farmaci permetterà, inoltre, di ridurre anche le spese per il loro smaltimento che, come sappiamo, richiede dei procedimenti specifici.

Richiamandosi alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria statale per il 2008), ed in particolare all'articolo 2, commi 350, 351 e 352, la presente proposta di legge, composta da sei articoli, stabilisce che possono essere recuperate e riutilizzate le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate (articoli 1 e 2). In particolare, si prevede che la Giunta regionale,

sentite le aziende ULSS, i rappresentanti delle RSA, delle IPAB, delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitarie riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e delle associazioni farmaceutiche del Veneto, previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, definisca le modalità per il recupero ed il riutilizzo dei medicinali, le caratteristiche delle confezioni di medicinali, le condizioni e gli ambiti per il riutilizzo degli stessi, le verifiche obbligatorie dopo la presa in carico, le modalità per la registrazione e per la custodia promuovendo anche specifiche campagne informative (articolo 3). Infine, gli articoli 4 e 5 individuano le aziende ULSS quali titolari dell'attività di vigilanza, sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei, e dell'attività di monitoraggio e rendicontazione.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 41 del 2 agosto 2011 esprimendo all'unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2, commi 350, 351 e 352, della legge n. 244/2007 è il seguente:

"2. 350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.".

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'art. 2, commi 350 e 351, della legge n. 244/2007 vedi nota all'art. 1.

- Il testo dell'art. 4, della legge regionale n. 28/1991 è il seguente:

"Art. 4 - Residenze Sanitarie Assistenziali.

1. La Giunta regionale sulla base della normativa statale e con le procedure di cui ai commi 3 e 4 individua, con apposita deliberazione, nel territorio regionale le Residenze Sanitarie Assistenziali (R. S. A.).
2. Ai fini della presente legge sono R. S. A. le strutture residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale a persone prevalentemente non autosufficienti.
3. La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce gli standards necessari ai fini dell'autorizzazione al funzionamento nonchè gli strumenti e le modalità per garantire la partecipazione dei soggetti interessati.
4. La Giunta regionale delibera l'autorizzazione al funzionamento delle R. S. A., su loro richiesta, previa acquisizione dell'idoneità professionale da parte del Comune e dell'Unità locale sociosanitaria per quanto di loro competenza.
5. Le R. S. A. sono iscritte in un apposito registro istituito presso la Giunta regionale.
6. La Giunta regionale dispone, con motivato provvedimento, la cancellazione delle R. S. A. dal registro regionale quando vengono a mancare gli standards di cui al comma 3.
7. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6 la Giunta regionale acquisisce il parere del Comune e dell'Unità locale socio-sanitaria per quanto di loro competenza.".

- Per il testo dell'art. 2, comma 352, della legge n. 244/2007 vedi nota all'art. 1.

Nota all'articolo 3

- Per il testo dell'art. 2, comma 352, della legge n. 244/2007 vedi nota all'art. 1.

4. Struttura di riferimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 24

Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione e in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito", e successive modificazioni, definisce un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge realizza una rete di servizi, "ospedale territorio", per il trattamento complessivo del diabete mellito, definita come "Rete regionale assistenziale diabetologica", di cui all'articolo 4, che coinvolge i compiti dei medici di medicina generale, di seguito definiti "MMG", i compiti dei pediatri di libera scelta, di seguito definiti "PLS", i compiti degli specialisti ambulatoriali interni, di seguito definiti "SAI", i compiti delle farmacie territoriali, di seguito definite "FT", i compiti dei centri di assistenza diabetologica per l'adulto, di seguito definiti "CAD", i compiti delle strutture specialistiche pediatriche di diabetologia, di seguito definite "SSPD", ed i compiti del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica, di seguito definito "CRR", ed individua le strategie, gli strumenti e gli obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura della patologia, attraverso l'attività svolta dalla rete di servizi.

Art. 2
Obiettivi

1. Il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica, persegue i seguenti obiettivi:

a) l'incremento delle conoscenze sul diabete mellito e i fattori di rischio della malattia e delle sue complicanze;
b) la prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito, attraverso interventi che riguardino particolarmente i soggetti esposti al rischio maggiore di contrarre la malattia, sin dall'età pediatrica;
c) la diagnosi precoce e la cura ottimale della malattia diabetica, al fine di prevenirne le complicanze acute e croniche;
d) la cura tempestiva ed efficace delle complicanze acute, presso i soggetti operanti nella rete di servizi di cui alla presente legge;
e) la cura per il rallentamento, la stabilizzazione e, ove possibile, la regressione delle complicanze croniche della malattia diabetica;
f) il perseguimento di un buon livello di qualità e durata della vita dei soggetti affetti da malattia diabetica;
g) l'erogazione ai soggetti affetti da malattia diabetica di prestazioni conformi agli standard raccomandati dalle linee guida nazionali ed internazionali sulla terapia del diabete, uniformemente osservate nel territorio regionale ed ai livelli essenziali di assistenza;
h) l'ottimizzazione della terapia della malattia diabetica, nelle condizioni di ricovero presso ogni struttura sanitaria;
i) l'adeguata assistenza ai soggetti diabetici ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali" e successive modificazioni, o che ricevano l'assistenza domiciliare (SAD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), o si trovino in stato di detenzione presso le case circondariali;
l) l'integrazione dei soggetti diabetici nelle attività scolastiche, lavorative, ricreative e sportive ed il reinserimento sociale dei cittadini colpiti dalle complicanze croniche della malattia;
m) l'addestramento e l'educazione sanitaria dei soggetti diabetici e dei loro familiari, per l'adeguata gestione della malattia;
n) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario impiegato nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica;
o) il riconoscimento del ruolo di collaborazione svolto dalle associazioni dei pazienti diabetici con il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito.

Art. 3
Gestione integrata del paziente diabetico e Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA)

1. Il Servizio sanitario regionale realizza un complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, tanto per i soggetti in età adulta, quanto per i soggetti in età evolutiva, intendendosi come tali ultimi i pazienti diabetici di età compresa dagli zero ai diciassette anni, interessati prevalentemente dal così detto diabete di tipo 1 e da frequenti condizioni di pre-diabete e ad alto rischio di malattia, quali fra tutte l'obesità.

2. Il complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica di cui al comma 1 è garantito dalla "Rete regionale assistenziale diabetologica", di cui all'articolo 4, che provvede alla gestione integrata del paziente diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione condivisa da parte dei MMG o dei PLS, dei SAI, dei CAD, delle SSPD, del CRR e delle FT nell'applicazione di un programma stabilito di assistenza ai soggetti diabetici, detto PDTA di cui al comma 4. La gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento e comunicazione fra assistenza territoriale e specialistica, anche attraverso l'uso di un sistema informativo per la condivisione delle informazioni cliniche.

3. La gestione integrata della malattia, di cui al comma 2, interessa il singolo soggetto diabetico, dalla diagnosi della

patologia, e consiste nell'assistenza prevalente da parte dei MMG e dei PLS, quanto ai casi a bassa complessità, quali il così detto diabete tipo 2 in stabile buon compenso e con complicanze assenti o minime, e nell'assistenza prevalente da parte dei CAD e delle SSPD, quanto ai casi ad alta complessità, relativi a pazienti con diabete tipo 1, diabete tipo 2 insulino-trattato, diabete tipo 2 non-insulino-trattato, caratterizzati da compenso instabile o precario e/o con complicanze medio-gravi o in progressione e, in ogni caso, nel diabete dell'età evolutiva.

4. L'attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, osserva l'applicazione condivisa fra MMG, PLS, SAI, CAD, SSPD e CRR, di Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali, detti PDTA, conformi agli standard assistenziali ed alle linee guida nazionali ed internazionali ed approvati ed aggiornati con provvedimento della Giunta regionale, sentite le aziende unità locali socio sanitarie (aziende ULSS), le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie integrate di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modificazioni, nonché le rappresentanze professionali dei MMG e dei PLS.

5. L'applicazione condivisa dei PDTA, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, è personalizzata ed adattata alle necessità ed agli obiettivi clinici del singolo soggetto diabetico e prevede un approccio terapeutico multidimensionale, attraverso figure professionali sanitarie e sociali integrate fra loro, quali ad esempio il medico, l'infermiere, il dietista, il fisioterapista, lo psicologo, e multidisciplinare, attraverso il ricorso a medici specialisti nelle diverse discipline interessate dalla patologia diabetica.

6. Ai fini di cui al comma 5, le aziende ULSS, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 attribuiscono ai MMG, ai PLS, ai SAI, ai CAD, alle SSPD ed al CRR le risorse necessarie, la necessaria dotazione organica, gli spazi e le attrezzature adeguati, rispetto alle funzioni di assistenza da svolgere ed al numero dei pazienti assistiti.

7. Ai fini di cui al comma 6, la Giunta regionale con provvedimento da approvare previo parere dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, "Agenzia regionale socio sanitaria" e successive modificazioni, conformemente agli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, definisce gli standard di dotazione organica, spazi ed attrezzature, adeguati alle funzioni di assistenza da svolgere ed al numero dei pazienti assistiti.

Art. 4
Rete regionale assistenziale diabetologia

1. La gestione integrata del paziente diabetico, di cui al comma 2 dell'articolo 3 è garantita dalla Rete regionale assistenziale diabetologica, organizzata in tre livelli, il primo dei quali fornisce l'assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo l'assistenza sanitaria specialistica. I livelli sono così articolati:

a) il primo livello, rappresentato dai MMG e, per i soggetti diabetici in età evolutiva, dai PLS;
b) il secondo livello, istituito presso ogni azienda ULSS, rappresentato da unità operative semplici o complesse, dipartimentali, di diabetologia e malattie metaboliche, da CAD annessi, nonché da SSPD di area vasta;
c) il terzo livello, istituito presso l'azienda ULSS di ogni provincia, presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate, rappresentato da unità complesse di diabetologia e malattie metaboliche; al terzo livello appartiene altresì il Centro regionale di riferimento per la diabetologia in età pediatrica, CRR, di cui all'articolo 6, comma 3 unità complessa alla quale afferisce una SSPD.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione diabetologica regionale di cui alla legge regionale 24 novembre 2003, n. 36, "Istituzione della commissione regionale per le attività diabetologiche", e successive modificazioni definisce e specifica i compiti di prevenzione, diagnosi e cura per ciascuno dei tre livelli di cui si compone la rete regionale assistenziale diabetologia, con riferimento alla malattia diabetica in età adulta ed in età evolutiva.

Art. 5
Configurazione dell'assistenza di secondo livello

1. Presso ogni azienda ULSS, è istituita, come struttura di secondo livello, un'unità operativa semplice o complessa, dipartimentale, di diabetologia e malattie metaboliche, a collocazione ospedaliera, se dipartimentale, o a collocazione territoriale, se costituita in ambito distrettuale, dotata di personale dedicato, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7 e con autonomia funzionale.

2. Le unità operative di diabetologia e malattie metaboliche sono dirette da medici specialisti nelle discipline di "endocrinologia e malattie del ricambio" oppure "diabetologia e malattie del ricambio" e vi prestano attività medici specialisti nelle discipline di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, dietisti, infermieri esperti di diabete e psicologi.

3. Le strutture private accreditate sono parte integrante della rete regionale assistenziale diabetologica, concorrono all'assistenza del paziente diabetico conformandosi agli indirizzi della programmazione regionale e delle aziende ULSS e partecipano alla gestione integrata della malattia diabetica applicando i PDTA, ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

4. Ai fini della terapia della malattia diabetica in età evolutiva, nel territorio di ogni provincia è istituita una SSPD di area vasta, come struttura di secondo livello, a rilevanza superaziendale, avente compiti preventivi, diagnostici, terapeutici, educativi e di follow-up, rispetto alle diverse forme di patologia, ed operante in stretta collaborazione con il coordinamento del Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica di cui all'articolo 6, comma 3. I criteri per l'istituzione delle SSPD vengono definiti con provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere del Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica. Ciascuna SSPD viene dotata di spazi ed attrezzature adeguate e di personale dedicato comprendente un numero idoneo di operatori sanitari in base al numero dei pazienti assistiti, conformemente all'articolo 3, commi 6 e 7. Il

team diabetologico impegnato presso le SSPD è costituito da personale multidimensionale e multiprofessionale individuato con provvedimento della Giunta regionale. Le SSPD possono infine avvalersi della collaborazione di specialisti di altre strutture. Le risorse per il funzionamento di ciascuna SSPD vengono garantite dalle aziende ULSS che operano nell'area vasta, secondo criteri super-aziendali.

Art. 6
Configurazione dell'assistenza di terzo livello

1. Presso l'azienda ULSS di ogni provincia è istituita, anche in collaborazione con le aziende ULSS del medesimo territorio provinciale, almeno una unità operativa complessa di diabetologia e malattie metaboliche, di terzo livello, dotata di personale, spazi e attrezzature adeguati, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7.

2. Presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate, sedi delle scuole di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, sono istituite unità operative complesse di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, di terzo livello, con personale medico che svolge attività sanitaria, didattica e di ricerca. Tali strutture sono dotate di un numero appropriato di letti autonomi di degenza ordinaria e di day hospital, anche ai fini della formazione di medici specialisti, infermieri e personale sanitario.

3. Con provvedimento della Giunta regionale è individuata la sede del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica (CRR), unità operativa complessa di terzo livello, che esercita funzioni specifiche di assistenza sanitaria dei soggetti diabetici in età evolutiva, per l'intero territorio regionale, definite da provvedimento di Giunta regionale, avvalendosi di personale sanitario, spazi e attrezzature adeguati, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7. Le attività di assistenza sanitaria nella diabetologia pediatrica svolte dal CRR sono finanziate dalla Regione del Veneto.

Art. 7
Prevenzione e diagnosi precoce del diabete

1. Le aziende ULSS:

a) assumono le iniziative di prevenzione primaria dell'insorgenza della malattia diabetica miranti a promuovere nella popolazione stili di vita sana, attraverso l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica, avvalendosi a tal fine anche del coinvolgimento della Regione e degli enti locali, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS, dei distretti e servizi educazione e promozione della salute, dei MMG e dei PLS, degli specialisti in medicina dello sport, delle FT e delle associazioni di pazienti diabetici;
b) promuovono iniziative di screening del diabete fra la popolazione in generale e fra le categorie maggiormente esposte a rischio di malattia diabetica, anche a tal fine coinvolgendo le FT;
c) assumono ogni altra iniziativa di prevenzione e screening individuata con provvedimento della Giunta regionale.

2. Le province, i comuni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado realizzano iniziative di informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in età evolutiva, la gestione del diabete nei minori in ambiente scolastico, l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica.

Art. 8
Interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro e della scuola

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento dispone iniziative volte a favorire l'inserimento dei malati diabetici nel mondo del lavoro. Il provvedimento in particolare prevede:

a) il conferimento alla Commissione diabetologica regionale di cui alla legge regionale 24 novembre 2003, n. 36, di compiti di garante per la tutela dei soggetti diabetici, i quali a questa potranno segnalare eventuali violazioni subite, per l'assunzione di iniziative conciliative necessarie alla loro tutela;
b) la diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza della legislazione vigente in materia di diabete mellito, presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive;
c) la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati in ordine alle necessità terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete, anche al fine di favorire l'assunzione di specifiche clausole contrattuali di tutela dei lavoratori diabetici, nei contratti aziendali o di categoria;
d) la promozione di contratti di formazione che favoriscano l'assunzione di soggetti diabetici.

2. La Giunta regionale con propri provvedimenti dà esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico di farmaci di routine, disponendo per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.

Art. 9
Associazioni di pazienti diabetici

1. Alle associazioni di volontariato costituite da pazienti diabetici, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni, sono riconosciuti compiti di informazione e divulgazione in ordine alla malattia diabetica, nonché compiti di educazione dei pazienti alla malattia diabetica presso i soggetti e le strutture della rete regionale di assistenza diabetologica di cui all'articolo 4, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da ciascun soggetto e struttura.

2. L'attività di divulgazione di cui al comma 1 consiste nella produzione e nella distribuzione di materiale informativo in occasione della giornata mondiale del diabete ed in ogni altra circostanza, nell'organizzazione di conferenze per il pubblico e nella pubblicazione di periodici di informazione destinati ai pazienti diabetici.

3. L'attività di educazione è svolta accanto a quella svolta dal team diabetologico della Rete regionale di assistenza diabetologica, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da ciascun soggetto e struttura della rete.

4. Nell'ambito delle attività di collaborazione con i CAD e con i MMG, le associazioni di pazienti diabetici possono avvalersi, ai fini dell'educazione dei pazienti, della figura del così

detto "diabetico guida", ossia di un paziente specificamente formato alla trasmissione delle conoscenze nella gestione della malattia diabetica.

5. Le associazioni di pazienti diabetici possono organizzare, in collaborazione con i CAD, periodi di vacanza - educazione sulla gestione della malattia diabetica, destinati soprattutto ai soggetti diabetici in età evolutiva.

Art. 10
Formazione in campo diabetologico

1. Le unità operative del secondo livello e del terzo livello della rete regionale assistenziale diabetologica organizzano corsi di formazione ed aggiornamento specifici obbligatori, destinati a tutti i soggetti coinvolti nella cura delle persone con diabete dell'adulto e dell'età evolutiva, includenti un periodo di frequenza presso strutture specialistiche.

Art. 11
Registro regionale del diabete

1. Ai fini dell'ottimale comprensione epidemiologica, della definizione dei bisogni dei soggetti diabetici, della migliore allocazione delle risorse e dell'ottimizzazione della spesa sanitaria, le aziende ULSS dispongono di un registro di patologia dei pazienti diabetici, detto Registro regionale del diabete, nel quale è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia ed i dati clinici regionali. Il Registro regionale del diabete è gestito dal Servizio di coordinamento del sistema epidemiologico regionale.

Art. 12
Commissione regionale per le attività diabetologi che

1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito nonché di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti in materia, la Regione del Veneto si avvale della Commissione istituita con la legge regionale 24 novembre 2003, n. 36.

2. Presso ogni azienda ULSS è istituita una Commissione per le attività sul diabete che promuove, esamina e propone il piano delle attività sul diabete previsto con provvedimento della Giunta regionale. Il medesimo provvedimento definisce la composizione della Commissione ed ogni altro compito a questa affidato.

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 11.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio pluriennale 2011-2013.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio pluriennale 2011-2013.

3. La Regione provvede annualmente, nei capitoli di bilancio pertinenti, a stanziare le risorse economiche necessarie a garantire la corretta applicazione della legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 novembre 2011

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Gestione integrata del paziente diabetico e Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA)
Art. 4 - Rete regionale assistenziale diabetologica
Art. 5 - Configurazione dell'assistenza di secondo livello
Art. 6 - Configurazione dell'assistenza di terzo livello
Art. 7 - Prevenzione e diagnosi precoce del diabete
Art. 8 - Interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro e della scuola
Art. 9 - Associazioni di pazienti diabetici
Art. 10 - Formazione in campo diabetologico
Art. 11 - Registro regionale del diabete
Art. 12 - Commissione regionale per le attività diabetologiche
Art. 13 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sandri, Bond, Caner, Lazzarini, Toscani, Cappon, Bozza, Corazzari, Tosato, Cenci,

Furlanetto, Possamai, Baggio, Bassi e Finco relativa a "Norme concernenti la prevenzione la diagnosi e la cura del diabete mellito nell'ambito dell'età adulta e pediatrica" (progetto di legge n. 148);

- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Pipitone, Franchetto, Marotta, Grazia, Fracasso, Pigozzo, Sinigaglia, Bottacin, Causin, Padrin e Pettenò relativa a "Interventi regionali per l'assistenza diabetologica" (progetto di legge n. 149);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica";
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 settembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Sandro Sandri, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2011, n. 23.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge in esame, rappresenta un chiaro e valido riferimento normativo per la disciplina della patologia del diabete in età pediatrica ed adulta, in conformità con la normativa statale (legge quadro n. 115/1987).

Nell'ottica della riorganizzazione e dell'appropriatezza dell'assistenza diabetologica, la Regione Veneto, con la delibera n. 3485 del 17 novembre 2009 "Approvazione Progetto Obiettivo Prevenzione, Diagnosi e Cura del Diabete Mellito", aveva già qualificato il percorso assistenziale, individuando le prestazioni più appropriate.

Con questa proposta di legge si vuole dotare la Regione di uno strumento legislativo che disciplini gli interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, migliorando le modalità di cura dei cittadini diabetici attraverso la diagnosi precoce della malattia e la prevenzione delle sue complicanze.

Il diabete mellito, infatti, è una patologia tra le più diffuse nel mondo. Il nostro Paese si colloca al nono posto della classifica mondiale delle nazioni con il più alto numero di persone affette dal diabete.

In Veneto, dove vivono circa 5 milioni di persone, si stima che siano presenti circa 250 mila individui che abbiano avuto una diagnosi di diabete (diabete noto). Accanto a questi, si stima che siano presenti circa 125 mila persone che hanno la malattia senza saperlo (diabete ignoto). Circa il 95 per cento dei casi di diabete noto e virtualmente tutti i casi di diabete ignoto sono inquadrabili come diabete tipo 2, dei quali però circa il 5 per cento, se adeguatamente valutati, sarebbero inquadrabili come varietà di diabete monogenico o secondario. Circa il 5 per cento dei casi di diabete noto sono inquadrabili come di tipo 1, in alcuni casi ad insorgenza tardiva. Nel Veneto, i nuovi casi di diabete di tipo 2 sono circa 20 mila per anno e quelli di diabete tipo 1 circa 200 per anno.

Da quanto sopra, emerge che il diabete è una patologia in espansione, di alta rilevanza per i suoi elevati costi medici, sociali ed economici. In età evolutiva la gestione clinica del diabete di tipo 1 è sempre più complessa per molteplici ragioni (esordio in età sempre più precoce, errati stili di vita, difficoltà relazionali tra genitori e figli, ecc.), mentre il drammatico incremento dell'obesità infantile comporta anche alterazioni pre-diabetiche del metabolismo glucidico e preannuncia un preoccupante aumento del diabete di tipo 2.

L'obiettivo della proposta di legge in esame è quello di rendere operativo un approccio assistenziale alle patologie croniche ad alta prevalenza che sia basato sulla condivisione dei percorsi terapeutici tra i medici di medicina generale e gli specialisti del team diabetologico, non trascurando l'importante e necessaria attività di prevenzione della malattia e prestando particolare attenzione ai pazienti in età pediatrica che verranno seguiti, anche dallo psicologo, soprattutto nel delicato passaggio dalle cure pediatriche a quelle dell'età adulta.

Al fine di consentire un percorso diagnostico-terapeutico omogeneo su tutto il territorio regionale per i pazienti diabetici, si prevedono forme strutturate di integrazione fra i medici di medicina generale e le Unità operative specialistiche di diabetologia e malattie metaboliche istituite in tutte le Aziende sanitarie locali (ASL), attraverso anche un modello integrato ospedale-territorio, al fine di favorire la continuità assistenziale e migliorare la qualità delle prestazioni soprattutto per le complicanze del diabete.

Grande attenzione, infine, viene posta alle problematiche connesse alla gestione del diabete infantile con l'attivazione di una diversa organizzazione assistenziale per la prevenzione e la cura del diabete, basata su una rete assistenziale costituita da tre livelli tra di loro strettamente collegati: medicina territoriale, strutture pediatriche di diabetologia a valenza di area vasta, centro regionale di riferimento.

Interventi specifici, infine, riguardano l'individuazione dei soggetti a rischio per la diagnosi precoce della malattia diabetica e le donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito.

Si prevede, altresì, la costituzione di una Commissione regionale per le attività diabetologiche, al fine di garantire interventi omogenei e qualificati di coordinamento per la prevenzione e la cura del diabete.

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 42 del 4 agosto 2011 esprimendo all'unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Partito Democratico Veneto, Gruppo Misto, Unione di Centro, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra Veneta), parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4, della legge regionale n. 28/1991 è il seguente:

"Art. 4 - Residenze Sanitarie Assistenziali.

1. La Giunta regionale sulla base della normativa statale e con le procedure di cui ai commi 3 e 4 individua, con apposita deliberazione, nel territorio regionale le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).

2. Ai fini della presente legge sono R.S.A. le strutture residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale a persone prevalentemente non autosufficienti.

3. La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce gli standards necessari ai fini dell'autorizzazione al funzionamento nonchè gli strumenti e le modalità per garantire la partecipazione dei soggetti interessati.

4. La Giunta regionale delibera l'autorizzazione al funzionamento delle R.S.A., su loro richiesta, previa acquisizione dell'idoneità professionale da parte del Comune e dell'Unità locale sociosanitaria per quanto di loro competenza.

5. Le R.S.A. sono iscritte in un apposito registro istituito presso la Giunta regionale.

6. La Giunta regionale dispone, con motivato provvedimento, la cancellazione delle R.S.A. dal registro regionale quando vengono a mancare gli standards di cui al comma 3.

7. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6 la Giunta regionale acquisisce il parere del Comune e dell'Unità locale socio-sanitaria per quanto di loro competenza.".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 4, della legge regionale n. 40/1993 è il seguente:

"Art. 4 - Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della Giunta medesima.

2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente corredate da:

a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale.

3. Il Dirigente del dipartimento competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

6. Il Dirigente del dipartimento competente, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Dirigente del dipartimento competente dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

8. Il Dirigente del dipartimento competente comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.

10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazione di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.".

4. Struttura di riferimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 25

Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica di attuazione della Parte quarta, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, ed in particolare degli articoli 179 e 180 dello stesso, la Regione del Veneto promuove iniziative ed assume misure dirette a favorire la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti solidi urbani da attività di ristorazione di mensa, sagre e feste paesane, anche conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni.

Art. 2
Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le mense

1. La Giunta regionale dispone contributi a favore dei soggetti che svolgano in qualsiasi forma, pubblica o privata, attività di ristorazione nelle mense di enti pubblici o privati, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;
b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con "vuoti a rendere" o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;
c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o "Mater Bi" o "PLA" o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'attività di ristorazione di mensa, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.

Art. 3
Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico

1. La Giunta regionale dispone contributi a favore di soggetti singoli o associati organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;
b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con "vuoti a rendere" o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;
c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o "Mater Bi" o "PLA" o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'attività di ristorazione presso le sagre o feste pubbliche o aperte al pubblico, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.

Art. 4
Modalità di contribuzione

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento, da approvare, previo parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le linee guida per l'esecuzione della presente legge che definiscano, in particolare, le modalità ammesse per la somministrazione di cibi e bevande sfuse prive di imballaggio primario, ovvero distribuiti con "vuoti a rendere", e l'utilizzo di stoviglie biodegradabili presso le mense ed in occasione dello svolgimento di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico.

2. Ai fini dell'esecuzione della presente legge, il Programma annuale di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" definisce l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, regolando l'assegnazione dei contributi stessi con bandi indicanti specificamente le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande da allegare e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.

3. L'approvazione del Programma e dei bandi di cui al comma 2 ha luogo entro il termine del 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

4. Le modalità di concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono disciplinate dall'articolo 49

della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0107 "Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, la cui dotazione viene incrementata riducendo di pari importo, per ogni esercizio del triennio, quella dell'upb U0108 "Interventi strutturali nello smaltimento dei rifiuti".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 novembre 2011

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le mense
Art. 3 - Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico
Art. 4 - Modalità di contribuzione
Art. 5 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- progetto di legge n. 107: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Franchetto, Pipitone e Marotta relativa a "Divieto di utilizzo del monouso non biodegradabile nelle mense e nelle manifestazioni temporanee su aree pubbliche";
- progetto di legge n. 140: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Fasoli, Puppato, Berlato Sella, Tiozzo, Azzalin, Bonfante, Causin, Fracasso, Pigozzo, Reolon, Ruzzante e Sinigaglia relativa a "Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre";
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 ottobre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2011, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", recependo il principio comunitario della riduzione dei rifiuti alla fonte, dispone che le pubbliche amministrazioni perseguano "iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti". Fra tali iniziative, in particolare, la norma statale indica: "l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità e la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento" e "lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero".

Il progetto di legge che si presenta, intende sostenere alcune misure che - ponendosi in linea con la norma statale menzionata - prevengano alla fonte la produzione e lo smaltimento finale in discarica o per incenerimento, di quei rifiuti solidi urbani rappresentati dalle stoviglie monouso in materiale plastico.

L'intervento regionale è con ciò volto a favorire, presso le mense, le sagre e le feste pubbliche o aperte al pubblico, l'uso di stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, realizzate in mais, "Mater Bi", "PLA" o polpa di cellulosa, nonché la somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario o distribuiti con "vuoti a rendere" o contenitori riutilizzabili.

L'iniziativa rappresenta un'attuazione e specificazione del disposto di cui all'articolo 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" che prevede - fra le iniziative regionali per la prevenzione dei rifiuti ed il loro recupero - la "promozione e l'incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico".

L'incentivazione delle iniziative regionali dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti individuate dall'articolo 50 della legge regionale n. 3 del 2000 - fra le quali si colloca dunque anche quella che qui si propone - è finanziata con la concessione di contributi, attinti dal fondo regionale destinato ad interventi di tutela ambientale, istituito dall'articolo 46, comma 3 della menzionata legge regionale n. 3 del 2000 e alimentato da una quota non inferiore al venti per

cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Conformemente alle disposizioni della legge regionale n. 3 del 2000, l'intervento regionale oggetto della presente proposta di legge sarà finanziato dal citato fondo regionale, nei limiti dell'ammontare definito dal Programma annuale predisposto dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 48 della legge stessa.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 23 giugno 2011, ha espresso all'unanimità, per la parte di competenza, parere favorevole sul PDL 140.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 15 dicembre 2010, ha espresso all'unanimità, per la parte di competenza, parere favorevole sul PDL 107.

La Settima Commissione consiliare ha espresso all'unanimità, per la parte di competenza, parere favorevole sul PDL 107 nella seduta del 21 dicembre 2010 e sul PDL 140 nella seduta dell'8 aprile 2011.

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 43 dell'8 settembre 2011 esprimendo all'unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Partito Democratico Veneto, Gruppo Misto, Unione di Centro, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra Veneta), parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- I testi degli articoli 179 e 180, del decreto legislativo n. 152/2006 sono i seguenti:

"179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

"180. Prevenzione della produzione di rifiuti.

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
d) soppressa

1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti

e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.

1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.

1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).

1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

- Il testo dell'art. 50, della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:

"Art. 50 - Iniziative regionali per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero.

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti attuando le seguenti azioni:

a) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali, ad esempio, l'acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile;
b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
c) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
d) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l'utilizzo di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, quali, ad esempio, l'uso di fotocopiatrici che fotocopino anche sui due lati del foglio, l'utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro ricaricabili, l'uso di penne ricaricabili, l'uso di batterie ricaricabili;
e) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;
f) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove accordi con le province, i comuni e le associazioni di categoria dei produttori di rifiuti, delle associazioni ambientalistiche, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche e degli operatori economici del settore. Le modalità e gli obiettivi degli accordi sono definiti dalla Giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina modalità e condizioni per l'inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l'utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.".

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 48, della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:

"Art. 48 - Programma annuale e modalità per la concessione di contributi.

1. La Giunta regionale predispone annualmente un programma che individua:

a) gli obiettivi prioritari tra quelli indicati dal precedente articolo 47, comma 2;
b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente;
c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;
d) l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati.

2. Qualora il programma di cui al comma 1 preveda la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), lo stesso comprende i bandi indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.

3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.".

- Il testo dell'art. 49, della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:

"Art. 49 - Concessione e liquidazione dei contributi.

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 48, comma 2, la Giunta regionale approva le graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo ed il piano di riparto, nonché indica le modalità di erogazione dei contributi. Con il medesimo provvedimento è precisata l'eventuale ulteriore documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari.

2. Qualora il beneficiario non provveda all'invio della prescritta documentazione entro i termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 48, comma 2, ovvero nel termine prescritto per l'inizio dell'attività o dei lavori, la revoca del contributo è disposta entro sessanta giorni dal dirigente responsabile della struttura regionale competente.

3. I fondi resisi disponibili a seguito di eventuali riduzioni del contributo dovute alla minore entità della spesa sostenuta dal beneficiario ed alle revoche di cui al comma 2, sono impegnati dalla Giunta regionale, all'interno dell'esercizio di assunzione dell'impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate.".

4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 201 del 28 ottobre 2011

Impianto emittente radiofonico "Radio Sorriso" (Freq. 97.00 MHz) di Radio Sorriso Srl posto in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) nei pressi del Bar "Ciclamino". Ordinanza presidenziale n. 226 del 19 ottobre 2010: adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Revoca.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamata l'ordinanza presidenziale n. 226 del 19 ottobre 2010 con la quale, a seguito della conclusione di specifica procedura di riduzione a conformità per mancato rispetto dei parametri normativamente previsti in materia di emissioni di campo elettromagnetico, veniva ordinato alla emittente radiofonica "Radio Sorriso" (Freq. 97.00 MHZ) di Radio Sorriso Srl, posta in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr), nei pressi del Bar "Ciclamino" :

1) di adottare immediatamente misure atte ad evitare l'esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla normativa di legge vigente;

2) di installare, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dell'ordinanza, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordato che con la predetta ordinanza presidenziale n. 226/2010 veniva altresì incaricata Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei limiti di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

Preso atto che, a seguito dell'adozione dell'ordinanza presidenziale sopra richiamata, l'emittente radiofonica in parola, soggetta a risanamento, ha posto in essere attività tali da garantire il rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Atteso che il Dipartimento provinciale Arpav di Verona ha comunicato, con nota del 4/05/2011, prot. n. 53355/2011 e con nota del 25/05/2011, prot. n. 62742/2011, gli esiti delle misure effettuate in data 07/04/2011 che hanno dimostrato che nei pressi del Bar "Il Ciclamino" sono rispettati gli obiettivi di qualità del Dpcm 08/07/2003 e che, conseguentemente, alla data del 7/04/2011, la procedura di riduzione a conformità risultava perfezionata.

Vista la nota della Regione Veneto datata 15/06/2011, prot. n. 287758, con la quale è stato comunicato all'emittente in argomento che, essendo stato ottemperato ai contenuti prescrittivi del dispositivo dell'ordinanza presidenziale n. 226/2010, il sito di Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) deve ritenersi bonificato in quanto presso lo stesso sono rispettati i parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Preso atto, da ultimo, della nota del Dipartimento provinciale Arpav di Verona del 29/09/2011, prot. n. 111321, con la quale si comunica che i risultati dei monitoraggi in continuo dei campi elettromagnetici, presenti nel sito in parola, effettuati nel mese di settembre 2011, hanno evidenziato il rispetto del valore di cautela previsto dal Dpcm 8 luglio 2003.

Rilevato infine che, ritenuta conclusa la procedura di riduzione a conformità che ha originato l'adozione dell'ordinanza presidenziale n. 226/2010, così come comunicato da Arpav-DAP Verona con le note sopra menzionate del 4/05/2011, del 25/05/2011 e del 29/09/2011, risulta opportuno e necessario provvedere alla revoca, tramite il presente provvedimento, dell'ordinanza presidenziale n. 226/2010 essendo venuti meno i presupposti in base ai quali quest'ultima è stata adottata.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 2.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e s.m.i.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

dispone

1. La revoca dell'ordinanza presidenziale n. 226 del 19 ottobre 2010 in considerazione del fatto che, come comunicato da Arpav-DAP Verona con note del 4/05/2011, prot. n. 53355/2011, del 25/05/2011, prot. n. 62742/2011, e del 29/09/2011, prot. n. 111321, gli esiti delle misure di campo elettromagnetico effettuate nel sito oggetto di bonifica hanno dimostrato che nei pressi del Bar "Il Ciclamino" é rispettato il valore di cautela previsto dal Dpcm 08/07/2003 e che, conseguentemente, la procedura di riduzione a conformità risulta conclusa con relativo perfezionamento del risanamento del sito.

2. La comunicazione del presente provvedimento, a cura della Direzione regionale Prevenzione,alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente radiofonica in argomento, della notifica del presente provvedimento.

3. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Luca Zaia

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 202 del 28 ottobre 2011

Impianto emittente radiofonico "Virgin Radio" (Freq. 90.20 MHz) di Virgin Radio Spa posto in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) nei pressi del Bar "Ciclamino". Ordinanza presidenziale n. 227 del 19 ottobre 2010: adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Revoca.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamata l'ordinanza presidenziale n. 227 del 19 ottobre 2010 con la quale, a seguito della conclusione di specifica procedura di riduzione a conformità per mancato rispetto dei parametri normativamente previsti in materia di emissioni di campo elettromagnetico, veniva ordinato alla emittente radiofonica "Virgin Radio" (Freq. 90.20 MHZ) di Virgin Radio Spa, posta in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr), nei pressi del Bar "Ciclamino" :

1) di adottare immediatamente misure atte ad evitare l'esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla normativa di legge vigente;

2) di installare, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dell'ordinanza, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordato che con la predetta ordinanza presidenziale n. 227/2010 veniva altresì incaricata Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei limiti di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

Preso atto che, a seguito dell'adozione dell'ordinanza presidenziale sopra richiamata, l'emittente radiofonica in parola, soggetta a risanamento, ha posto in essere attività tali da garantire il rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Atteso che il Dipartimento provinciale Arpav di Verona ha comunicato, con nota del 4/05/2011, prot. n. 53355/2011 e con nota del 25/05/2011, prot. n. 62742/2011, gli esiti delle misure effettuate in data 07/04/2011 che hanno dimostrato che nei pressi del Bar "Il Ciclamino" sono rispettati gli obiettivi di qualità del Dpcm 08/07/2003 e che, conseguentemente, alla data del 7/04/2011, la procedura di riduzione a conformità risultava perfezionata.

Vista la nota della Regione Veneto datata 15/06/2011, prot. n. 287758, con la quale è stato comunicato all'emittente in argomento che, essendo stato ottemperato ai contenuti prescrittivi del dispositivo dell'ordinanza presidenziale n. 227/2010, il sito di Monte Calvarina nel Comune di Roncà (VR) deve ritenersi bonificato in quanto presso lo stesso sono rispettati i parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Preso atto, da ultimo, della nota del Dipartimento provinciale Arpav di Verona del 29/09/2011, prot. n. 111321, con la quale si comunica che i risultati dei monitoraggi in continuo dei campi elettromagnetici, presenti nel sito in parola, effettuati nel mese di settembre 2011, hanno evidenziato il rispetto del valore di cautela previsto dal Dpcm 8 luglio 2003.

Rilevato infine che, ritenuta conclusa la procedura di riduzione a conformità che ha originato l'adozione dell'ordinanza presidenziale n. 227/2010, così come comunicato da Arpav-DAP Verona con le note sopra menzionate del 4/05/2011, del 25/05/2011 e del 29/09/2011, risulta opportuno e necessario provvedere alla revoca, tramite il presente provvedimento, dell'ordinanza presidenziale n. 227/2010 essendo venuti meno i presupposti in base ai quali quest'ultima è stata adottata.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 2.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e s.m.i.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

dispone

1. La revoca dell'ordinanza presidenziale n. 227 del 19 ottobre 2010 in considerazione del fatto che, come comunicato da Arpav-DAP Verona con note del 4/05/2011, prot. n. 53355/2011, del 25/05/2011, prot. n. 62742/2011, e del 29/09/2011, prot. n. 111321, gli esiti delle misure di campo elettromagnetico effettuate nel sito oggetto di bonifica hanno dimostrato che nei pressi del Bar "Il Ciclamino" è rispettato il valore di cautela previsto dal Dpcm 08/07/2003 e che, conseguentemente,

la procedura di riduzione a conformità risulta conclusa con relativo perfezionamento del risanamento del sito.

2. La comunicazione del presente provvedimento, a cura della Direzione regionale Prevenzione, alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente radiofonica in argomento, della notifica del presente provvedimento.

3. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Luca Zaia

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 203 del 28 ottobre 2011

Impianto emittente radiofonico "Radio 24" (Freq. 101.3 MHz) di Nuova Radio Spa posto in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) nei pressi del Bar "Ciclamino". Ordinanza presidenziale n. 228 del 19 ottobre 2010: adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Revoca.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamata l'ordinanza presidenziale n. 228 del 19 ottobre 2010 con la quale, a seguito della conclusione di specifica procedura di riduzione a conformità per mancato rispetto dei parametri normativamente previsti in materia di emissioni di campo elettromagnetico, veniva ordinato alla emittente radiofonica " Radio 24" (Freq. 101.3 MHZ) di Nuova Radio Spa, posta in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr), nei pressi del Bar "Ciclamino" :

1) di adottare immediatamente misure atte ad evitare l'esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla normativa di legge vigente;

2) di installare, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dell'ordinanza, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordato che con la predetta ordinanza presidenziale n. 228/2010 veniva altresì incaricata Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei limiti di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

Preso atto che, a seguito dell'adozione dell'ordinanza presidenziale sopra richiamata, l'emittente radiofonica in parola, soggetta a risanamento, ha posto in essere attività tali da garantire il rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Atteso che il Dipartimento provinciale Arpav di Verona ha comunicato, con nota del 4/05/2011, prot. n. 53355/2011 e con nota del 25/05/2011, prot. n. 62742/2011, gli esiti delle misure effettuate in data 07/04/2011 che hanno dimostrato che nei pressi del Bar "Il Ciclamino" sono rispettati gli obiettivi di qualità del Dpcm 08/07/2003 e che, conseguentemente, alla data del 7/04/2011, la procedura di riduzione a conformità risultava perfezionata.

Vista la nota della Regione Veneto datata 15/06/2011, prot. n. 287758, con la quale è stato comunicato all'emittente in argomento che, essendo stato ottemperato ai contenuti prescrittivi del dispositivo dell'ordinanza presidenziale n. 228/2010, il sito di Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) deve ritenersi bonificato in quanto presso lo stesso sono rispettati i parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Preso atto, da ultimo, della nota del Dipartimento provinciale Arpav di Verona del 29/09/2011, prot. n. 111321, con la quale si comunica che i risultati dei monitoraggi in continuo dei campi elettromagnetici, presenti nel sito in parola, effettuati nel mese di settembre 2011, hanno evidenziato il rispetto del valore di cautela previsto dal Dpcm 8 luglio 2003.

Rilevato pertanto che, ritenuta conclusa la procedura di riduzione a conformità che ha originato l'adozione dell'ordinanza presidenziale n. 228/2010, così come comunicato da Arpav-DAP Verona con le note sopra menzionate del 4/05/2011, del 25/05/2011 e del 29/09/2011, risulta opportuno e necessario provvedere alla revoca, tramite il presente provvedimento, dell'ordinanza presidenziale n. 228/2010 essendo venuti meno i presupposti in base ai quali quest'ultima è stata adottata.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 2.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e s.m.i.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

dispone

1. La revoca dell'ordinanza presidenziale n. 228 del 19 ottobre 2010 in considerazione del fatto che, come comunicato da Arpav-DAP Verona con note del 4/05/2011, prot. n. 53355/2011, del 25/05/2011, prot. n. 62742/2011, e del 29/09/2011, prot. n. 111321, gli esiti delle misure di campo elettromagnetico effettuate nel sito oggetto di bonifica hanno dimostrato che

nei pressi del Bar "Il Ciclamino" è rispettato il valore di cautela previsto dal Dpcm 08/07/2003 e che, conseguentemente, la procedura di riduzione a conformità risulta conclusa con relativo perfezionamento del risanamento del sito.

2. La comunicazione del presente provvedimento, a cura della Direzione regionale Prevenzione, alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente radiofonica in argomento, della notifica del presente provvedimento.

3. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 263 del 2 novembre 2011

Lavori del 1° stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale - Lotto C2.2 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to - Tratta Maerne - Cabina B di Mestre. Sub Tratta Nuova Fermata Miranese e relativa viabilità, Comune di Venezia, Sezione Chirignago. Decreto di esproprio a seguito condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis Dpr n. 327/2001 e s.m.i.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

A) È pronunciata l'espropriazione, ai sensi dell'art. 20 comma 11, art. 23 ed art. 26 comma 11 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr n. 327 dell'08.06.2001), disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del beneficiario dell'espropriazione:

Comune di Venezia
Codice Fiscale 00339370272
con sede a Ca' Farsetti, San Marco 4136
30124 Venezia (Ve)

a seconda della particella interessata, così come meglio precisato nel prosieguo;

B) È pronunciato l'asservimento, ai sensi dell'art. 44 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr n. 327 dell'08.06.2001), disponendosi una Servitù di passaggio carraio, pedonale, così stabilita, a seconda della Ditta proprietaria, come meglio indicato per ciascuna particella sottoriportata.

I beni immobili siti nel Comune di Venezia (Ve) interessati dall'espropriazione ovvero dall'asservimento sono così di seguito catastalmente identificati:

N. 12 Di Elenco	N. 15 Di Piano

Cavasin Fernanda	nata a Mirano il 22/03/1946 Residente in Via Ponte Casino, 33 Prop. 1/1	C.F. CVS FNN 46C62 F241R 30033 Noale (Ve)

- Espropriazione

Comune	Foglio	Particella	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
VEnezia Sezione di Chirignago	3	1124	605	Catasto Terreni Seminativo arborato Classe 3 Mq. 605 R.D. €. 4,00 R.A. €. 2,81	Comune di Venezia Codice Fiscale 00339370272 con sede a Ca' Farsetti, San Marco 4136 30124 Venezia (Ve)

- Servitù di passaggio carrabile e pedonale
Contro (fondo servente)

Descrizione servitù: Viene istituita una servitù di passaggio carrabile e pedonale contro il mappale ricadente nel Catasto Terreni in Comune di Venezia, Sezione Chirignago, Foglio 3 Particella 1123 per complessivi mq. 535 di asservimento a favore dei mappali 1101, 725, 2069e 1117 anch'essi ricadenti nel Catasto Terreni in Comune di Venezia, Sezione Chirignago, Foglio 3.

La strada ha una larghezza di ml. 4,00 ed è posizionata sul lato est del fondo in adiacenza al mappale 1124.

	Comune	Foglio	Particella	Superficie asservita (mq)	Dati catastali	Dati del proprietario
Fondo servente	Venezia Sezione di Chirignago	3	1123	535	Catasto Terreni Prato Classe U Mq. 1755 R.D. €. 14,32 R.A. €. 5,44	Cavasin Fernanda nata a Mirano il 22/03/1946 C.F. CVS FNN 46C62 F241R Residente in Via Ponte Casino, 33 30033 Noale (Ve) Prop. 1/1

A favore (fondi dominanti)

	Comune	Foglio	Particella	Dati catastali	Dati del proprietario
Fondo dominante	Venezia Sezione di Chirignago	3	1101	Catasto Terreni Seminativo arborato Classe 2 Mq. 690 R.D. €. 5,63 R.A. €. 3,92	Comune di Venezia Codice Fiscale 00339370272 con sede a Ca' Farsetti, San Marco 4136 30124 Venezia (Ve)
Fondo dominante	Venezia Sezione di Chirignago	3	725	Catasto Terreni Seminativo arborato Classe 2 Mq. 3.550 R.D. €. 28,97 R.A. €. 20,17	Sciascia Rosaria nata a Gela (CL) il 03/11/1946 C.F. SCS RSR 46S43 D960L Residente Via Modigliani, 1 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/1

Fondo dominante	Venezia Sezione di Chirignago	3	2068	Catasto Terreni Incolto sterile Classe - Mq. 812 R.D. €. - R.A. €. -	Bonaventura Alessandro nato a Venezia il 12/08/1965 C.F. BNV LSN 65M12 L736T Residente in Via Pugliese, 11 Località Chirignago 30174 Venezia (Ve) Prop. 1/6 Bonaventura Giuseppe nato a Mestre il 30/12/1938 C.F. BNV GPP 38T30 F159H Residente in Via Pugliese, 11 Località Chirignago 30174 Venezia (Ve) Prop. 3/6 Bonaventura Massimo nato a Venezia il 03/04/1974 C.F. BNV MSM 74D03 L736K Residente in Via Pugliese, 15 Località Chirignago 30174 Venezia (Ve) Prop. 1/6 Bonaventura Maurizio nato a Venezia il 06/08/1964 C.F. BNV MRZ 64M06 L736K Residente in Via Manzoni, 11 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/6
Fondo dominante	Venezia Sezione di Chirignago	3	1117	Catasto Terreni SEMINATIVO ARBORATO Classe 3 Mq. 1705 R.D. €. 11,27 R.A. €. 7,93	Ribon Luca nato a Mirano il 02/03/1962 C.F. RBN LCU 62C02 F241C Residente in Via Rossignago, 73 30038 Spinea (Ve) Prop. ½ Ribon Stefano nato a Mirano il 20/03/1965 C.F. RBN SFN 65C20 F241L Residente in Via Rossignago, 49-int. 2 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/2

Totale indennità liquidata: €. 10.259,55 (Indennità accettata)

Di cui:

- Indennità di esproprio (Art. 40 comma 1 Dpr 327/2001 s.m.i.): €. 4.114,00
- Maggiorazione indennità nel caso di cessione volontaria (art. 45 comma 2 lettera c Dpr 327/2001): €. 2.057,00
- Indennità dovuta a seguito di occupazione d'urgenza (Art. 22/bis Dpr 327/2001 s.m.i.): €. 814,35
- Totale indennità di asservimento (Art. 44 comma 1 e 2 Dpr 327/2001 s.m.i.): €. 3.274,20

Cavasin Fernanda Mandato n. 9187 del 11/07/2008 €. 10.259,55

N. 29 Di Elenco

N. 16 Di Piano

Ribon Luca	nato a Mirano il 02/03/1962 Residente in Via Rossignago, 73 Prop. ½	C.F. RBN LCU 62C02 F241C 30038 Spinea (Ve)
Ribon Stefano	nato a Mirano il 20/03/1965 Residente in Via Rossignago, 49-int. 2 Prop. 1/2	C.F. RBN SFN 65C20 F241L 30038 Spinea (Ve)

- Espropriazione

Comune	Foglio	Particella	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
Venezia Sezione di Chirignago	3	1118	500	Catasto Terreni Seminativo arborato Classe 3 Mq. 500 R.D. €. 3,31 R.A. €. 2,32	Comune di Venezia Codice Fiscale 00339370272 con sede a Ca' Farsetti, San Marco 4136 30124 Venezia (Ve)
Venezia Sezione di Chirignago	3	1119	55	Catasto Terreni Seminativo arborato Classe 3 Mq. 55 R.D. €. 0,36 R.A. €. 0,26	Comune di Venezia Codice Fiscale 00339370272 con sede a Ca' Farsetti, San Marco 4136 30124 Venezia (Ve)

- Servitù di passaggio carrabile e pedonale

Contro (fondo servente)

Descrizione servitù: Viene istituita una servitù di passaggio carrabile e pedonale contro il mappale ricadente nel Catasto Terreni in Comune di Venezia, Sezione Chirignago, Foglio 3 Particella 1117 per complessivi mq. 315 di asservimento a favore dei mappali 1101, 725 e 2069 anch'essi ricadenti nel Catasto Terreni in Comune di Venezia, Sezione Chirignago, Foglio 3.

La strada ha una larghezza di ml. 4,00 ed è posizionata sul lato est del fondo in adiacenza al mappale 1118.

	Comune	Foglio	Particella	Superficie asservita (mq)	Dati catastali	Dati del proprietario
Fondo servente	Venezia Sezione di Chirignago	3	1117	315	Catasto Terreni Seminativo arborato Classe 3 Mq. 1705 R.D. €. 11,27 R.A. €. 7,93	Ribon Luca nato a Mirano il 02/03/1962 C.F. RBN LCU 62C02 F241C Prop. ½ Ribon Stefano nato a Mirano il 20/03/1965 C.F. RBN SFN 65C20 F241L Residente in Via Rossignago, 49-int. 2 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/2

A favore (fondi dominanti)

	Comune	Foglio	Particella	Dati catastali	Dati del proprietario
Fondo dominante	Venezia Sezione di Chirignago	3	1101	Catasto Terreni Seminativo arborato Classe 2 Mq. 690 R.D. €. 5,63 R.A. €. 3,92	Comune di Venezia Codice Fiscale 00339370272 con sede a Ca' Farsetti, San Marco 4136 30124 Venezia (Ve)
Fondo dominante	Venezia Sezione di Chirignago	3	725	Catasto Terreni Seminativo arborato Classe 2 Mq. 3.550 R.D. €. 28,97 R.A. €. 20,17	Sciascia Rosaria nata a Gela (Cl) il 03/11/1946 C.F. SCS RSR 46S43 D960L Residente Via Modigliani, 1 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/1
Fondo dominante	Venezia Sezione di Chirignago	3	2068	Catasto Terreni Incolto sterile Classe - Mq. 812 R.D. €. - R.A. €. -	Bonaventura Alessandro nato a Venezia il 12/08/1965 C.F. BNV LSN 65M12 L736T Residente in Via Pugliese, 11 Località Chirignago 30174 Venezia (Ve) Prop. 1/6 Bonaventura Giuseppe nato a Mestre il 30/12/1938 C.F. BNV GPP 38T30 F159H Residente in Via Pugliese, 11 Località Chirignago 30174 Venezia (Ve) Prop. 3/6 Bonaventura Massimo nato a Venezia il 03/04/1974 C.F. BNV MSM 74D03 L736K Residente in Via Pugliese, 15 Località Chirignago 30174 Venezia (Ve) Prop. 1/6 Bonaventura Maurizio nato a Venezia il 06/08/1964 C.F. BNV MRZ 64M06 L736K Residente in Via Manzoni, 11 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/6

Totale indennità liquidata: €. 8.616,72 (Indennità accettata)

Di cui:
- Indennità di esproprio (Art. 40 comma 1 Dpr 327/2001 s.m.i.): €. 3.885,00
- Maggiorazione indennità nel caso di cessione volontaria (art. 45 comma 2 lettera c Dpr 327/2001): €. 1.942,50
- Indennità dovuta a seguito di occupazione d'urgenza (Art. 22/bis Dpr 327/2001 s.m.i.): €. 1.025,21
- Totale indennità di servitù (Art. 44 comma 1 e 2 Dpr 327/2001 s.m.i.): €. 1.764,00
- Arrotondamento: €. 0,01

Ribon Luca Mandato n. 223 del 4/02/2009 €. 4.308,36;
Ribon Stefano Mandato n. 224 del 4/02/2009 €. 4.308,36;

N. 33 Di Elenco

N. 33 Di Piano

Bonesso Sonia	nata a Venezia il 24/03/1972 Residente in Via Cecco Angiolieri, 13 Prop. 1/1	C.F. BNS SNO 72C64 L736G Località Asseggiano 30174 Venezia (Ve)

- Espropriazione

Comune	Foglio	Particella	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
Venezia Sezione di Chirignago	3	924	52	Catasto Terreni Seminativo arborato Classe 1 Mq. 52 R.D. €. 0,50 R.A. €. 0,35	Comune di Venezia Codice Fiscale 00339370272 con sede a Ca' Farsetti, San Marco 4136 30124 Venezia (Ve)

Totale indennità liquidata: €. 3.390,00 (Indennità accettata)

Di cui:
- Indennità di esproprio (Art. 33 comma 1 Dpr 327/2001 s.m.i.): €. 1.352,00
- Indennità dovuta a seguito dell'occupazione d'urgenza: €. 61,95
- Indennità a seguito dei lavori fatti dalla ditta: €. 1.976,00
- Arrotondamento: €. 0,05

Bonesso Sonia Mandato n. 0012334 del 4/09/2007 €. 3.390,00

C) di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e-bis del T.U. (Dpr n. 327 dell'08.06.2001), che è stato emanato il decreto di occupazione di urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del T.U. e successive modificazioni ed integrazioni e che, pertanto, l'esecuzione del presente decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso da parte della Regione del Veneto quale autorità espropriante, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza. Le date di immissione in possesso sono indicate in calce al presente decreto;

D) di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del T.U, che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato;

E) di notificare al proprietario, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del T.U., nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto;

F) di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del T.U., la trascrizione del presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazioni di voltura presso i competenti uffici, il tutto a cura di Regione del Veneto;

G) di trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 del T.U. l'estratto del presente decreto di esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (Bur) - Regione del Veneto, dando atto che la opposizione del

terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. L'opposizione dovrà essere presentata alla Regione del Veneto Direzione regionale Infrastrutture via C. Baseggio 5, 30174 Mestre - Venezia. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata;

H) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1 e comma 3 lett. b) e dell' art. 24 comma 6 del Dpr 327/01, copia del presente provvedimento all'Ufficio istituito ex art. 14 comma 1;

I) di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tar ai sensi dell'articolo 53 del Dpr n. 327/01 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53.3 e 54 Dpr 327/2001.

Stefano Angelini

Estremi per l'esecuzione ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Dpr 327/2001
(Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), come modificato con D. Lgs. 27.12.2002 n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni. Il sottoscritto Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture attesta che:
per la Ditta indicata con il numero di elenco 12) e numero di piano 15) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 15/11/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
per la Ditta indicata con il numero di elenco 29) e numero di piano 16) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 15/11/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
per la Ditta indicata con il numero di elenco 33) e numero di piano 33) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 04/11/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
Il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture Ing. Stefano Angelini

---

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 265 del 2 novembre 2011

Programma di eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Mestre - Udine alle progressive Km. 6+033 a servizio di Via Gatta, e al Km. 6+338, a servizio di Via Scarante, in Comune di Venezia. Ordinanza di pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1) di eseguire, per quanto in premessa indicato, il pagamento diretto delle indennità di occupazione temporanea offerte e dichiaratamente accettate per l'occupazione degli immobili necessari alla corretta esecuzione dei lavori di eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Mestre - Udine, a servizio di Via Gatta e di Via Scarante, in Comune di Venezia, della somma complessiva di € 9.224,62 a favore delle seguenti Ditte proprietarie:

N.	Ditte proprietarie	Dati Catastali					Indennità di occupazione quote individuali	Totale Indennità di occupazione
		Quote	Comune	FG	Mapp	Superficie occupata Mq		
1	Penello franco, nato a Venezia il 31/03/1947 C.F. PNLFNC47C31L736N	1	Venezia	1	791	3.000,00		€ 4.117,26
2	Immobiliare Marocco Spa P.I. 01855310015	1	Venezia	1	746	2.335,00		€ 4.970,91
		1	Venezia	1	799	1.287,00		
		1	Venezia	1	813	158,00		
3	Scattolin Vittorino, nato a Scorzè il 19/04/1939 C.F. SCT VTR39D19I551V	1	Venezia	1	815	65,00		€ 49,55
4	Codato Fabio, nato a Venezia il 01/07/1968 C.F. CDTFBA68L01L736W	1/2	Venezia	1	825	10,00	€ 43,45	€ 86,90
			Venezia	1	827	86,00		
	Codato Marino, nato a Venezia il 22/10/1970 C.F. CDTMRN70R22L736D	1/2	Venezia	1	829	18,00	€ 43,45	

Art. 2) di dare atto che l'importo per la corresponsione delle indennità di occupazione temporanea verrà tramite l'impiego delle risorse disponibili nel decreto n. 40 del 9/03/2009 del Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e Tributi, impegno di spesa n. 1461 della somma di € 98.414,15 sul cap. 092020 "uscite per conto di terzi" del bilancio di previsione 2009;

Art. 3) il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

Art. 4) contro il presente provvedimento è possibile, entro trenta giorni dal compimento delle formalità di pubblicazione, l'opposizione di eventuali terzi da presentarsi presso Regione del Veneto, Direzione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174 Mestre (Ve);

Art. 5) il presente decreto viene redatto in due originali.

Stefano Angelini

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 310 del 28 settembre 2011

Legge 183/1989 Por - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte Fesr (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". - codice azione Smupr2a312 - codice Smupr 14864 - codice progetto: Fesr_R_16 Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza - Area di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (Vi). Affidamento incarico per il completamento della progettazione definitiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza, dei rilievi e delle indagini. Approvazione schema atto aggiuntivo al contratto. Impegno di spesa di € 905.640,65. Cup: H44C08000030001.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. L'incarico di progettazione definitiva, di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, dell'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, della redazione del piano particellare di esproprio, dell'esecuzione della direzione ed assistenza dei lavori denominati "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza - Area di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (Vi)" è affidato, in attuazione a quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 989/2011 sopra citata, al Raggruppamento Temporaneo tra Beta Studio Srl (capogruppo) con sede in Ponte San Nicolò (Pd), Centro Studi Progetto Spa con sede in Verona e Technital Spa con sede in Milano, già affidatario del 1° stralcio del lavori in parola.

2. Le attività affidate saranno regolate da apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto in data 24.11.2010 n. 6708 di rep., allegato in schema al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante.

3. Il compenso complessivo da corrispondere al Raggruppamento Temporaneo tra la predetta Società e le Imprese sopra citate risulta così distinto:

a. per le attività di progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, piano particellare di esproprio, indagini, rilievi e direzione lavori nel dettaglio specificate dalla lettera A) alla lettera F) dell'Art. 2 del contratto è stabilito un compenso forfettario di € 963.654,00 (euro novecento sessantatre mila seicento cinquantaquattro) Iva ed oneri accessori esclusi (di cui € 411.567,00 per la progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, piano particellare di esproprio, indagini, rilievi ed € 552.087,00 per il coordinamento sicurezza in fase esecutiva, direzione lavori), al netto del ribasso del 41,30 % sull'importo delle opere da progettare e realizzare stimate in € 26.161.444,30;
b. per la realizzazione dell'indagine geognostica mediante tomografie elettriche nel dettaglio specificate alla lettera D) dell'Art. 2 del contratto è stabilito un compenso forfettario di € 54.000,00 Iva ed oneri accessori esclusi;
c. per le attività di redazione del piano di caratterizzazione, di esecuzione delle indagini e di redazione della relazione conclusiva nel dettaglio specificate alla lettera G) dell'Art. 2 del contratto è stabilito un compenso forfettario di € 98.080,00 Iva ed oneri accessori esclusi, che sarà anticipata dalla Regione e posta successivamente a carico del proprietario dell'area come previsto dalla vigente normativa.

4. La spesa complessiva necessaria per l'affidamento delle attività sopra citate, IVA, oneri accessori ed imprevisti compresi, ammonta ad € 1.450.000,00, di cui € 544.359,35 già impegnati con il decreto n. 8 del 2.02.2009 sul capitolo 101149 - impegno n. 775.

5. Alla spesa residua di € 905.640,65, da impegnare con il presente provvedimento, si faccia fronte con le risorse di seguito specificate disponibili nel bilancio regionale:

- € 545.761,13 (€ 1.090.120,48 - € 544.359,35) a valere sul capitolo 101149
- € 359.879,52 a valere sui fondi POR CRO Fesr 2007/2013 così suddivisi:

Cap. 101268	Cap. 101000	di cui	
quota ue	fdr-reg	quota statale	quota regionale
€ 165.308,73	€ 194.570,79	€ 173.271,05	€ 21.299,74

6. Le spese afferenti tutte le attività sopra citate saranno liquidate dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo entro il 31.12.2016.

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 359 del 28 ottobre 2011

Lr 14.01.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica. Interventi nel settore della rete idraulica regionale minore e di difesa idrogeologica. Dgr n. 4334 del 7.12.2007. Comune di Belluno. Lavori di Ripristino e consolidamento del muro in Via Sottocastello - "Ricostruzione del muro di sostegno di via Sottocastello crollato a seguito dell'evento calamitoso del marzo 2007". Importo progetto: € 500.000,00=. Importo finanziato: € 300.000,00=. Accertamento della spesa effettivamente sostenuta, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo.

[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. È accertata nell'importo di € 490.124,86=, come in premessa ripartita, la spesa complessivamente sostenuta per

l'esecuzione dei lavori di "Ricostruzione del muro di sostegno di via Sottocastello crollato a seguito dell'evento calamitoso del marzo 2007";

2. È determinato nell'importo complessivo di € 294.074,92=, il contributo definitivo a favore del Comune di Belluno che ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;

3. Di liquidare, al Comune di Belluno, la rata di saldo finale, pari a € 140.621,65=;

4. Di determinare l'economia di spesa di € 5.925,08= rispetto all'impegno n. 6251 del capitolo 100732/07, assunto con il sopraccitato decreto n. 367/2007;

5. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Ragioneria e Tributi per i provvedimenti di competenza relativamente all'economia determinata.

Tiziano Pinato

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 329 del 27 ottobre 2011

D.lgs 156/06 - Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. CUP H98H98000000001. Affidamento incarico per indagini chimico - fisiche e geotecniche.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) È affidato l'incarico professionale, per l'esecuzione di indagini chimico-fisiche e geotecniche necessarie per la sistemazione del Canale di Scarico, alla Ditta S.P.G. Sacchetto Perforazioni Geotecnica Srl con sede in Via dell'Artigianato, 24 Adria - (Ro), per l'importo complessivo di € 23.615,77 comprensivo di Iva del 21%;

2) Alla spesa di € 23.615,77 si farà fronte con i fondi già impegnati con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 393 del 23.12.2009 sul cap. 52073 esercizio finanziario 2009 che offre sufficiente disponibilità;

3) Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno da successivo apposito contratto di prestazione d'opera sulla base dello schema approvato con il presente decreto;

4) Il presente decreto viene pubblicato all'albo del Genio civile di Rovigo per giorni 10 decorrenti dalla data d'adozione, ai sensi dell'art.2 della Lr 43/1993, e nel sito internet della Regione.

Adriano Camuffo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 330 del 27 ottobre 2011

Lr 52/1980 - Lavori di manutenzione delle chiaviche insistenti sull'argine di prima difesa a mare in Comune di Rosolina (Ro). CUP H98G10000380002. Rielaborazione ed estensione della Relazione di Incidenza Ambientale.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) È affidato l'incarico professionale per la rielaborazione ed estensione della Relazione di Incidenza Ambientale alla Ditta Sephiroth Srl con sede in Via del Sacro Cuore, 7 - Rovigo, per l'importo complessivo di € 1.996,50, comprensivo di Iva del 21%;

2) Alla spesa di € 1.996,50 si farà fronte con i fondi già impegnati con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 315 del 24.12.2010 sul cap. 52023 esercizio finanziario 2010 che offre sufficiente disponibilità;

3) Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno da successivo apposito contratto di prestazione d'opera sulla base dello schema approvato con il presente decreto;

4) Il presente decreto viene pubblicato all'albo del Genio civile di Rovigo per giorni 10 decorrenti dalla data d'adozione, ai sensi dell'art.2 della Lr 43/1993, e nel sito internet della Regione.

Adriano Camuffo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 332 del 27 ottobre 2011

Legge n. 183/1989 - Dpr n. 331/2001 - Lr 10/2011. Lavori di ripristino della stabilità dell'arginatura sinistra del canale emissario Sadocca in Comune di Porto Viro (Ro), con ripresa di frane e realizzazione di presidi di sponda. Consorzio di Bonifica "Delta del Po" di Taglio di Po (Ro) subentrato al Consorzio di Bonifica "Delta Po Adige" (C.F.: 90014820295). Importo complessivo: € 630.077,42. Approvazione progetto.

[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dare atto che, ai sensi dell'art. 41, comma3, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, il Consorzio di bonifica "Delta del Po" di Taglio di Po (Ro), costituito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge regionale, è subentrato nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti facenti capo al Consorzio di bonifica "Delta Po Adige";

2. di approvare, negli aspetti tecnici, economici e dell'incidenza ambientale, con le precisazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo n. 15/2010 del 22.10.2010 "Lavori di ripristino della stabilità dell'arginatura sinistra del canale emissario Sadocca in Comune di Porto Viro (Ro), con ripresa di frane e realizzazione di presidi di sponda", redatto dal Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO), con il seguente quadro economico di spesa:

A)	Lavori in appalto		
a.1	Importo lavori a base d'asta di cui € 13.500,00 per oneri diretti della sicurezza	€ 450.000,00	
a.2	Oneri specifici della sicurezza	€ 12.000,00	
		Sommano lavori in appalto	€ 462.000,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	Lavori in economia	€ 20.000,00	
b.2	Spese generali	€ 48.700,00	
b.3	IVA 20 % su € 467.000,00	€ 93.400,00	
b.4	Analisi chimico-fisiche per caratterizzazione terreni	€ 5.000,00	
b.5	Imprevisti ed arrotondamento	€ 977,42	
		Sommano	€ 168.077,42
		Totale	€ 630.077,42

3. di autorizzare il progetto in questione sotto l'aspetto paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di stabilire che il Consorzio concessionario dovrà prima dell'inizio dei lavori, qualora non avesse già provveduto, dare puntuale adempimento alle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce di scavo, con particolare riferimento a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 2424;

5. di stabilire, altresì, che i provvedimenti di impegno di spesa e di determinazione del contributo definitivo saranno effettuati successivamente dalla Direzione Difesa del Suolo;

6. di pubblicare il presente decreto all'albo di questa Unità di Progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Adriano Camuffo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 333 del 28 ottobre 2011

Lr n. 7/1999, Lr n. 2/2010, Lr n. 52/1978 e Lr n. 10/2011. Gestione Lagune del Delta del Po - Programma Interventi 2010 - 1° stralcio funzionale. Consorzio di Bonifica "Delta del Po" di Taglio di Po (Ro) subentrato al Consorzio di Bonifica "Delta Po Adige" (C.F.: 90014820295). Importo complessivo: € 3.250.000,00. Approvazione progetto.
[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare, negli aspetti tecnici, economici e dell'incidenza ambientale, con le precisazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo n. 09/2010 del 20.12.2010 "Gestione Lagune del Delta del Po - Programma Interventi 2010 - 1° stralcio funzionale", redatto dal Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO), con il seguente quadro economico di spesa:

I.	Lavori in appalto		
1.	Lavori di manutenzione e di difesa di cui € 55.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.780.000,00
II.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1.	Attività di monitoraggio	€ 312.600,00	
2.	Manutenzione manufatti	€ 220.000,00	
3.	Iva 20 % (su € 1.780.000,00 + € 180.000,00 + € 312.600)	€ 454.520,00	
4.	Spese generali	€ 231.260,00	
5.	Imprevisti ed arrotondamento	€ 1.620,00	
		Sommano	€ 1.220.000,00
III.	Contributi per la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche realizzate nelle lagune del Po		€ 250.000,00
		Totale	€ 3.250.000,00

2. di autorizzare il progetto in questione sotto l'aspetto paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di stabilire che la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione verrà disposta con successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione difesa del suolo;

4. di pubblicare il presente decreto all'albo di questa Unità di Progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Adriano Camuffo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1656 del 18 ottobre 2011

Approvazione della Convenzione tra Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza, Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza, Confcommercio Vicenza e la Conferenza permanente dei Sindaci dei comuni vicentini interessati al progetto "Alta Velocità" per la redazione dello studio di fattibilità dei collegamenti ferroviari e viari della stazione AC/AV di Vicenza Ovest.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

L'approvazione dello schema di Convenzione risulta necessaria al fine di regolare i rapporti tra la Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza, Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza, Confcommercio Vicenza e la Conferenza permanente dei Sindaci dei comuni vicentini interessati al progetto "Alta Velocità" per il cofinanziamento e l'esecuzione dello studio in oggetto.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Il progetto preliminare della linea AV/AC Torino Venezia (tratta Verona-Padova) è compreso tra quelli relativi alle opere individuate dal I Programma delle Infrastrutture Strategiche approvato con Deliberazione Cipe del 21 dicembre 2001 n. 121 ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 443/2001 "Legge Obiettivo".

Il progetto preliminare della tratta AC/AV Verona-Padova è stato redatto da RFI e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/06/2003; detto progetto prevedeva un importo di 2.630 milioni di euro e un tempo di realizzazione di 55 mesi.

In data 05/12/2003 la Regione del Veneto ha presentato con Dgr n. 3735 una serie di osservazioni sul suddetto progetto preliminare con richiesta di modifiche e varianti riguardanti principalmente l'attraversamento del nodo di Vicenza.

A seguito di quanto richiesto con nota in data 08/09/05 del MIT, RFI ha provveduto a redigere uno studio di integrazione progettuale per la realizzazione della tratta AV/AC Verona-Padova, nel quale il progetto veniva articolato in due fasi funzionali, la prima costituita dalla realizzazione delle due tratte (opportunamente interconnesse alla linea storica) Verona-Montebello e Grisignano di Zocco-Padova, e la seconda costituita dal completamento della linea tra Montebello e Grisignano con l'attraversamento in sotterraneo della stazione di Vicenza.

Le modifiche progettuali apportate nel suddetto studio per recepire le prescrizioni della Regione Veneto hanno comportato un aumento di 1.850 milioni di Euro del costo del progetto, per un importo complessivo stimato pari a Euro 4.483 milioni di Euro.

Il progetto preliminare così modificato è stato approvato con delibera Cipe n. 94 in data 29/03/2006.

Considerato che dal 2005 ad oggi sono state valutate, da parte di alcuni Enti, proposte di modifica al progetto preliminare della tratta AC/AV Verona - Padova, per individuare un'alternativa che fosse condivisibile da parte di tutti i soggetti interessati e nello stesso tempo compatibile con le risorse finanziarie disponibili e che tra le possibili alternative vi è quella che prevede la realizzazione della nuova stazione di AV/AC di Vicenza in zona Fiera, nelle adiacenze del casello autostradale di Vicenza Ovest, si ritiene opportuno approfondire con un adeguato studio detta ipotesi progettuale al fine di verificarne l'efficacia e la fattibilità, nonché per valutarne con maggior dettaglio i costi.

All'uopo Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza, Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza, Confcommercio Vicenza e la Conferenza permanente dei Sindaci dei comuni vicentini interessati al progetto "Alta Velocità" sono disponibili a cofinanziare lo studio di fattibilità della suddetta ipotesi progettuale; al fine di procedere alla redazione del suddetto studio si ritiene opportuno sottoscrivere un'apposita Convenzione per regolamentare gli impegni dei sottoscrittori della stessa, che prevede, tra l'altro, l'individuazione della Camera di Commercio di Vicenza quale affidataria dello studio nonché capofila del progetto.

Il costo complessivo previsto è di Euro 58.000,00, di cui Euro 20.000,00 a carico della Regione Veneto, Euro 10.000,00 a carico sia della Camera di Commercio di Vicenza che della Provincia di Vicenza, che del Comune di Vicenza, ed Euro 2.000,00 a carico sia della Confindustria Vicenza, che della Confartigianato Vicenza, che della Confcommercio Vicenza che della Conferenza permanente dei Sindaci dei comuni vicentini interessati al progetto "Alta Velocità".

Sotto il profilo finanziario si fa riferimento alle disponibilità che saranno allocate sul capitolo 7012 denominato "spese per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici" del bilancio regionale 2011.

Si precisa che la spesa prevista con la presente delibera non rientra nella casistica soggetta a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011, trattandosi della redazione di uno studio di fattibilità per l'approfondimento dell'ipotesi di tracciato in questione.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

delibera

1. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza, Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza, Confcommercio Vicenza e la Conferenza permanente dei Sindaci dei comuni vicentini interessati al progetto "Alta Velocità" per la redazione dello studio di fattibilità dei collegamenti ferroviari e viari della stazione AC/AV di Vicenza Ovest, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla firma della Convenzione di cui al punto 1.;

3. di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Infrastrutture l'impegno di € 20.000,00 sul capitolo n. 7012 denominato "spese per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente quale contributo a carico della Regione Veneto per la redazione dello studio di cui al punto 1);

4. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011 per quanto esposto in premessa;

5. di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dell'esecuzione del presente provvedimento;

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1675 del 18 ottobre 2011

Approvazione delle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità" nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto. Lr n. 3/2009.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva una serie di interventi integrati rivolti ai lavoratori, alle imprese venete e ai giovani in ingresso nel mercato del lavoro, finalizzati a sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali, ad agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani e ad accompagnare, attraverso la diffusione della conoscenza e lo sviluppo del capitale umano, le trasformazioni strutturali all'interno delle imprese per garantirne la competitività.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

L'Amministrazione regionale è impegnata nel fronteggiare gli effetti che la crisi economico finanziaria, manifestatasi a fine 2008, ha prodotto e sta producendo all'interno del sistema socio-economico veneto, con pesanti riflessi sulla situazione occupazionale.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1566 del 26 maggio 2009 sono state approvate "Politiche attive per il contrasto alla crisi occupazionale", articolate in 4 linee di intervento i cui obiettivi, nel rispetto degli impegni sanciti con il Governo e sfociati nell'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, erano quelli di sostenere i lavoratori coinvolti nei processi di crisi, attraverso l'estensione delle tutele e l'ottimizzazione dell'utilizzo degli strumenti ordinari e straordinari di sostegno al reddito, di valorizzare le competenze ed infine di rafforzare l'occupabilità attraverso misure di politica attiva del lavoro, e contestualmente rafforzare il sistema delle imprese prevedendo, nell'ambito di piani integrati a sostegno delle imprese venete azioni volte all'innovazione, alla riconversione, alla ristrutturazione dei sistemi produttivi.

Il succitato provvedimento ha rappresentato lo strumento quadro di indirizzo strategico, il punto di riferimento comune ed una cornice unitaria entro la quale gestire ed attuare una serie azioni complementari e coordinate fra loro, quali processi di riqualificazione, aggiornamento, adattamento delle competenze e, laddove necessario, di accompagnamento verso percorsi di reimpiego. Gli interventi hanno perseguito la comune strategia di sostegno all'occupazione volta a mantenere il legame tra aziende e lavoratori che ha ottenuto l'effetto di limitare la caduta occupazionale.

Le buone performance registrate fino ad oggi, nonché la cornice economica e istituzionale in cui si sta operando, impongono tuttavia un ulteriore sforzo per riuscire a "governare" e non "subire" gli effetti negativi della crisi, intervenendo sul territorio con politiche che tengano conto del nuovo "volto" veneto. La crisi ha infatti inevitabilmente prodotto una trasformazione della realtà socio-economica e oggi, quindi, è più che mai necessario intercettare i segmenti bisognevoli di sostegno e al pari supportare i settori di attività che possono trainare la ripresa.

A distanza di due anni dall'approvazione del provvedimento deliberativo n. 1566/2009, anche a seguito di un proficuo confronto con le Parti Sociali che hanno condiviso e monitorato la realizzazione degli interventi sopra citati, è emersa la necessità di concentrare maggiormente l'attenzione sulle politiche attive del lavoro che incentivino il rientro dei lavoratori disoccupati nel circuito produttivo, evitando la persistenza dei lavoratori nello stato di inoccupati sussidiati, preludio alla formazione, anche nel nostro territorio, di disoccupazione strutturale.

Anche a livello nazionale l'intesa sancita il 20 aprile 2011 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e di politiche attive per gli anni 2011/2012 ribadisce la necessità di dare nuovo vigore alle misure in termini di politica attiva al fine di evitare il formarsi di disoccupazione di lunga durata che può determinare perdita di competenze e capacità professionali nonché una caduta di reddito.

A tale proposito, nel corso della riunione del Tavolo per lo Sviluppo Economico istituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 1949 del 27 luglio 2010, riunitosi il 28 giugno 2011, è stata condivisa l'opportunità di avviare alcune forme di intervento che consentano alle imprese venete di agganciare tempestivamente i primi timidi segnali di ripresa; tali interventi, da avviare inizialmente in forma sperimentale, potranno costituire un modello per interventi più strutturati da programmare a valere sulle risorse finanziarie del bilancio regionale 2012 nonché all'interno della prossima programmazione comunitaria.

In particolare, prendendo atto delle profonde trasformazioni determinate dalla crisi nell'ambito del sistema produttivo veneto, è necessario intervenire da subito anche attraverso una adeguata formazione del capitale umano, non solo riconvertendo i lavoratori colpiti da situazioni di crisi aziendale, ma anche intervenendo sulla formazione dei giovani in ingresso nel mercato del lavoro per garantire loro condizioni di occupabilità in un contesto strutturalmente mutato rispetto al recente passato.

È importante, peraltro, nel formulare delle linee di intervento, finalizzate allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni di occupabilità, tener conto degli spunti che provengono dall'ambito comunitario, in particolare dalla strategia di sviluppo per il prossimo decennio denominata Europa 2020. In questo ambito i programmi di riforma per garantire la stabilità macroeconomica puntano, tra l'altro, ad incoraggiare l'impren-

ditoria e contribuire a trasformare le idee creative in prodotti, servizi e processi che permettano di stimolare la crescita, creare posti di lavoro di qualità, favorire la coesione territoriale, economica e sociale. Tali finalità dovranno essere perseguite puntando, da un lato, ad una "crescita sostenibile" (costruendo quindi un'economia efficiente, sostenibile e competitiva) e, dall'altro, ad una "crescita inclusiva" promuovendo riforme che garantiscano accesso e opportunità, durante l'intero arco della vita, a tutti i cittadini. Si dovrà puntare in via prioritaria a garantire il buon funzionamento dei mercati occupazionali mediante investimenti finalizzati allo sviluppo di competenze appropriate, al miglioramento qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta contro la segmentazione, la disoccupazione strutturale e l'inattività, assicurando al tempo stesso una protezione sociale adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva.

Tenendo conto degli elementi sopra esposti, le strutture regionali hanno elaborato un documento finalizzato a sostenere l'occupazione ed a promuovere azioni dirette a favorire l'occupabilità, che si articola nelle linee di intervento di seguito descritte:

1. Interventi di politiche attive per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpiti dalla crisi economica - anno 2011;
2. Strumenti di inserimento/reinserimento lavorativo per lavoratori/trici inoccupati, disoccupati e a rischio disoccupazione;
3. Piani Integrati a supporto delle imprese venete;
4. Strumenti per l'occupazione giovanile;
5. Azioni di sistema.

Per l'attuazione delle linee di intervento in oggetto, da realizzarsi nell'arco temporale di un biennio, si ipotizza un impegno finanziario di € 91.100.000,00=; alla copertura di tale somma si provvederà con le risorse di fonte comunitaria, statale e regionale disponibili a valere sul bilancio di previsione in corso di esercizio, nonché, eventualmente, a valere sulle risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'assestamento di bilancio 2011 e sui bilanci annuali di previsione relativi agli esercizi successivi, nel rispetto dei parametri finanziari indicati per ciascuna tipologia di intervento, così come definiti nell'allegato al presente provvedimento.

La dimensione finanziaria complessiva degli Interventi, così come sopra indicata, potrà subire delle rimodulazioni, in funzione della necessità di impiegare le risorse del Fondo Sociale Europeo senza incorrere nei rischi del cosiddetto "disimpegno automatico", degli effetti prodotti dalle misure di contenimento della spesa, riconducibili ai vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno e dalla manovra finanziaria nazionale in corso di approvazione.

Alle risorse di parte pubblica potranno essere aggiunti, in virtù di specifici accordi e/o convenzioni, ulteriori apporti finanziari da parte di enti bilaterali e di altre associazioni rappresentative del sistema produttivo veneto.

Sulle linee di intervento proposte, in data 22 settembre 2011, ha espresso parere favorevole la Commissione regionale per la Concertazione con le Parti Sociali di cui alla Lr n. 3/2009.

Alle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità", così come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, verrà data puntuale attuazione attraverso specifici provvedimenti da adottarsi a cura dei dirigenti delle strutture regionali competenti, in base alla tipologia di azioni individuate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2°comma dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato la regolare avvenuta istruttoria della pratica, anche in ordine alla vigente legislazione nazionale e regionale.

Vista l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

Vista la Legge regionale 13 marzo 2009 n.3.

Vista la Decisione C (2007) 5633 del 16 novembre 2007 di approvazione del Programma Operativo regionale - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Fondo Sociale Europeo - 2007/2013.

Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per la concertazione con le Parti sociali di cui alla Lr n. 3/2009;

delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità", riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavoro, la Direzione Formazione e la Direzione Istruzione di dare esecuzione al presente atto, ciascuna per le parti di propria competenza.

Allegato A

Valorizzazione del Capitale Umano.
Politiche per l'occupazione e l'occupabilità

Indice

Premessa
Finalità generali
Linea 1. Interventi di politiche attive per il reinserimento, la riqualificazione e il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpiti dalla crisi economica anno 2011.
Linea 2. Strumenti di inserimento/reinserimento lavorativo per lavoratori/trici inoccupati, disoccupati e a rischio disoccupazione 9
Linea 3. Piani integrati a supporto delle imprese venete
Linea 4. Strumenti per l'occupazione giovanile
Linea 5. Azioni di sistema
6. Risorse

Premessa

Il presente documento costituisce le linee guida per la Valorizzazione del Capitale Umano e le Politiche Attive per l'Occupazione e l'Occupabilità che la Regione del Veneto intende attivare per favorire, nel breve e nel medio periodo, la ripresa produttiva e occupazionale.

Le linee guida si configurano quale strumento quadro di indirizzo, a partire dal quale si procederà con la definizione dei dispositivi di attuazione delle singole linee che saranno affidati, come di consueto, alle Direzioni competenti in funzione delle tipologie d'intervento prevalenti.

Gli anni 2009 e 2010 saranno ricordati come quelli della più grave crisi del dopoguerra, con un verticale calo del PIL e una sensibile crescita del tasso di disoccupazione. In questi ultimi anni il ricorso alla cassa integrazione è stato molto consistente, con una notevole spesa a carico del Bilancio della Regione Veneto.

Le politiche del lavoro della Regione, per affrontare la fase più acuta della crisi, si sono sviluppate secondo le linee guida condivise con l'Accordo Quadro "Misure anticrisi anno 2009", sottoscritto il 5 febbraio 2009 tra la Regione, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le dinamiche rilevate nel Rapporto 2011 di Veneto Lavoro evidenziano la tendenza ad una lieve ripresa dell'economia veneta, che, dopo il forte arretramento registrato nel biennio 2009-2010, è parsa reagire alla crisi e "rianimare" gli attori del sistema produttivo con alcuni primi importanti segnali di recupero (in particolare, la riattivazione delle esportazioni e degli investimenti).

Il costante monitoraggio dei principali indicatori macroeconomici, infatti, evidenzia nei primi mesi del 2011 una situazione di rallentamento del trend di diminuzione dei posti di lavoro, grazie soprattutto alla ripresa dell'export. Tuttavia rimane ancora pesante il dato relativo alle crisi aziendali, al ricorso alla cassa integrazione, alla dinamica dei licenziamenti per cause economiche. Ciò rafforza le previsioni che l' uscita dalla crisi sarà lenta e discontinua, sia a causa di una congiuntura debole, sia per effetto della trasformazione della crisi stessa da congiunturale in strutturale e con processi di trasformazione, per certi aspetti radicali, del modello economico e sociale del Sistema Veneto.

Se tutto ciò da un lato induce a proseguire nella strategia anticrisi, definita con il citato accordo del 2009, d'altro canto evidenzia come sia improcrastinabile avviare politiche di accompagnamento strutturale, cioè di stimolo alla creazione di nuovi posti di lavoro e sostegno alle imprese nell'agganciare la timida ripresa.

Sotto questo profilo sono state individuate alcune priorità, così sintetizzabili:

1. Affrontare le crisi occupazionali

Governando la trasformazione della crisi che è passata da congiunturale a strutturale

Affrontando, a partire dalle crisi, il tema dello sviluppo legato ai diversi settori, che dovrà vedere la Regione, quale attore in grado di proporre un intervento trasversale ed organico di rilancio economico.

2. Favorire la rapida ricollocazione dei lavoratori

Potenziando, attraverso la piena attuazione della legge regionale sul mercato del lavoro, la Rete dei Servizi al lavoro, migliorando i meccanismi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, utilizzando al meglio gli incentivi alla riassunzione, favorendo i processi di riqualificazione e di mobilità.

Potenziando il ruolo dei servizi pubblici all'impiego e dei servizi accreditati per il lavoro, delle Agenzie, delle Associazioni datoriali e degli Enti Bilaterali per intercettare e qualificare la domanda di lavoro.

Potenziando le misure di politica attiva, sperimentando nuovi strumenti che favoriscano la riqualificazione e il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione, con percorsi personalizzati finanziati con lo strumento della "dote".

3. Aiutare le imprese, soprattutto le micro, piccole e medie, a sviluppare piani di miglioramento e di rilancio nelle nuove filiere produttive

Individuando le priorità da perseguire in questo momento di difficoltà finanziaria, guardando ai "campioni"/Eccellenze che hanno saputo affrontare la crisi in maniera brillante investendo in innovazione e nel capitale umano. Proprio questi "campioni", se valorizzati ed emulati, possono essere una risposta per uscire dalla crisi trascinando nella ripresa tutto il comparto Veneto.

È indispensabile che, a fronte del perdurare della crisi e dei processi di ristrutturazione in atto gli sforzi siano diretti a sostenere la competitività delle imprese in un sistema produttivo in continua evoluzione e che vede il confronto/concorrenza con competitor fortemente agguerriti. In questo ambito vanno supportate le imprese che valorizzano il capitale umano presente in azienda nel territorio veneto, adoperandosi per la salvaguardia dei posti di lavoro esistenti e agendo per la creazione di nuove opportunità di occupazione anche sulla scorta di altri buoni esempi.

4. Favorire l'occupazione giovanile

Rilanciando l'apprendistato nelle tre forme previste da Testo unico del 28 luglio 2011:

a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Introducendo una disciplina dei tirocini in grado di qualificare questo strumento come una vera esperienza di orientamento al lavoro e di formazione on the job soprattutto per i giovani e con la finalità di ridurre e contrastare gli abusi.

Promuovendo nuovi strumenti di inserimento al lavoro, come il "patto di prima occupazione".

Migliorando il rapporto tra Istituti Tecnici e Professionali e le Imprese (Anagrafe scolastica - Ricerca/azione sul valore degli apprendimenti - Borsino delle professioni - Patti prima occupazione)

Finalità generali

Gli interventi individuati nel presente documento sono volti a stimolare l'occupazione e l'occupabilità, a favorire i processi di aggiornamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori nel mercato del lavoro e vincere l'attrito di primo ingresso nel mondo del lavoro.

Le linee guida si propongono di dare concreta attuazione agli impegni assunti dalla Regione del Veneto nell'ambito dei tavoli concertativi con le parti sociali.

Gli interventi consentiranno di

- attuare un chiaro spostamento dell'impegno dalle politiche passive a sostegno del reddito alle politiche attive che incentivino il rientro dei lavoratori disoccupati nel circuito produttivo;
- avviare in forma innovativa e sperimentale alcune forme di intervento utili a sostenere il reinserimento dei lavori in mobilità e a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di esclusione sociale;
- avviare in forma innovativa e sperimentale alcune forme di intervento utile sostenere l'inserimento occupazionale dei giovani nel mondo del lavoro;
- avviare interventi per il ripristino delle condizioni di competitività del sistema economico produttivo veneto, supportandolo nell'aumento del valore del sistema organizzativo e gestionale attraverso il capitale umano.
- avviare azioni di sistema utili a indirizzare la programmazione futura.

Nello specifico, si prevede dunque l'implementazione di cinque linee di intervento:

1. Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori (beneficiari degli ammortizzatori in deroga ex.art.19 c.8 L.2/2009) del sistema produttivo colpiti dalla crisi economica;
2. Strumenti di politica attiva per favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo per lavoratori/trici inoccupati e disoccupati e a rischio disoccupazione;
3. Piani Integrati a supporto delle imprese venete;
4. Strumenti per l'occupazione giovanile;
5. Azioni di sistema

Per quanto riguarda le linee 1 e 2 ci si propone di assicurare, anche mediante una razionale combinazione dei trattamenti ordinari e dei trattamenti in deroga ed il ricorso aggiuntivo a fondi comunitari e regionali, a tutti i lavoratori coinvolti nei processi di crisi sia un adeguato sostegno al reddito che l'attivazione di processi di riqualificazione, aggiornamento, adattamento delle competenze e, laddove necessario, di accompagnamento in percorsi di reimpiego.

La linea 1, si pone in continuità con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1566 del 26 maggio 2009 recante gli indirizzi generali per le politiche di contrasto alla crisi. Nel 2011 l'accordo Stato-Regioni del 20 aprile ha prorogato a tutto il biennio 2011-2012 il finanziamento degli ammortizzatori in deroga dedicando un'apposita sezione alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori.

La linea 2 si propone di promuovere azioni finalizzate a intervenire su lavoratori e lavoratrici disoccupati, inoccupati attraverso la sperimentazione del contratto di mobilità per la buona occupazione, con un chiaro spostamento dell'impegno dalle politiche passive a sostegno del reddito alle politiche attive che incentivino il rientro dei lavoratori disoccupati nel circuito produttivo, evitando da entrambe le parti, lavoratore e impresa, la persistenza nello stato di inoccupato sussidiato, preludio alla formazione anche nel nostro territorio di disoccupazione strutturale.

In particolare, è dimostrato che l'efficacia delle politiche di ricollocazione dipende in gran parte dalle condizioni generali del mercato del lavoro. Tuttavia, proprio in questa fase di lieve ripresa delle assunzioni è possibile raggiungere risultati migliori, agendo sull'efficienza gestionale dei servizi, in particolare sulla capacità di coinvolgimento di beneficiari e destinatari di tali politiche.

Nel caso specifico dei lavoratori in mobilità si punta a rafforzare e consolidare la rete dei servizi per il lavoro, costituita dai centri per l'impiego e dagli organismi in regime di accreditamento, così come si è andata strutturando in attuazione degli articoli 23, 24, 25 e 26 della Lr n. 3/2009.

La linea 3, "piani integrati a supporto delle imprese venete", intende continuare a sostenere l'innovazione e la competitività dei sistemi produttivi veneti affinché siano posti in condizione di elaborare e sperimentare efficaci strategie di risposta al deterioramento della situazione economica. Si tratta di puntare sulla crescita e sulla conoscenza delle persone che lavorano nell'azienda per poter catturare una domanda che richiede prodotti sempre più evoluti e il rinnovo costante delle soluzioni offerte.

In particolare, il Piano anticrisi della Regione del Veneto, in attuazione da circa 2 anni, ha generato i primi effetti sul sistema delle imprese venete, sostenendo la loro risposta alle intense criticità di mercato, finanziarie ed occupazionali. Nell'ambito della Linea 3, attraverso i due Avvisi sinora emanati[1], sono stati finanziati, con un ammontare di risorse complessivamente pari a circa 17,5 milioni di Euro[2], 156 progetti, dei quali 152 risultano avviati.

Per cogliere la reale portata di tali effetti e per affinare ancor meglio gli strumenti messi in campo, sono state svolte analisi valutative ad hoc. I punti di vista delle imprese e dei lavoratori circa l'andamento della crisi, le prospettive future e l'efficacia del sostegno offerto sono stati raccolti attraverso una specifica indagine sul campo condotta a partire da marzo 2011. Le prime risultanze sono illustrate in un Report intermedio presentato al Comitato di Sorveglianza tenutosi il 23 e il 24 giugno scorso a Venezia.

I pareri delle imprese e dei lavoratori nonché l'evoluzione della crisi economica e finanziaria vanno tenuti in debita considerazione e, pertanto, si rende ora necessaria una parziale rivisitazione del modello d'intervento delineato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1566 del 26 maggio 2009.

La linea 4, "Strumenti per l'occupazione giovanile", si propone di offrire ai giovani un sistema di interventi sperimentali, in grado di qualificare il percorso formativo in atto, coniugandolo con strumenti agevolati di ingresso nel mondo del lavoro nel quadro delle vigenti normative nazionali e regionali.

In particolare, la logica che accompagnerà l'azione regionale in materia di occupazione giovanile è quella di offrire ai giovani un sistema di opportunità adeguate alle loro capacità, consentendo loro di vincere l'attrito di primo ingresso nel mondo del lavoro. Da questo punto di vista, si evidenzia, come le misure contenute in questa linea, siano ispirate al riconoscimento del principio che i giovani rappresentano un'opportunità nel mercato del lavoro.

Per questa ragione sono state strutturate misure che prevalentemente hanno un duplice effetto, in quanto da un lato offrono un'opportunità ai giovani, e dall'altro utilizzano il loro potenziale di energia per restituire vigore al sistema pro-

1 Il Piano, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1566 del 26.05.2009, prevedeva quattro fasi di apertura.

2 Il Piano, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1566 del 26.05.2009, stimava 35 milioni di Euro di risorse da destinare a questa specifica linea di intervento.

duttivo veneto. Infatti gli strumenti per l'occupazione giovanile mirano a favorire percorsi lavorativi durante la carriera scolastica, a migliorare la coerenza tra carriera scolastica e carriera lavorativa, a facilitare la transizione dalla scuola al lavoro migliorando i "tempi" e i "modi" della transizione, infine ad aiutare le scuole e le università a diventare luoghi di "transizione attiva" con il mondo del lavoro.

L'azione regionale per la promozione dell'occupazione giovanile si svolgerà in coerenza con i riferimenti delineati dal quadro nazionale di riferimento, rappresentati dal Piano di Azione per l'Occupabilità dei Giovani - Italia 2020, dal Testo Unico sull'Apprendistato e dal Piano apprendistato per i giovani.

In tale ottica, dopo il recente intervento legislativo finalizzato a contrastatare l'utilizzo improprio dei tirocini, appare necessario completare la regolamentazione dei tirocini e favorire la formazione on the job. L'obiettivo è la definizione di un quadro razionale e più efficiente dei tirocini formativi e delle azioni di formazione on the job al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità per i giovani.

Un ulteriore obiettivo è sostenere le idee imprenditoriali di giovani particolarmente interessanti per originalità e grado di innovatività che possono nascere anche grazie ai percorsi didattici coprogettati con le imprese e le associazioni datoriali e che possono basarsi sia sulla prospettiva di un lavoro autonomo o dell'eventuale creazione d'impresa.

I progetti tesi alla sempre maggiore e migliore comunicazione tra la scuola e il territorio, devono mirare a promuovere la formazione professionale per contrastare i rischi di dispersione scolastica, favorire il sorgere di rapporti stabili con l'istruzione tecnica e professionale e aumentare le occasioni di incontro con le imprese.

Sempre in un quadro di maggior raccordo della scuola con il mondo del lavoro, si evidenza che le più recenti indagini condotte per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle scuole italiane hanno restituito risultati confortanti per il Veneto.

Proprio in considerazione di queste buone performance, risulterebbe utile ed interessante affiancare agli attuali sistemi di valutazione del sistema scolastico (in via sperimentale e, almeno inizialmente, tramite un'indagine a campione) un ulteriore sistema, ad essi complementare, che dia evidenza della percezione che le imprese del Veneto ed i diplomati tecnici e professionali in esse occupati hanno rispetto all'efficacia ed alla coerenza degli apprendimenti acquisiti.

La Regione potrà promuovere questo intervento, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e con le Parti Sociali.

Linea 5 in un quadro programmatorio più ampio riguarda alcuni ambiti di intervento trasversale e si articola in azioni che rafforzano e intergrano le singole linee e ne costituiscono il necessario accompagnamento:

Tali azioni sono:

- Accreditamento definitivo dei servizi privati per il lavoro che mira a consolidare l'istituzione di una rete mista di soggetti pubblici e privati per il lavoro, in una prospettiva di governance multilivello che promuova interventi efficaci a livello territoriale e garantisca adeguati livelli di copertura dei target (lavoratori e imprese).
- Processi di riconoscimento delle competenze formali, informali, non formali, che, in coerenza con i processi in atto a livello europeo e nazionale, mirano alla costruzione di un sistema regionale di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze in grado di avvicinare l'offerta formativa ai fabbisogni del mercato del lavoro, la trasparenza dei titoli acquisiti, di garantire gli strumenti adeguati per la mobilità del lavoro e nel lavoro.
- Monitoraggio ed anticipazione delle crisi industriali che rappresentano strumenti informativi finalizzati a garantire appropriatezza, tempestività e sistematicità di dati utili a realizzare analisi in chiave anticipatoria dell'evoluzione e dei fabbisogni del mercato del lavoro regionale. L'analisi comparata delle tendenze del mercato, come anche l'analisi e la previsione a breve e medio termine dei fabbisogni professionali e dell'evoluzione dell'occupazione attraverso la costruzione di indicatori congiunturali anticipatori sono fattori importanti per orientare le politiche per l'occupazione e l'occupabilità.

Linea 1. Interventi di politiche attive per il reinserimento, la riqualificazione e il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpiti dalla crisi economica anno 2011.

La presente linea di intervento già programmata e avviata con deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 17.05.2011 intende dare attuazione allo "schema di operazione per la tutela attiva dell'occupazione" dettagliato nel documento "Programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi economica" condiviso da parte della Commissione Europea al fine di sostenere l'occupazione e l'occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o strutturale.

Allo scopo, la Regione mette a disposizione tre tipologie di doti destinate ai lavoratori e alle aziende interessate dagli ammortizzatori in deroga (Cassa Integrazione e Mobilità):

Tipo A - doti d'accesso alle prestazioni di politica attiva del lavoro, pari ad euro 76,00 ciascuna;

Tipo B - doti per percorsi individualizzati, pari ad euro 335,00 ciascuna;

Tipo C - doti per percorsi aziendali, pari ad euro 720,00 ciascuna.

La dote per l'accesso alle prestazioni (Tipo A) ammonta a euro 76,00 ed è destinata a tutti i lavoratori interessati da ammortizzatori sociali in deroga, in quanto presenti nelle domande di Cig in deroga presentate dalle imprese o beneficiari di Mobilità in deroga.

La dote per i percorsi individualizzati (Tipo B) ammonta a euro 335,00 di cui euro 310,00 destinati a sostenere i costi per interventi di politica attiva, ed euro 25,00 di voucher di servizio dedicati a sostenere la partecipazione ai percorsi di politica attiva da parte del lavoratore. Tale dote è destinata ai lavoratori in CIG in deroga effettivamente sospesi dal lavoro e ai lavoratori cui è riconosciuta la misura della Mobilità in deroga.

La dote per i lavoratori che partecipano a percorsi aziendali (Tipo C) ammonta complessivamente a euro 720,00, destinati a sostenere i costi per la fruizione di percorsi formativi. Tale dote non prevede il riconoscimento del voucher di servizio.

Attraverso gli interventi di politica attiva il lavoratore può accedere ad articolati servizi individuali e di gruppo che comprendono, tra gli altri: colloqui, bilancio di competenze, tutoraggio all'inserimento lavorativo, formazione individuale e di gruppo.

La partecipazione alle attività di politica attiva proposte mediante lo strumento della dote, prevede il riconoscimento al lavoratore di un'indennità di partecipazione proporzionale al costo dei servizi di politica attiva effettivamente fruita, e comunque non superiore a tale costo. Tale indennità è riconosciuta al destinatario effettivamente sospeso dal lavoro o in mobilità, da parte dell'INPS, sulla base della convenzione vigente.

Sono destinatari degli interventi i lavoratori di aziende aventi unità produttive ubicate nel Veneto, interessati da provvedimenti di cassa integrazione in deroga, ed i lavoratori domiciliati in Veneto interessati dal provvedimento di mobilità in deroga, per i quali sia previsto il cofinanziamento Fse e l'attivazione di percorsi di politica attiva sulla base degli accordi vigenti Stato Regione e Parti sociali.

L'intervento è già stato finanziato per una prima parte. Le risorse già stanziate saranno integrate con ulteriori finanziamenti, sulla base del bisogno che si manifesterà nel corso dell'anno.

Dato che il rinnovato accordo Stato-Regioni del 20 aprile ha prorogato a tutto il biennio 2011-2012 il finanziamento degli ammortizzatori in deroga, tale intervento sarà riproposto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, anche nel 2012.

Linea 2. Strumenti di inserimento/reinserimento lavorativo per lavoratori/trici inoccupati, disoccupati e a rischio disoccupazione.

La presente linea di intervento si articola nelle seguenti azioni:

2.1. Semplificazione e armonizzazione delle procedure

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1321 del 3 agosto 2011 è stato approvato il quadro di semplificazione e armonizzazione delle procedure in tema di collocamento dei lavoratori in mobilità, di conservazione dello stato di disoccupazione, di dichiarazione di immediata disponibilità (DID) dei lavoratori e di decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.

Questa deliberazione da un lato chiarisce e uniforma le diverse interpretazioni attuate nei territori, dall'altro semplifica le procedure che agevolano il rientro dei lavoratori disoccupati nel circuito produttivo.

2.2. Definizione di un modello di servizio standard di cooperazione pubblico-privato

I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia di accreditamento e di accesso al sistema informativo del lavoro hanno dato consistenza ad una organizzazione a rete, che rappresenta un modello stabile di cooperazione tra i servizi pubblici, le agenzie del lavoro autorizzate e gli organismi accreditati alla intermediazione.

Il modello stabile di transazioni cooperative, strutturato attraverso le convenzioni di affidamento e di accesso al Silv, ha dato vita ad un nuovo attore collettivo, in grado di erogare più efficaci servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di attivare percorsi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati, di attivare percorsi di riqualificazione. I servizi telematici resi disponibili nell'ambito del sistema informativo lavoro, in particolare i servizi di borsa lavoro (ClicLavoro), consentono di disporre di una infrastruttura abilitante.

Il nuovo modello di servizio è in grado di perseguire con efficacia i seguenti obiettivi:

- un maggiore coinvolgimento dei lavoratori, attraverso una informazione-orientamento che dia consapevolezza dei diritti, dei doveri e delle agevolazioni disponibili;
- la costituzione di una base informativa aggiornata e qualitativamente curata, circa i profili professionali dei lavoratori disponibili;
- una maggiore facilità da parte del sistema dei servizi e dei singoli datori di lavoro ad individuare e contattare i potenziali beneficiari delle agevolazioni;
- una maggiore capacità di intercettare e diffondere le richieste di personale attive nel territorio.

Sul piano operativo la rete dei servizi per il lavoro, costituita dai centri per l'impiego, dalle agenzie del lavoro autorizzate, dai soggetti in regime particolare di autorizzazione e dagli organismi in regime di accreditamento, è stata rafforzata con la messa a disposizione di strumenti operativi e supporti tecnologici standard, condivisi da tutti gli attori del sistema.

2.3 Programma per l'inserimento lavorativo

Il consolidarsi del modello di cooperazione tra i servizi pubblici, le agenzie del lavoro autorizzate e gli organismi accreditati alla intermediazione crea le condizioni per definire e sperimentare azioni capaci di favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, attraverso una serie di interventi finalizzati a implementare e rafforzare le politiche di workfare definite a livello nazionale.

Le specifiche misure previste dal programma puntano ad affrontare gli aspetti più critici del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento ai lavoratori espulsi dai processi produttivi per cause economiche, con il duplice obiettivo di migliorare le condizioni per il loro reimpiego e al contempo ottimizzare l'utilizzo integrato delle risorse destinate al sostegno al reddito e alle politiche attive.

Il programma, pertanto, si articola nelle seguenti Misure:

2.3.1. inserimento lavorativo ex art. 13, D.lgs 276/2003
2.3.2. sperimentazione "contratto di mobilità" per la buona occupazione
2.3.3. promozione dei contratti di solidarietà

2.3.1 - Inserimento tramite art. 13/D.lgs 276/2003 a favore dei lavoratori in mobilità ai sensi della L. 236/93

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L.236/93 costituiscono la "categoria" più numerosa dei lavoratori che a causa della crisi subiscono un licenziamento per cause economiche. Il flusso degli inserimenti in lista di mobilità 236/93 nei primi sette mesi del 2011 è stato di 20.900 unità (circa 3.000 al mese). Lo stock al 30 giugno 2011 era pari a 37.300 unità.

Gran parte di questi lavoratori percepiscono il trattamento di disoccupazione ordinaria, un ammortizzatore sociale meno "protettivo" per tasso di copertura e durata, rispetto ai lavoratori in cigs e a quelli in mobilità indennizzata. Gli stessi non godono dei particolari benefici previsti per i percettori di indennità di mobilità o di cassa integrazione straordinaria.

Con riferimento alla loro condizione, pertanto, appare particolarmente vantaggioso avvalersi delle opportunità offerte dall'art. 13 del D.lgs 276/2003, in particolare della previsione di cui al comma 1, lettera b). La norma consente alle agenzie di

somministrazione, previa specifica convenzione con la regione e le province, di "determinare", per un periodo massimo di 12 mesi e solo in caso di contratto di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria. L'agenzia inoltre può usufruire dello sgravio contributivo previsto a favore di chi assume lavoratori in mobilità.

La combinazione dei due meccanismi consente di costruire in capo a ciascun lavoratore una "dote" consistente rafforzandone la spendibilità nel mercato del lavoro.

Le risorse finanziare, in termini di minor costo, che vengono accumulate per effetto dello sgravio contributivo e della possibilità di incamerare l'indennità, consentono di "offrire" convenienze a tutti i tre soggetti coinvolti nella sperimentazione: (lavoratore, agenzia, impresa utilizzatrice).

Le condizioni poste a base dell'intervento sono:

a) l'attivazione da parte delle agenzie di domanda di lavoro aggiuntiva rispetto a quella tradizionale della fornitura di lavoro temporaneo;
b) la volontarietà da parte dei lavoratori di partecipare al programma:
c) il controllo pubblico esercitato dalla Regione e dalle Province, tramite Veneto Lavoro e i centri per l'impiego

La sperimentazione riguarderà i lavoratori che rientrano nella definizione dell'art. 2, lett. K) del D.lgs276/2003 e che hanno espresso la propria volontaria disponibilità a parteciparvi attraverso la sottoscrizione del Patto di servizio e del relativo Piano di azione Individuale concordato presso il Centro per l'Impiego.

Con specifico provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Lavoro saranno definiti:

- lo schema di convenzione tipo ex art. 13, comma 5-bis;
- lo schema di progetto individuale di inserimento;
- il profilo professionale del tutor;
- la durata della sperimentazione;
- il numero di piani di inserimento lavorativo da avviare sperimentalmente.
- il monitoraggio della sperimentazione e l' istituzione di una cabina di regia con Parti sociali, con particolare riguardo al numero delle assunzioni/trasformazioni.

2.3.2 - Contratto di mobilità per la gestione delle crisi aziendali

La recente stagione di ristrutturazioni industriali avvenute nel territorio della Regione del Veneto ha comportato un impatto rilevante sia in termini di esuberi "strutturali" sia sul piano delle politiche pubbliche per favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti espulsi.

Oggi non sussistono più come nel recente passato, le condizioni per accompagnare i lavoratori all'uscita dal mercato del lavoro (pre-pensionamenti) e le tradizionali politiche di accompagnamento alla rioccupazione diventano meno sostenibili per la maggiore entità di lavoratori coinvolti e per le minori disponibilità di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.

La maggior parte dei piani di ristrutturazione definiti dagli accordi sindacali, prevede meccanismi di gestione degli esuberi strutturali basati prevalentemente su generici piani di reimpiego, difficilmente realizzabili nelle attuali condizioni del mercato del lavoro e dai risultati modesti.

Di conseguenza oggi molti piani di ristrutturazione diventano solo lo strumento per garantire la parte passiva della difesa del reddito al lavoratore, e non prevedono politiche attive che stimolino e agevolino la ricollocazione anche in segmenti e settori produttivi diversi da quello di provenienza.

Vi è quindi la necessità di adottare politiche territoriali più mirate, per il reimpiego dei lavoratori eccedenti,

secondo un approccio innovativo che tenga conto di alcuni capisaldi:

a) la difficoltà a gestire la tradizionale mobilità per carenza di posti di lavoro equivalenti (territorialmente, professionalmente, economicamente, tipologicamente);
b) l'esigenza, pertanto, che i lavoratori siano immediatamente e consapevolmente coinvolti nei programmi di reimpiego;
c) la consapevolezza che non è sufficiente investire risorse per incentivare le imprese ad assumere i lavoratori in esubero, se non si incentivano parimenti i lavoratori ad aderire ai percorsi di reinserimento.

Nel concreto si tratta di prevedere, già negli accordi previsti dalle procedure di conciliazione amministrative e sindacali di gestione delle crisi aziendali, laddove si prefigurano esuberi strutturali, invece di generici piani di reimpiego la possibilità per i lavoratori in esubero di aderire ad un percorso di mobilità strutturato, gestito dai servizi per il lavoro sulla base di un vero e proprio patto negoziale.

Il "contratto di mobilità" consente di "strutturare" un "meccanismo di tutela e protezione" del lavoratore in esubero, tale che per lo stesso sia meno rischioso, anzi più conveniente, optare per un percorso di mobilità assistita, piuttosto che per una cassa integrazione che pur garantendo un reddito, favorisce lunghe assenze dai percorsi formativi e lavorativi.

La proposta consiste nel prevedere un "intervento integrativo" sostenuto dalla Regione finalizzato a:

- assicurare ai lavoratori nei primi mesi di uscita dalla CIGS volontaria un "bonus economico" sotto forma di "indennità di partecipazione" cumulabile con l'indennità di mobilità;
- garantire nel corso dello stesso periodo un effettivo percorso di riqualificazione;
- aggiungere un voucher di servizio per la ricerca di un lavoro alternativo ovvero l'avviamento di un lavoro autonomo o di una attività imprenditoriale.

Il percorso deve essere assolutamente "volontario" e sancito da un vero e proprio "contratto di mobilità", in cui sono precisate le reciproche prestazioni e le sanzioni per inadempimento.

Il "pacchetto" offerto al lavoratore per mezzo del contratto consiste in:

- sei mesi di "percorso di riqualificazione" nel corso del quale ha diritto ad una indennità mensile pari a € 500,00 a fronte della sua effettiva partecipazione a "tirocini di riqualificazione" presso imprese ovvero a corsi di riqualificazione offerti a catalogo;
- un voucher di € 500,00 da spendere preso una agenzia per il lavoro per servizi di ricerca impiego.

Il percorso è esteso anche ai lavoratori che durante il periodo di integrazione salariale svolgono temporaneamente un'attività di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 160 del 1988.

La sperimentazione del "contratto di mobilità per la buona occupazione" riguarderà prioritariamente i lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria per riduzione, cessazione

o procedura concorsuale a seguito di accordo sindacale e su adesione volontaria al progetto.

Le risorse finanziarie da destinare a questa misura saranno definite, avendo come riferimento una stima di costo massimo procapite a pari a € 3.500 (€ 3.000 di indennità + € 500 voucher di servizio per l'agenzia per il lavoro accreditata), alle quali possono essere aggiunte o integrate le risorse eventualmente messe a disposizione dall'azienda che dichiara l'esubero.

Con specifico provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Lavoro saranno definiti:
- le caratteristiche dei destinatari, anche tenuto conto di quanto previsto negli accordi sindacali di gestione delle crisi;
- lo schema di contratto di mobilità;
- la durata della sperimentazione;
- il numero di contratti di mobilità da avviare sperimentalmente, tenuto conto (questo in rapporto alle eventuali risorse regionali che saranno disponibili)
- l'assegnazione a Veneto Lavoro delle risorse finanziarie per assicurare le attività di coordinamento, l'assistenza tecnica e il monitoraggio della sperimentazione, con una cabina di regia a cui partecipano le Parti Sociali.

La sperimentazione del contratto di mobilità, verrà garantita all'interno dell'azione di sistema 5.3 del presente documento ed in particolare all'interno delle azioni e degli obiettivi affidati all'"Unità crisi aziendali".

2.3.3 Promozione dei contratti di solidarietà

Si intende sperimentare un intervento della Regione con risorse da destinare ai lavoratori affinché, in particolari situazioni aziendali, si favorisca la stipula di contratti di solidarietà - sia di tipo difensivo (in particolare quelli dell'art. 5 L. 236/93) per la salvaguardia dell'occupazione, sia di tipo espansivo per creare nuove opportunità di lavoro - con particolare attenzione all'occupazione femminile.

La misura consiste in una "dote" per fornire ai lavoratori servizi di orientamento, bilancio di competenze e percorsi di adeguamento al nuovo contesto organizzativo e produttivo.

Con specifico provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Lavoro saranno definiti:
- il valore unitario della dote
- il numero di doti da attivare sperimentalmente;
- le modalità di attivazione
- la tipologia delle prestazioni di politica attiva finanziabili
- il monitoraggio e la valutazione della misura

Linea 3. Piani integrati a supporto delle imprese venete

Le finalità

La linea di intervento "Piani integrati a supporto delle imprese venete" intende continuare a sostenere l'innovazione e la competitività dei sistemi produttivi veneti puntando sulla crescita e sulla conoscenza delle persone che lavorano nell'azienda per fronteggiare una domanda che richiede prodotti sempre più evoluti e diversificati. Lo dicono le imprese intervistate: "fronteggiare la crisi, puntando sull'innovazione, significa, in primo luogo, investire su processi di ridefinizione del modello organizzativo aziendale, e promuovere, in parallelo, adeguati interventi di valorizzazione delle risorse umane, attraverso l'attivazione di percorsi di aggiornamento e di riqualificazione e specializzazione della forza lavoro."

Alla luce di quanto sopra, l'iniziativa nel suo complesso è finalizzata a supportare le imprese nel far leva sull'aumento del valore, più che sul contenimento dei costi che resta una condizione indispensabile, ma non sufficiente per competere. Oltre alla riduzione dei costi e all'aumento dell'efficienza, l'iniziativa intende incentivare la flessibilità, l'originalità, la qualità e la cura del dettaglio, la creatività. Le imprese devono poter adottare una strategia d'intervento diversificata, orientandola sia su processi di razionalizzazione dei costi di gestione, ispirati ai principi della lean production, sia sullo sviluppo di nuovi prodotti e l'acquisizione di quote di mercato, anche verso l'estero, puntando, in particolare, sul conseguimento di una maggiore specializzazione dell'azienda, sui sistemi di certificazione e sull'affinamento delle strategie e delle tecniche di vendita. Si mira, in particolare, ad investire sui fattori competitivi che contano (come ad esempio la gestione dei marchi e dei mercati esteri, la forza commerciale, l'ecosostenibilità) e che permettono all'impresa di stare sul mercato nel lungo andare.

Per intercettare lo sviluppo, diventa altresì importante una maggiore integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e le politiche del credito, di finanza industriale, nonché azioni a favore dell'internazionalizzazione e dell'aggregazione delle imprese. L'utilizzo sinergico dei fondi può rappresentare uno strumento operativo utile alle imprese soprattutto a fronte della scarsità delle risorse pubbliche. Il ricorso alla cd. opzione di complementarietà tra Por Fse e Por Fesr per esempio, previsto da entrambi gli avvisi finora inseriti nella Linea 3, ha offerto alle imprese, come le stesse confermano, importanti strumenti di supporto alla gestione delle trasformazioni e può diventare un driver per avviare un ciclo virtuoso di proposte/azioni tra fondi/politiche complementari.

Destinatari

I destinatari sono:
- lavoratori occupati presso imprese private, specialmente le PMI, che operano in unità localizzate sul territorio regionale e che presentano, o per conto delle quali è presentato il progetto. Ci si riferisce ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato), alle forme contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro", agli imprenditori - titolari d'impresa - e più in generale agli occupati anche di alto profilo operanti presso imprese che attraversano situazioni di crisi aziendale, anche non formalizzate, innovando;
- soggetti disoccupati, detentori di specifiche conoscenze.

Modelli di intervento

I progetti devono caratterizzarsi per innovatività e mirare a rafforzare la competitività delle imprese attraverso la costruzione di piani di sviluppo aziendali che prevedano l'innovazione di prodotto e processo (es.: l'adozione di procedure Energy and Waste Saving, lean cost accounting, lean production, lean manufacturing etc) con l'introduzione di nuovi materiali, l'innalzamento del contenuto di servizio e la copertura dal rischio anche attraverso un partenariato con le Banche e/o altri Istituti finanziari. La finalità è quella di valorizzare la produzione manifatturiera nel Veneto che deve rimanere ancora, pur con i necessari adeguamenti, il fulcro del

Veneto post crisi e l'elemento distintivo del tessuto economico produttivo regionale. Occorre pertanto affinare il modello di intervento in caso di crisi potenziando gli interventi a favore di tutti gli attori che possano fornire le garanzie necessarie alle imprese, che già hanno saputo dare un supporto efficace ed immediato nel momento di massima difficoltà.

Nell'ambito della linea di intervento "piani integrati a supporto delle imprese venete" possono essere realizzati gli interventi formativi (di breve e lunga durata, perfezionamento tematico etc.) e, in quanto ad essi collegati, gli interventi di accompagnamento (workshop, focus group, sportelli informativi, azioni di consulenza, assistenza personalizzata, seminari etc.). Va rafforzata la parte tecnico-pratica per accelerare l'immediata spendibilità delle competenze acquisite. In questo senso, sarà considerata prioritaria la formazione degli occupati sul tema della "lean organization" finalizzata al recupero di efficienza e di valorizzazione del capitale umano.

Per affrontare al meglio i problemi nuovi e complessi collegati all'implementazione dei piani di sviluppo, possono essere candidate altresì azioni innovative quali interventi non corsuali rivolti ai lavoratori (l'apprendimento intergenerazionale, la formazione outdoor etc.), interventi di scambio di personale tra imprese e borse di studio aziendali per la partecipazione a master (universitari e/o accreditati Asfor) realizzati anche oltre i confini regionali.

In un'ottica di miglioramento continuo e di semplificazione amministrativa, s'intende effettuare una prima sperimentazione sulla base della metodologia dei costi standard.

Le azioni innovative devono tenere in considerazione la necessità di evoluzione delle imprese venete con l'obiettivo di dare immediate risposte anche di carattere tecnico pratico favorendo nel contempo l'interscambio con gli istituti tecnici superiori e professionali nonchè il mondo universitario e di ricerca.

Con particolare riferimento alle imprese più strutturate, non si considerano prioritari interventi a supporto di modelli di business semplificati, con basse competenze di tecnologia e di organizzazione, bensì interventi in grado di garantire efficienza nel processo di miglioramento e sostenibilità delle prestazioni ottenute, ma anche quelli finalizzati a stimolare la capacità di generare nuove idee e nuovi servizi. Ci si riferisce, in particolare, alle azioni finalizzate ad ottenere l'affidabilità e/o l'eccellenza delle prestazioni, il miglioramento continuo, il coinvolgimento dell'organizzazione nell'attuazione di piani di sviluppo e più in generale a quelle azioni capaci di innescare il cambiamento con gli ingredienti della creatività e dell'innovazione.

Queste azioni potranno implicare per l'impresa non solo la necessità di riqualificare i propri lavoratori ma anche l'acquisizione di nuova e qualificata forza lavoro. Ci si propone, pertanto, di supportare tale necessità prevedendo la concessione degli incentivi a sostegno delle nuove assunzioni e coniugandola con l'opportunità di inserire i lavoratori che, a causa della crisi, sono momentaneamente privi di occupazione. L'obiettivo primario, oltre che di combattere il fenomeno della disoccupazione, è quello di non disperdere competenze ma anzi di valorizzarle e riciclarle anche al fine di migliorare il livello di competitività delle singole imprese.

Attraverso specifiche convenzioni, potranno, inoltre, essere promosse azioni a sostegno delle imprese artigiane e delle piccole imprese che operano nell'ambito del settore terziario e del manifatturiero, dei servizi alla persona ed all'impresa nonché al sistema casa da realizzare, anche attraverso una innovazione dei "saperi" e dei prodotti, dei processi e dell'organizzazione del sistema aziendale favorendo nel contempo la promozione di nuove attività imprenditoriali.

Modalità

Potranno essere stipulate apposite convenzioni con Enti bilaterali, altre Associazioni rappresentative del sistema produttivo veneto, definiti gli accordi con i singoli Fondi Paritetici Interprofessionali al fine di realizzare un sistema integrato e coordinato di formazione continua che aumenti l'occupabilità dei lavoratori e la competitività delle imprese.

Si prevede l'avvio della terza fase con la messa a bando di risorse finanziarie entro il 2011, mentre le procedure della quarta fase saranno attivate entro il 2012.

Linea 4. Strumenti per l'occupazione giovanile

La presente linea d'intervento si articola nelle seguenti azioni:

4.1 Potenziare lo strumento dell'Apprendistato

Si intende realizzare un Piano regionale integrato per la realizzazione di percorsi formativi in apprendistato e di diffusione delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani promuovendo l'apprendistato nelle diverse forme.

Si tratterà di un piano di sostegno e sviluppo delle tre tipologie di apprendistato per l'inserimento lavorativo dei giovani, diretto a valorizzare il ruolo formativo dell'azienda e ad incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, attraverso i seguenti principali interventi:

- dare attuazione all'intesa sottoscritta il 14 marzo 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, quello del Lavoro ed il Presidente della Regione del Veneto, attraverso sperimentazioni dell'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione (art. 48 D.lgs 276/03) nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- rilanciare l'apprendistato professionalizzante (art. 49 del D. Lgs. 276/03) d'intesa con le Parti Sociali, coerentemente alle finalità del Testo Unico dell'apprendistato, anche attraverso interventi sperimentali, valorizzando la capacità formativa dell'impresa, il coinvolgimento attivo degli enti bilaterali, la certificazione regionale delle competenze acquisite e la loro tracciabilità nel libretto formativo del cittadino;
- avviare interventi sperimentali di apprendistato di alta formazione (art. 50 del D.lgs 276/03) finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria e di lauree triennali e specialistiche ovvero per attività di ricerca.

I richiami normativi alle varie forme di apprendistato previsti dal presente documento sono da intendere riferiti anche all'omologa disciplina del TU sull'apprendistato non appena questo sarà in vigore.

4.1.1 Patto di "Prima Occupazione" in apprendistato professionalizzante

Nell'ambito dell'azione di rilancio dell'Apprendistato professionalizzante, si intende promuovere un intervento sperimentale, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani attraverso l'integrazione tra gli strumenti dello stage e del contratto di apprendistato.

Questo intervento promuove il Patto di Prima Occupazione, che è l'accordo mediante il quale un istituto scolastico o un centro di formazione professionale in collaborazione con il CPI territoriale, in qualità di soggetto proponente, un datore di lavoro, anche attraverso l'associazione dei datori di lavoro cui aderisce o conferisce mandato, e un allievo definiscono durante l'anno scolastico un progetto di inserimento lavorativo in un profilo professionale coerente con il percorso di istruzione e formazione.

Il progetto, prevede un percorso di inserimento cadenzato nel modo seguente:

a) uno stage di orientamento di durata pari a due settimane, da effettuarsi prima della conclusione dell'anno scolastico;
b) uno stage di formazione di durata fino ad un massimo di sei mesi, da avviare entro sei mesi dalla conclusione dell'anno scolastico;
c) la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante di durata non inferiore a un anno e non superiore a tre, da stipulare al termine dello stage di formazione. Verranno presi in considerazione anche contratti di apprendistato di durata superiore, qualora previsti per le specifiche mansioni dalla contrattazione collettiva di riferimento, nel rispetto della disciplina generale dell'istituto.

Con la stipula del "patto prima occupazione":

- il datore di lavoro si impegna ad attivare il percorso di inserimento dell'allievo, nel profilo professionale individuato e secondo le modalità definite nel progetto, stipulando nei tempi previsti i singoli rapporti che lo compongono. Si impegna, altresì, ad osservare le norme di legge e di contratto che disciplinano i singoli rapporti;
- l'allievo si impegna a seguire i piani di orientamento e di formazione previsti dal progetto e ad osservare le norme di legge e di contratto che disciplinano i singoli rapporti;
- l'istituto o il centro di formazione promuove il progetto in collaborazione con il CPI territoriale, concorre a definire i piani di orientamento e di formazione, certifica la coerenza del percorso d'inserimento ed assicura il tutoraggio per tutta la durata del progetto medesimo.

Al fine di promuovere la stipula dei "patti prima occupazione", la Regione assicurerà una "dote", la cui composizione finanziaria sarà dettagliata in successivi specifici provvedimenti.

4.2. Regolare e promuovere tirocini formativi di qualità e formazione on the job per i giovani

L'attuale disciplina nazionale è stata recentemente modificata con la legge 148/2011. La Regione del Veneto ha parzialmente disciplinato i tirocini formativi. Infatti, con l'art. 41 della Lr n. 3/2009, in materia di lavoro, ha previsto l'istituto ma ha demandato alla Giunta regionale la definizione dei contenuti di dettaglio della regolamentazione. Sono state comunque realizzate iniziative sperimentali. In particolare sono già stati finanziati due interventi specifici: gli stage estivi per studenti delle scuole superiori ed il progetto pilota a cui partecipano giovani praticanti avvocati che svolgono un periodo di tirocinio presso la Corte d'Appello di Venezia. La Regione del Veneto intende pertanto procedere a dare attuazione all'art. 41 della legge regionale succitata, attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti che completino la regolamentazione dell'istituto.

4.2.1 Welfare to Work per le politiche di reimpiego

L'intervento mira a attivare percorsi di tirocinio della durata di quattro mesi, con l'erogazione al tirocinante di una borsa lavoro e di servizi di politica attiva (questi ultimi resi dai Centri per l'Impiego o da Servizi al Lavoro accreditati). La promozione di tali tirocini avverrà nel quadro normativo e regolamentare vigente.

L'intervento, che mobilita le risorse del programma Welfare to Work e che può avere il supporto degli enti bilaterali veneti, intende, in particolare, far esprimere alle amministrazioni provinciali una specifica progettualità e a governare priorità e target specifici ognuna per il proprio territorio. In particolare, alle Province si chiederà di individuare ambiti e target prioritari, specificità settoriali, bisogni specifici e tutto quanto può concorrere a rispondere alle esigenze del territorio attraverso la realizzazione di una azione che deve essere in grado di rispondere in modo innovativo a problematiche che rischiano di trasformarsi in criticità onerose per le possibilità di ripresa e di sviluppo del sistema economico e sociale. Come per il Patto di prima Occupazione, anche in questo intervento, l'incentivo finanziario dato con la "borsa lavoro", attiva un sistema di convenienze reciproche che incidono sia sul giovane sia sull'azienda, in quanto:

- il tirocinante ha il vantaggio di essere coinvolto in percorsi formativi in contesto lavorativo utili a sviluppare e prendere consapevolezza delle proprie risorse, individuarle e valorizzarle;
- l'azienda, qualora assuma il tirocinante con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per la durata di 12 mesi e un giorno, può fare propria la "borsa lavoro" del tirocinante, se la trasformazione stessa avviene entro i 4 mesi di tirocinio.

Al fine di promuovere la borsa lavoro per i tirocini, la Regione utilizzerà le risorse del Programma Welfare to work, la cui composizione finanziaria sarà dettagliata in successivi specifici provvedimenti.

4.2.2 Azioni interregionali di mobilità professionale e formativa giovanile

Ad integrazione delle politiche di sviluppo dell'apprendistato e, al fine di capitalizzare esperienze di mobilità professionale dei giovani, effettuate nel contesto delle azioni di mobilità formativa e professionale di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 4124/2008 a valere sull'asse V Interregionalità e Transnazionalità del POR Fse, nell'ambito del Protocollo Veneto - Sicilia siglato per consentire a studenti e studentesse siciliane di effettuare anche uno stage presso imprese metalmeccaniche della regione Veneto o nell'ambito del progetto Moto - Model Of Transferability of learning Outcome units, in cui è stata realizzata una fase sperimentale bilaterale di percorsi di mobilità formativa, saranno realizzate azioni per l'utilizzo dell'apprendistato per giovani residenti in altre regioni d'Italia, che effettueranno un periodo di apprendistato nelle aziende del proprio territorio regionale ed un periodo formativo nella Regione del Veneto.

4.2.3 Alternanza scuola- lavoro

Tra gli strumenti per l'integrazione con il mondo del lavoro si distingue l'Alternanza Scuola-Lavoro che viene introdotta in Italia con la legge delega n. 53 del 28/03/2003. Successivamente con il D.lgs n. 77 del 15/04/2005, viene disciplinata

l'Alternanza Scuola Lavoro (per brevità di seguito denominata ASL) quale metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro.

La metodologia introdotta valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza pratica, in cui si pone l'accento sulle skills, cioè sulle abilità, prima ancora che sugli aspetti di professionalità; configurandosi come un modello di apprendimento integrato tra sistema scolastico e sistema dell'impresa.

La pratica aziendale non è più aggiuntiva (come nella Terza Area), ma sostitutiva/integrativa di una parte del curricolo scolastico e il percorso formativo viene progettato congiuntamente dall'azienda e dall'istituzione scolastica, conservando quest'ultima, comunque, un ruolo centrale nella gestione dell'intero percorso.

Da un lato si rende necessario rilanciare l'ASL quale metodo didattico dai risultati tangibili espressi dal valore di congiunzione con il sistema produttivo, dall'altro va ridefinito il valore e il contenuto professionalizzante dell'esperienza. È necessario in definitiva, che i percorsi di ASL vadano oltre la semplice esperienza di stage, il cui obiettivo è l'applicazione sul campo di contenuti acquisiti in aula e l'acquisizione di abilità operative collegate al profilo professionale.

Come richiamato nelle righe precedenti, il presupposto dell'alternanza, rispetto allo stage, risiede nel coinvolgimento diretto delle imprese nella definizione di un progetto di lavoro mirato al potenziamento delle skills degli studenti.

Ne discende un ruolo attivo che le imprese devono assumere nella fase di progettazione dell'intervento ma anche nella fase di gestione, durante la quale dovranno esercitare un ruolo chiave nel trasferire agli studenti la cultura dell'impresa e del lavoro intesa quale somma di comportamenti attesi (motivazione, rispetto dei ruoli, lavoro di gruppo, orientamento agli obiettivi e ai risultati, ecc…) e sensibilizzarli su quelle specifiche competenze trasversali (intuizione, creatività, innovatività, ragionamento logico, ecc…) che segnano la differenza in tempi di una società e di una economia globalizzata.

Riassumendo gli obiettivi si possono sintetizzare in questi termini:

- Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali, per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e professionali e stimolare apprendimenti informali e non formali;
- arricchire e professionalizzare, attraverso l'esperienza tecnico-professionale, il curricolo scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;
- specializzare gli individui nelle funzioni e nei processi d'impresa, stimolando i comportamenti aziendalmente attesi;
- favorire la transizione dello studente al mondo del lavoro, anticipando attraverso l'esperienza on the job, la valutazione circa la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali;
- rafforzare il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e modernizzazione della società veneta e considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel territorio veneto.

Si ipotizzano diverse tipologie di interventi di alternanza, sia curriculari che extracurriculari, integrando eventualmente anche risorse finanziarie rese disponibili dal MIUR. Si intende, in particolare, le esperienze pregresse coinvolgendo gli Istituti secondari di II grado.

4.2.4 Learning week

Le Learning Weeks sono periodi di studio, apprendimento e acquisizione di esperienze in modalità full immersion, che si svolgono durante l'anno scolastico e nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive.

Gli studenti potranno mettersi alla prova nella disciplina che preferiscono (musica e arti, scienze, nuove tecnologie, ecc...) e vivere un'esperienza formativa a 360°, che coniuga didattica e esperienza diretta e permette di scoprire potenzialità non conosciute o di dare corpo ad aspirazioni esistenti, ma anche di costruire nuove relazioni e imparare l'importanza del lavoro di gruppo. I percorsi sono destinati agli studenti che:

- frequentano il 3°, 4° e 5° anno in un istituto scolastico - statale o paritario - di secondo ciclo della regione Veneto;
- frequentano il 3° e 4° anno dei percorsi sperimentali di Diritto Dovere di Istruzione e Formazione Professionale (D.D.I.F.) della Regione del Veneto.

I percorsi sono progettati e realizzati dalle Scuole e Centri di Formazione Professionale, in stretta collaborazione con le imprese.

4.3 Sviluppare iniziative per la promozione dell'auto imprenditorialità

Lo sviluppo di realtà di imprenditorialità ha bisogno di essere alimentata da un piano di azioni sistemiche a livello regionale. Per questo la Regione del Veneto intende avviare una serie di interventi per facilitare lo scambio di opportunità e la circolazione delle informazioni per l'avvio di nuove attività di impresa da parte di un target giovanile, attraverso le seguenti azioni :

- Implementazione di momenti di formazione nel campo del coaching in innovazione e imprenditorialità per formare giovani imprenditori;
- implementazione di snodi regionali informativi come parti di altri snodi transnazionali;
- implementazione di un sito per i nuovi imprenditori emergenti e per gli imprenditori esistenti nei settori sostenibili individuati in forte espansione. Queste piattaforme offriranno l'opportunità di impostare profili di business, inviare nuove idee di business, trovare partner commerciali, scambiare materiali di istruzione e mantenere discussioni e commenti virtuali su innovazione e imprenditorialità;
- realizzazione di azioni di screening regionale per identificare le migliori idee imprenditoriali della regione;
- realizzazione di campus, anche virtuali, di scambio di informazioni sulle opportunità imprenditoriali.

4.3.1. Promozione aziende scolastiche - "student company"

Gli studenti che partecipano a programmi che promuovono l'imprenditorialità nella formazione sono ancora una minoranza (l'1 % degli studenti delle scuole secondarie). In base all'esperienza positiva registratasi in Norvegia, ove risulta che più del

20% delle persone intervistate comprese tra i 25 e i 34 anni, che partecipano ad un programma di formazione sull'imprenditorialità, è diventato imprenditore, si ritiene che tali programmi debbano essere potenziati anche nella Regione del Veneto. Lo scopo principale è di contribuire in modo significativo ad ispirare e preparare giovani ad avere successo nell'economia globale, sviluppando piani di azione nella formazione, concernenti l'Imprenditorialità. Questo si realizzerà sviluppando processi, mettendo in opera piani strategici a livello, regionale e locale sul tema dell'imprenditorialità nella formazione e trasferendo il modello norvegese di student company per studenti della scuola secondaria di secondo livello.

L'azione ha lo scopo di:

- far acquisire agli studenti competenze e abilità di base al fine di rinforzare le loro attitudini, il loro spirito critico, la loro consapevolezza attraverso un curriculum reale e guidato di management d'impresa;
- promuovere azioni sistematiche di educazione all'impresa;
- sviluppare e concludere accordi bilaterali per facilitare l'avvio delle nuove realtà aziendali.

Linea 5. Azioni di sistema

La presente linea d'intervento si articola nelle seguenti azioni:

5.1 Accreditamento definitivo dei servizi privati per il lavoro

La Lr n. 3/2009 ha delineato un sistema di servizi per il lavoro-pubblico-privato basato sulla reciproca cooperazione. Nel 2011 si conclude la sperimentazione dell'istituto dell'accreditamento dei servizi privati, iniziata nel 2009 nel contesto della gestione della crisi con gli ammortizzatori in deroga. Si procederà, quindi, al monitoraggio e alla valutazione dei risultati raggiunti e a proporre il modello definitivo di accreditamento. La finalità è di garantire elevati standard qualitativi ai servizi e una maggiore specializzazione.

5.2 Processi di riconoscimento delle competenze formali, informali, non formali

Quanto alle competenze, al fine di capitalizzare i risultati dell'esperienza condotta nell'ambito della Deliberazione di Giunta 1758/09 "Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze", si ritiene necessario procedere secondo 3 linee di intervento:

1. costruire un modello per implementare il processo che conduce alla certificazione di competenze comunque acquisite dalla persona;
2. passare dalla sperimentazione all'uso di quanto realizzato nell'azione di sistema citata;
3. diffondere i risultati acquisiti in seguito alle prime 2 linee di lavoro, coinvolgendo gli attori istituzionali del sistema Istruzione - Formazione - Lavoro (IFL).

Si mira quindi a coinvolgere una vasta platea di stakeholders istituzionali del sistema IFL puntando ad un effetto di "contaminazione" su vasta scala degli operatori che intervengono in ambiti di apprendimento formali, non formali ed informali.

5.3 Monitoraggio e anticipazione delle crisi industriali.

La recente stagione di ristrutturazioni che ha coinvolto non solo le imprese industriali ma anche territori fortemente legati a settori o ad alcune tipologie di prodotto ovvero la piccola impresa manifatturiera e che ha avuto nel territorio della Regione del Veneto un'incidenza particolarmente elevata, ha comportato un impatto rilevante anche sul piano delle politiche pubbliche e degli assetti negoziali. Per quanto riguarda le imprese di più grande dimensioni, la complessa procedura di gestione delle crisi aziendali, finalizzata a consentire all'impresa di attuare i programmi di riorganizzazione, mira a garantire nel contempo un processo di riequilibrio dei livelli occupazionali e ad assicurare ai lavoratori coinvolti ampie tutele sul piano del reddito e della rioccupabilità che tengano conto di un utilizzo di ammortizzatori sociali che sia legato al mantenimento dell'attività aziendale nonchè della produzione nella regione del Veneto. In questa arena negoziale, sempre più spesso istituzioni, lavoratori e parti sociali apprendono "a mezzo stampa" dell'esplosione della situazione di crisi con conseguente innalzamento delle tensioni sociali e la richiesta d'intervento immediata e indifferibile dell'attore istituzionale - Regione, Ministeri del Lavoro e dello sviluppo Economico e a livello locale delle Province e dei Comuni per stemperare le tensioni.

Questo modo di agire fa sì che si debba sempre più spesso rincorrere situazioni già esplose e agire, nell'emergenza, in fase difensiva e non con strategia di medio-lungo respiro e con ruolo propositivo.

Diversa ma non meno problematica la questione che riguarda le crisi territoriali e della piccola impresa in generale, sulla quale si innesta un duplice effetto negativo: l'insorgenza di nuove produzioni a basso costo nei paesi emergenti ha fortemente penalizzato il prodotto tradizionale italiano e la drastica riduzione di commesse rivolta alle imprese subfornitrici del Veneto. Sul piano economico e sociale ciò ha comportato una perdita di posti di lavoro che, esaminata in forma aggregata, risulta maggiore di quella delle imprese di più grandi dimensioni, tendendo conto che le piccole imprese non sono interessate al decentramento all'estero della produzione ma ne subiscono gli effetti.

Nella fattispecie, per quanto riguarda la Regione, che rappresenta il riferimento istituzionale nelle vertenze collettive territoriali, il contributo si snoda attorno a quattro funzioni cruciali:

- favorire la conciliazione delle controversie, al fine di prevenire i conflitti sociali e trovare uno sbocco non traumatico alla crisi, facilitando l'accesso al sistema degli ammortizzatori sociali di livello nazionale e, nelle situazioni con dimensioni più limitate, all'applicazione degli ammortizzatori in deroga qualora vi sia il mantenimento dell'attività aziendale e della produzione nella Regione del Veneto;
- adottare mirate politiche territoriali per il reimpiego dei lavoratori eccedenti, fornendo servizi di outplacement, corsi di riqualificazione, incentivi alla riassunzione ed all'avviamento di attività imprenditoriale od autonoma;
- redigere ed applicare i relativi piani sociali nel caso delle grandi aziende e di vertenze socialmente impattanti;
- favorire politiche industriali di riconversione e reindustrializzazione.

Il ruolo della Regione, diventa fondamentale in quanto essa

si pone in molti casi quale terzo attore in grado di facilitare una conclusione positiva della vertenza, assicurando l'accesso a quegli strumenti che consentono di intervenire sia sul piano del sostegno del reddito sia su quello della ricollocazione. A ciò va aggiunto il ruolo che la Regione può giocare anche per condizionare ed indirizzare le strategie aziendali.

La Regione intende pertanto istituire un'"Unità crisi aziendali, territoriali e settoriali" per accompagnare il presidio di governo regionale dei tavoli di crisi.

L'obiettivo dell'Unità di Crisi è quello di contribuire al miglioramento delle procedure di conciliazione delle controversie; agire preventivamente nei confronti del bacino dei lavoratori coinvolti dalle crisi aziendali; monitorare le politiche industriali e settoriali del territorio regionale; governare i piani sociali previsti nel caso di ristrutturazione di grandi gruppi industriali sperimentando azioni innovative di ricollocazione e reindustrializzazione; sperimentare strumenti innovativi per favorire azioni di reindustrializzazione quali strumenti strategici anti crisi; approntare uno specifico monitoraggio per le crisi territoriali che coinvolgono la micro, piccola e media impresa al fine di intervenire con gli stessi strumenti di cui ai punti precedenti tenuto conto della tipologia di imprese coinvolte e della vocazione produttiva delle aree interessate.

In particolare vi è la necessità da parte della Regione di rafforzare la valutazione delle ricadute a medio e lungo termine che le crisi aziendali, territoriali e settoriali comportano sull'economia regionale, sull'occupazione e sull'impiego degli strumenti sia di politica passiva che di politica attiva messi in campo dall'ente regione.

L'Unità crisi aziendali, territoriali e settoriali viene istituita con apposito atto del Dirigente della Direzione Lavoro, e viene affidata all'Ente Strumentale "Veneto Lavoro", il quale potrà avvalersi anche di specifici rapporti con Agenzie e Strutture regionali.

6. Risorse

Per l'attuazione delle linee di intervento previste dal presente documento, da realizzarsi nell'arco temporale di un biennio, si ipotizza un impegno finanziario di € 91.100.000,00=; alla copertura finanziaria degli stessi si provvederà con le risorse di fonte comunitaria, statale e regionale disponibili a valere sul bilancio preventivo in corso di esercizio, nonché, eventualmente, a valere sulle risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'assestamento di Bilancio 2011 e sui Bilanci annuali di previsione relativi agli esercizi successivi, nel rispetto dei parametri finanziari indicati per ciascuna tipologia di intervento.

La dimensione finanziaria complessiva delle linee di intervento, così come sopra indicata, potrà subire delle rimodulazioni, in funzione della necessità di impiegare le risorse del Fondo Sociale Europeo senza incorrere nei rischi del cosiddetto "disimpegno automatico", degli effetti prodotti dalle misure di contenimento della spesa, riconducibili ai vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno e dalla manovra finanziaria nazionale in corso di approvazione.

Alle risorse di parte pubblica potranno essere aggiunti, in virtù di specifici accordi e/o convenzioni, ulteriori apporti finanziari da parte di enti bilaterali e di altre associazioni rappresentative del sistema produttivo veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1695 del 26 ottobre 2011

Centro Interregionale di Studi e Documentazione - Cinsedo. Quota associativa per l'anno 2011. (Lr 10/1983).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Adesione della Regione del Veneto al Centro Interregionale di Studi e Documentazione - Cinsedo - ed impegno di spesa della quota associativa per l'anno 2011.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di riconoscere il contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione - Cinsedo - di Roma (C.F. 97018640587) quale quota associativa per l'anno 2011, per le motivazioni espresse in premessa, pari a € 203.192,00;
2. di impegnare l'importo di € 203.192,00 sul capitolo U003024 denominato "Contributo annuale al Centro Interregionale Studi e Documentazione Cinsedo Roma (Lr 1/3/1983, N. 10)" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;
4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Coordinamento Strategico dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1696 del 26 ottobre 2011

Programma tematico di cooperazione con i Paesi Terzi nei settori dell'immigrazione e dell'asilo. Bando Europeaid/126363/C/ACT/Multi. Progetto "Su.Pa. Successful paths. Supporting human and economic capital of migrants". Costituzione del Fondo di Garanzia previsto dal progetto. Approvazione dello schema di Convenzione fra Regione del Veneto e Banca Popolare Etica Scpa Dgr n. 1748 del 25.06.2008.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:

Costituzione del Fondo di Garanzia per promuovere l'accesso al credito delle imprese di lavoratori senegalesi residenti in Italia, e sostenere l'avvio di attività di impresa da parte di questi ultimi in Senegal. Approvazione della Convenzione per la gestione del Fondo fra Regione del Veneto e Banca Popolare Etica Scpa.

Il Presidente della Giunta regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con propria deliberazione n. 1749 del 25 giugno 2008 la Giunta regionale ha dato mandato al Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità di presentare per conto

della Regione del Veneto ed in qualità di capofila, la proposta progettuale "Su.Pa. Successful paths. Supporting human and economic capital of migrants" a valere sul bando Bando Europeaid/126363/C/ACT/Multi, e di procedere ai successivi eventuali adempimenti.

Con nota del 13 ottobre 2008, acquisita al protocollo della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità al n. 550551/40.17.01.00 del 22 ottobre 2008, la Commissione Europea - Europeaid Ufficio di Cooperazione/Programmi tematici, comunicava l'approvazione della proposta progettuale ed il suo finanziamento. In data 15 dicembre 2008 veniva sottoscritto il contratto di finanziamento.

Il progetto ha come capofila la Direzione Relazioni Internazionali della Regione del Veneto e come partner Veneto Lavoro, la Direzione Sede di Bruxelles della Regione del Veneto, l'Office Français de l'Immigration ed de l'Integration (OFII) (ex ANAEM France -Agenzia per l'accoglienza degli stranieri e l'immigrazione), Regione Marche, Banca Popolare Etica, "Confederation Senegalaise pour la promotion des Petites et Moyennes Enterprises des Migrants" (Confesen), Regione di Kaolack (Senegal) e si propone di sostenere i percorsi di "ritorno produttivo" dei migranti nei propri Paesi di origine, intervenendo sia sui meccanismi di finanziamento di tali "percorsi" sia sulle istituzioni locali nei Paesi di origine dei flussi.

Il progetto è iniziato il 1 febbraio 2009 e si concluderà il 31 gennaio 2012 e ha ricevuto un finanziamento da parte della Commissione Europea di € 1.031.500,00, pari al 79,9% dei costi del progetto, preventivati in € 1.289.501,25.

Fra gli obiettivi dal Progetto Su.Pa. vi è quello di promuovere l'accesso al credito delle imprese di lavoratori senegalesi, in particolar modo dei senegalesi residenti in Italia, e sostenere l'avvio di attività di impresa da parte di questi ultimi in Senegal, al fine di rafforzare i rapporti dei senegalesi emigrati con il Paese d'origine e di favorirne lo sviluppo economico. Per favorire l'accesso al credito è prevista la costituzione di un Fondo di Garanzia sperimentale.

La Regione del Veneto ha istituito nel bilancio regionale 2011 il capitolo di spesa n. 101585 denominato "Azioni regionali in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo (art. 5, Lr 16/12/1999, n. 55)" con una dotazione finanziaria di € 100.000,00, che è destinata alla costituzione del suddetto Fondo di Garanzia del progetto Su.Pa.

Lo scopo del Fondo è di garantire i progetti di iniziative imprenditoriali che hanno già seguito un percorso di analisi, valutazione e assistenza con gli strumenti previsti dal Progetto Supa, tra i quali si rileva l'assistenza di un esperto espatriato - già presente in Senegal - incaricato di valutare l'impatto dell'attività d'impresa sull'economia locale e la corrispondenza del progetto alle reali opportunità di business nel contesto economico senegalese. Il processo di selezione per l'accesso alla garanzia avverrà, infatti, secondo un percorso coordinato, che avrà inizio in Veneto, con la raccolta e l'elaborazione del business plan, avrà una valutazione sul campo in Senegal e quindi si concluderà nuovamente in Veneto per l'approvazione definitiva. La garanzia erogata in Veneto darà quindi accesso, attraverso accordi con Banche locali o Istituti di Microfinanza in Senegal, all'erogazione del credito, che avverrà in Senegal. I potenziali nuovi imprenditori che richiederanno un prestito saranno sostenuti dagli "sportelli di supporto al rientro", già operativi in Veneto (presso Veneto Lavoro), nella Regione Marche (altro partner del progetto Su.Pa.).

Il Fondo di Garanzia sarà quindi finanziato dalla Regione del Veneto con € 100.000,00 che saranno depositati in un conto corrente dedicato presso Banca Popolare Etica, partner del progetto Su.Pa., che svolgerà le funzioni di Tesoriere e Gestore del Fondo.

Per disciplinare i rapporti reciproci fra i soggetti coinvolti nella costituzione del Fondo di Garanzia è stata predisposta una Convenzione, che si propone di approvare come Allegato A del presente provvedimento. Le modalità di operatività del Fondo verranno stabilite in un apposito Regolamento che verrà approvato dal Comitato esecutivo (previsto dalla citata convenzione) formato da rappresentanti nominati da parte del finanziatore del Fondo (Regione del Veneto) e del tesoriere (Banca Etica).

A tale scopo, si propone di nominare quale rappresentante della Regione del Veneto nel Comitato Esecutivo del Fondo di Garanzia del Progetto Su.Pa. il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, dott. Diego Vecchiato, che è anche il Coordinatore Istituzionale del Progetto Su.Pa.

Una volta approvato il Regolamento, Banca Popolare Etica provvederà a concludere appositi accordi con le banche locali e gli Istituti di Microfinanza del Senegal per disciplinare i dettagli tecnici dell'erogazione del credito garantito dal Fondo.

Successivamente alla costituzione del fondo ed una volta verificata la sua operatività, sarà possibile per altre istituzioni pubbliche e private partecipare al Fondo con un proprio apporto economico, nominando anche un proprio rappresentante nel Comitato Esecutivo. Questo opportunità, espressamente prevista anche dalla citata convenzione, potrà garantire la sostenibilità del Fondo anche dopo la conclusione del Progetto Supa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale n. 39/2001;

Vista la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55;

delibera

1. di ritenere le premesse parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di convenzione riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali alla sottoscrizione del relativo atto e al conseguente versamento del conferimento della Regione del Veneto presso il conto corrente dedicato aperto presso Banca Popolare Etica per la costituzione del Fondo di Garanzia;

3. di nominare il citato Dirigente regionale rappresentante

della Regione del Veneto nel Comitato Esecutivo del Fondo di Garanzia;

4. di impegnare a favore di Banca Popolare Etica Soc. Coop. per Azioni (C.F. 02622940233 - P. Iva: 01029710280), con sede a Padova, la somma di euro 100.000,00 sul capitolo n. 101585 ad oggetto "Azioni regionali in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo (art. 5, Lr 16/12/1999, n. 55)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

6. di demandare al citato Dirigente regionale tutte le attività relative all'esecuzione del presente provvedimento;

7. di incaricare altresì il predetto Dirigente regionale di apportare eventuali variazioni e/o integrazioni all'iter del procedimento in termini non sostanziali, qualora le stesse dovessero rendersi necessarie.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1697 del 26 ottobre 2011

Autorizzazione a proporre appello avanti il Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento della sentenza del Tar Veneto n. 1058 del 17.06.2011, notificata in data 19.09.2011, di accoglimento di tre ricorsi riuniti proposti da Giovanni Coati e da R.C. Inerti s.a.s. di Campostrini Rinaldo & C. contro Regione Veneto, Provincia di Verona e nei confronti del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR).
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1698 del 26 ottobre 2011

Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 Dpr n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Provincia di Verona contro la Regione del Veneto, per l'annullamento, previa sospensione, tra l'altro, della deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 19.04.2011 e contestuale autorizzazione alla costituzione nel successivo ricorso al Tar Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1699 del 26 ottobre 2011

Autorizzazione a resistere nel ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione proposto dal Consorzio Estrattori Materiali Inerti del Cittadellese - Cemic - avverso la sentenza n. 731/2011 della Corte d'Appello di Venezia.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1700 del 26 ottobre 2011

Costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Mestre - n. 12412/09 Rgnr.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1701 del 26 ottobre 2011

N. 8 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1702 del 26 ottobre 2011

Procedimento penale n. 8115/10 Rgnr avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Autorizzazione ad accettare risarcimento parziale del danno.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1703 del 26 ottobre 2011

Ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica proposto da Gruppo Immobiliare Europeo Srl c/ Regione del Veneto, Provincia di Vicenza e Comune di Thiene per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 464 del 19.04.2011 di ratifica dell'approvazione del Pat del Comune di Thiene. Autorizzazione alla trasposizione e alla costituzione avanti il Tar per il Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1704 del 26 ottobre 2011

Iniziative della Giunta regionale in materia di servizi culturali. Primo provvedimento 2011. Conferma della Dgr n. 81/CR del 3 agosto 2011. Lr 5 settembre 1984, n. 50 - artt. 44 e 45.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale col presente provvedimento individua iniziative in materia di musei, biblioteche e archivi di cui intende essere promotrice nel 2011 ai sensi dell'art. 44 della Lr 5 settembre 1984, n. 50. Gli interventi riguardano la valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti, lo sviluppo delle reti informatiche e di cooperazione e l'aggiornamento delle competenze degli operatori culturali.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 81/CR del 3 agosto 2011 ha Giunta ha formulato un primo provvedimento di programmazione

di interventi in materia di servizi culturali per il 2011. Nella seduta del 28 settembre 2011 la Sesta Commissione del Consiglio regionale ha espresso in merito parere favorevole, ai sensi dell'art. 45, primo comma, della Lr 5 settembre 1984, n. 50. Si tratta ora di confermare tale proposta, i cui contenuti si riportano.

"Nel marzo 2010 la Commissione europea ha presentato la strategia "Europa 2020", intesa a creare un quadro di obiettivi condivisi a livello comunitario per il rilancio del sistema economico mediante la promozione di una crescita "intelligente" (basata, cioè, sulla conoscenza e sull'innovazione), sostenibile (basata su un'economia più competitiva ed efficiente) ed inclusiva (con attenzione alla coesione sociale e territoriale). Nella prospettiva della crescita "intelligente", che implica un rafforzamento dell'impegno in ricerca e sviluppo e nell'istruzione superiore, gli istituti della cultura così come definiti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (musei, biblioteche e archivi) si pongono come luoghi privilegiati di produzione ed affinamento di sensibilità, metodologie e capacità operative, analitiche e progettuali, oltre che di conservazione delle risorse informative indispensabili per gli studi e di supporto al loro reperimento guidato.

Gli interventi della Regione in materia di musei, biblioteche e archivi sono tuttora regolati dalla Lr 5 settembre 1984, n. 50, che prevede piani di riparto specifici per i contributi alle attività degli istituti appartenenti ai tre settori (rispettivamente negli articoli 19 per i musei, 36 per le biblioteche e 42 per gli archivi) e un programma annuale di iniziative dirette della Regione per promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del loro patrimonio culturale (art. 44). Sia i piani di riparto sia il programma devono essere sottoposti al parere della competente Commissione del Consiglio regionale (art. 45). Nel bilancio di previsione 2011 il programma viene finanziato con le disponibilità del Cap. 70118 ("Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale").

Anche nel 2011 gli interventi per gli istituti della cultura programmati dalla Giunta regionale intendono contribuire al conseguimento di quattro grandi obiettivi, comuni agli istituti di ogni tipologia:

- sviluppare la professionalità degli operatori;
- promuovere la formazione e la fidelizzazione degli utenti, studiandone altresì il profilo sociale e i bisogni di consumo culturale;
- promuovere la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio;
- promuovere lo sviluppo di reti di servizi.

Naturalmente essi vanno declinati in relazione alle funzioni e agli obiettivi specifici di ogni settore, ed anche alla diversa maturità e ai differenziati orientamenti del dibattito in corso nelle rispettive categorie di operatori.

Con la presente deliberazione si intende varare il piano delle iniziative dirette della Giunta ex art. 44 più utili alla continuità di servizi all'utenza già attivi o di progetti già in via di sviluppo, rinviando ulteriori proposte a successivo provvedimento.

Musei

La crescita comune degli operatori dei servizi culturali si ottiene in primo luogo con la promozione di momenti collettivi di confronto delle idee e delle esperienze. Ne è un esempio efficace la serie delle Conferenze regionali dei Musei del Veneto, ideata dall'amministrazione regionale e di cui si è celebrata nel 2010 la quattordicesima ricorrenza, e la cui importanza per la conoscenza delle caratteristiche del sistema museale veneto e dei servizi che esso offre e per la diffusione in esso di una cultura gestionale moderna è documentata dalla collana completa degli atti. Si ritiene doveroso proseguire quest'attività culturale e formativa, effettuata fin dall'inizio in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Mazzotti per lo studio della civiltà veneta di Treviso. Quest'anno, raccogliendo la sollecitazione della Conferenza permanente delle associazioni museali venete con cui la Regione ha siglato un protocollo d'intesa in data 1 febbraio 2010, il programma sarà imperniato sulla miglior definizione delle forme di cooperazione e/o integrazione fra istituti museali (sistemi, reti, altre aggregazioni a livello istituzionale, territoriale o tematico) e dei casi e dei modi in cui ne va favorita la realizzazione, in relazione sia al perseguimento degli obiettivi di miglioramento condivisi a livello scientifico su standard e criteri, sia agli aspetti di crescita culturale ed economica dei territori. La giornata verrà preparata anche mediante la partecipazione a momenti di riflessione ed elaborazione comuni concordati con la Conferenza permanente.

La Regione inoltre, avvalendosi di significative competenze interne, ha svolto fin dal 1997 un ruolo di riferimento essenziale anche promuovendo le Giornate Regionali di Studio sulla Didattica Museale, che vengono seguite con interesse dagli addetti ai lavori di tutto il Paese, nel processo di progressivo orientamento, avvenuto in questi anni, degli obiettivi del museo in funzione della centralità dell'utente, in cui tali attività, particolarmente conformi alla finalità generale di educazione dei cittadini propria dell'istituto, hanno acquisito una primaria importanza. Avvalendosi anche in questo caso della collaborazione della Fondazione Mazzotti si ritiene opportuno indicare quale tema di interesse generale quello relativo agli allestimenti finalizzati alla comunicazione al pubblico sia dei contenuti scientifici sia delle finalità educative, di cui non mancano nel Veneto esempi interessanti: i musei che li hanno realizzati potranno essere coinvolti nel coordinamento scientifico della Giornata.

Si ritiene pertanto di accogliere la disponibilità ribadita dalla Fondazione Giuseppe Mazzotti per la Civiltà Veneta in data 11 gennaio 2011 e di affidarle, d'intesa e secondo le direttive del competente ufficio regionale, l'attuazione delle due iniziative suddette nel 2011 a fronte di un contributo, a valere sul Cap. 70118, di € 30.000,00. Esso verrà liquidato e pagato, compatibilmente con le disponibilità di cassa, nel seguente modo:

a) € 20.000,00 dopo l'effettuazione delle due manifestazioni e la presentazione, entro il 30 dicembre 2011, di relazione e rendicontazione;
b) € 10.000,00 dopo l'edizione a stampa e la consegna, entro il 30 settembre 2012, degli atti dei due convegni con la rendicontazione delle relative spese.

L'organizzazione delle Giornate della Didattica museale non è stata la sola forma con cui la Regione ha dimostrato attenzione ed impegno per l'esercizio di questa particolare attività professionale, così cruciale per la realizzazione della primaria finalità educativa degli istituti, e per la sperimentazione di sue forme anche innovative. Rilevanti a questo proposito sono stati: l'esperienza pluriennale di Educard,

gestita in collaborazione con l'Irre (poi Ansas) e basata sul coinvolgimento congiunto di operatori della didattica e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in vista della realizzazione di progetti che vedessero l'integrazione dell'esperienza museale nelle singole programmazioni didattiche; nonché il successivo ciclo di "A scuola in villa", in collaborazione con l'Associazione Ville Venete, che ha applicato la stessa metodologia ai siti monumentali presenti nel territorio, col pieno coinvolgimento dei soggetti proprietari e con eccellenti risultati finali. Altre esperienze si sono svolte sui temi dell'arte contemporanea, nel cui settore comunque spiccano da anni le iniziative didattiche della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, con la manifestazione A scuola di Guggenheim che nell'anno scolastico 2008/2009 ha raggiunto il picco di 6.300 partecipanti.

Ed è il direttore della Collezione Guggenheim che con nota del 9 maggio 2011 propone il proprio istituto come fulcro di una nuova edizione di Educard. Il progetto, che prevede l'assoluta gratuità per le scuole aderenti, si svolgerebbe nell'anno scolastico 2011/2012 e si articola in tre fasi: 1) incontri formativi preliminari con gli insegnanti aderenti sull'arte contemporanea, la Collezione, le proposte didattiche e gli aggiornamenti multidisciplinari; 2) percorso didattico in Collezione per gli allievi; 3) brevi attività laboratoriali a completamento del percorso, per consentire loro di fissare le suggestioni derivate dalla visita attraverso la sperimentazione e l'elaborazione personali; 4) l'esperienza di laboratori creativi tenuti da giovani artisti. Per la realizzazione del corso in partenariato con la Regione il direttore chiede un contributo di € 20.000,00.

Si ritiene che la proposta assicuri la continuità dell'attenzione regionale al mondo dell'arte contemporanea e a quello della didattica museale in un contesto di assoluta garanzia qualitativa. Si propone pertanto di accogliere la proposta della Collezione Peggy Guggenheim e di dar corso all'iniziativa, con la spesa di € 20.000,00 a favore della Fondazione Solomon R. Guggenheim, proprietaria della Collezione, da imputare al Cap. 70118 delle Spese. La Dirigente regionale per i Beni Culturali provvederà con proprio decreto ad approvare il programma dettagliato dell'evento. A liquidazione e pagamento si potrà procedere dopo la sua realizzazione e alla presentazione, entro il 30 settembre 2012, di relazione scientifica e rendicontazione amministrativa.

L'arte contemporanea dal 2003 è al centro di una specifica attenzione istituzionale da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali che nel marzo 2003 hanno sottoscritto un accordo per avviare azioni congiunte di promozione e d'incremento del patrimonio pubblico. Questo Patto per l'Arte contemporanea ha rappresentato per quanti operano in questo settore l'occasione per avviare un percorso Comune di valorizzazione facendo finalmente emergere in tutta Italia una rete di luoghi, di progetti, di creatività, d'opere e d'attività.

La Regione del Veneto, in particolare, ha intensificato nel 2004 i propri interventi in merito, perseguendo principalmente due obiettivi strategici:

a) divulgare le conoscenze sull'arte del Novecento e del primo decennio del nuovo secolo (va citata in merito la felice esperienza in corso a Villa Contarini, dove la Regione ospita, ai sensi delle Dgr n. 239 del 15 marzo e 797 del 7 giugno 2011, l'evento espositivo "Padiglione regionale del Veneto" ideato da Vittorio Sgarbi nell'ambito del "Padiglione Italia" della Biennale Arte 2011);
b) promuovere nuove esperienze, con particolare interesse per quelle che perseguono un dialogo innovativo con le preesistenze culturali, ambientali e monumentali, realizzando all'interno di luoghi della cultura o di istituti culturali come i musei iniziative performative o inserimenti di opere d'arte studiati in modo "site specific". È stato ritenuto infatti che in questo modo si possano realizzare forme particolarmente efficaci di "valorizzazione" del patrimonio culturale così come essa viene definita dall'art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, cioè come esercizio delle funzioni dirette a promuoverne la conoscenza e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Notevole, in questo campo, l'esperienza realizzata dalla Fondazione Querini Stampalia col progetto pluriennale denominato Conservare il futuro, curato da Chiara Bertola, che ha chiamato a collaborare per l'arricchimento dell'ordinario percorso museale artisti del livello di Mona Hatoum e di Anita Sieff.

Con lettera del 14 ottobre 2010 la Fondazione scientifica Querini Stampalia Onlus ha manifestato l'intenzione di proseguire tale progetto pluriennale nel 2011 chiamando a collaborarvi Marisa Merz, considerata una delle più interessanti protagoniste della scena artistica contemporanea: ascritta alla fine degli anni Sessanta alla corrente dell'Arte Povera, e che poi ha sviluppato un suo personale percorso. Dell'iniziativa rimarrà memoria in un volume curato dalla Fondazione Hangar Bicocca di Milano. La spesa preventivata, in buona parte coperta da finanziamenti privati, ammonta a € 262.500,00.

Si propone pertanto l'impegno a tal fine di € 50.000,00 nel Cap. 70118 a favore della Fondazione scientifica Querini Stampalia Onlus. La spesa verrà liquidata e pagata dopo la presentazione, entro il 31 dicembre 2011, di relazione scientifica e rendicontazione amministrativa.

Archivi

La promozione e l'attuazione di un Sistema Archivistico Nazionale (San) è l'oggetto di un accordo sottoscritto il 25 marzo 2010 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e dall'Unione delle Province Italiane (Upi).

Uno dei punti qualificanti dell'accordo consiste nell'impegno a collaborare per la realizzazione del Portale Archivistico Nazionale (Pan), che si fonderà sulla cooperazione tra il Ministero, le Regioni, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti ed istituti pubblici (in special modo le Università e gli Istituti di cultura) e sarà aperto alla partecipazione e alla collaborazione di tutti i soggetti, anche privati, ai quali appartengano archivi o singoli documenti riconosciuti di interesse storico particolarmente importante, purché adottino le metodologie e gli standard tecnici condivisi a livello nazionale. Le attività già in corso per la realizzazione nel Veneto di un Sistema Informativo Archivistico regionale sono state raccordate col progetto condiviso a livello nazionale con il protocollo d'intesa con la Soprintendenza archivistica del Veneto e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli

studi di Padova, autorizzato con Dgr n. 2828 del 30 novembre 2010 e sottoscritto in data 22 dicembre 2010. Si prevede che il Portale verrà presentato nel corso del 2011.

Un altro punto qualificante dell'accordo consiste nell'impegno comune a favorire la nascita dei cosiddetti "poli archivistici", forme organizzative per la gestione di strutture e di servizi di ambito regionale, territoriale o tematico, allo scopo di promuovere forme di coordinamento e condivisione nella progettazione, nel sostegno e nella realizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio archivistico nazionale e di sviluppo della sua conoscenza, nonché di sviluppare i servizi per l'accesso dell'utenza alla ricerca e alla consultazione. La Regione in questo campo può favorire e contribuire a coordinare le iniziative che potranno essere prese anzi tutto dagli effettivi proprietari dei beni archivistici: il Ministero anzi tutto, col sistema degli archivi di stato, presenti in ogni provincia, e degli archivi notarili; e poi gli Enti locali e le altre istituzioni venete sia di natura giuridica pubblica, sia di natura privata.

Alla creazione di un "polo archivistico della Bonifica Veronese" fa riferimento il progetto presentato in data 20 dicembre 2010 dalla Fondazione Fioroni di Legnago (VR). Questa vivace istituzione culturale, molto attiva anche nella gestione del proprio museo storico e archeologico e della propria biblioteca aperta al pubblico, ha sviluppato negli ultimi anni una particolare attenzione per il patrimonio archivistico, provvedendo alla conservazione e all'inventariazione sia del proprio archivio, dichiarato di rilevante interesse culturale dalla Soprintendenza archivistica in data 13 novembre 2007, sia di quelli ricevuti in comodato a tempo indeterminato: la sezione antica dell'archivio del Comune di Legnago e l'archivio storico, riconosciuto di interesse locale dalla Regione in data 29 settembre 2006, del Consorzio di Bonifica Grandi Valli Veronesi e Ostigliesi, confluito nel 1978 nel Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese. La Lr 8 maggio 2009, n. 12, che come è noto ha ridisegnato i confini dei Consorzi di Bonifica, ha proceduto poi all'accorpamento dei consorzi Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi e Medio Veronese nel Consorzio di Bonifica Veronese; e questo nel settembre 2010 ha stipulato con la Fondazione Fioroni una convenzione per il deposito di tutti i documenti archivistici in suo possesso, attualmente distribuiti in tre sedi amministrative, e la loro progressiva valorizzazione. A questo fine la Fondazione Fioroni ha elaborato il succitato progetto, che la Soprintendenza archivistica ha autorizzato e apprezzato con nota del 22 febbraio 2011. Esso ha una durata biennale e prevede una spesa complessiva di € 75.900,00, metà dei quali a carico della Fondazione stessa, per l'acquisto degli arredi necessari (scaffalature, armadi porta-disegni, buste in legno e tela) e il finanziamento di due contratti a progetto con archivisti professionisti. La fruizione in rete verrà assicurata dal software Gea, strumento archivistico della rete "Archivi del Novecento" cui la Fondazione aderisce.

Il progetto è degno di considerazione sia perché va nella direzione indicata dall'accordo per il Sistema Archivistico Nazionale in materia di poli archivistici, sia perché assicura la conservazione e la valorizzazione di quell'importante serbatoio di notizie sulla storia del territorio e della popolazione del Veneto costituito dagli archivi della bonifica, nella piena osservanza delle prescrizioni dettate in merito dalla Giunta regionale con la Dgr n. 239 del 9 febbraio 2010 sull'operatività dei nuovi consorzi di bonifica. Si ritiene pertanto opportuna la concessione alla Fondazione Fioroni di un contributo di € 20.000,00 per il primo anno di attività. La spesa graverà sul Cap. 70118 dell'esercizio 2011 e verrà liquidata e pagata dopo la presentazione, entro il 15 dicembre 2012, di una relazione scientifica comprensiva delle opportune informazioni sulle inventariazioni effettuate e di rendicontazione amministrativa.

Il forte sviluppo delle attività relative agli archivi storici del Veneto e la crescente attenzione per la gestione informatizzata dei sistemi di protocollo e archiviazione degli enti rendono opportuno progettare l'indizione di una Giornata regionale sugli archivi veneti, sul modello di successo rappresentato dalle Conferenze regionali dei musei, iniziate nel 1997, e dalle Giornate regionali delle biblioteche, iniziate nel 1999. Si ritiene opportuno pertanto incaricare la Dirigente regionale per i Beni Culturali di progettare in collaborazione con la Soprintendenza archivistica del Veneto le modalità di svolgimento di una tale giornata, da svolgersi entro il 2011, e di impegnare nel Cap. 70118 le relative spese con propri decreti, entro il limite complessivo di € 10.000,00.

Sembra opportuno, in quest'ottica, avvalersi anche della facoltà prevista dall'accordo sul Sistema Archivistico Nazionale e attivare, previa intesa da esso prevista con la competente direzione dei Ministero, un Comitato archivistico regionale. La Dirigente per i Beni Culturali è incaricata di allacciare i relativi contatti e di presentare una proposta di deliberazione in merito, che non preveda oneri a carico della finanza regionale.

Biblioteche e beni librari

Il Servizio Bibliotecario Nazionale (Sbn) è la rete delle biblioteche italiane coordinata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (Iccu). Le biblioteche che partecipano a Sbn sono raggruppate in Poli locali che gestiscono cooperativamente con procedure informatizzate, in tutto o in parte, i loro servizi. Al momento attuale i Poli costituiti sono 72, per un totale di 4.498 biblioteche aderenti. Generalmente i Poli sono interistituzionali. I Poli sono a loro volta collegati al sistema Indice Sbn, nodo centrale della rete, che contiene il catalogo collettivo delle pubblicazioni acquisite dalle biblioteche aderenti. Questo collegamento rende possibile la principale funzionalità del Servizio, che consiste nella catalogazione partecipata: ogni nuovo documento viene catalogato solo dalla prima biblioteca che le acquisisce e tutte le altre ne catturano telematicamente la descrizione bibliografica presente in Indice, aggiungendovi la propria collocazione.

Dal 2006 la Regione del Veneto, anche avvalendosi di finanziamenti statali derivanti dalla vendita delle licenze Umts, ha effettuato un considerevole potenziamento del Servizio Bibliotecario Nazionale nel Veneto, sia in termini di efficienza - in considerazione dell'impiego di software di nuova generazione basati sull'integrazione fra le attività catalografiche e quelle gestionali delle biblioteche - sia in termini di quantità: anche a seguito dell'adesione formale del centri di servizio delle Province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza le biblioteche aderenti al polo regionale sono passate in cinque anni da 35 a 196; è stato garantito lo start up di poli autonomi in Provincia di Rovigo e nel Comune di Verona; sono stati stimolati gli allargamenti dei

già esistenti polo della Biblioteca Nazionale Marciana, che ora comprende anche l'Università Ca' Foscari, e polo dell'Università di Padova, che ora comprende fra l'altro anche la locale biblioteca civica.

Per quanto riguarda specificamente il polo gestito direttamente dalla Regione del Veneto, con banca dati collettiva gestita dalla nostra Direzione Sistemi Informativi, va ricordato che i suoi organismi decisionali, che vedono la partecipazione delle Province e dei Comuni capoluogo aderenti, sono il Comitato guida, presieduto dal Dirigente regionale per i Beni Culturali, con compiti di indirizzo e controllo e di proposta degli opportuni provvedimenti alla Giunta regionale, e la Commissione tecnica, che istruisce tutte le questioni tecniche e organizzative, mentre il coordinamento generale e l'assistenza biblioteconomica sono affidati sin dalla costituzione del Polo regionale all'Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza. La convenzione con la Bertoliana attualmente vigente, autorizzata con Dgr n. 2675 del 16 novembre 2010, scade il 30 giugno 2011.

Con nota del 16 maggio 2011 la Bertoliana ha manifestato la disponibilità a continuare a ricoprire il ruolo di Coordinamento di Polo (compiti: normalizzazione dei nomi degli autori e dei titoli maggiormente richiesti dagli utenti e di quelli riguardanti l'editoria locale, sostegno alla formazione dei bibliotecari, rapporti con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ecc.), prevedendo una spesa di € 70.000,00 per assicurare il servizio.

Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del Coordinamento di Polo fino al 30 aprile 2012, particolarmente importante in vista dell'ingresso nel catalogo unico delle biblioteche della Provincia di Venezia, risulta quindi opportuno impegnare la somma complessiva di € 70.000,00 a favore dell'Istituzione suddetta. Si propone pertanto la sottoscrizione della convenzione di cui si allega lo schema, a far parte integrante del provvedimento (Allegato A). La spesa graverà sul Cap. 70118 delle Spese, e liquidazione e pagamento avverranno dopo relazione e rendicontazione presentate entro il 30 luglio 2012

Il rinnovato protocollo d'intesa su Sbn, firmato il 30 luglio 2009 da Conferenza delle Regioni, Ministero. Crui, Anci e Upi, prevede anche la costituzione di un Comitato regionale di coordinamento tecnico fra i diversi poli Sbn: realizzazione particolarmente opportuna in una situazione regionale in cui i Poli sono ormai cinque, di cui tre già di adeguatissime dimensioni, e nei prossimi anni potrebbero anche aumentare di numero. La Giunta regionale provvederà con propria deliberazione a regolamentarne le modalità di costituzione e di funzionamento, senza oneri per la finanza regionale.

Un'altra banca dati partecipativa e disponibile on line di cui è necessario garantire la continuità è la Nuova Biblioteca Manoscritta (Nbm), residente presso la ns. Direzione Sistemi Informativi e implementata on line con un software di proprietà regionale dalle biblioteche aderenti, che alla fine del mese di aprile 2011 ospitava le descrizioni scientifiche di 28.028 manoscritti appartenenti a 37 biblioteche venete pubbliche, private ed ecclesiastiche, prodotti dal Medioevo al XX secolo. Il sito si sta arricchendo anche di una significativa biblioteca digitale con la riproduzione di cataloghi a stampa, mentre molte schede sono corredate da riproduzioni di miniature particolarmente belle e significative.

Il rafforzamento dell'impegno della Regione in questo settore è in piena sintonia con quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 19 settembre 2008 tra il Presidente del Veneto e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali pro tempore, che con l'articolo 6 esplicita l'impegno dei sottoscrittori a trovare metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati e accesso ed integrazione delle banche dati di Stato, Regioni ed altri enti pubblici territoriali, con fedele attuazione dei principi enunciati nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004. Certamente favorita dalla sottoscrizione dell'accordo con il Ministro è stata la successiva intesa con la Biblioteca Nazionale Marciana, sancita con Dgr n. 2364 del 4 agosto e convenzione del 24 novembre 2009, con cui fra l'altro essa viene autorizzata ad accedere con le proprie catalogazioni a Nbm. In questo quadro si è collocata anche la richiesta del 22 aprile 2010 dell'Università Ca' Foscari, accolta dalla Giunta regionale, di ospitare in NBM, senza oneri finanziari a carico della Regione, anche le catalogazioni prodotte nell'ambito del progetto "MaGI - Manoscritti greci d'Italia", cui aderiscono le università di Padova, Trieste, Bologna, Cassino e Berna, e che si propone di realizzare il censimento uniforme dei dati identificativi essenziali di tutti i manoscritti greci esistenti in Italia. Rilevante anche la costituzione di appositi authority files.

La responsabilità del coordinamento scientifico di Nbm è affidata all'Università Ca' Foscari di Venezia - già Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, ora Dipartimento di Studi Umanistici a seguito della recente semplificazione organizzativa - con convenzione triennale firmata il 30 maggio 2008, che prevedeva fra l'altro l'approvazione con cadenza annuale dei programmi operativi e dei relativi impegni di spesa. Con lettera del 26 marzo 2011 il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici propone sia il rinnovo triennale della convenzione, sia il programma annuale 2011, che consiste:

- nel controllo di un minimo di 2.000 nuovi inserimenti nella base dati da parte delle biblioteche, a fronte di una spesa di € 15.000,00;
- nella consulenza alle biblioteche afferenti al progetto per garantire omogeneità e aggiornamento della base dati mediante incontri periodici e altre forme di comunicazione mirate, a fronte di € 15.000,00;
- nello sviluppo di modalità tecniche che consentano un sempre più largo scambio conforme agli standard in uso dei dati coi portali regionali (a partire da quello delle biblioteche venete in costituzione assieme all'Università di Padova e ormai allo stadio prototipale), nazionali (es. Internet Culturale e CulturaItalia) ed europei (es. Europeana, patrocinato dal Parlamento europeo), nonché di nuove modalità di ricerca iconografica, a fronte di € 20.000,00.

Si propone di approvare una nuova convenzione triennale col Dipartimento suddetto, che fissa obiettivi e procedure e non implica di per sé impegni di spesa, secondo il modello che si allega alla deliberazione perché ne sia parte integrante (Allegato B), nonché il programma annuale sopra citato. La spesa di € 50.000,00 graverà sul Cap. 70118 delle Spese dell'esercizio 2011 e verrà liquidata e pagata dopo la presentazione, entro il 30 giugno 2012, di relazione scientifica corredata da adeguati dati catalografici e da rendicontazione amministrativa.

Nella gestione del Polo regionale Sbn, condivisa, come si è detto, con le Province e i Comuni capoluogo aderenti, può emergere la necessità di provvedere a spese informatiche e organizzative di varia natura - quali la conversione di dati fra diversi formati informatici, lo sviluppo di nuovi servizi richiesti dall'utenza istituzionale, il fronteggiare esigenze al momento imprevedibili. Altri oneri possono derivare dall'opportunità, presentatasi di recente, di sinergie col Ministero per l'informatizzazione a basso costo di talune procedure riguardanti l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza ai beni librari assegnata alle Regioni, da ultimo, dall'art. 5 del D. Lgs. 42/2004 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"). Il Ministero ha infatti messo in funzione o sta ultimando la preparazione del Sistema informativo degli Uffici Esportazione (SUE), del Sistema per la gestione delle mostre (GesMO), del Sistema Informatico per la Catalogazione dei cantieri di Restauro (SICaR) e della Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti del NTPC dei Carabinieri (Leonardo); mentre GesMO e SICaR sembrano molto legati all'organizzazione degli uffici statali, Sue e Leonardo sembrano direttamente utilizzabili dagli uffici regionali o adattabili con contenute modifiche alle loro esigenze e consentirebbero l'indispensabile condivisione nazionale dei dati relativi alle esportazioni e ai furti dei beni librari e di pregio, in assenza della quale la gestione di alcune funzioni di sovrintendenza conserva un margine di approssimazione eccessivo.

Per far fronte a questo tipo di iniziative il Dirigente regionale per i Beni Culturali è autorizzato ad adottare atti con impegno di spesa a valere sul Cap. 70118 delle Spese, entro il limite complessivo di € 60.000,00.

A supporto dell'aggiornamento del personale bibliotecario è concepita la convenzione con la Fondazione scientifica Querini Stampalia Onlus per la Biblioteca regionale di biblioteconomia e archivistica di cui al secondo comma sub i) dell'art. 23 della Lr 50/84: convenzione la cui prima annualità è stata autorizzata con Dgr n. 4928 del 22.12.1998, e che negli anni trascorsi ha anche regolato le modalità della collaborazione in ordine al progetto nazionale CulturaItalia. In continuità con tale impegno si pone la collaborazione per assicurare la manutenzione delle schede della banca dati europea Michael relative alle collezioni digitali venete inerenti ai beni culturali, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica a determinati aspetti dell'attuazione nel Veneto del protocollo nazionale sul Sbn e dell'accordo sul San. Si propone pertanto, vista la proposta del 18 aprile 2011 presentata dalla Fondazione, il rinnovo della convenzione secondo il testo di cui in allegato si propone bozza, perché sia parte integrante del provvedimento (Allegato C), La spesa di € 20.000,00 graverà sul Cap. 70118 delle Spese e verrà liquidata nel seguente modo:

- una prima tranche, pari a € 10.000,00, dopo la presentazione, entro il 30 giugno 2012, di una dettagliata relazione sull'attività svolta, che dia conto in particolare dell'attuazione degli accordi previsti nell'art. 2 sub A e includa l'elenco dei documenti bibliografici acquisiti e dei bid relativi;
- la seconda e ultima tranche, pari a € 10.000,00, dopo il termine finale della convenzione e la presentazione di una relazione complessiva sull'attività svolta in attuazione del programma annuale di cui al comma precedente, corredata dall'elenco dei nuovi documenti bibliografici acquisiti e dei bid relativi e rendicontazione contabile, da presentarsi entro il 31 marzo 2013.

La Regione ha conseguito a vario titolo, nel corso degli anni, la proprietà di alcuni rilevanti fondi bibliografici. Il principale è senza dubbio la Biblioteca Cameriniana di Villa Contarini, oramai quasi interamente ricollocata nella sua sede storica e catalogata on line in Sbn (e quindi per la prima volta disponibile al pubblico degli studiosi e da esso effettivamente fruita).

Importante in prospettiva è la Biblioteca specializzata di cultura veneta Paola Di Rosa Settembrini, che si va costituendo nella manica lunga della villa di Mestre lasciata alla Regione dal dr. Arnaldo Settembrini come legato testamentario, e che fino a tutto dicembre viene gestita dalla locale Biblioteca Civica in forza della convenzione autorizzata con Dgr n. 3226 del 21 dicembre 2010. È necessario predisporre le condizioni per la continuità del servizio e una migliore valorizzazione delle sue potenzialità. La Dirigente regionale per i Beni Culturali va pertanto incaricata di presentare alla Giunta una proposta di deliberazione in merito, che tenga conto dei fatti nuovi importanti collegati alla probabile prossima apertura della nuova sede della Biblioteca Civica in Villa Erizzo, prospiciente a Villa Settembrini, e alla rinnovata disponibilità a fornire servizi di supporto da parte di sperimentate associazioni di volontariato locali, con una previsione di spesa a valere sul Cap. 70118 non superiore a € 30.000,00.

Da menzionare con l'occasione il pregiato fondo librario di argomento teatrale acquisito nel 1988 dagli eredi dell'attore Nico Pepe e finora detenuto in comodato gratuito da Teatri Spa, società strumentale di Fondazione Cassamarca, nella villa trevigiana di Ca' Zenobio. In vista della dismissione di quest'ultima da parte della società detentrice, con lettera del 3 marzo 2011 il Presidente di Fondazione Cassamarca ha espresso la disponibilità a ospitare il fondo nei locali destinati a biblioteca e archivio del compendio di Ca' Tron presso Roncade, che già ospita gli "Archivi contemporanei di storia politica". Con proprio provvedimento la Giunta regionale provvede a regolare i relativi rapporti, senza oneri per la Regione. Il fondo è interamente catalogato informaticamente, e sarà ora possibile renderlo disponibile nel catalogo generale Sbn al cui polo regionale la Fondazione Cassamarca già aderisce.

Anche nel campo delle biblioteche la Regione ha una tradizione di successo, avviata nel 1999, nell'organizzazione di Giornate regionali, articolate generalmente in una parte di aggiornamento sulle attività e in una parte dedicata ad approfondimenti tematici: l'edizione veneziana del 2008, ad es., ha trattato i temi di Sbn e dei portali web; l'edizione del 2009 a Villa Contarini quelli della valorizzazione dei beni culturali; l'edizione del 2010 nella stessa sede quelli della promozione della lettura. Nel 2011 sembra opportuno affrontare i problemi attinenti alla tutela dei beni librari, con riferimento anche alle problematiche del mercato antiquario, e presentare le iniziative editoriali su carta e su web che la Regione ha promosso per la tutela e la valorizzazione del patrimonio manoscritto, a cominciare dal volume edito con Sismel sui codici medievali delle province di Belluno e di Rovigo. Con nota del 6 luglio 2011 l'Accademia dei Concordi di Rovigo ha confermato la propria disponibilità ad organizzare la manifestazione e a curarne la pubblicazione degli atti, a fronte di un contributo di € 15.000,00. Dato che l'Accademia conserva la grande maggioranza dei codici medievali del Polesine e che finora nessuna delle Giornate delle Biblioteche si è svolta

in quel territorio, si ritiene opportuno accogliere la richiesta e impegnare la somma sopra indicata nel Cap. 70118 delle Spese; essa verrà liquidata e pagata, compatibilmente con le disponibilità di cassa, nel seguente modo:

a) € 10.000,00 dopo lo svolgimento della manifestazione e la presentazione, entro il 30 dicembre 2011, di relazione e rendicontazione;
b) € 5.000,00 dopo la pubblicazione degli atti e la rendicontazione delle relative spese, entro il 30 settembre 2012.

La presente deliberazione prevede l'utilizzo dello stanziamento del Cap. 70118 delle Spese dell'esercizio 2011 nella misura di complessivi €. 375.000,00."

Inoltre, valutato che l'organizzazione della manifestazione "Giornata delle Biblioteche del Veneto" è stata assegnata all'Accademia dei Concordi di Rovigo ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006, in considerazione del fatto che nessuna delle edizioni di tale manifestazione si è mai realizzata in quel territorio e che tale attività si configura come prestazione di servizi rientranti nell'esercizio di attività commerciali da parte di tale istituzione, la stessa emetterà regolari fatture - nel rispetto delle scadenze sopra riportate - considerandosi l'importo dell'impegno comprensivo dell'eventuale IVA.

In relazione a tale attività, è pertanto necessario inviare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Dgr n. 81/CR del 3 agosto 2011;

- Visto il parere favorevole in data 28 settembre 2011 della Sesta Commissione consiliare;

- Visto l'art. 125, comma 11, D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i.;

- Vista la documentazione agli atti;

- Ritenuto che le spese di € 45.000,00 relative alla "Giornata delle Biblioteche", alla "Giornata regionale di Studio sulla Didattica Museale" ed alla "XV Conferenza regionale dei Musei del Veneto"di cui si dispone l'impegno con il presente atto concernenti la tipologia "convegni" e le spese di € 10.000,00 relative alla "Giornata degli Archivi" di cui si prevede l'impegno con il presente atto concernenti la tipologia "convegni" non siano soggette alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011, ai sensi della Lr 50/1984, art. 44 in quanto funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione di servizi pubblici da parte della collettività;

delibera

1. di approvare la proposta di programma, comprensiva degli Allegati A, B, C delle iniziative della Giunta regionale in materia di servizi culturali esposto in narrativa, che prevede spese per complessivi € 375.000,00 nel Cap. 70118 ("Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale") delle Spese dell'esercizio 2011;

2. di impegnare la spesa di € 275.000,00 sul capitolo 70118 ad oggetto "Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità a favore dei soggetti sotto indicati:

I - per quanto riguarda i musei:
   a) € 50.000,00 alla Fondazione scientifica Querini Stampalia Onlus
   b) € 30.000,00 a favore della Fondazione Giuseppe Mazzotti per la Civiltà veneta;
   c) € 20.000,00 a favore della Fondazione Solomon R. Guggenheim;

II - per quanto riguarda gli archivi:
   a) € 20.000,00 a favore della Fondazione Fioroni;

III - per quanto riguarda le biblioteche e i beni librari:
   a) € 70.000,00 a favore del Comune di Vicenza - Istituzione pubblica culturale Biblioteca Civica Bertoliana;
   b) € 50.000,00 a favore dell'Università "Ca' Foscari" Venezia - Dipartimento Scienze Umanistiche;
   c) € 20.000,00 a favore della Fondazione scientifica Querini Stampalia ONLUS;
   d) € 15.000,00 a favore dell'Accademia dei Concordi;

3. di liquidare e pagare le somme indicate ai beneficiari di cui al punto 2 secondo le modalità esposte in narrativa;

4. di determinare in € 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa che saranno assunte dalla Giunta regionale con successivo provvedimento istruito dalla Dirigente regionale della Direzione beni Culturali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 70118 del bilancio 2011 "Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale" per la gestione della Biblioteca specializzata di cultura veneta "Paola Di Rosa Settembrini";

5. di determinare inoltre in € 70.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 70118 del bilancio 2011 "Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale" per:

a) l'organizzazione della prima Giornata regionale degli Archivi, entro il limite di spesa di € 10.000,00;
b) le spese informatiche e organizzative per la gestione del Polo regionale Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale (Sbn) e delle funzioni di sovrintendenza ai beni librari, entro il limite di spesa di € 60.000,00;

6. di dare atto che le spese per "convegni" di cui si dispone e prevede l'impegno con il presente atto non sono soggette alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

7. di dare atto che le altre spese per € 230.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

8. di dare atto che le altre spese quantificate in € 90.000,00 di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

9. di inviare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all'affidamento dell'organizzazione della Giornate delle Biblioteche;

10. la Direzione regionale Beni Culturali è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1705 del 26 ottobre 2011

Piano Territoriale regionale di Coordinamento adottato. Avvio predisposizione Variante parziale. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si propone l'avvio della predisposizione di una variante parziale al Ptrc adottato con Dgr 372/2009, ai sensi della Lr 11/2004, con riferimento alla tematica paesaggistica, di cui al DLgs 42/2004, e a un aggiornamento dei contenuti urbanistico-territoriali, conseguente alle mutate condizioni dei comparti dell'economia, della produttività, dei servizi di eccellenza, della sicurezza idraulica, ma anche delle nuove esigenze di federalismo.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore nel 2004 delle nuove normative regionali e nazionali in materia di governo del territorio e di paesaggio, avvenute rispettivamente con la Lr 11/2004, "Norme per il governo del territorio", e il DLgs 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la Regione Veneto ha avviato un'attività di revisione del proprio strumento di piano, costituito dal Piano Territoriale regionale di Coordinamento (Ptrc), in adeguamento alle suddette normative e alle nuove esigenze espresse dal territorio. Tale attività si è conclusa con l'adozione del nuovo Ptrc, avvenuta con Dgr n. 372/2009, il quale accanto ad una parte preponderante attinente alle tematiche del territorio contiene anche una cospicua analisi dei profili paesaggistici del Veneto.

La disciplina che riguarda la pianificazione regionale per il governo del territorio è contenuta nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Tale legge all'art. 24 prevede che la Regione del Veneto, in coerenza con il Programma regionale di Sviluppo (PRS), di cui alla legge regionale n. 35/2001, elabori il Piano Territoriale regionale di Coordinamento (Ptrc), contenente gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, mentre all'art 25 ne definisce il percorso di formazione ed efficacia.

Il processo di elaborazione del nuovo Ptrc è stato complesso e articolato.

Dopo la costruzione di un primo quadro di riferimento, delineato attraverso una serie di pubblicazioni e indagini, nell'agosto 2007, con Dgr n. 2587, è stato adottato il "Documento Preliminare al Piano Territoriale regionale di Coordinamento (Ptrc)", unitamente alla relativa Relazione Ambientale prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Dopo opportune forme di publicizzazione e dopo l'effettuazione della concertazione (con gli enti pubblici territoriali, con le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori dei servizi pubblici e di uso pubblico) e della consultazione con le autorità aventi competenza in campo ambientale, così come previsto dalla legge regionale urbanistica e dalla disciplina in materia di Vas, il disegno di piano è stato implementato e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 2357 del 8/08/08.

Nel corso della redazione del piano si è posta attenzione anche all'esigenza di regolamentare sotto il profilo normativo i molteplici atti di governo del territorio veneto tanto in senso verticale, disciplinando il dialogo di tutte le azioni pianificatorie che interessano il territorio regionale con il Ptrc, tanto in senso orizzontale raccordando i rapporti interni tra gli atti pianificatori posti in essere.

Il nuovo Ptrc, con il relativo Rapporto Ambientale, è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 372 del 17.2.2009.

Il piano è stato dunque sottoposto, mediante le previste forme di pubblicazione, alle consultazioni del pubblico e dei soggetti aventi competenza in campo ambientale, trasmesso alle Regioni finitime e agli Stati membri confinanti, nonché alle Province. Tutta la documentazione relativa al piano in oggetto è stata inoltre pubblicata e resa disponibile al pubblico sulle pagine web del sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

Come previsto dalla legislazione, nei successivi 120 giorni dalla data di pubblicazione del piano chiunque ne abbia avuto interesse ha potuto presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte (termine che nello spirito di partecipazione è stato esteso per esaminare anche le osservazioni pervenute fuori termine).

Tutte le osservazioni (comprese quelle pervenute fuori termine), per un totale superiore a 15.000, sono state valutate in fase istruttoria dagli uffici regionali con riguardo ai contenuti del Ptrc e secondo criteri e metodologia definiti nel documento "Riflessioni a margine delle osservazioni al Ptrc", al fine di garantire omogeneità, trasparenza, coerenza ed equità nella valutazione.

Nei termini di legge e secondo quanto richiesto per la procedura di Vas, la Giunta regionale, con Dgr n. 118/CR del 4/08/2009, ha dunque trasmesso al Consiglio regionale il Ptrc adottato con le osservazioni pervenute, corredate dal relativo parere e dalle eventuali proposte di modifica.

Il Ptrc adottato si trova attualmente presso il Consiglio regionale per le determinazioni necessarie alla sua definitiva approvazione.

Il Ptrc, per contenuti e disciplina, è lo strumento di programmazione per il governo del territorio regionale in quanto "(…) indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione

e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione", orientati al miglioramento della qualità del vivere e dell'abitare, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle specifiche risorse di ciascun territorio.

Esso si pone come quadro di riferimento generale su cui impostare in modo coordinato la pianificazione territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali, e come strumento che può accompagnare, dal punto di vista dell'organizzazione spaziale, una società che sta compiendo uno sforzo importante per adeguarsi ai mutamenti strutturali legati alla competizione economica, ai nuovi trend demografici, all'apertura allo spazio europeo. Ciò nella consapevolezza che il territorio veneto non è solo l'esito di cinquant'anni di un accelerato processo di sviluppo produttivo e insediativo, ma della stratificazione plurisecolare di valori culturali legati al suo utilizzo, dove dunque alla ricerca della qualità delle trasformazioni si deve affiancare la valorizzazione di quegli elementi peculiari che ne costruiscono l'identità.

In questo senso il piano viene a svolgere una funzione di regia e di coordinamento nei confronti dei vari soggetti a diverso titolo impegnati sul territorio più che una funzione di carattere regolativo, basata sui vincoli, e si caratterizza per la flessibilità e per la possibilità di poter essere integrato mediante successivi atti nella fase della sua applicazione; tale operazione è del resto prefigurata dai "progetti strategici", nuovo strumento di governo del territorio mediante il quale pianificare interventi di particolare rilevanza su parti significative, previsti dall'articolo 26 della Lr n.11/2004 e indicati dall'articolo 5 del nuovo Ptrc, alcuni dei quali già avviati dalla Giunta regionale.

In questa prospettiva, importanti risultano essere anche i Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (Ptcp) recentemente approvati o in fase di approvazione da parte della Regione (l'unico Ptcp non ancora adottato è quello della Provincia di Verona), la cui elaborazione da parte delle Province è stata preceduta da un cospicuo lavoro condotto dall'Ufficio per il coordinamento delle Province nella predisposizione dei nuovi Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (Ptcp), composto da rappresentanti della Regione e delle Province, istituito con Dgr n. 2562 del 13/09/2005, ai sensi dell'art. 50, comma 6, della Lr 11/04, con il compito di garantire criteri omogenei di elaborazione degli strumenti provinciali.

L'assetto territoriale del prossimo Veneto, come delineato dal Ptrc, si articola secondo obiettivi di progetto suddivisi in macrotematiche: uso del suolo, biodiversità, energia e ambiente, mobilità, sviluppo economico, crescita sociale e culturale, cui sono associate in modo trasversale tre grandi tematiche progettuali: la montagna, assunta ad oggetto di politiche territoriali che ne riconoscano il nuovo ruolo non più di territorio svantaggiato ma sistema differenziato di aree di elaborazione di modelli alternativi e innovativi di sviluppo; la città, considerata nella sua multiforme identità di centro metropolitano, città estesa, città "slow", città balneare, e come tale da riorganizzare secondo politiche differenziate che puntino alla qualità, identità e centralità; il paesaggio, considerato in un'ottica meno idealista e più pragmatica improntata non al rifiuto del presente, ma alla riflessione in merito alla complessa percezione che gli abitanti del Veneto e i suoi ospiti hanno di questa terra.

Alla tematica del paesaggio è dedicata una parte consistente del piano territoriale adottato, condotta parallelamente al processo di predisposizione del Ptrc, ma in coerenza con esso.

La Regione infatti, sia con la Lr 18/06 che recentemente con la Lr 26 maggio 2011, n. 10 di modifica alla Lr 11/04 in materia di paesaggio, ha continuato a confermare, con riferimento al nuovo quadro normativo delineato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scelta di un "piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".

Tra gli elaborati del nuovo Ptrc risulta di particolare importanza l'allegato "Ambiti di paesaggio - Atlante ricognitivo", composto da 39 schede relative ad altrettanti ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio regionale, che, quale "prima ricognizione finalizzata alla predisposizione del piano paesaggistico da attuare d'intesa con i Ministeri competenti, definisce il quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano" (art. 71, co.1 Norme Tecniche).

Per la completa definizione del Piano Paesaggistico regionale, ovvero del Ptrc con specifica considerazione dei valori paesaggistici, come richiesto dal Codice, il 15 luglio 2009 la Regione del Veneto e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno sottoscritto a Roma un Protocollo d'Intesa, per l'attuazione del quale è stato istituito un Comitato Tecnico paritetico a composizione ministeriale e regionale.

A seguito di quanto richiesto dal Comitato Tecnico, si è avviata, e in questo momento si sta completando, mediante una fattiva e proficua collaborazione tra le strutture ministeriali (Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenze per i Beni architettonici e Paesaggistici e Archeologici) e la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, facente parte della Segreteria regionale per le Infrastrutture, incaricata dalla Giunta regionale alla redazione del piano, la ricognizione dei beni paesaggistici (immobili e aree vincolate) esistenti sul territorio, propedeutica alla definizione della rispettiva normativa d'uso.

I lavori intrapresi hanno consentito di effettuare una verifica e una sistematizzazione dei vincoli paesaggistici che insistono sul territorio regionale, e che indicativamente ricoprono circa il 50% dello stesso, e nello stesso tempo hanno fatto emergere importanti problematiche, sia di natura giuridica e interpretativa che tecnica e metodologica.

Considerando la complessità del lavoro richiesto e come anche previsto dalla citata Lr 10/11, la Regione ha ritenuto di intervenire, secondo quanto richiesto dal Codice per l'attuazione della pianificazione paesaggistica, mediante la predisposizione di progetti di pianificazione paesaggistica relativi ad ambiti circoscritti del territorio regionale.

Con la Dgr n. 2938 del 14.12.2010 si è così avviato l'approfondimento paesaggistico, ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Intesa Stato-Regione del 15 luglio 2009, dei piani territoriali vigenti per le aree relative alla Laguna di Venezia e suo retroterra, al Delta del Po e ai rilievi collinari Berici-Euganei, particolarmente significativi per il complesso rapporto tra sviluppo insediativo e valori paesaggistico-ambientali.

Come ampiamente evidenziato nella suddetta Dgr 2938/10, è stata infatti riconosciuta l'opportunità di intervenire su ambiti già interessati da strumenti di pianificazione di area vasta (piani di area), in una logica non di rottura ma di continuità con il bagaglio disciplinare che ha caratterizzato la specificità

veneta in materia di pianificazione territoriale, anche alla luce del riconoscimento, in sede del citato Protocollo d'Intesa Ministero-Regione, che "la Regione ha svolto una significativa attività di analisi e di pianificazione territoriale riconducibile all'obiettivo di salvaguardare ambiti di particolare rilievo sotto il profilo naturalistico, storico, ambientale e paesaggistico, individuabili in via prioritaria in alcuni piani di area, redatti in attuazione della normativa regionale, con i quali si è ritenuto di garantire che lo sviluppo territoriale avvenga compatibilmente con il mantenimento e la valorizzazione dei corrispondenti caratteri storici ed ambientali".

Con la Dgr n. 1474 del 20.09.2011, contenente il Quadro programmatico per il Documento Preliminare dei piani paesaggistici d'ambito operativo del Delta del Po e della Laguna e Area Veneziana, la Giunta regionale ha specificato questo processo di pianificazione paesaggistica articolato in diversi momenti, uno di carattere generale e uno per ambiti. Ciò al fine di assicurare efficacia al piano paesaggistico, che oltre a definire un disegno complessivo, chiaro e uniforme a livello regionale, deve anche tenere presente che alcune tematiche possono essere efficacemente sviluppate solo a scala d'ambito, in maniera processuale, aderente al contesto e flessibile.

Accanto alla definizione di un disegno unitario di scala regionale, finalizzato a completare la ricognizione dei beni paesaggistici e contestualmente riprendere il percorso già intrapreso nel Ptrc con l'Atlante Ricognitivo rispondendo a quanto richiesto dal Codice, si è prefigurata così la stesura di "piani paesaggistici regionali d'ambito", riferiti a parti del territorio regionale identificate da realtà morfologicamente simili (montagna, pianura, costa, ecc.), con la possibilità di una ulteriore articolazione operativa su base territoriale e amministrativa, in modo da favorire l'attiva e responsabile adozione e attuazione delle politiche paesaggistiche anche da parte delle istituzioni pubbliche con competenze di governo del territorio.

Per rispondere a quanto deliberato si evidenzia ora la necessità di predisporre una rielaborazione degli ambiti individuati nel già citato Atlante allegato al Ptrc adottato, che da ambiti cosiddetti "ricognitivi", di carattere propedeutico e privi di carattere prescrittivo, saranno individuati quali Ambiti territoriali di paesaggio con efficacia ai sensi dell'art. 135 del Codice e dell'art. 45 ter co.1 della Lr 11/04, come recentemente modificata. Tale rielaborazione non comporterà una nuova individuazione, ma piuttosto un'aggregazione degli ambiti ricognitivi secondo elementi e criteri morfologici (orientativamente saranno ridotti a circa una decina). In relazione a ciascun Ambito individuato si provvederà a definire, sulla base di quanto già indicato nel suddetto Atlante, direttive e indirizzi di carattere generale, ossia "adeguati obiettivi di qualità" ai sensi dell'art. 135, co.3 del Codice.

Si rende dunque necessario intervenire con una modifica all'Atlante ricognitivo degli Ambiti di paesaggio del Ptrc adottato, la quale dovrebbe accompagnarsi a un aggiornamento più generale dei contenuti urbanistico-territoriali dello strumento di pianificazione territoriale, conseguente, a più di due anni dalla sua adozione, alle mutate condizioni dei comparti dell'economia, della produttività, dei servizi di eccellenza, della sicurezza idraulica, ma anche delle nuove esigenze di federalismo.

Si ritiene pertanto di intervenire con una variante parziale al Ptrc adottato, che accanto alle modifiche derivanti da quanto sopra descritto relativamente alla tematica paesaggistica, contenga un approfondimento aggiornato delle seguenti tematiche:

- Produttivo, con riferimento in particolare ai grandi punti vendita della rete commerciale, in quanto le profonde trasformazioni intervenute nel settore possono far perdere di efficienza al sistema veneto;
- Città, con riguardo specificatamente all'articolazione dei servizi di eccellenza che specializzano e danno rango ai diversi sistemi urbani;
- Sistema Relazionale, e in particolare la Logistica, perché il Veneto, per essere una delle "porte d'Europa" deve avere attenzione su come articolare questa filiera specialistica e nuova;
- Difesa del suolo, con riferimento in particolare alle problematiche derivanti dal rischio idraulico, allo scopo di meglio adeguare norme e interventi edilizi in aree a rischio idrogeologico che anche recentemente hanno subito gravi danni da esondazioni e allagamenti, e dal rischio sismico, al fine di stabilire "buone pratiche" per la realizzazione di manufatti ed edifici da realizzare e/o da salvaguardare in queste zone;
- Rete eco-vegetale, da definire più puntualmente, alla luce anche di quanto stabilito nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale recentemente approvati;
- Norme Tecniche, per uniformarle al modificato disegno pianificatorio e per meglio facilitarne la loro applicazione.

Nello spirito di condivisione e partecipazione che ha caratterizzato il processo di piano, tale aggiornamento dovrà essere condotto mantenendo costante il dialogo con gli Enti locali e i portatori di interesse aventi incidenza sul territorio, anche al fine di rendere maggiormente aderente alle esigenze locali il disegno di piano.

Per procedere alla modifica parziale del Ptrc adottato nel 2009 si dovrà avviare un'ordinaria procedura di variante ai sensi della Lr 11/2004, articolata in fasi normativamente definite, e dunque: predisposizione del documento preliminare, concertazione e partecipazione, adozione, pubblicazione, controdeduzione alle osservazioni, approvazione del Consiglio regionale. Parallelamente dovrà essere effettuata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) ai sensi del DLgs. 152/2006, c.d. Testo Unico dell'Ambiente.

Considerata la complessità del lavoro proposto, si ritiene di incaricare per la predisposizione della suddetta variante parziale al Ptrc la struttura che ne ha seguito la redazione e il conseguente procedimento per l'approvazione, individuata nella Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, della Segreteria per le Infrastrutture, cui eventualmente affiancare altro personale regionale ed esperti in tematiche afferenti la materia, anche sotto il profilo della rappresentazione grafica e del database informatico, all'uopo specificamente incaricati.

Parallelamente sarà avviata la predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare e del successivo Rapporto Ambientale ai sensi della Dgr 791/2009, da parte di un soggetto competente che sarà all'uopo incaricato dal Dirigente della suddetta Direzione con successivo provvedimento.

Per tale incarico, che sarà affidato ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b) Lr 12/1991, si prevede una spesa di € 25.000,00 (IVA compresa).

Tale spesa è soggetta ai vincoli di cui alla Lr 1/2001 in quanto relativa a "studi e consulenze".

Eventuali altri incarichi di consulenza e collaborazione si rendessero necessari e gli oneri economici relativi saranno determinati con successivo provvedimento.

Si incarica altresì la struttura individuata, nel rispetto degli artt. 5 e 23 della legge urbanistica regionale che prevede che la Regione conformi la propria attività pianificatoria territoriale al metodo del confronto e della concertazione (con gli enti pubblici territoriali, con le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori dei servizi pubblici e di uso pubblico), ad attivare le azioni a tal fine necessarie. Parimenti si darà corso, ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, alla consultazione delle autorità aventi competenza in campo ambientale.

Si prevede inoltre una spesa di € 10.000,00 per la riproduzione di elaborati cartografici, masterizzazione di Dvd, riproduzione documentazione, ecc.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Lr n. 11/04 e s.m.i.;
Vista la Lr 26 maggio 2011, n. 10;
Vista la Lr 10 giugno 1991, n. 12 e s.m.i.;
Vista la Lr 7 gennaio 2011, n.1;
Visto il Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;
Visto il Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Ministero per i Beni e le Attività Culturali sottoscritto in data 15 luglio 2009;
Vista la Dgr n. 372 del 17/02/2009;
Vista la Dgr n. 118/CR del 4/08/2009;
Vista la Dgr n. 2562 del 13/09/2005;
Vista la Dgr n. 2938 del 14/12/2010;
Vista la Dgr n. 1474 del 20 settembre 2011;

delibera

1. di autorizzare l'avvio della predisposizione della Variante parziale al Ptrc adottato con Dgr n. 372 del 17/02/2009 come descritto in premessa;
2. di affidare al Segretario per le Infrastrutture il compito di sovrintendere e coordinare i lavori, nonché di attivare i rapporti di cooperazione con le amministrazioni provinciali e comunali;
3. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica del coordinamento dei lavori tecnici e della redazione della variante parziale al Ptrc;
4. di demandare al Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica con successivo provvedimento l'individuazione di un soggetto competente per la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare e del successivo Rapporto Ambientale, relativi alla variante sopra richiamata, che sarà incaricato ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b) Lr 12/1991;
5. di determinare, per quanto previsto al punto 4, in € 25.000,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica disponendo la copertura finanziaria;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno al precedente punto 5 carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7010 del bilancio 2011 "Spese per studi e consulenze" concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011: "Studi e consulenze";
7. di determinare in € 10.000,00 l'importo massimo di spesa per la riproduzione di elaborati cartografici, masterizzazione di Dvd, riproduzione documentazione, ecc., alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 7006 del bilancio di previsione 2011 che presenta la necessaria disponibilità, su acquisizione di giusti preventivi di spesa;
8. di prendere atto che l'atto di impegno di cui al punto 5) sarà inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266 e pubblicato nel sito web ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1706 del 26 ottobre 2011

Piano Territoriale regionale di Coordinamento e sua attribuzione dei valori paesaggistici, ai sensi del Dlgs 42/2004: realizzazione di riprese audiovisive per la produzione di un supporto multimediale al Piano Paesaggistico regionale- Affidamento di servizio alla Fondazione Giuseppe Mazzotti di Treviso.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Si affida alla Fondazione Mazzotti di Treviso il servizio di realizzazione di riprese audiovisive negli ambiti 31, 38 e 39 dell'Atlante ricognitivo del paesaggio, allegato al Ptrc adottato nel 2009, al fine di produrre un supporto multimediale al Piano Paesaggistico regionale in corso di redazione.

Il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 372 del 17 febbraio 2009, ha adottato il Piano Territoriale regionale di Coordinamento (Ptrc), ai sensi della Lr 23 aprile 2004, n. 11. Con la redazione del Ptrc è stato avviato anche il percorso per l'attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare degli articoli 135 e 143 del D.lgs 42/2004, che prevedono la redazione congiunta di apposito piano tra Regione e Ministero per i beni e le attività culturali.

Tra gli allegati del nuovo Ptrc, costituente parte integrante dello stesso, rientra anche l'Atlante ricognitivo del Paesaggio, quale primo risultato di una significativa attività di analisi e pianificazione territoriale condotta attraverso un ponderato e multidisciplinare processo scientifico-metodologico, nel quale è definito il quadro di riferimento per la conoscenza

dei caratteri del paesaggio nel Veneto e dei processi relativi di trasformazione.

A supporto del processo di pianificazione territoriale e paesaggistica, la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica già da alcuni anni ha avviato delle attività di sperimentazione per l'utilizzo di tecnologie multimediali a supporto degli strumenti di piano, in quanto rappresentano un innovativo ausilio alla progettazione, che contribuisce a semplificare la lettura degli aspetti paesaggistici percettivi del territorio.

Inoltre nel 2008 la Fondazione Giuseppe Mazzotti ha svolto un lavoro finanziato dalla Regione Veneto sul Paesaggio culturale, nell'ambito del progetto pluriennale Ripensare il Veneto, presentato ad Oderzo nell'aprile 2009, che ha visto la creazione di un sito web (www.ripensareilveneto.it) attualmente in fase di implementazione, che intende raccogliere materiale e informazioni utili a quanti nel Veneto, a diversi titoli, si occupano di paesaggio e di pianificazione paesaggistica.

La Fondazione Giuseppe Mazzotti - ha avuto come obiettivo la trasposizione in video della descrizione di uno degli Ambiti di Paesaggio del nuovo Ptrc (il n. 16 - Prealpi e colline trevigiane), passando quindi dalla descrizione testuale e cartografica, a quella più propria del paesaggio, ovvero quella della visione dinamica. Il Progetto, improntato alla assoluta fedeltà dei contenuti del documento regionale e alla massima obiettività, ha avuto come obiettivo la realizzazione di un prototipo della durata di circa 15 minuti, replicabile facilmente e utilizzabile sul web a bassa risoluzione come complemento visivo al piano e documento "storico", in grado di documentare con successive riprese dagli stessi punti di vista, l'evoluzione paesaggistica di un territorio dato.

Il 10 febbraio 2010, a Palazzo Balbi, la Fondazione Mazzotti ha pertanto presentato il progetto di documentazione in video degli ambiti paesaggistici del Veneto alla presenza di molti componenti del Comitato Tecnico del Paesaggio, nel quale è emersa l'opportunità di far evolvere il progetto originario di cui all'incarico iniziale in modo da renderlo più aderente alle esigenze della Regione per la stesura del Piano Paesaggistico, anche rimodulando il programma di lavoro a suo tempo presentato e già finanziato con la Dgr. 3680/09.

La nuova proposta operativa ha quindi riguardato la realizzazione di due ulteriori supporti multimediali, ovvero dell'ambito paesaggistico 19 (medio corso del Piave) e 20 (Alta pianura di sinistra Piave), in modo tale da creare continuità con le due parti dell'ambito 16 già realizzate, estendendo la documentazione a circa il 50% della Provincia di Treviso; i risultati di questo lavoro sono stati quindi presentati il 6 maggio 2011 a Villa Widmann.

A seguito di tale presentazione, l'Assessorato al Territorio intende concludere i lavori per il piano paesaggistico, dotando lo stesso di tecnologie ipertestuali utili per meglio esplicitare il disegno pianificatorio.

Per dar seguito a quanto sopra descritto, considerate le sperimentazioni pregresse che attestano la competenza in materia e i requisiti di idonea capacità tecnico - professionale, si ritiene ai sensi dell'art. 125, co.11 D.lgs 163/2006, di affidare direttamente l'incarico per lo svolgimento di un servizio tecnico analogo a quello precedentemente descritto, già realizzato per gli ambiti 16, 19 e 20, alla Fondazione Mazzotti. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità specificate nello Schema di Contratto (allegato A), facente parte integrante del presente provvedimento, e riguarderà gli ambiti 31, 38 e 39 dell'Atlante allegato al Ptrc adottato, in quanto coinvolti dall'approfondimento paesaggistico dei Piani di Area del Delta del Po e della Laguna e Area Veneziana (Palav), come previsto dalla Dgr 2938/2010.

Per lo svolgimento del servizio, si prevede una spesa complessiva di € 20.000,00 oltre IVA, corrisposta a titolo di corrispettivo del servizio reso ai sensi dell'art. 125 D.lgs 163/2006 e pertanto non soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Lr n. 11/04
Vista il D.lgs n. 42/04
Visto il D.lgs 163/2006
Vista la Lr 1/2011
Visto il curriculum del soggetto incaricato, acquisito in atti
Viste le Dgr 3680/2009, 1134/2010 e 2938/2010

delibera

1. di affidare, ai sensi dell'art. 125, co.11 D.lgs 163/2006, per i motivi e con le modalità di cui in premessa, il servizio di realizzazione di riprese audiovisive all'interno degli ambiti, come definiti nella lettera di incarico (allegato A), facente parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di lettera di incarico allegato A al presente provvedimento, con il quale vengono puntualmente definiti l'oggetto del servizio, le modalità di espletamento dello stesso, la durata dell'incarico, le modalità di pagamento e ogni altro aspetto del rapporto di incarico;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica dell'espletamento degli aspetti procedurali attinenti all'affidamento del servizio, della sottoscrizione della lettera di incarico di cui sopra, nonché della verifica di regolarità dello svolgimento del servizio secondo le modalità previste nella stessa;
4. di impegnare a favore della Fondazione Mazzotti la spesa di € 24.200,00 (IVA inclusa) sul capitolo n.7006 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (p.t.r.c.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale" del bilancio annuale di previsione che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1707 del 26 ottobre 2011

Interreg IV A Italia - Austria. Progetto "Transmuseum - Rete museale transfrontaliera per la promozione dello sviluppo sostenibile"- cod. 3741-08-1. Attività di predisposizione di un catalogo online, di cui al Work Package 1 della scheda progettuale. Legge regionale 4 febbraio 1980, n.6 e successive modificazioni.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione all'UC Progetti strategici e politiche comunitarie all'attività di predisposizione di un catalogo online delle schede catalogate nel progetto Transmuseum previsto dal Work Package 1 della scheda del progetto Interreg IV A Italia Austria "Transmuseum", in capo al partner P1 - Regione del Veneto.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Il progetto "Transmuseum - Rete museale transfrontaliera per la promozione dello sviluppo sostenibile", approvato in data 25.07.2008 dal Comitato di Pilotaggio transfrontaliero del Programma Operativo Interreg IV A Italia Austria e al quale partecipa la Regione del Veneto in qualità di partner P1, si pone l'obiettivo della costruzione e organizzazione di una rete di piccoli e medi istituti museali, in buona parte etnografici, siti in un territorio che, per la parte veneta, insiste sull'area della Provincia di Belluno e, in particolare, dell'Alto Bellunese, in Friuli Venezia Giulia interessa l'area della Carnia e in Tirolo il distretto di Landeck.

Ai fini del raggiungimento di tale risultato, il progetto prevede una serie di attività, interessanti il settore della formazione e informazione degli stakeholders, dell'inventariazione e catalogazione, della promozione e comunicazione, volte a valorizzare, rendendolo fruibile e conoscibile ad un pubblico più vasto e diversificato, il patrimonio culturale contenuto nei musei interessati.

Nel complesso degli interventi previsti a carico del partner P1 dalla Scheda progettuale, nell'ambito del Work Package 1, il progetto finanzia in particolare l'organizzazione di attività di catalogazione del patrimonio museale e di predisposizione di un catalogo online che lo renda consultabile in rete e che doti i singoli musei di un significativo strumento di valorizzazione. In particolare si intende rendere fruibili nei siti internet degli enti coinvolti e nel sito del progetto i contenuti delle schede di catalogo prodotte con il progetto e pubblicate nel Front office della banca dati dei beni culturali della Regione.

Si rende pertanto necessario procedere all'acquisizione del servizio di predisposizione di un catalogo online per il quale si dà mandato al Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie di procedere attraverso l'acquisizione in economia del relativo servizio e di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari e si determina in euro 10.050,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivante dall'espletamento di tale attività.

Si dà inoltre atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti la legge 23 dicembre 2005, n. 266; la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39; la legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 e successive modificazioni; la Deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 18 marzo 2005; la Deliberazione della Giunta regionale n. 2983 del 14 ottobre 2008; la scheda progettuale ed il piano finanziario del progetto Interreg IV A Italia - Austria "Transmuseum - Rete museale transfrontaliera per la promozione dello sviluppo sostenibile" - cod. 3741-08-1; la Deliberazione della Giunta n. 151 del 22 febbraio 2011; la documentazione agli atti;

delibera

1. di autorizzare nell'ambito delle attività previste nel Work Package 1 del progetto Interreg IV A Italia - Austria "Transmuseum - Rete museale transfrontaliera per la promozione dello sviluppo sostenibile"- cod. 3741-08-1, la predisposizione di un catalogo online, destinato ai musei coinvolti dalle attività di catalogazione realizzate con il progetto per le motivazioni e secondo le modalità richiamate in premessa;
2. di dare mandato al Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie di procedere all'acquisizione in economia del servizio di cui si tratta, delegandolo all'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari e di provvedere, con proprio atto, al relativo impegno di spesa;
3. di determinare in euro 10.050,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie disponendo la copertura finanziaria per l'importo di euro 7.537,50 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101293 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria Transmuseum-quota comunitaria" e per l'importo di euro 2.512,50 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101294 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria Transmuseum-quota statale" del bilancio 2011;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
5. di incaricare l'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1708 del 26 ottobre 2011

Predisposizione e redazione del Programma regionale di Sviluppo (PRS), come previsto dalla legge regionale n. 35/2001: proroga della durata dell'incarico al Gruppo degli Esperti per la redazione del documento. (D.g.r. n. 3363 del 30 dicembre 2010).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Vista la necessità di completare e perfezionare il Programma

regionale di sviluppo, con il presente atto viene prorogata la collaborazione del Gruppo di Esperti incaricati di individuare le linee strategiche dello sviluppo regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) Di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Programmazione alla proroga della durata dell'incarico al Dott. Bido Giorgio, al Prof. Boatto Vasco, al Prof. De Michelis Cesare, all'Avv. De Nardi Sandro, al Dott. Graziani Michele ed alla Prof.ssa Messina Patrizia fino al 31/12/2011, salvo eventuale ulteriore proroga dettata da nuove esigenze sopraggiunte al termine dell'incarico e comunque non oltre il 30/06/2012. La proroga sarà accordata dal Dirigente regionale della Direzione Programmazione con scambio di corrispondenza tra le parti;

2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, per quanto esposto in premessa;

3) Di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bur della Regione del Veneto;

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1712 del 26 ottobre 2011

Lr 30.12.1991, n. 39, art. 8. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". Messa in sicurezza dell'intersezione stradale tra la Strada provinciale n. 117 "Camisana" e via cimitero Rampazzo in Comune di Camisano Vicentino (VI).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Camisano Vicentino (VI) per la definizione dei relativi impegni preliminari per l'adeguamento dell'intersezione tra la Strada provinciale n. 117 "Camisana" e via cimitero Rampazzo.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto della richiesta dell'Amministrazione comunale di Camisano Vicentino (VI) che prevede la messa in sicurezza con adeguamento dell'intersezione stradale tra la Strada provinciale n. 117 denominata "Camisana" e la Strada comunale via cimitero Rampazzo dell'importo complessivo pari ad € 500.000,00, assegnando un contributo regionale di € 250.000,00 e procedendo in tal senso alla relativa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma;

2) di determinare in € 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Infrastrutture, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 45288 del bilancio 2011 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (Lr 30.12.1991 n. 39);

3) di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

4) di procedere all'approvazione del relativo schema di Accordo di Programma, per l'assegnazione del contributo ex art. 8 della Lr n. 39/91, che si riporta quale Allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, incaricando il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sua relativa sottoscrizione;

5) di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dei successivi adempimenti tecnico - amministrativi conseguenti al presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1713 del 26 ottobre 2011

Lr 30.12.1991, n. 39, art. 8. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". Messa in sicurezza della Strada provinciale n. 29 "San Martino di Venezze - Leze" con realizzazione di due rotatorie in Comune di Pettorazza Grimani (RO).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Pettorazza Grimani (RO) per la definizione dei relativi impegni preliminari per la realizzazione di due rotatorie lungo la S.P. n. 29 denominata "San Martino di Venezze - Leze".

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto della richiesta dell'Amministrazione comunale di Pettorazza Grimani (RO) che prevede la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di due rotatorie stradali - una tra la S.P. n. 29 e la S.P. n. 30 in via Boscofondi ed una tra la S.P. n. 29 e via Santuario" dell'importo complessivo pari ad € 665.000,00, assegnando un contributo regionale di € 300.000,00 e procedendo in tal senso alla relativa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma;

2) di determinare in € 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con

propri atti il dirigente regionale della Direzione Infrastrutture, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 45288 del bilancio 2011 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (Lr 30.12.1991 n. 39);

3) di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

4) di procedere all'approvazione del relativo schema di Accordo di Programma, per l'assegnazione del contributo ex art. 8 della Lr n. 39/91, che si riporta quale Allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, incaricando il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sua relativa sottoscrizione;

5) di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dei successivi adempimenti tecnico - amministrativi conseguenti al presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1714 del 26 ottobre 2011

Legge Speciale per Venezia. Riparto dei fondi assegnati alla Regione Veneto dal Comitato Interministeriale di Indirizzo e Controllo (ex. Art. 4 della Legge 29 novembre 1984 n. 798) nella seduta del 23/12/2008 e dal Cipe con deliberazione n. 59 del 31/07/2009, integrati dalle eccedenze sui mutui stipulati in precedenti fasi di attuazione. Primo stralcio del programma degli interventi. Deliberazione del Consiglio regionale n. 45 del 27 luglio 2011.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Con Deliberazione n. 45 del 27 luglio 2011 il Consiglio regionale ha approvato la proposta di riparto stralcio, presentata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 15/CR del 15 marzo 2011. In considerazione delle scadenze previste dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla normativa nazionale di recepimento, in tema di classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici, con il presente provvedimento si dà quindi attuazione ad una serie di attività, urgenti ed indifferibili, di monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia, la cui esecuzione sarà curata da Arpav, per un importo complessivo di € 2.450.000,00.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Legislazione Speciale per Venezia si pone come principale finalità la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale della Laguna di Venezia, definendo gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi soggetti competenti: lo Stato, la Regione Veneto e gli Enti locali.

In particolare, alla Regione Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. Con la Legge regionale n. 17 del 27/02/1990, sono state individuate le "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante".

Sulla scorta di tale dettato normativo e sulla base delle conoscenze ambientali acquisite sull'ecosistema lagunare, il Consiglio regionale, con provvedimento n. 24 del 1° marzo 2000, ha approvato il vigente documento di programmazione e pianificazione settoriale denominato "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000."

La sopra citata L. R. n. 17/1990 stabilisce, inoltre, all'art. 4, comma 1, che la Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle linee guida del "Piano Direttore" e in relazione ai finanziamenti disponibili, predisponga i programmi degli interventi da attuare, che sono successivamente approvati dal Consiglio regionale.

In tale contesto, in occasione della seduta del Comitato Interministeriale di Indirizzo e Controllo (ex. Art. 4 della Legge 29 novembre 1984 n. 798), tenutasi a Roma il 23 dicembre 2008, sono stati assegnati alla Regione Veneto stanziamenti per euro 15.750.000, relativi ai fondi di cui alla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria dello Stato 2008). A questi si sono poi aggiunti euro 15.000.000, assegnati in via straordinaria sempre alla Regione del Veneto con delibera del Cipe n. 59, approvata nella seduta del 31 luglio 2009, a valere sui fondi di cui al D.L. n. 112/2008 (Fondo Infrastrutture), finalizzati alla salvaguardia della Laguna e della città di Venezia, per le attività di competenza della Regione Veneto.

Ad integrazione di tali risorse, risultano inoltre disponibili euro 37.871.138,41 derivanti dalle maggiori disponibilità relative ai contratti di mutuo, stipulati nell'ambito delle misure di attuazione di precedenti riparti della Legge Speciale (6^ fase - Legge n. 448/98 e 8^ fase - Legge n. 388/2000 e Legge n. 448/2001).

Nelle more della definizione di una razionale e complessiva proposta di riparto, si è reso necessario procedere ad un primo stralcio dei fondi disponibili, a motivo della particolare urgenza e indifferibilità di alcune attività di monitoraggio ambientale, soprattutto in considerazione delle scadenze previste, in tema di classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici, dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla normativa nazionale di recepimento (il D. Lgs 152/2006 e i successivi Decreti del MATTM n. 56/2009 e n. 260/2010).

La Giunta regionale, pertanto, con la Deliberazione n. 15/CR del 15 marzo 2011, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, una proposta di riparto stralcio, per dare attuazione ad una serie di attività di verifica e di monitoraggio ambientale, volte in particolare:

- alla definizione, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia;
- alla definizione dello stato ecologico, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, dei corpi idrici della Laguna di Venezia;
- alla definizione dei valori di fondo naturale per alcune sostanze (arsenico, ferro, manganese, ione ammonio, etc) presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.

Va precisato che, ad oggi, le attività di salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante devono tenere in considerazione i profondi cambiamenti intervenuti nel quadro

normativo e di pianificazione di riferimento, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, della normativa nazionale di recepimento e del Piano di Gestione della "Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante", parte integrante del Piano di Gestione del Distretto Idrografico "Alpi Orientali".

Il Piano di Gestione della sub unità idrografica, congiuntamente con il Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orientali, è stato adottato, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico, in data 24 febbraio 2010.

In tale contesto, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione (senza dimenticare gli obiettivi di qualità posti della normativa speciale per Venezia), le attività di monitoraggio rivestono un ruolo di primaria importanza.

Il Consiglio regionale, con Deliberazione n. 45 del 27 luglio 2011, ha approvato il programma degli interventi di monitoraggio proposto dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 15/CR del 15 marzo 2011 riportato nell'Allegato A della presente Deliberazione, suddiviso per schede di progetto dei singoli interventi come di seguito sintetizzato:

- Scheda A1 - Regione Veneto/Arpav - Proseguimento dell'attività di monitoraggio ambientale nei corsi d'acqua del Bacino Scolante per il triennio 2010-2012 ed integrazione con i requisiti richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE. Importo complessivo: euro 1.600.000,00.
- Scheda A2 - Regione Veneto/Arpav - Piano di monitoraggio per la definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia, ai sensi del D. Lgs 152/2006. Importo complessivo: euro 850.000,00.
- Scheda A3 - Regione Veneto/Arpav - Piano per l'analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia. Importo complessivo: euro 500.000,00.

L'importo totale dei progetti ammonta a euro 2.950.000,00.

Con nota prot. n. 52305 del 2 maggio 2011, Arpav ha trasmesso alla Regione Veneto la documentazione progettuale "BSL3 - Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia finalizzate all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE".

Con nota prot. n. 140560 del 18 novembre 2010, Arpav ha trasmesso alla Regione Veneto la documentazione progettuale relativa al "Piano di Monitoraggio per la definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia".

Infine con nota prot. n. 0040938 del 5 aprile 2011, Arpav ha trasmesso alla Regione Veneto la documentazione progettuale relativa al "Piano per l'analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in Laguna di Venezia".

Si precisa che, per quanto riguarda la Scheda Progetto A1, il dettaglio relativo alle attività programmate ed alle modalità di erogazione e di rendicontazione, è specificato nello schema di Convenzione, riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Parimenti, per quanto riguarda la Scheda Progetto A2, il dettaglio relativo alle attività programmate ed alle modalità di erogazione e di rendicontazione, è specificato nello schema di Convenzione, riportato nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per quanto riguarda la Scheda Progetto A3, relativa ai valori di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee di falda del Bacino Scolante, si precisa che le modalità di esecuzione delle attività programmate, nelle more del completamento della fase propedeutica preliminare, saranno oggetto di un successivo provvedimento.

Gli impegni contabili, a favore di Arpav, relativi alle schede progetto A1 e A2, riportate nell'Allegato A, sono effettuati con imputazione sul capitolo di spesa 100294 "Ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna da realizzare con le eccedenze del mutuo contratto per il finanziamento della III fase e VI fase (L. 05/02/1992, n. 139)" del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude le propria relazione e propone all'adozione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla vigente legislazione statale e regionale;

Visto il provvedimento del Consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 24, con il quale è stato approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia − Piano Direttore 2000";

Visto il "Piano di Gestione della "Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante", facente parte integrante del Piano di Gestione del Distretto "Alpi Orientali" adottato, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico, in data 24 febbraio 2010;

Viste le leggi 23 dicembre 1998 n. 448, 23 dicembre 2000, n. 388 e 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la Legge regionale n. 17/1990;

Vista la propria Deliberazione n. 15/CR del 15 marzo 2011;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 45 del 27 luglio 2011;

delibera

1. Di prendere atto dell'approvazione, avvenuta da parte del Consiglio regionale con Deliberazione n. 45 del 27 luglio 2011, del primo stralcio del programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia, per complessivi euro 2.950.000,00, finanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia, così come espresso in premessa, secondo quanto riportato nell'Allegato A, che contiene le schede di progetto dei singoli interventi e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare i seguenti progetti:

- "Attività di monitoraggio ambientale nei corsi d'acqua del Bacino Scolante per il triennio 2010-2012 ed integrazione con i requisiti richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE". Importo complessivo: euro 1.600.000,00.

- "Piano di monitoraggio per la definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia, ai sensi del D. Lgs 152/2006". Importo complessivo: euro 850.000,00.

3. Di incaricare Arpav della attuazione di detti progetti.

4. Di approvare i relativi Schemi di Convenzione, così come riportati rispettivamente negli Allegati B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

5. Di incaricare la Direzione regionale Progetto Venezia della supervisione e del controllo del regolare svolgimento delle attività programmate, nonché dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi.

6. Di impegnare a favore di Arpav (C.F. 92111430283, P. Iva 03382700288) la somma complessiva di euro 2.450.000,00, con la seguente imputazione di spesa:

- per euro 1.600.000,00 sul capitolo 100294 ad oggetto "Ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna da realizzare con le eccedenze del mutuo contratto per il finanziamento della III fase e VI fase (L. 05/02/1992, n. 139)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, per l'attuazione del progetto relativo alle "Attività di monitoraggio ambientale nei corsi d'acqua del Bacino Scolante per il triennio 2010-2012 ed integrazione con i requisiti richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE" - Scheda A1;
- per euro 850.000,00 sul capitolo 100294 ad oggetto "Ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna da realizzare con le eccedenze del mutuo contratto per il finanziamento della III fase e VI fase (L. 05/02/1992, n. 139)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, per l'attuazione del "Piano di monitoraggio per la definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia, ai sensi del D. Lgs 152/2006" - Scheda A2;

7. Di dare atto che si provvederà alle conseguenti liquidazioni di spesa, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento e ad avvenuta sottoscrizione delle specifiche convenzioni, secondo le seguenti modalità, applicabili per entrambi i singoli progetti e riportate, nel dettaglio, nelle relative convenzioni:

- il primo acconto, pari al 50% dell'importo complessivo del singolo progetto, previa dichiarazione da parte di Arpav dell'avvio delle attività programmate;
- il secondo acconto, pari al 40% dell'importo complessivo del singolo progetto, alla presentazione del rendiconto finanziario dal quale risulti la spesa di ameno i 2/3 della somma erogata in qualità di primo acconto;
- il saldo finale, pari al 10% dell'importo complessivo del singolo progetto, alla conclusione delle attività ed alla presentazione della documentazione tecnica finale e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

8. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

9. Di dare atto che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione delle singole Convenzioni, in rappresentanza della Regione Veneto.

Allegati B e C *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

Allegato A

Riparto dei fondi assegnati alla Regione Veneto dal comitato interministeriale di indirizzo e controllo (ex. Art. 4 della Legge 29 novembre 1984 N. 798) nella seduta del 23/12/2008 E dal cipe con deliberazione n. 59 assunta nella seduta del 31/07/2009 integrati dalle eccedenze sui mutui stipulati in precedenti fasi di attuazione.

Primo stralcio del Programma degli interventi, di cui alla Dgr n. 15/CR del 15 maggio 2011, Approvato dal Consiglio regionale con Dcr n. 45 del 27 luglio 2011.

Codice	Beneficiario	Interventi	Importi
A1	Regione del Veneto / Arpav	Proseguimento dell'attività di monitoraggio ambientale nei corsi d'acqua del Bacino Scolante per il triennio 2010-2012 ed integrazione con i requisiti richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE.	€ 1.600.000,00
A2	Regione del Veneto / Arpav	Piano di monitoraggio per la definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia, ai sensi del D. Lgs 152/2006.	€ 850.000,00
A3	Regione del Veneto / Arpav	Piano per l'analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia	€ 500.000,00
	Totale		€ 2.950.000,00

Scheda di Progetto	n. A.1

Proseguimento dell'attività di monitoraggio ambientale nei corsi d'acqua del Bacino Scolante per il triennio 2011-2013 ed integrazione con i requisiti richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE

Soggetto Attuatore:	Regione del Veneto / Arpav
Area interessata:	Bacino Scolante nella Laguna di Venezia
Fondi assegnati:	€ 1.600.000,00

Descrizione intervento
Il sistema di monitoraggio avviato dalla Regione Veneto in collaborazione con Arpav, attraverso la realizzazione del "Progetto Quadro per il sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia", costituisce la base di conoscenza fondamentale per il controllo periodico di efficacia degli interventi di disinquinamento, per il supporto alla gestione del sistema di disinquinamento e delle emergenze ambientali, nonché per il controllo del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un radicale cambiamento del quadro normativo di riferimento, soprattutto a seguito della Direttiva Quadro in materia di Acque 2000/60/CE e al suo recepimento legislativo in Italia.
L'articolo 8 della Direttiva prevede che gli stati membri provvedano ad elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico secondo criteri, parametri e frequenze stabiliti all'Allegato V della Direttiva medesima.
Il D.lgs 152/06 ed il connesso Dm 56/09 Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo», hanno recepito a livello nazionale le indicazioni della Direttiva,

mentre Ispra ha emanato una serie di Rapporti che dettagliano i protocolli da adottare nella progettazione ed attuazione dei programmi di monitoraggio, in conformità a quanto dettato dalla Direttiva.
Lo stato ecologico dei corpi idrici viene definito sulla base di elementi di qualità biologica, elementi idromorfologici ed elementi chimico fisici a sostegno degli elementi biologici, mentre lo stato chimico viene definito attraverso la determinazione di una serie di inquinanti specifici.
Risulta pertanto di estrema importanza apportare le necessarie modifiche all'attuale rete di monitoraggio, per rispondere adeguatamente alle richieste introdotte dalle nuove metodiche operative, in particolare per gli elementi biologici.

Scheda di Progetto	n. A.2

Piano di Monitoraggio per la definizione dello Stato Ecologico della Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. 152/2006.

Soggetto Attuatore:	Regione del Veneto / Arpav.
Area interessata:	Laguna di Venezia
Fondi assegnati:	€ 850.000,00

Descrizione intervento:
Arpav, in collaborazione con Ispra, ha redatto, su incarico della Regione Veneto, il Piano di monitoraggio per la definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia. L'obiettivo del monitoraggio, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D. Lgs 152/2006 è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico delle acque della Laguna di Venezia, all'interno del sub-unità idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante, ricadente all'interno del Distretto Idrografico Alpi Orientali.
Sulla base delle pressioni che insistono sui corpi idrici in cui è stata suddivisa la Laguna di Venezia e delle relazioni tra pressioni e stato per i vari elementi di qualità biologica, è stata definita la programmazione del monitoraggio operativo, che deve fornire, oltre agli elementi di qualità biologica da monitorare, anche un'indicazione sull'efficacia delle misure attuate.

Scheda di Progetto	n. A.3

Piano per l'analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Soggetto Attuatore:	Regione del Veneto / Arpav
Area interessata:	Bacino Scolante nella Laguna di Venezia
Fondi assegnati:	€ 500.000,00

Descrizione intervento:
- raccolta di tutte le fonti bibliografiche e delle informazioni ottenuti da ricerche e studi recenti o in corso;
- raccolta, revisione ed organizzazione all'interno di un data-base dei dati esistenti;
- elaborazione dei dati e la costruzione del modello concettuale geologico ed idrogeologico;
- individuazione delle aree rappresentative;
- analisi dei punti di prelievo esistenti e funzionali compresi nelle aree rappresentative;
- l'ubicazione e l'intensificazione dei punti di prelievo attraverso la realizzazione di 30 sondaggi a carotaggio continuo strumentati a piezometro;
- il campionamento su 50 punti di prospezione (20 già esistenti + 30 di nuova realizzazione) suddiviso in 4 campagne di monitoraggio ;
- le analisi chimiche di laboratorio.

Finalità e Obiettivi Ambientali:
- definire un valore di fondo naturale per: Arsenico, Ferro, Manganese, Alluminio, Solfati, Cloruri e ione Ammonio nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia per quanto riguarda il "bacino deposizionale del Brenta";
- valutare il tenore di arsenico ed eventualmente, in fasi successive all'indagine, di altri metalli riscontrati nelle acque dei bacini urbani recapitanti agli impianti di depurazione di Zero Branco, Morgano e Campalto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1715 del 26 ottobre 2011

Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 45) // Competenza.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Pertanto si procede ad una variazione compensativa come di seguito richiesto:
- con nota prot. n. 468012 del 10/10/2011 della Direzione Tutela Ambiente, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 77.468,53= dal capitolo 050164/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100070/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Politiche per l'ecologia" (F0014);
- con nota prot. n. 470648 del 11/10/2011 della Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 800.000,00= dal capitolo 100966/U "Interventi regionali per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (Lr 18/05/2007, n. 9)" e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100916/U "Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli anni 2007-2013 (art. 41, Lr 05/02/1996, n. 6)", al fine di consentire l'avvio dell'assistenza tecnica propedeutica all'attivazione delle misure di finanziamento a valere sull'azione 1.1.3 POR CRO parte Fesr 2007-2013 affidata all'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione;
- con nota prot. n. 470635 del 11/10/2011 della Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia e con nota prot. n. 471814 del 12/10/2011 della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, per una variazione

compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 4.574,28= dal capitolo 007006/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 003030/U la cui procedura di spesa è disciplinata dalle direttive al bilancio 2011;

- con nota prot. n. 476000 del 13/10/2011ed e-mail del 18/10/2011 della Direzione Geologia e Georisorse, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 275.000,00= dal capitolo 100986/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100218/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Tutela del territorio" (F0013);

A norma dell'articolo 9 della vigente legge di contabilità, vengono inoltre apportate modifiche alla ripartizione in capitoli delle Upb del bilancio di previsione 2011, come di seguito richiesto:

- con nota prot. n. 472760 del 12/10/2011 del Commissario Straordinario per le Attività e la Promozione, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 165.000,00= dal capitolo 100186/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100187/U, capitoli appartenenti alla stessa Upb (U0074);
- con nota prot. n. 472496 del 12/10/2011 della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 35.331,33= dal capitolo 060047/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100194/U, capitoli appartenenti alla stessa Upb (U0140);

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;

Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità ";

Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2011";

Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2011 la variazione secondo quanto riportato dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011 secondo quanto riportato dall'allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 003030	SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	+4.574,28	0,00	0,00	0,00
Upb: U0009	CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ASSOCIAZIONI				
Centro di Responsabilità:	CAPITOLI COGESTITI				
Cap. 007006	SPESE PER STUDI, RICERCHE E INDAGINI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) E PER LE STAMPE RELATIVE ALLO STESSO ED AGLI ALTRI PIANI TERRITORIALI E PER ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (D.L. 27/06/1985, N. 312 - L. 08/08/1985, N. 431 - D.LGS 29/10/1999, N. 490 - ART. 20, L.R. 16/02/2010, N. 11)	-4.574,28	0,00	0,00	0,00
Upb: U0085	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA				
Cap. 050164	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE (ART.3, C.27, L. 28/12/1995, N. 549 - ART.46, C.3, L.R. 21/01/2000, N. 3)	-77.468,53	0,00	0,00	0,00
Upb: U0108	INTERVENTI STRUTTURALI NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
Cap. 100070	INTERVENTI REGIONALI PER LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (ART.17, D.LGS 05/02/1997, N. 22 - D.LGS 31/03/1998, N. 112)	+77.468,53	0,00	0,00	0,00
Upb: U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
Cap. 100218	SPESE CONNESSE AL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (ART.44, L.R. 14/01/2003, N. 3)	+275.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0088	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI PER LA GEOLOGIA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
Cap. 100916	FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI NEGLI ANNI 2007-2013 (ART. 41, L.R. 05/02/1996, N. 6)	+800.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100966	INTERVENTI REGIONALI PER LA RICERCA SCIENTIFICA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE (L.R. 18/05/2007, N. 9)	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0230	INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO				
Centro di Responsabilità:	U.P. RICERCA E INNOVAZIONE				
Cap. 100986	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA (L.R. 12/07/2007, N. 15)	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0238	AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0074 INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO

		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100186	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO VENETO (ART. 2, COMMA 1, LETT.B L.R. 04/11/2002, N. 33)	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
Cap. 100187	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE STRUTTURE ASSOCIATE DI PROMOZIONE TURISTICA (ART. 7 E 8, L.R. 04/11/2002, N. 33)	+165.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE				

Upb: U0140 OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 060047	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "REALIZZAZIONE AZIONI STRUMENTALI" (L. 23/12/1978, N. 833 - ART.17, L.R. 20/07/1989, N. 21 - ART.53, L.R. 14/09/1994, N. 55 - ART.15, L.R. 09/02/2001, N. 5)	-35.331,33	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 100194	ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE ALLA FIGURA DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO (L.R. 16/08/2001, N. 20)	+35.331,33	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1716 del 26 ottobre 2011

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 18 marzo 2011, n. 8. (Provvedimento di variazione n. 46) // Cassa.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 8 del 18 marzo 2011 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013) prevede che: "…la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2011, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39."

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 461746 del 6/10/2011 della Direzione Sistemi Informativi;
- nota prot. n. 462390 del 6/10/2011 della Direzione Promozione Turistica Integrata;
- nota prot. n. 464460 del 7/10/2011 e mail del 17/10/2011 della U.P. Protezione Civile;
- nota prot. n. 466293 del 10/10/2011 della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari;
- nota prot. n. 473232 del 12/10/2011 della Direzione Progetto Venezia;
- nota prot. n. 474304 del 13/10/2011 della Direzione Infrastrutture;
- nota prot. n. 475704 del 13/10/2011 della U.P. Edilizia Abitativa;
- nota prot. n. 479726 del 17/10/2011 della Direzione Difesa del Suolo;

si procede a dar corso alla relativa variazione compensativa di cassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;

Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità ";

Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2011";

Vista la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2011 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 003428	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (L.R. 31/12/1987, N. 66)	0,00	+40.000,00	0,00	0,00
Upb: U0125	STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 005130	SPESE PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI, NONCHE' PER CANONI PER LA TRASMISSIONE DI DATI E PER CANONI DI CONVERSAZIONE	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Upb: U0021	GESTIONE DEI BENI MOBILI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 007012	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI DI NUOVE OPERE IN MATERIA DI TRASPORTI E DI LAVORI PUBBLICI (L.R. 28/01/1982, N. 8 - L.R. 16/08/1984, N. 42)	0,00	-51.658,40	0,00	0,00
Upb: U0130	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 007200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE:ACQUISTI, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ED ALTRI SERVIZI INERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMATICA	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Upb: U0027	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 007204	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	0,00	+1.900.000,00	0,00	0,00
Upb: U0028	SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 007214	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI RADIO E DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
Upb: U0027	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 007216	SPESE PER CANONI MINISTERIALI E DI LEGGE, CONVENZIONI E NOLEGGI PER LE RETI RADIO TELEFONICHE E DI MONITORAGGIO REGIONALI	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Upb: U0027	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 011034	CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (L.R. 13/08/2004, N. 18)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Upb: U0048	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 011481	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO (ART. 8, L.R. 07/09/2000, N. 17)	0,00	-162.343,92	0,00	0,00
Upb: U0038	PROMOZIONE E SERVIZI A FAVORE DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL SETTORE FLORICOLO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
Cap. 012556	CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE COLLETTIVE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE (L.R. 13/08/2004, N. 18)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Upb: U0048	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 040060	FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.19, L.R. 02/04/1996, N. 10 - ART. 52, LR 03/02/2006, N. 2)	0,00	+24.986,05	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 045322	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI (ART.4, L.R. 28/01/1982, N. 8 - ART.7, L.R. 24/02/1987, N. 6 - ART.28, L.R. 03/02/1998, N. 3)	0,00	+1.533.730,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 045787	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI D'INTERSCAMBIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (ART.15, L.R. 28/01/2000, N. 5)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 045788	FINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (L. 26/02/1992, N. 211 - ART. 27, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	-11.862,89	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 050519	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SECONDA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139 - ART.6, D.L. 28/08/1995, N. 357)	0,00	-345.062,93	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 050525	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - TERZA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139 - L. 20/12/1995, N. 539 - L. 04/10/1996, N. 515)	0,00	-68.500,00	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 050527	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUARTA FASE - (L. 04/10/1996, N. 515)	0,00	-5.503,62	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 050529	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUINTA FASE (L. 05/02/1992, N. 139 - L. 02/10/1997, N. 345)	0,00	+4.114.008,24	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 050531	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA-SESTA FASE (L. 23/12/1998, N. 448)	0,00	+1.781.689,20	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 050533	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA-SETTIMA FASE (L. 23/12/1999, N. 488)	0,00	-1.305.086,40	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 050537	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA FASE (ART.144, C. 1, L. 23/12/2000, N. 388 - ART.45, C. 1, L. 28/12/2001, N. 448)	0,00	-591.347,10	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 051079	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO DI RILIEVO INTERREGIONALE "FISSERO, TARTARO, CANAL BIANCO, PO DI LEVANTE" (ART.31, L. 18/05/1989, N. 183 - ART.9, L. 07/08/1990, N. 253)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 052025	SPESE PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (ARTT.86,89, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	+45.000,00	0,00	0,00
Upb: U0102	STUDI, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DIFESA DEL SUOLO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 053006	MANUTENZIONE, CUSTODIA, RIMESSAGGIO, INSTALLAZIONE E RIPRISTINO, SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI STRUTTURE ED ELEMENTI VARI SULLO STAND, SUI MEZZI E SULLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. 27/11/1984, N. 58 - ART.12, L.R. 03/02/1998, N. 3)	0,00	-14.600,37	0,00	0,00
Upb: U0121	MEZZI IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 053024	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RICONOSCIUTO A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTI VITA' DI PROTEZIONE CIVILE (ART.14, L.R. 27/11/1984, N. 58)	0,00	-101.957,93	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 053089	ULTERIORI INTERVENTI A RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E DAI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL MESE DI OTTOBRE 2000 (O.M. 27/10/2000, N. 3092)	0,00	+4.452,62	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100023	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE COMPLEMENTARI AL PASSANTE MIRA-QUARTO D'ALTINO (ART.22, C.1, LETT. B), L.R. 17/01/2002, N. 2)	0,00	+404.438,80	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100027	SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI LOGISTICI POLIFUNZIONALI REGIONALI (L.R. 24/01/1992, N. 6)	0,00	+30.000,00	0,00	0,00
Upb: U0094	PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100097	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	-6.816,00	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100099	PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N. 468)	0,00	-210.776,15	0,00	0,00
Upb: U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100169	PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO MARGHERA - QUOTA MUTUO (D.M. 18/09/2001, N. 468)	0,00	-62.839,28	0,00	0,00
Upb: U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100186	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO VENETO (ART. 2, COMMA 1, LETT.B L.R. 04/11/2002, N. 33)	0,00	+153.786,03	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
Cap. 100237	PROGRAMMA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2001-2003 E SPESE GESTIONE PROGRAMMA (PCR 31/07/2002, N. 74)	0,00	-2.440.000,00	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100245	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SU LINEE FERROVIARIE NEL COMUNE DI VENEZIA (ACCORDO DI PROGRAMMA 22/03/2001)	0,00	-24.864,54	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100292	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PRIMARIO (ART.5, L.R. 03/12/1998, N. 29)	0,00	+57.271,50	0,00	0,00
Upb: U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100294	ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA DA REALIZZARE CON LE ECCEDENZE DEL MUTUO CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DELLA III FASE E VI FASE (L. 05/02/1992, N. 139)	0,00	-1.184.695,26	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100319	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002)	0,00	+299.598,25	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100320	INTERVENTI PERLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" (D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002)	0,00	+456.858,73	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100321	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" (D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002)	0,00	+396.548,39	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100333	PROGRAMMA DI ZONAZIONE VITINICOLA REGIONALE (ART. 11, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	+124.880,00	0,00	0,00
Upb: U0040	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE COLTURE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100371	FONDO PER IL RISTORO URGENTE AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 25, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	-47.726,61	0,00	0,00
Upb: U0120	AZIONI A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100388	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO REGIONALE (D.M. INFRASTUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 - D.M.INFRASTUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002)	0,00	+161.311,36	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100450	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (ART.4, COMMA 154, L. 27/12/2003, N. 350)	0,00	-8.417,87	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100458	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (STAZIONE APPALTANTE) (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35)	0,00	+430.000,00	0,00	0,00
Upb: U0030	INTERVENTI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 100464	COFINANZIAMENTO STATALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI CONSUMATORI (ART. 148, C. 1 , L. 23/12/2000, N. 388 - D.M. ATTIVITA' PRODUTTIVE 17/11/2003, N. 26765218)	0,00	+60.000,00	0,00	0,00
Upb: U0071	AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100470	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE "AGRICOLTURA E QUALITA' - TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI" (L. 23/12/1999, N. 499 - D.M. 23/12/2003, N. 25279)	0,00	-40.360,00	0,00	0,00
Upb: U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI				
Cap. 100488	REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DEI SISTEMI FIERISTICI DI VERONA E DI PADOVA (ART. 45, C. 3, L. 28/12/2001, N. 448 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 03/12/2003, N. 6151 - ART. 1, C. 459, L. 30/12/2004, N. 311 - ART. 1, C. 92, L. 23/12/2005, N. 266 - ART. 2, C. 261, L. 24/12/2007, N. 244)	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0137	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA'				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100566	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE DI QUALITÀ (ART.4, L.R. 25/02/2005, N. 9)	0,00	-142,11	0,00	0,00
Upb: U0031	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
Cap. 100654	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	-39.462,21	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100684	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - PRIMA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139)	0,00	-663.276,12	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100685	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SECONDA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139 - ART.6, D.L. 28/08/1995, N. 357)	0,00	-344.817,73	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100686	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - TERZA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139 - L. 20/12/1995, N. 539 - L. 04/10/1996, N. 515)	0,00	-189.900,05	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100688	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUINTA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139 - L. 02/10/1997, N. 345)	0,00	-38.564,15	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100689	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE - (L. 23/12/1998, N. 448)	0,00	+162.218,43	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100690	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA FASE (L. 23/12/1999, N. 488)	0,00	-590.970,13	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100691	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA FASE - (ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N. 388 - ART. 45, C. 1, L. 28/12/2001, N. 448)	0,00	-1.147.860,47	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100705	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO DELL'IDROGENO (ACC. PROG. 25/03/2005 - D.M. 25/03/2005, N. 2758)	0,00	-247.000,00	0,00	0,00
Upb: U0230	INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100714	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI SPERIMENTALI "ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000" E "PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO" (D.M. 27/12/2001)	0,00	+172.369,84	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100718	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (ART. 3, C. 1, LETT. A), B), C), H), ART. 7, ART.16, C. 2, LETT. A), L.R. 30/12/1991, N. 39)	0,00	+90.664,81	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100772	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI LOCALI (ART. 16, L.R. 03/02/2006, N. 2)	0,00	+200.000,00	0,00	0,00
Upb: U0045	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
Cap. 100791	INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE (O.M. 30/11/1998, N. 2884 - O.M. 18/12/1999, N. 3027 - ORD. P.C.M. 28/03/2003, N. 3276 - ORD. P.C.M. 13/02/2004, N. 3338)	0,00	+657.104,85	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100793	AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DEL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	-12.630,70	0,00	0,00
Upb: U0119	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100799	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 1 COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE - SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) - (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20)	0,00	-13.654,23	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100823	INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 22, L.R. 03/02/2006, N. 2)	0,00	+10.606,00	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100843	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI (ART. 6, L.R. 15/01/1985, N. 3)	0,00	+2.720,00	0,00	0,00
Upb: U0071	AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI				
Cap. 101051	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	-226.141,68	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 101053	ARREDO A VERDE DELLE ROTATORIE LUNGO LA RETE VIARIA REGIONALE (ART. 46, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+287.160,00	0,00	0,00
Upb: U0135	VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 101204	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - NONA FASE - (L. 29/11/1984, N. 798 - L. 05/02/1992, N. 139 - ART. 1, C. 944, L. 27/12/2006, N. 296)	0,00	-629.830,41	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 101205	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - NONA FASE - (L. 29/11/1984, N. 798 - L. 05/02/1992, N. 139 - ART. 1, C. 944, L. 27/12/2006, N. 296)	0,00	+1.568.113,93	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 101213	INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA CASA (ART. 85, LR 27/02/2008, N. 1)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 101233	PROGRAMMA DI CARATTERIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE REGIONALI E DEI DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DELL'UVA (ART. 16, L.R. 12/01/2009, N. 1)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
Upb: U0040	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE COLTURE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 101343	INIZIATIVE PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEL NUOVO TERMINE DI DESIGNAZIONE DEL VINO OTTENUTO DAL VITIGNO TOCAI FRIULANO (D.M. 22/12/2008, N. 11147)	0,00	-191.300,00	0,00	0,00
Upb: U0038	PROMOZIONE E SERVIZI A FAVORE DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL SETTORE FLORICOLO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
Cap. 101366	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO "ALPFFIRS" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	-7.110,30	0,00	0,00
Upb: U0099	PREVENZIONE RISCHIO INCENDI				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 101391	AZIONI REGIONALI PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI E L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE (ART. 2, ART. 4, L.R. 07/08/2009, N. 16)	0,00	+145.488,50	0,00	0,00
Upb: U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 101410	AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO (L.R. 23/10/2009, N. 27)	0,00	+150.000,00	0,00	0,00
Upb: U0071	AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI				
Cap. 101464	INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI DEL 2009 (ART. 26, C. 1, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	-461.253,35	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 101504	TRASFERIMENTI ALLE ATER, AI COMUNI E ALLE COOPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. DEL 16/07/2009)	0,00	+983.327,38	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 101541	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIUSO "EG4G" (NOTA DEL CNIPA DEL 13/05/2009, N. 3131)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Upb: U0027	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
	SALDO USCITA	**0,00**	**-0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1718 del 26 ottobre 2011

Programma UE di Cooperazione transnazionale "Spazio alpino" 2007-2013. Adesione come partner della Regione del Veneto al progetto "C3-Alps".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione la Giunta regionale autorizza l'Unità di progetto Foreste e Parchi a sostituire Arpav nella partnership del progetto C3-Alps, approvato e finanziato a maggio 2011 nell'ambito del Programma "Spazio alpino" 2007-2013, realizzando le stesse attività ed utilizzando i fondi precedentemente assegnati all'agenzia. Arpav a causa di difficoltà economiche sopravvenute ha dovuto rinunciare alla realizzazione del progetto.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Commissione europea ha adottato il 20 settembre 2007, con propria decisione C (2007) 4296, il testo del Programma operativo "Spazio Alpino" (di seguito: il Programma) per il periodo 2007-2013 (codice CCI 2007 CB 163 PO 014), finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) di cui la Giunta regionale, con Dgr n. 171 del 29 gennaio 2008, ha preso atto.

Con Dgr n. 2395 del 14 ottobre 2010 e Dgr n. 162 del 22 febbraio 2011 la Giunta regionale ha approvato la lista delle proposte progettuali da presentare rispettivamente alla prima ed alla seconda e definitiva fase di valutazione della terza procedura di selezione di proposte progettuali indetta dal Programma, dando mandato alle strutture regionali coinvolte di procedere con gli atti necessari alla loro formalizzazione.

A conclusione della procedura di selezione il Comitato di Programma (Programme Committee), riunitosi a Salisburgo il 10 e 11 maggio scorsi, ha definitivamente individuato per il finanziamento dieci proposte. Con Dgr n. 818 del 14 giugno 2011 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze della

selezione internazionale, autorizzando l'avvio dei progetti con partecipazione regionale.

Tra le proposte approvate figura il progetto "C3-Alps", con capofila l'Agenzia federale per l'Ambiente di Vienna. Il progetto si propone di capitalizzare i risultati ottenuti da nove precedenti progetti, finanziati da questo Programma nell'ambito del tema dell'adattamento dell'area alpina ai cambiamenti climatici, attraverso la costituzione di una partnership che ne coinvolga tutti i capofila. In fase di elaborazione della versione definitiva della proposta la Regione del Veneto, in qualità di capofila di uno dei predetti progetti ("Climalptour"), e Arpav avevano concordato la partecipazione come partner di quest'ultima in rappresentanza del territorio, mentre la Regione, attraverso l'Unità di progetto Foreste e Parchi, vi aveva aderito come "osservatore", cioè senza disponibilità di risorse da gestire, giusta Dgr n. 162 del 22 febbraio 2011.

Con lettera prot. n. 0103293 del 9 settembre 2011 Arpav ha tuttavia comunicato all'Autorità di Gestione del Programma (Land Salisburgo), al capofila del Progetto, al punto di contatto nazionale (Regione Lombardia) e alla Regione del Veneto - Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera che, causa di sopravvenute difficoltà economiche, non poteva confermare la partecipazione al progetto, annunciando pertanto la sua uscita dalla partnership.

Come previsto dalle regole del Programma e dal contratto di partenariato (partnership agreement) firmato da tutti i partner e dal capofila del progetto e nel contratto di finanziamento (subsidy contract) sottoscritto dal capofila e dall'Autorità di gestione del Programma, in tali situazioni è possibile individuare, entro tre mesi dalla comunicazione di rinuncia di un partner, un sostituto in grado di subentrare, garantendone l' ammissibilità e la competenza.

Dai conseguenti contatti informali tra il capofila e i responsabili del progetto "Climalptour" è risultata l'adeguatezza della Regione del Veneto - UP Foreste e Parchi quale possibile sostituto di Arpav; la Regione potrebbe garantire lo svolgimento delle attività già in capo all'Agenzia a fronte dell'attribuzione del budget a questa precedentemente assegnato, di importo pari a 310.400,00 euro, passando così di ruolo da ente associato a partner di progetto.

Il Programma prevede una quota di cofinanziamento dei progetti a carico del fondo europeo Fesr con un rimborso pari al 76% del totale delle spese eligibili, mentre il restante 24% rimane a carico di finanziamenti nazionali che per l'Italia sono garantiti dal Fondo di rotazione ex L. n. 183/87, come disposto con Delibera Cipe n. 36 del 15 giugno 2007.

La procedura prevista in caso di cambiamenti nella partnership richiede che, dopo un formale accordo tra il capofila del progetto, anche in veste di portavoce della rimanente partnership, e il potenziale partner sostituto, il primo formalizzi la richiesta di sostituzione mediante l'elaborazione di alcuni documenti di adeguamento del progetto originario, che verranno sottoposti alla verifica ed approvazione degli organi di gestione del Programma.

In caso di valutazione favorevole da parte del Programme Committee è prevista, quale attività propedeutica obbligatoria per l'avvio del progetto, la firma di un contratto di partenariato (partnership agreement) che regola i rapporti tra i partecipanti ad un progetto ed il suo capofila.

Oltre alle attività progettuali tecniche, da sviluppare come stabilito nei documenti di progetto (application form e partnership agreement), la struttura partner dovrà monitorare gli avanzamenti fisici e finanziari del progetto ed inviare al capofila, generalmente con cadenza semestrale, dei report di avanzamento fisico e finanziario per la successiva integrazione con i contributi degli altri partner, la loro rielaborazione in termini di risultati complessivi del progetto ed il successivo inoltro al JTS. I singoli partner dovranno inoltre raccogliere la documentazione di spesa ed ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle attività di propria competenza ed inviare la documentazione obbligatoria ai responsabili del controllo di primo livello per la conseguente certificazione. Una volta ottenuta la certificazione delle spese sostenute, queste potranno essere rendicontate al capofila, affinché proceda a chiedere il rimborso delle quote Fesr all'Autorità di certificazione del Programma, attivando così al tempo stesso il conseguente rimborso della contropartita di finanziamento spettante al Fondo di rotazione nazionale.

Le attività operative, compresa la gestione del budget, la funzione di monitoraggio e rendicontazione, sono svolte dalla struttura titolare della parte veneta del progetto nell'ambito delle sue competenze istituzionali. Per quanto attiene i suddetti aspetti contenutistici, di coordinamento manageriale e di audit che dovranno essere sviluppati nel progetto e per i quali risultasse necessario l'apporto di professionalità specializzate non già disponibili, la Regione provvederà ad individuare, nel rispetto della normativa per l'affidamento di consulenze e di servizi, esperti o attività di "servizio esterno", il cui costo potrà essere compreso nelle voci di spesa ammissibili del progetto. Per l'intensità delle attività progettuali da realizzare, che richiedono un più ampio ed approfondito impegno rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte e comportano un impegno aggiuntivo ed innovativo rispetto alle normali mansioni di servizio, potrà risultare necessario supportare la citata struttura regionale con personale a tempo determinato e/o collaborazioni esterne ad hoc.

La specificità di alcune fasi di ricerca previste dal progetto, il coordinamento manageriale e finanziario che dovranno essere in questo sviluppati potranno rendere inoltre necessaria l'acquisizione di competenze tecnico-scientifiche da delegare ad enti strumentali regionali competenti nelle materie specifiche o ricorrendo a consulenze o collaborazioni esterne -il cui costo potrà essere compreso nelle voci di spesa ammissibili del progetto- secondo quanto previsto, anche in termini di pubblicità, dalla normativa vigente.

Si tratta pertanto di incaricare il responsabile dell'Unità di progetto Foreste e Parchi alla predisposizione e alla firma della documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di ingresso della Regione del Veneto nella partnership progettuale e, in caso di positiva conclusione della procedura, a dare avvio alle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa. Spetta alla Direzione Bilancio l'iscrizione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione dei progetti, da costituire a carico del bilancio di previsione 2011 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (Cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 - Fondo Fesr per la Cooperazione transnazionale 2007-2013) a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera e da assegnare alle strutture coinvolte nei progetti.

In base al piano finanziario del progetto "C3-Alps" l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a cui la struttura è chiamata è, come già riportato, di 310.400,00 euro.

L'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera manterrà un ruolo di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, in particolare rappresentando la Regione nel Comitato nazionale del Programma, previsto dalla delibera Cipe n. 158 del 21.12.2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Obiettivo di Cooperazione territoriale europea".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il regolamento Ce n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il regolamento Ce n. 1080/06 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Fesr), nonché il regolamento Ce n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione;

- Vista la decisione C (2007) 4296 del 20 settembre 2007 della Commissione europea che approva il Programma operativo "Spazio alpino 2007-2013" (codice CCI 2007 CB 163 PO 014);

- Viste la delibera Cipe del 15.06.2007 n. 36 che ripartisce le risorse Fesr italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione, e la delibera Cipe del 21.12.2007 n. 158 che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana al Programma "Spazio alpino";

- Richiamate le Dgr n. 171 del 29 gennaio 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma operativo "Spazio alpino" per il periodo 2007-2013, la Dgr n. 2395 del 14 ottobre 2010 di autorizzazione alla presentazione delle proposte progettuali alla prima fase di selezione e la Dgr n. 162 del 22 febbraio 2011 di autorizzazione alla presentazione dei progetti definitivi da parte delle direzioni regionali alla seconda fase di selezione della terza procedura pubblica internazionale di selezione del Programma;

- Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", art. 22;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di approvare - per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa - l'adesione della Regione del Veneto - Unità di progetto Foreste e Parchi come partner nel progetto "C3-Alps", in sostituzione del partner Arpav a seguito della sua rinuncia;

2. di dare altresì mandato all'Unità di progetto Foreste e Parchi di procedere alla formalizzazione della proposta di partecipazione al predetto progetto, incaricandone il responsabile alla firma ed all'invio della documentazione richiesta dal Programma, oltre che alla verifica della compatibilità del progetto con le politiche regionali e, in caso di positiva conclusione della procedura prevista dal Programma, alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto descritte in premessa nonché ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;

3. di dare mandato all'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera di coordinare le attività di collaborazione transnazionale, mediante il coinvolgimento della citata struttura regionale, incaricando altresì il dirigente regionale dell'Unità a rappresentare la Regione del Veneto nelle riunioni del Programma Spazio alpino e del relativo Comitato nazionale;

4. di demandare alla Direzione Bilancio, in caso di positiva conclusione della procedura di ingresso nella partnership, l'iscrizione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione dei progetti, da costituire a carico del bilancio di previsione 2011 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (Cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 - Fondo Fesr per la Cooperazione transnazionale 2007-2013), di cui la titolarità è dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, e da assegnare all'Unità di progetto Foreste e Parchi, determinando in euro 310.400,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della medesima struttura, utilizzando i capitoli a tal fine costituiti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1719 del 26 ottobre 2011

Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (artt. 9-13 Lr 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni). Presa d'atto delle modifiche e integrazioni del regolamento, approvate nella seduta della Conferenza del 27 settembre 2011.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone la presa d'atto delle modifiche e integrazioni del regolamento della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, approvate nella seduta della Conferenza del 27 settembre 2011.

L'Assessore regionale Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue:

La legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito, agli artt. 9-13, la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (Conferenza) quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione della Regione con i Comuni, le Province e gli altri Enti locali.

Il regolamento interno della Conferenza, da questa approvato nella seduta del 30 gennaio 1998, è stato dalla stessa successivamente modificato nella seduta del 24 luglio 2003 e nella seduta 26 giugno 2007.

Nella seduta del 27 settembre 2011 la Conferenza ha approvato, all'unanimità, talune modifiche e integrazioni agli articoli 2 e 3 del regolamento interno, finalizzate a semplificare il procedimento amministrativo e meglio definire alcuni aspetti. In particolare, si è ritenuto di: 1) adottare la posta elettronica

quale unica modalità di trasmissione delle convocazioni delle sedute della Conferenza e dei documenti iscritti all'ordine del giorno; 2) prevedere un termine di preavviso più lungo per le convocazioni delle sedute della Conferenza; 3) precisare meglio le modalità di effettuazione delle votazioni; 4) estendere il numero dei soggetti che possono richiedere pareri su atti della Giunta regionale

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto il regolamento interno della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, da questa approvato nella seduta del 30 gennaio 1998 e dalla stessa successivamente modificato nella seduta del 24 luglio 2003 e nella seduta del 26 giugno 2007;

Viste le ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento interno approvate, all'unanimità, nella seduta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali del 27 settembre 2011;

delibera

1. di prendere atto delle modifiche e integrazioni apportate al regolamento vigente della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, istituita con legge regionale n. 20/1997, da questa approvate, all'unanimità, nella seduta del 27 settembre 2011;
2. di dare atto che il nuovo testo del regolamento della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, a seguito delle modifiche, è quello che risulta nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato A

(Testo approvato nella seduta del 30 gennaio 1998 e modificato nelle sedute del 24 luglio 2003, del 26 giugno 2007 e del 27 settembre 2011)

Conferenza permanente Regione - Autonomie locali
Regolamento

Indice degli articoli:

Art. 1: Oggetto
Art. 2: Convocazione
Art. 3: Funzionamento
Art. 4: Segreteria
Art. 5: Relazione sull'attività
Art. 6: Approvazione, modifiche e integrazioni del regolamento

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, istituita con Lr 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione della Regione con i Comuni, le Province, le Comunità Montane e gli altri Enti locali.
2. La Conferenza è organo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli Enti locali, è inoltre sede privilegiata per il raggiungimento delle intese tra tali Enti.
3. La Conferenza esercita le funzioni di cui all'art. 12 della legge istitutiva, così come modificate e integrate dall'art. 18 della Lr 13 aprile 2001, n. 11, nonché ogni altra funzione espressamente prevista da norme regionali e statali vigenti.

Art. 2
Convocazione

1. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale da lui delegato.
2. È convocata, di norma, una volta al mese secondo un calendario definito semestralmente dal suo Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli Enti componenti.
3. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno nove giorni, salvo i casi di urgenza motivata.
4. È compito della segreteria della Conferenza, di cui all'art. 4 del presente regolamento, predisporre e trasmettere entro lo stesso termine l'ordine del giorno della seduta.
5. Tutta la documentazione relativa alle materie da sottoporre all'esame della Conferenza è messa a disposizione dei componenti presso la segreteria e inviata anche, tramite posta elettronica, agli stessi presso le sedi degli Enti e degli organismi rappresentati, entro lo stesso termine di cui al comma 3.
6. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3, le richieste di parere e di argomenti da trattare che perverranno alla segreteria della Conferenza oltre il decimo giorno antecedente la seduta prefissata, saranno inserite d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 3
Funzionamento

1. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale; può riunirsi presso sedi diverse.
2. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche; sono regolarmente costituite in presenza della maggioranza degli Enti e degli organismi rappresentati e individuati dalla legge regionale istitutiva, indipendentemente dal numero dei componenti partecipanti alle stesse.
3. In caso di assenza per qualsiasi motivo di un componente può partecipare, in luogo dello stesso, altro amministratore da lui appositamente delegato con delega specifica alle sedute; la presenza della persona delegata è computata ai fini del numero legale necessario per la validità della seduta e sostituisce ad ogni effetto il componente effettivo.
4. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati,

con apposita comunicazione inviata tramite posta elettronica, gli Assessori Regionali, i Commissari Regionali, i Segretari Regionali e i Dirigenti Regionali responsabili delle strutture, competenti sulle materie all'ordine del giorno, nonchè i rappresentanti istituzionali degli Enti locali e gli eventuali loro consulenti, al fine di fornire il supporto tecnico e conoscitivo necessario o predisporre una relazione sui testi che saranno sottoposti all'esame della Conferenza.

5. La Conferenza può costituire gruppi di lavoro ai quali assegnare compiti di approfondimento di singoli argomenti e individuare un relatore al quale affidare l'esposizione sull'argomento assegnato.

6. La Conferenza può ammettere la consultazione di persone, Enti e associazioni interessati agli argomenti oggetto di discussione e può, inoltre, acquisire la consulenza tecnica di esperti nelle diverse discipline.

7. Il Presidente coordina l'andamento dei lavori.

8. La Conferenza, al termine della discussione dei singoli punti all'ordine del giorno, assume le determinazioni di competenza; esprime, ove richiesto, un parere scritto da inviare, nei termini previsti dalla legge istitutiva, all'organo richiedente, approva le intese. Le decisioni sono assunte con il voto palese della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, senza computare gli astenuti.

9. Ove sullo stesso argomento siano presentati più testi normativi, l'esame degli stessi va fatto congiuntamente, mentre le votazioni vanno fatte in modo separato.

10. I pareri devono essere richiesti alla Conferenza dal Presidente del Consiglio regionale relativamente alle proposte di legge o dall'Assessore o dal Commissario regionale o dal Segretario regionale o dal Dirigente regionale competente per materia relativamente agli schemi di disegni di legge, schemi di deliberazioni di Giunta regionale, schemi di circolari e schemi di direttive.

11. I pareri della Conferenza, debitamente motivati, sono espressi dai componenti partecipanti alle sedute a conclusione della discussione di ciascun punto dell'ordine del giorno.

12. Ciascun componente può chiedere espressamente che il proprio parere sia inserito nel verbale della seduta.

Art. 4
Segreteria

1. La segreteria della Conferenza, così come prevista dalla legge istitutiva, ha compiti di assistenza istruttoria, verbalizzazione e formalizzazione dell'attività della Conferenza; provvede alla tenuta di tutta la documentazione inerente ai lavori della Conferenza.

2. Ha sede presso la Direzione regionale Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

3. Il segretario verbalizzante accerta la legalità delle sedute e del loro svolgimento, curando ogni altro adempimento diretto al regolare funzionamento della Conferenza; redige un sintetico verbale dei lavori delle singole sedute, che viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso, da sottoporre all'approvazione nella seduta successiva.

4. Copia del verbale è rilasciata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti la Conferenza su espressa richiesta.

Art. 5
Relazione sull'attività

1. La Conferenza trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, evidenziando le eventuali criticità nei rapporti interistituzionali.

Art. 6
Approvazione, modifiche e integrazioni del regolamento

1. Il regolamento è approvato a maggioranza assoluta degli Enti e degli organismi rappresentati, come pure eventuali sue successive modifiche e integrazioni.

2. È trasmesso, ai fini operativi, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale nonché agli Enti e organismi rappresentati nella Conferenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1723 del 26 ottobre 2011

Azienda Ulss 6 di Vicenza. Modifica della scheda di dotazione ospedaliera, di cui alla Lr 39/1993, approvata con Dgr n. 3223 del 8 novembre 2002 e successive integrazioni e modifiche. Deliberazione n. 83/CR del 3 agosto 2011 - art. 14, comma 7, della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Viene apportata una modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza per l'istituzione di una nuova unità operativa complessa da denominarsi "U.O.C. di Neurochirurgia 2^ ad indirizzo di radiochirurgia stereotassica".

L'Assessore, Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con la Dgr n. 3223 del 8 novembre 2002, la Giunta della Regione del Veneto ha approvato le modifiche e integrazioni alle schede di dotazione ospedaliera pubblica e privata di cui alla Lr n. 39 del 30 agosto 1993 con il preciso scopo di adeguare il sistema di cure ospedaliere al cambiamento e alla diversificazione dei bisogni di salute e alla realizzazione di una più efficiente distribuzione delle risorse a fronte di più efficaci modelli di gestione delle medesime. Tali schede definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss e delle Aziende Ospedaliere nonché delle strutture private accreditate. Specificano la destinazione funzionale degli ospedali, ripartendo gli stessi in ospedali costitutivi della rete (che si articolano sulla base della diversa complessità organizzativa in Aziende Ospedaliere, ospedali capoluogo di provincia e ospedali di rete) ai quali si affiancano gli ospedali integrativi della rete che di norma sono interamente o in modo importante dedicati all'assistenza dei post-acuti e all'assistenza riabilitativa estensiva. Le schede indicano, infine, l'ammontare dei posti letto e delle apicalità per aree funzionali omogenee e complessivi.

Successivamente, nel rispetto dei principi sanciti dalla Dgr 3223/2002, sono state adottate altre deliberazioni di parziali modifiche di alcune schede di dotazione ospedaliera e di istituzione della scheda di dotazione ospedaliera del nuovo Istituto oncologico "Iov - Irccs".

In particolare la deliberazione n. 1697 del 5 giugno 2007 ha operato alcune modifiche alla scheda di dotazione dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza.

Per quanto riguarda quest'ultima, il Direttore generale, con note del 30 novembre 2010 e del 29 giugno 2011 (documenti agli atti della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria), ha rappresentato l'opportunità di apportare una modifica alla scheda di dotazione ospedaliera. In particolare ha richiesto il riconoscimento di una nuova unità operativa complessa da denominarsi "U.O.C. di Neurochirurgia 2^ ad indirizzo di radiochirurgia stereotassica" da istituirsi nell'ambito dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza e all'interno del Dipartimento strutturale di Neuroscienze.

Come si evince dalla nota sopra riportata, viene conferita la natura di unità operativa complessa alla struttura attualmente denominata "Centro di radiochirurgia stereotassica" in considerazione della rilevanza strategica del Centro e delle caratteristiche quali-quantitative delle funzioni che ad esso fanno capo.

Giova sottolineare a tal proposito che per radiochirurgia stereotassica in intende una tecnica che consiste nella concentrazione di una dose elevata di radiazioni provenienti da una sorgente esterna su un bersaglio endocranico di cui siano note le posizioni, le dimensioni e la forma. Poiché la radiazione proveniente da molte direzioni è concentrata con un "tiro incrociato" sul tessuto malato, la procedura consente di praticare interventi chirurgici senza danneggiare i tessuti sani vicini; non richiede strumenti invasivi e prevede una degenza ospedaliera ed una convalescenza ridotte.

Nell'ospedale vicentino questa tecnica è stata sviluppata a partire dai primi anni del 1980. Inoltre, dal gennaio 2003 il Centro di Radiochirurgia stereotassica dispone di Cyberknife (apparecchio che si basa sull'uso combinato e integrato di più tecnologie, un sistema di guida ad immagini ed un braccio robotico su cui è montato una acceleratore lineare miniaturizzato). A breve è prevista l'attivazione di un secondo Cyberknife, già autorizzato dalla Giunta regionale con proprio atto (Dgr n. 2183 del 8.8.2008).

Dall'anno 2003 all'anno 2009 sono stati sottoposti a trattamento operatorio n. 1594 pazienti con patologia del sistema nervoso centrale e n. 497 con tumori in altre sedi corporee.

Alla luce di quanto finora esposto, la Giunta regionale, con il provvedimento 83/CR del 3 agosto 2011, ritenendo la proposta formulata dal legale rappresentante dell'Azienda Ulss 6 coerente con la politica sanitaria regionale e con le finalità specifiche dell'istituto in parola, ha apportato la seguente modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza:

- Area FO Chirurgica

aggiungere la funzione di "Neurochirurgia ad indirizzo di radiochirurgia stereotassica"

Il provvedimento in parola è stato trasmesso alla Quinta Commissione consiliare per il parere, così come previsto dall'art. 14 della Lr del 3 febbraio 1996 n. 5.

La Quinta commissione consiliare, nella seduta del 15 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'unanimità (parere alla Giunta regionale n. 148).

Alla luce di tale parere si propone, quindi, di approvare la seguente modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza:

- Area FO Chirurgica

aggiungere la funzione di "Neurochirurgia ad indirizzo di radiochirurgia stereotassica"

Conseguentemente si propone di approvare la nuova scheda di dotazione ospedaliera della medesima azienda, così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che si intende sostitutiva della scheda approvata con la Dgr n. 1697/2007.

Si propone, infine, di sottoporre al visto di congruità, di cui al combinato disposto dell'art. 6 Lr 56/94 e dell'art. 39 Lr 55/94, il provvedimento del Direttore generale dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza.

Si ribadisce che la modifica sopra riportata conferma i principi e gli indirizzi che hanno ispirato la Dgr n. 3223/2002, i quali, oltretutto, sono stati riconosciuti ragionevoli in più provvedimenti giurisdizionali da parte del giudice amministrativo.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Dgr n. 3223 del 8.11.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Dgr n. 1697 del 5 giugno 2007;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5;

Vista la Dgr n. 83/CR del 3 agosto 2011;

Visto il parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 15 settembre 2011 (Pagr 148)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza, così come riportato nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la scheda di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sostituisce la corrispondente scheda approvata con Dgr n. 1697 del 5 giugno 2007;
3. di sottoporre al visto di congruità, di cui al combinato disposto dell'art. 6 Lr 56/94 e dell'art. 39 Lr 55/94, il provvedimento del Direttore generale dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

(segue allegato)

Allegato A

REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS 6 VICENZA

AZIENDA ULSS 6			
Funzioni	N° p.l per Area	Apicalità/U.O.A.	DIRETTIVE
STRUTTURE DI RICOVERO			
AREA F.O. MEDICA:			
- Cardiologia			Con attività di Emodinamica con Cardiologia interventistica.
- Dermatologia			
- Ematologia			
- Endocrinologia - Malattie metaboliche - Diabetologia			
- Geriatria			
- Malattie infettive			
- Gastroenterologia			
- Medicina generale			
- Nefrologia e dialisi			Con p.d. e p.d.u.
- Neurologia			
- Oncologia			
- Pneumologia			
- Psichiatria			
- Radioterapia			
TOTALE AREA F.O. MEDICA	***520***	***14***	
AREA F.O. RIABILITATIVA:			
- Medicina fisica e riabilitazione			Con attività di Lungodegenza e 30 p.l. di Riabilitazione intensiva.
TOTALE AREA F.O.RIABILITATIVA	***100***	***2***	
AREA F.O.CHIRURGICA:			
- Anestesia e rianimazione			
- Cardiochirurgia			
- Chirurgia generale			Con attività di Chirurgia toracica.
- Chirurgia maxillo facciale			Con attività di Odontoiatria.
- Chirurgia plastica			
- Chirurgia vascolare			
- Neurochirurgia			
- Neurochirurgia ad indirizzo di radiochirurgia stereotassica			
- Oculistica			
- Ortopedia e traumatologia			
- Otorinolaringoiatria			
- Urologia			
TOTALE AREA F.O.CHIRURGICA	***333***	***14***	
AREA F.O.MATERNO-INFANTILE:			
- Chirurgia pediatrica			
- Neuropsichiatria infantile			
- Ostetricia e ginecologia			
- Pediatria			Con attività Patologia neonatale.
TOT.AREA F.O.MATERNO-INFANT.	***144***	***5***	
AREA F.O. TERAPIE INTENSIVE			
- Posti letto Terapia intensiva	36		
- Posti letto Terapia sub-intensiva	47		
TOT.AREA F.O.TERAPIE INTENS.	***83***		
TOTALE STRUTTURE	**1.180**	**35**	

REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS 6 VICENZA

AZIENDA ULSS 6			
Funzioni	N° p.l per Area	Apicalità/U.O.A.	DIRETTIVE
SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA - Accettazione e pronto soccorso - Centrale operativa emergenza - Direzione medica - Farmacia - Fisica sanitaria - Istologia e anatomia patologica - Laboratorio analisi - Medicina nucleare - Microbiologia e virologia - Neuroradiologia - Radiologia - Terapia del dolore e cure palliative - Trasfusionale e immunologia			Con attività di Medicina legale.
TOTALE SERVIZI		**13**	
TOTALE GENERALE	**1.180**	**48**	

Vicenza: Ospedale capoluogo di provincia. Centrale operativa 118. Pronto soccorso.
Noventa Vicentina: Ospedale integrativo della rete regionale con funzioni per acuti a ciclo continuo. Attività di Pronto soccorso in rete con Ospedale di Vicenza
Sandrigo: Centro Sanitario Polifunzionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1724 del 26 ottobre 2011

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto, bandito con deliberazione n. 1720 del 5.07.2005, modificata con deliberazione n. 2410 del 9.08.2005. Determinazione in ordine alla validità della graduatoria.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con la presente deliberazione si intende, in considerazione delle nuove determinazioni assunte dal Ministero della Salute in materia di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, estendere la validità della graduatoria formata a seguito dell'espletamento del primo concorso unico regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio indetto con Dgr n. 1720/2005 e successiva integrazione fino alla definizione dell'espletamento del nuovo concorso e comunque non oltre due anni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 7 della medesima Dgr n. 1720/2005 al fine di garantire continuità all'erogazione del servizio farmaceutico laddove risultano già avviate, nella vigenza della graduatoria stessa, le procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione/vacanti.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
L'art. 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico, nel ridefinire i principi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione disponibili per l'esercizio da parte di privati già impartiti dalla legge 2.4.1968, n. 475, conferma la previsione di legge del concorso pubblico provinciale, per titoli ed esami, all'uopo indetto dalla regione.

Con Dpcm 30 marzo 1994, n. 298 e successive integrazioni e modificazioni - Dpcm 13 febbraio 1998, n. 34 -, veniva approvato, in applicazione del medesimo art. 4, comma 9, L. n. 362/1991, il relativo regolamento di attuazione, il quale disciplina la composizione della Commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove d'esame e le modalità di svolgimento del concorso stesso nonché le forme di pubblicità del bando di concorso.

Detto regolamento, in particolare, all'art. 7 "Prova attitudinale" stabilisce che le domande con le relative risposte vengano estratte a sorte fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della Sanità su proposta di una commissione nominata dal Ministro.

L'art. 48, comma 29 della legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", introduce, in luogo del concorso su base provinciale per il conferimento in titolarità di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio, il concorso unico regionale per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

L'art. 17 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, con riferimento ai concorsi per il conferimento di farmacie, prevede che la Giunta regionale nomini la Commissione esaminatrice, approvi le graduatorie, nomini i vincitori, fissi i

compensi da corrispondere ai componenti e al segretario delle commissioni stesse.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1720 del 5.7.2005 provvedeva ad indire, secondo quanto disciplinato con deliberazione del 25.2.2005, n. 541, il primo bando di concorso unico regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in applicazione del richiamato art. 48, comma 29, L. n. 326/2003.

A conclusione delle procedure concorsuali, veniva approvata con Ddr n. 59 del 26.7.2007 e pubblicata sul Bur n. 79 del 7.9.2007 la relativa graduatoria dei candidati ritenuti idonei valida quattro anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 7 del bando sopra richiamato.

Il Ministro della Salute con decreto 16 aprile 2010 e successivo decreto di proroga, ricostituiva la Commissione di cui al sopra richiamato art. 7 del Dpcm n. 298/1994 e s.m.i. per la predisposizione di un nuovo e aggiornato elenco delle domande e relative risposte da utilizzare per le prove attitudinali nei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

La Giunta regionale, nell'approvare con deliberazione n. 2861 del 30.11.2010 la nuova disciplina sul conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio, stabiliva il ricorso, ai fini dell'espletamento della prova attitudinale, alle domande estratte a sorte dalla Commissione esaminatrice fra quelle pubblicate dal Ministero della Salute nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale Italiana, 4^ serie speciale - n. 24 del 27.03.1998, ovvero, in considerazione della sopra citata determinazione ministeriale, nei successivi atti di revisione in vigore alla data di indizione del bando. Tale ultimo aspetto garantisce, infatti, una preparazione professionale qualificata rispetto al ruolo cui sono chiamati a svolgere oggi i titolari di farmacia, in linea con la normativa di settore vigente e con le attuali conoscenze scientifiche.

Con Dpcm 18 aprile 2011, n. 81 veniva approvato il regolamento recante modifica al sopra citato Dpcm n. 298/1994 e s.m.i. di attuazione dell'art. 4, comma 9, L. n. 362/1991.

La modifica, in particolare, concerne le materie delle domande previste per la prova attitudinale dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche ovvero ne introduce di nuove quali: farmacognosia, tossicologia, farmacoeconomia con specifico riferimento alla gestione della farmacia, legislazione farmaceutica, diritto sanitario ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.

Il Ministero della Salute con decreto 21 luglio 2011 (G.U. Serie Generale n. 187 del 12 agosto 2011) approvava il nuovo elenco, aggiornato rispetto alla significativa evoluzione normativa intervenuta nel settore della farmaceutica territoriale e sanitaria dal 1994, anno di definizione dei precedenti quiz d'esame, a oggi, delle domande e relative risposte da utilizzare per le prove attitudinali nei concorsi pubblici per il conferimento di sedi farmaceutiche indetti successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso.

Tutto ciò premesso, nelle more della formazione quanto prima di una nuova graduatoria regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio e comunque non oltre due anni dalla scadenza della graduatoria di cui al richiamato Ddr n. 59/2007, si ritiene opportuno estendere la validità di quest'ultima in riferimento alle sedi farmaceutiche per le quali l'Amministrazione regionale, a seguito di interpello dei candidati utilmente inseriti, ha già provveduto ad avviare le procedure di assegnazione nella vigenza della stessa. E ciò al fine di assicurare continuità all'erogazione del servizio farmaceutico in ragione del prevalente e sovraordinato interesse pubblico proprio laddove già riconosciuto dall'Amministrazione regionale medio tempore attraverso la definizione delle piante organiche delle farmacie delle Provincie del Veneto e siano stati adottati i successivi provvedimenti attuativi in conformità alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Nello specifico, l'Amministrazione regionale nella vigenza della graduatoria in questione provvedeva ad interpellare i candidati utilmente inseriti in ottemperanza a quanto disciplinato dalla sopra citata Dgr n. 541/2005 per l'espressione della propria preferenza circa le sedi farmaceutiche formalmente rese disponibili per il privato esercizio con specifico provvedimento regionale.

A tale riguardo si richiama da ultimo il decreto del Dirigente della Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria n.103 del 19.4.2011 di individuazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio risultanti all'esito delle procedure di revisione della pianta organica delle Provincie del Veneto relativamente al biennio 2006-2007 per le quali la stessa Direzione, antecedentemente lo scadere della graduatoria, aveva già avviato lo scorrimento della stessa comunicando i nominativi alle Aziende Ulss territorialmente competenti per la successiva assegnazione.

Il Relatore conclude pertanto la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la legge 8 novembre 1991 n.362 "Il riordino del settore farmaceutico" con particolare riferimento all'art. 4;

• Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" che in particolare all'art. 48, comma 29 introduce il concorso unico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento in titolarità di sedi farmaceutiche;

• Visto il Dpcm 30 marzo 1994, n. 298 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico" come modificato dal Dpcm 13 febbraio 1998, n. 34;

• Visto il Decreto Ministeriale del Ministro della Salute 16 aprile 2010 e successivo Decreto di proroga di ricostituzione della Commissione di cui all'art. 7 del Dpcm n. 298/1994 e s.m.i.;

• Visto il Dpcm 18 aprile 2011, 81 "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9 delle legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico";

• Visto il Decreto Ministeriale del Ministro della Salute 21 luglio 2011 "Approvazione delle domande con le relative risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche.";

• Vista la legge regionale 31.5.1980 n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica";

• Vista la delibera di Giunta regionale del 25.2.2005, n. 541 di approvazione della disciplina per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

• Vista la delibera di Giunta regionale del 5 luglio 2005, n.1720 di indizione del primo concorso unico regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio come modificata con delibera di Giunta regionale del 9 agosto 2005, n. 2410;

• Vista la delibera di Giunta regionale del 30 novembre 2010, n. 2861 "Revisione della disciplina per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla Dgr n. 541/2005;

• Visto il decreto del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari del 26 luglio 2007, n. 59 di approvazione della graduatoria come rettificato con decreto del Dirigente della medesima Direzione del 21 dicembre 2007, n. 112;

• Visti il decreto del Dirigente della Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria del 19.4.2011, n. 103 di approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio risultanti all'esito della revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2006-2007 ed i successivi atti attuativi predisposti dalla competente Direzione regionale;

delibera

1. di dare atto che l'utilizzo della graduatoria approvata, formata giusta Dgr n. 1720/2005 a seguito dell'espletamento del primo concorso unico regionale, attiene alle sedi farmaceutiche per le quali l'Amministrazione regionale ha già avviato le procedure di assegnazione, con l' interpello dei candidati utilmente inseriti;

2. di estendere, inoltre, la validità della graduatoria in parola, nelle more delle procedure di espletamento del nuovo concorso unico regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, e comunque non oltre due anni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 7 della Dgr n. 1720/2005, al fine di assicurare continuità all'erogazione del servizio farmaceutico in ragione del prevalente e sovraordinato interesse pubblico;

3. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporterà spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1725 del 26 ottobre 2011

Lr n. 6/1997, art. 24. Finanziamento del Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi (Corit) - anno 2011.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si propone il finanziamento del Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi (Corit) per l'anno 2011 per l'attività svolta nel campo della ricerca e della sperimentazione nell'ambito del trapianto di organi, tessuti e cellule.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di confermare, anche per l'anno 2011, un contributo regionale al Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi (Corit) quantificato, in funzione della riduzione delle disponibilità economiche del bilancio corrente, nell'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per il prosieguo e l'implementazione dei programmi scientifici in corso e/o in itinere, richiedendo al Consorzio in argomento di presentare alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per materia, entro il 31.3.2012, un rapporto sull'andamento di tali programmi, nonché un rendiconto economico relativo all'anno 2011;

2) di impegnare l'importo di cui al punto 1) sul capitolo n. 60009 avente per oggetto "Quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche", del bilancio corrente, che presenta la dovuta disponibilità, a favore del Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi (Corit);

3) di demandare la liquidazione del finanziamento, di cui al punto 1), ad un successivo decreto del dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria o suo delegato;

4) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

5) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1726 del 26 ottobre 2011

Azienda Ulss n. 13 di Mirano. Autorizzazione all'alienazione di terreni in Comune di Stra (Ve) località Paluello (art. 5 del D.Lgs 229/99). Dgr n. 85/CR del 3/08/2011 (art. 13, comma 1, Lr 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Recepimento del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare in merito alla richiesta di alienazione di alcuni terreni di proprietà dell'Azienda Ulss n. 13 di Mirano ubicati in Comune di Stra (Ve), località Paluello e il cui ricavato sarà investito nei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Servizio di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Dolo e nell'implementazione dei gruppi di continuità assoluta del gruppo operatorio di Dolo.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 1, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., la Regione del Veneto, con deliberazione n. 922 del 28/02/1995, ha trasferito all'Azienda Ulss n.

13 di Mirano istituita con Lr n. 56 del 14/09/94, i beni immobili, mobili e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 502/92, facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Provincie con vincolo di destinazione alle disciolte Ulss n. 17 di Mirano, Ulss n. 18 di Dolo e del patrimonio del Comune di Campolongo Maggiore con vincolo di destinazione alla disciolta Ulss n. 23 di Conselve. Tale provvedimento regionale costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni a favore dell'azienda ai sensi del succitato articolo.

L'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 succitato dispone, altresì, che gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie e ospedaliere siano soggetti al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con deliberazione n. 712 del 8/09/2008, trasmessa ai competenti uffici regionali con nota del 18/09/2008 prot. n. 39112, il Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 13 approvava l'alienazione di alcuni terreni siti in Comune di Salzano (Ve) e in Comune di Stra (Ve) - località Paluello - con destinazione urbanistica ad uso agricolo, chiedendo contestualmente la prevista autorizzazione regionale.

I beni di cui trattasi, rientranti nella consistenza patrimoniale dell'Ulss n. 13 di cui alla succitata Dgr n. 922/95 e ss.mm. ii., sono censiti catastalmente come segue:

- Nct - Comune di Salzano (Ve)
  Foglio 3, mappale 231, mq. 4.650
  Foglio 3, mappale 311, mq. 450
  per una superficie complessiva di 5.100 mq.
- Nct - Comune di Stra (Ve)
  Appezzamento n. 1
  Foglio 8, mappale 322, mq. 520
  Foglio 8, mappale 323, mq. 9.350
  Appezzamento n. 2
  Foglio 8, mappale 352, mq. 3.610
  Foglio 8, mappale 368, mq. 5.830
  Foglio 8, mappale 369, mq. 720
  Appezzamento n. 3
  Foglio 8, mappale 130, mq. 6.110
  Foglio 8, mappale 131, mq. 3.270
  Foglio 8, mappale 132, mq. 30
  Appezzamento n. 4
  Foglio 8, mappale 277, mq. 7.490
  Foglio 8, mappale 168, mq. 3
  Foglio 8, mappale 405, mq. 1.360
  Foglio 8, mappale 406, mq. 867
  Foglio 8, mappale 421, mq. 800
  Foglio 8, mappale 404, mq. 2.780
  per un totale di 42.740 mq.

Con il provvedimento n. 712/08 succitato il Direttore generale rilevava che i terreni del Comune di Stra - località Paluello - rientravano in un complessivo progetto occupazionale sociale connesso alla attuale sede del Centro Terapeutico Residenziale Protetto (Ctrp) a cui, per diverse motivazioni, non si era mai dato corso.

I beni di cui al presente provvedimento sono stati oggetto di perizia di stima asseverata redatta in data 06/07/2008 da un professionista incaricato dall'azienda, il quale ha valutato gli appezzamenti siti in Comune di Salzano in € 45.000,00 e quelli siti in Comune di Stra in € 498.000,00.

Su indicazione dei competenti uffici regionali, il Direttore generale esplicitava che l'alienazione dei terreni siti nel Comune di Salzano (Ve) - Fg. 3, mapp. 231 e 311 - risultava già autorizzata con Dgr n. 3271 del 13/10/2000. Con nota del 21/04/2011 prot. n. 25700 ad integrazione del provvedimento n. 712/08, il Direttore generale prendeva atto, infatti, di tale autorizzazione specificando che si era proceduto ad un aggiornamento del valore del bene previo affidamento della perizia di stima che alla data del 6/07/2008 riteneva congruo il valore di € 45.000,00.

Il Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 13 con nota del 17/03/2009 prot. n. 11279, precisava che il ricavato delle alienazioni suddette, stimato in complessivi € 543.000,00 saranno reinvestite per € 495.550,04 nei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Servizio di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Dolo (Ve), e per € 47.449,96 per l'implementazione dei gruppi di continuità assoluta del gruppo operatorio di Dolo, a tutt'oggi sprovvisto.

Con nota del 15/07/2009 prot. n. 28485, il Direttore generale inviava, ad integrazione, il provvedimento n. 461 del 6/07/2009 con cui egli evidenziava che uno dei mappali in questione, e precisamente il mappale n. 322 del Foglio 8 in Comune di Stra (Ve), non era stato a suo tempo inserito nell'Allegato A2 della Dgr n. 922 del 28/02/1995 di trasferimento del patrimonio e ne chiedeva l'integrazione.

Con Dgr n. 3400 del 10/11/2009 si provvedeva, dunque, ad integrare la succitata Dgr n. 922/95 con il mappale mancante, incaricando l'azienda di provvedere alle necessarie trascrizioni.

Con nota del 22/01/2010 prot. n. 36932, la competente Direzione regionale chiedeva al Direttore generale dell'Ulss n. 13 di esplicitare le motivazioni per le quali egli intendeva procedere all'alienazione dei beni in questione, pertinenze dell'immobile-edificio Ctrp e rientranti nel patrimonio indisponibile aziendale; in particolare si chiedeva se vi erano vincoli dettati dall'allora Comune di Stra sulle pertinenze oggetto di alienazione, in merito all'iniziale progetto occupazionale sociale connesso alla attuale sede del Ctrp.

Con nota del 25/02/2011 prot. n. 12670 il Direttore generale confermava la volontà di alienare i terreni siti in località Paluello di Strà (Ve) in quanto non più rientranti in piani progetto socio-assistenziali dell'Azienda e inviava contestualmente la delibera n. 62 del 23/12/2010 del Comune di Strà nella quale si confermava all'Ulss n. 13 l'inesistenza di vincoli sui terreni in questione se non quelli di tipo urbanistico-edilizio (fascia di rispetto stradale - ex Dm 1404/1968, ed elettrodotto).

Al fine di procedere all'alienazione dei beni in oggetto, il Direttore generale dell'Ulss n. 13 ha dichiarato i beni non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali classificandoli, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Lr n. 55/94, nel patrimonio disponibile dell'azienda.

Considerato che con Dgr n. 85/CR del 3/08/2011 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della Lr n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare ha espresso il proprio parere n. 150 del 15 settembre 2011, favorevole all'unanimità, di cui alla nota del 20/09/2011 prot. n. 13164 e

trasmesso agli uffici competenti con nota del 27/09/2011 prot. n. 13465.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di prendere atto delle deliberazioni n. 712 del 8/09/2008 e n. 461 del 6/07/2009 del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 13 di Mirano, di modificare la Dgr n. 922 del 28/02/1995 (Allegato A2) al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria sui beni immobili in questione e di autorizzare l'Azienda Ulss n. 13 all'alienazione dei beni suddetti subordinatamente al rilascio, se necessario, della prescritta autorizzazione della Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con Dpcm 12 dicembre 2005.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta di alienazione in considerazione di quanto disposto dalla Dgr n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 20 della Lr n. 55/1994;
- Vista la Dgr n. 922 del 28/02/1995;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Vista la Dgr n. 3271 del 13/10/2000;
- Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- Visto il Dpcm 12 dicembre 2005;
- Richiamate le deliberazioni n. 712 del 8/09/2008 e n. 461 del 6/07/2009 del Direttore generale dell'Ulss n. 13 di Mirano;
- Richiamata la delibera n. 62 del 23/12/2010 del Comune di Strà (Ve);
- Visto l'art. 13, comma 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23;
- Vista la Dgr n. 866 del 21/06/2011;
- Vista la Dgr n. 85/CR del 3/08/2011;
- Visto il parere della Quinta Commissione consiliare n. 150 espresso nella seduta del 15/09/2011.

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, delle deliberazioni n. 712 del 8/09/2008 e n. 461 del 6/07/2009 del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 13 di Mirano con le quali egli ha richiesto l'autorizzazione regionale all'alienazione dei seguenti beni immobili, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99:

Nct - Comune di Stra (Ve)
Appezzamento n. 1
Foglio 8, mappale 322, mq. 520
Foglio 8, mappale 323, mq. 9.350
Appezzamento n. 2
Foglio 8, mappale 352, mq. 3.610
Foglio 8, mappale 368, mq. 5.830
Foglio 8, mappale 369, mq. 720
Appezzamento n. 3
Foglio 8, mappale 130, mq. 6.110
Foglio 8, mappale 131, mq. 3.270
Foglio 8, mappale 132, mq. 30
Appezzamento n. 4
Foglio 8, mappale 277, mq. 7.490
Foglio 8, mappale 168, mq. 3
Foglio 8, mappale 405, mq. 1.360
Foglio 8, mappale 406, mq. 867
Foglio 8, mappale 421, mq. 800
Foglio 8, mappale 404, mq. 2.780
per un totale di 42.740 mq.

2. di recepire il parere n. 150 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 15/09/2011, favorevole all'unanimità, sulla proposta di alienazione sopraindicata di cui al provvedimento n. 85/CR del 3/08/2011;

3. di modificare la Dgr n. 922 del 28/02/1995 (Allegato A2), al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria dai beni immobili di cui al precedente punto 1);

4. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 13 di Mirano a procedere all'alienazione dei terreni di cui al precedente punto 1), subordinatamente al rilascio, se necessario, della prescritta autorizzazione della Soprintendenza regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con Dpcm 12 dicembre 2005;

5. di destinare il ricavato derivante dall'alienazione dei beni di cui sopra ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Servizio di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Dolo (Ve) e ai lavori di implementazione dei gruppi di continuità assoluta del gruppo operatorio di Dolo, a tutt'oggi sprovvisto.

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1727 del 26 ottobre 2011

Recepimento delle "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro correlato" approvate della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quater e 28, comma 1-bis D.lgs n. 81/2008).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento recepisce le " Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro correlato" approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs n. 81/2008, e s.m.i. quale percorso metodologico minimo da implementare nell'ambito degli Sportelli di assistenza ed ascolto e dei Centri provinciali di riferimento nell'esercizio delle proprie funzioni di assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro e degli Spisal nelle verifiche sui luoghi di lavoro (artt. 6 e 7 Lr 8/2010). La delibera non prevede impegno di spesa.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

L' "Indagine pilota conoscitiva sulla condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro relativa alla realtà regionale

veneta" condotta nel 2005 dalla Regione Veneto, in collaborazione con l'Ispesl e il Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell' Università di Padova, su un campione statisticamente significativo di 5.000 lavoratori, ha evidenziato come lo stress legato all'attività lavorativa sia tra i problemi di salute maggiormente percepiti (26, 9%).

Il fenomeno, che ha anche ricaduta economica sulle aziende e sulle economie nazionali per l'elevato numero di giornate lavorative perse che ne derivano, è destinato ad aumentare, a causa dei cambiamenti in corso nel mondo del lavoro che rendono emergenti i rischi psicosociali.

Dal punto di vista normativo già il D.lgs 626/94 e s.m.i, in aderenza alle direttive europee, prevedeva (art. 4) che la valutazione dei rischi lavorativi dovesse riguardarli "tutti", quindi, anche quelli di origine psicologico- organizzativa.

L'incertezza nel definire ed inquadrare le varie e diverse problematiche (stress, burn out, mobbing), nell'individuare strumenti validi e sufficientemente "obiettivi" di valutazione e nel definire le misure di prevenzione e tutela attuabili, ha reso difficile la piena attuazione della norma.

Decisivo è stato a tal fine l'Accordo europeo sullo stress da lavoro, siglato dal sindacato europeo e dalle associazioni datoriali europee in data 08/10/2004, richiamato espressamente nell'art. 28 del D,lgs 81/08, laddove riferendosi alla valutazione dei rischi, stabilisce esplicitamente che essa debba riguardare "anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo del 8 ottobre 2004".

Successivamente, il D.lgs 106/09 introducendo il comma 1-bis dell'art. 28, ha stabilito che la valutazione dello stress lavoro-correlato venga effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art 6 del D.lgs 81/08.

Il Gruppo tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro il 25 marzo 2010 ha approvato la guida operativa: "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato" fornendo così ai Servizi delle Ulss, alle aziende ed alle parti sociali primi indirizzi interpretativi in attesa dell'entrata in vigore dell'obbligo sopra indicato.

Le "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato" sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 17.11.2010 (ed inviate alle Regioni con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18.11.2010), rendendo obbligatoria la valutazione dello stress lavoro correlato con decorrenza dal 31 dicembre 2010 e stabilendo che essa debba articolarsi in due fasi: una preliminare e necessaria e l'altra eventuale in caso in cui la precedente evidenzi elementi di rischio da stress lavoro- correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rilevino inefficaci.

In tale contesto nazionale, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 22 gennaio 2010 n. 8 dal titolo "La prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico−sociale della persona sul luogo di lavoro", finalizzata a promuovere e sostenere iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l'insorgenza e diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all'attività lavorativa.

In attuazione della predetta normativa ogni Azienda Ulss, oltre alle iniziative di formazione del personale, di informazione e promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro, deve istituire Sportelli di assistenza ed ascolto ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esporre la propria situazione e poter, eventualmente, essere indirizzati ai supporti legali, medico-legali, diagnostici, psicologici, di riabilitazione e reinserimento lavorativo (art. 6). Inoltre, l'art. 7 prevede che presso ogni Azienda Ulss del comune capoluogo di provincia, sia aperto un Centro provinciale di riferimento con compiti di accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione oltreché di individuazione delle eventuali misure di prevenzione da attuarsi nel contesto organizzativo del lavoratore coinvolto. I Centri devono altresì garantire supporto ai Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - SPISAL nell'attività di verifica sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 81/2008.

Con il presente provvedimento la Regione Veneto recepisce le citate "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato", approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, quale percorso metodologico necessario all'osservanza dell'art. 28 del D.lgs 81/08, laddove stabilisce che la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato avvenga secondo i contenuti dell'accordo europeo del 8 ottobre 2004.

Le suddette indicazioni sono da implementare nell'ambito degli Sportelli di assistenza ed ascolto e dei Centri provinciali di riferimento, nell'esercizio delle proprie funzioni di assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro e degli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro, come previsto dalla Lr 22 gennaio 2010 n. 8.

In tale contesto il documento della Commissione consultiva dovrà costituire materiale didattico utile per l'organizzazione dei percorsi formativi che la Regione, tramite la Direzione Prevenzione/Servizio tutela della salute e scurezza negli ambienti di lavoro sta sviluppando, con il supporto dell'apposito gruppo di lavoro costituito da operatori SPISAL e coordinato dal dr. Marco Renso Direttore Spisal AUlss n. 22, con la finalità di mettere in grado gli operatori, adibiti agli sportelli, di gestire i casi che si presenteranno loro, fungendo da filtro tra l'utenza e le strutture presenti nell'ambito regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la Legge regionale 22/01/2010 n. 8 "Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico−sociale della persona sul luogo di lavoro".

Visto le indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato, approvate il 17.11.2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quater e 28, comma 1-bis D.lgs n. 81/2008) ed inviate alle Regioni con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18.11.2010.

delibera

1. di recepire le "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato" approvate con circolare il 17.11.2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quater e 28, comma 1-bis D.lgs n. 81/2008) ed inviate alle Regioni con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18.11.2010, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, quale percorso operativo da implementare nell'ambito del processo di valutazione dei rischi in azienda a cura dei datori di lavoro ed indirizzo metodologico per gli SPISAL per le funzioni di verifica sui luoghi di lavoro e per gli Sportelli e Centri provinciali di riferimento nell'esercizio delle funzioni di assistenza ed ascolto;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Prevenzione dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1728 del 26 ottobre 2011

Recepimento Accordo n. 75/CSR del 20 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale". Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Recepimento Accordo n. 75/CSR del 20.04.2011: Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della Dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 è divenuta di fatto operativa la Lr n. 22 del 16 agosto 2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.lgs n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale. Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta regionale, su proposta della Segreteria regionale per la Sanità, del relativo provvedimento.

La Regione del Veneto ha introdotto, con Lr n. 38/99, recante "Norme regionali in materia di istituzione di Banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto", la normativa regionale istitutiva di Banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale (SCO), in attuazione della Legge n. 107/90, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati".

Attraverso la Lr n. 38/99, il legislatore regionale ha riconosciuto, quale alternativa al trattamento di trapianto di midollo osseo, l'alto valore scientifico e sociale della costituzione di Banche SCO ai fini della produzione e conservazione di cellule staminali emopoietiche.

Per le finalità sopra citate, la Giunta regionale, con Dgr n. 3317 del 7 dicembre 2001, ha predisposto un progetto di attuazione della Lr n. 38/99 ed un programma quinquennale di sviluppo delle relative attività unitamente ai criteri ed alle modalità di assegnazione dei contributi finalizzati all'acquisto delle apparecchiature ed attrezzature necessarie alla crioconservazione dei cordoni ombelicali, alla tipizzazione ed individuazione dei donatori compatibili, nonché alle campagne di educazione alla cultura del dono del midollo osseo e dei cordoni ombelicali. Con la citata deliberazione, la Giunta regionale ha istituito tre Banche Sco, costituite in Unità operative semplici appartenenti all'Oncoematologia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, al Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso ed al Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il IV Piano Sangue e Plasma regionale per il triennio 2004-2006, emanato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 25 marzo 2004, introduce una visione unitaria del relativo sistema regionale ponendo come obiettivo la creazione di una Banca Sco regionale secondo gli indirizzi fissati dalla Lr n. 38/99 e della conseguente deliberazione attuativa n. 3317/01, assegnando quindi al Coordinamento regionale per le Attività Trasfusionali (Crat) il compito della verifica e del monitoraggio dei risultati. Il Crat, istituito con Dgr n. 1610/02, ha ricevuto inoltre il compito di promuovere, così come previsto dalla Dgr n. 4166/07, l'organizzazione delle Banche del sangue cordonale e di proporre, per quanto di competenza, i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale alla raccolta, conservazione, lavorazione e distribuzione delle cellule staminali emopoietiche.

Posto quanto definito con il IV Piano Sangue e Plasma regionale, la definizione di un modello organizzativo regionale integrato con le tre Banche Sco (c.d. rete regionale delle Banche SCO) ed i punti nascita collegati, coordinato dal Crat, è demandata ad un successivo atto della Giunta regionale.

La Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", disciplina, nell'art. 2, la raccolta di cellule staminali emopoietiche cordonali tra le attività trasfusionali, precisando che la raccolta fondata sulla donazione volontaria, responsabile, anonima e gratuita è parte integrante del Servizio sanitario nazionale.

La Legge n. 52/01, recante "Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo− Ibmdr", istituisce il registro italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova. L'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome, Rep. Atti n. 2637 del 5 ottobre 2006, attribuisce all'Ibmdr la funzione di "sportello unico" per il coordinamento e la gestione delle richieste di cellule staminali emopoietiche per finalità di trapianto sia da donatore non consanguineo (midollari e periferiche) che da cordone ombelicale e la regolazione degli scambi tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure. Pertanto, le Banche Sco regionali, inserite nel "Programma nazionale italiano di donazione

di cellule staminali ematopoietiche da non consanguineo", recepiscono, in ordine a ricerca e reperimento delle cellule staminali emopoietiche cordonali per trapianto, gli standard operativi adottati dall'Ibmdr.

Il D.lgs n. 191/07, recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e tessuti umani", stabilisce norme di qualità e sicurezza per le cellule e i tessuti umani destinati all'applicazione sull'uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana. L'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che Il Ministero della salute e le Regioni e le Province Autonome sono le autorità responsabili competenti per la definizione dei necessari requisiti. In particolare, l'art. 6, comma 1, precisa che i requisiti minimi, organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti e le linee guida per l'accreditamento siano stabiliti con Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Gli istituti dei tessuti sono autorizzati ed accreditati dalle Regioni e Province Autonome (art. 6, comma 2) ai fini dello svolgimento delle attività. La Regione o la Provincia Autonoma organizza ispezioni e adeguate misure di controllo (art. 7, comma 1) presso gli istituti dei tessuti. Con Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome (art. 7, comma 5) sono stabiliti, anche in conformità alle indicazioni fornite dagli organismi europei, i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e misure di controllo, e quelli inerenti alla formazione e qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento.

L'Accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 184 del 29 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs 6 novembre 2007, n 191, recante "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle Banche di sangue da cordone ombelicale", definisce i requisiti autorizzativi minimi per le Banche del sangue cordonale, ferme restando le competenze delle singole Regioni e Province autonome nella disciplina delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie e nella programmazione e organizzazione delle attività stesse.

Il Dm 18 novembre 2009, recante "Istituzione di una rete nazionale di Banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale", prevede che la rete sia costituita dalle Banche Sco già riconosciute idonee dalle Regioni e Province Autonome, fatto salvo il regime autorizzativo e di accreditamento introdotto dal D.lgs n. 191 del 6 novembre 2007. Il Centro Nazionale Sangue (Cns) esercita funzioni di coordinamento e controllo tecnico scientifico della rete, d'intesa con la Consulta Tecnica Permanente per il Sistema trasfusionale; le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali svolgono, in raccordo con il Cns, funzioni di coordinamento per le attività di donazione, raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale; il Cns deve condividere periodicamente con le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali le complessive attività della rete delle Banche.

Un secondo Dm 18 novembre 2009, recante "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali di sangue del cordone ombelicale per uso autologo−dedicato", precisa che la conservazione del sangue da cordone ombelicale per uso allogenico a fini solidaristici rappresenta un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale ed è consentita esclusivamente presso le strutture pubbliche ad esso dedicate. È anche consentita, presso le strutture pubbliche, la conservazione di sangue del cordone ombelicale per uso dedicato, ovvero conservato esclusivamente per quel bambino o per quella famiglia nella quale già esiste una patologia o il rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate, riconosciuti essere suscettibili di un utilizzo scientificamente fondato e clinicamente appropriato di cellule staminali da sangue cordonale.

La conservazione del sangue del cordone ombelicale per uso autologo è autorizzata esclusivamente presso Banche operanti all'estero. Con Accordo Stato, Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 62 del 29 aprile 2010, recante "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo", sono state definite le modalità per l'autorizzazione all'esportazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso Banche estere, demandando alle Regioni e Province Autonome gli aspetti organizzativi. Con Dgr n. 2015 del 3 agosto 2010, la Giunta regionale ha provveduto a recepire l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 62/10 regolamentando l'esportazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso Banche estere.

Il D.lgs 25 gennaio 2010, n. 16, recante "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani", disciplina determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo e prodotti fabbricati, derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive. L'Allegato V del decreto riporta le indicazioni e le prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte dell'Autorità regionale competente, dell'autorizzazione e dell'accreditamento; l'Allegato VI del decreto riporta le indicazioni e le prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte dell'Autorità regionale competente, dell'autorizzazione allo svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule.

Le tre Banche Sco attive in Veneto dispongono di un proprio bacino di punti nascita regionali, in questo modo realizzandosi, per le partorienti idonee, un'ampia possibilità di accedere alla donazione di sangue cordonale omologo. La Dgr n. 1578/09, in recepimento dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 57 del 25 marzo 2009, recante "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, commi

34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2009", precisa tuttavia che solo i punti nascita con un volume di attività adeguato (almeno 500 parti annuali) possano far parte della rete regionale integrata per la raccolta di unità di sangue cordonale.

Sulla Banca del sangue cordonale dell'Azienda Ospedaliera di Padova convergono, per la crioconservazione, anche le unità di sangue cordonale raccolte nei punti nascita della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base all'accordo interregionale recepito nella Dgr n. 592 del 10 marzo 2009, stipulato nello spirito dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Le normative e gli accordi di cui sopra orientano allo sviluppo di un modello organizzativo regionale a rete per migliorare l'offerta del servizio al cittadino e per garantire il contenimento dei costi, stabilendo, inoltre, le modalità degli specifici percorsi di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, a tutela dell'omogeneità e qualità delle prestazioni, ad alto valore sanitario e sociale e a valenza interregionale e internazionale.

Con Dgr n. 12 del 11 gennaio 2011, la Giunta regionale ha provveduto alla definizione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale e dei relativi indicatori delle Banche del sangue cordonale e dei punti nascita collegati, recependo l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 184/2009, assegnando all'ARSS il compito della verifica periodica dell'attuazione e del mantenimento dei requisiti previsti.

L'Accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 75 del 20 aprile 2011 (Allegato A), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs 6 novembre 2007, n 191, recante "Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale", si applica alla Banche SCO pubbliche riconosciute dalle Regioni e Province Autonome di appartenenza ed ai punti nascita regionali collegati alle Banche per lo svolgimento delle attività di raccolta consentite dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione, accreditamento e relativo sistema ispettivo, in capo alle Regioni e Province Autonome.

In ordine al recepimento di tale Accordo, viene demandato all'Arss l'aggiornamento delle liste di verifica per l'accreditamento istituzionale delle Banche Sco e dei relativi punti nascita regionali di cui alla Dgr n. 12/11, sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'Accordo (Allegato A), di cui alle ""Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale".

L'Arss, nel rispetto delle prerogative e delle competenze regionali, organizzerà le visite di verifica per l'accreditamento istituzionale delle Banche Sco e dei relativi punti nascita regionali, secondo quanto definito dal D.lgs n. 191/2007.

Il Crat, in collaborazione con l'Arss, garantirà i flussi informativi verso il Ministero della Salute ed il Cns in merito alle attività di verifica regionali di cui all'Accordo.

È inoltre assegnato all'Arss il compito di segnalare e diffondere le novità normative oggi introdotte, anche attraverso la pubblicazione della presente delibera e dei relativi allegati nel proprio sito web.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la Legge n. 107 del 4 maggio 1990;

Visto il Decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997;

Vista la Legge regionale n. 38 del 16 agosto 1999;

Vista la Legge n. 52 del 6 marzo 2001;

Vista la Legge regionale n. 22 del 6 agosto 2002;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 25 marzo 2004 "IV Piano Sangue e Plasma regionale 2004−2006";

Visto il Dm 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti" e sue successive modificazioni;

Visto il Dm 3 marzo 2005 "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti";

Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 2637 del 5 ottobre 2006;

Visto il Decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007;

Vista l'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 57 del 25 marzo 2009;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 184 del 29 ottobre 2009;

Visto il Dm 18 novembre 2009 "Istituzione di una rete nazionale di Banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale";

Visto il Dm 18 novembre 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali di sangue del cordone ombelicale per uso autologo−dedicato";

Visto il Decreto legislativo. n. 16 del 25 gennaio 2010;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 1 marzo 2010;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 62 del 29 aprile 2010;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 76 del 8 luglio 2010;

Viste le proprie deliberazioni n. 3317/01, 1610/02, 2501/04, 2467/06, 3148/07, 4166/07, 3675/08, 592/09, 1578/09, 852/10, 2015/10, 12/11, 1086/11;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 75 del 20 aprile 2011.

delibera

1. di recepire l'Accordo (Allegato A) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale";

2. l'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie Ssr è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

3. di demandare all'Arss l'aggiornamento delle liste di verifica per l'accreditamento istituzionale delle Banche Sco e dei relativi punti nascita regionali di cui alla Dgr n. 12/11, sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'Accordo (Allegato A) e l'organizzazione delle visite di verifica per l'accreditamento istituzionale delle Banche Sco e dei relativi punti nascita regionali, secondo quanto definito dal D.lgs 191/2007;

4. di assegnare all'Arss il compito di diffondere e segnalare le novità normative introdotte con la presente delibera, anche attraverso la pubblicazione della stessa e degli allegati nel proprio sito web;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1729 del 26 ottobre 2011

Ditta Crivellari & Zebini Spa. Autorizzazione a aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Val Zampini", sita in Comune di Bagnolo di Po (RO). (Lr 44/82-D.lgs 117/08).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla Ditta Crivellari & Zebini Spa per aprire una cava di argilla, denominata "Val Zampini", in Comune di Bagnolo di Po (RO).

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La Ditta Crivellari & Zebini Spa, con domanda in data 20.11.2007, ha chiesto alla Giunta regionale l'autorizzazione a aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Val Zampini", sita in Comune di Bagnolo di Po (RO).

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Bagnolo di Po a partire dal 27.11.2007 e, successivamente alla pubblicazione, sono state presentate presso il Comune medesimo le osservazioni in data 06.12.2007 e in data 05.01.2008 dei sigg. Caberletti Michelangelo e Faccioli Giorgio, residenti in Comune di Bagnolo di Po.

Il Comune di Bagnolo di Po con deliberazione del Consiglio n. 28 del 23.06.2008 ha espresso parere favorevole.

Con nota n. 677238/57.02 del 3.12.2007, pervenuta al Presidente della Ctpac di Rovigo il 03.12.2007, è stato chiesto il previsto parere della Ctpac.

L'Amministrazione provinciale di Rovigo, con Deliberazione di Giunta provinciale n. 31 del 16.02.2005 ha chiesto alla Regione di avvalersi della Commissione Tecnica regionale per le Attività Estrattive (Ctrae) per l'espressione dei pareri posti in capo dalla Lr 44/82 alla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (Ctpac). Detta richiesta è stata rinnovata con nota provinciale n. 10516 del 13.03.06, facendo presente che la Ctpac non era costituita.

La Giunta regionale, preso atto della richiesta della Provincia di Rovigo, delle motivazioni addotte e del parere favorevole espresso dalla Direzione regionale Enti locali, con deliberazione n. 1705 del 12.06.2007 ha chiesto alla Ctrae, integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, di esprimere, ai sensi dell'art. 39 - 2° comma lett. B della Lr 44/82 e dell'art. 24 della Lr 30.01.2004, n. 1, il parere di competenza, costitutivo anche del parere della Ctpac.

Con successive Deliberazioni di GR n. 4 del 22.01.2008 e n. 79 del 27.01.2009 è stato prorogato al 31.12.2009 il termine entro cui la Provincia poteva esercitare l'avvalimento della Ctrae.

La Ctpac, nella seduta del 15.12.2009, in sede di avvalimento della Ctrae ai sensi della citata Dgr n. 1705/2007, ha espresso, con parere n. 1 del 15.12.2009, parere favorevole con prescrizioni alla domanda in oggetto.

La Ctrae, nella seduta del 15.12.2009, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato A).

Il progetto interessa una superficie di scavo di circa 142.192 mq e prevede l'estrazione di circa 537.420 mc circa di materiale argilloso commerciabile. L'intervento estrattivo non è sottoposto a vincolo ambientale paesaggistico ex D.lgs42/2004 e non ricade né all'interno né in prossimità di siti appartenenti alla rete Natura 2000.

Ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale di accogliere il citato parere della Ctrae nonché le relative prescrizioni e motivazioni, autorizzando la Ditta ad aprire e coltivare la cava in oggetto.

L'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la domanda della Ditta Crivellari & Zebini Spa in data 20.11.07, protocollata in Regione al n. 666802/57.02 del 27.11.07;

Visto il Piano Gestione Rifiuti di Estrazione acquisito al protocollo regionale n. 693655/57.02 del 14.12.2009;

Vista la Lr 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il Piano Territoriale regionale di Coordinamento (Ptrc),

Vista la Lr 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale regionale di Coordinamento (Ptrc);

Visto il D.lgs 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.GG.RR n. 496 del 5.03.2004 e n. 652 del 20.03.2007;

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la Lr 13.09.1978, n. 52;

Atteso che, a norma dell'art. 25 della Lr 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

Visto l'art. 76 della Lr 27.06.1985. n. 61;

Vista la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della Lr 44/82;

Dato atto dell'avvenuto versamento di Lire 200.000 (duecentomila), corrispondenti a Euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 24 della Lr n. 1/04; la Lr 44/82 e le vigenti norme in materia;

Vista la Dgp n. 31 del 16.02.05 con la quale la Provincia di Rovigo ha chiesto alla Regione Veneto di avvalersi della Ctrae per l'espressione del parere Ctpac e la successiva nota provinciale n. 10516 del 13.03.06;

Vista la propria deliberazione n. 1705 del 12.06.07 che ha accolto la richiesta della Provincia di Rovigo e conseguentemente ha chiesto alla Ctrae, integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo, l'espressione del parere Ctpac;

Viste le DDgr n. n. 4 del 22.01.2008 e n. 79 del 27.01.2009, con le quali è stato prorogato al 31.12.2009 il termine per espletare l'avvalimento;

Preso atto del parere favorevole della Ctpac di Rovigo, espresso in sede di avvalimento, con le relative motivazioni;

Visto e fatto proprio il parere favorevole della Ctrae (Allegato A) con le relative motivazioni, che assorbe e integra il parere obbligatorio e vincolante della Ctpac;

delibera

1) di autorizzare la Ditta Crivellari & Zebini Spa - P.I. 00040460297 - con sede in Via Roma n. 1451, Zelo di Giacciano Con Baruchella (RO), a aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Val Zampini", sita in Comune di Bagnolo di Po (RO), sull'area indicata al successivo punto 2), lettera b), in conformità alla documentazione progettuale, costituita da n. 27 elaborati come di seguito elencati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della Ctrae (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo:

a) Documentazione acquisita al protocollo n. 666802/57.02 del 27.11.2007
   1) A01 - Relazione descrittiva e illustrativa
   2) A02 - Inquadramento territoriale
   3) A03 - estratto catastale
   4) A04 - visure catastali atti di compravendita
   5) A05 - certificazione destinazione urbanistica e estratto Prg
   6) A06 - memoria fotografica
   7) A07 - uso suolo
   8) A08 - Rilievo topografico dxf
   9) A09 - Microrilievo sdf
   10) B01 - Relazione geologica
   11) B02 - Relazione geotecnica
   12) B03 - Indagini in sito e prove di laboratorio geotecnico
   13) B04 - Carta geomorfologica
   14) B05 - Idrografia
   15) B06 - Sezione litologica
   16) B07 - Carta idrogeologica - sezione idrogeologica
   17) C01 - Fasce di rispetto
   18) C02 - Planimetria di progetto e sezioni comparate sdf-sdp
   19) C03 - Modello digitale del terreno a triangoli sdf-sdp
   20) C04 Computo volumi di sterro
   21) C05 - Planimetria di cantiere e conci successivi di avanzamento
   22) D01 - Planimetria della ricomposizione ambientale
   23) D02 - Sezioni della ricomposizione ambientale
   24) D03 - Particolari delle opere di ingegneria naturalistica
   25) D04 computo metrico estimativo delle opere di ripristino ambientale
   26) E01 - Relazione paesaggistica
b) Documentazione acquisita al protocollo n. 693655/57.02 del 14.12.2009
   27) Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione.

2) di stabilire che la Ditta autorizzata è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. il materiale utile estraibile complessivo è determinato, come da documentazione di progetto in circa mc 537.420;
2. l'area della cava, comprese le fasce di rispetto, è quella definita con colore verde chiaro nell'elaborato di progetto C01 - Fasce di rispetto, alla quale viene sottratta una fascia lungo l'intero lato sud di larghezza pari a 5 (cinque metri) dal ciglio del canale "Boriolo", al fine di consentire il passaggio degli incaricati del Consorzio di Bonifica competente alla pulizia o manutenzione del canale, talché l'area della cava risulta pari a circa 195.500 mq;
3. è fatto obbligo alla ditta, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, di recintare con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava, come individuata al punto precedente;
4. è fatto obbligo alla ditta, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, di apporre lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
5. è fatto obbligo alla Ditta di porre in opera, entro tre mesi dall'inizio dei lavori di coltivazione, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
6. è fatto obbligo alla ditta, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, di provvedere al picchettamento della superficie di scavo;
7. è fatto obbligo alla Ditta di trasmettere il rilievo dello stato di fatto al 31.12 di ogni anno agli Enti preposti alla vigilanza (Comune e Provincia), anche su supporto informatico, ove richiesto;
8. è fatto obbligo alla Ditta di provvedere, prima dall'inizio dei lavori di coltivazione, alla installazione dei 3 piezometri di progetto (vedasi tavola a scala 1:4.000 allegata alla Relazione Geologica), ai quali dovranno essere aggiunti due ulteriori piezometri da ubicarsi uno a monte e l'altro a valle della cava rispetto al deflusso della falda, di cui il primo dovrà essere realizzato a nord dello scavo di progetto della cava "Forna" ed il secondo in prossimità del piezometro 2 di progetto (vertice sud-est dell'area). Gli stessi dovranno avere la finestra filtrante alla profondità, rispettivamente di circa 10 e 15 metri dal p.c. e comunque all'interno dell'acquifero confinato individuato nella Sezione Litologica di progetto;
9. è fatto obbligo alla Ditta di provvedere al monitoraggio

qualitativo sia delle acque sotterranee che della falda superficiale, mediante prelievi che dovranno essere effettuati prima dell'inizio dei lavori di coltivazione e, successivamente, con cadenza semestrale, trasmettendo l'esito delle analisi chimiche e batteriologiche al Comune ed alla Provincia. Nelle sostanze da ricercare dovranno essere compresi anche gli idrocarburi;

10. è fatto obbligo alla Ditta di accantonare l'eventuale materiale di scarto (materiale associato), costituito da livelli sabbiosi, solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
11. è fatto obbligo alla Ditta di procedere ai lavori di ricomposizione ambientale delle sponde perimetrali del laghetto nonché delle aree perimetrali di rispetto, contestualmente ai lavori di estrazione, in modo da limitare l'attività estrattiva ad una fascia di lunghezza non superiore a 50 metri nella direzione di avanzamento dello scavo (vedasi tav. C5);
12. è fatto obbligo alla Ditta di realizzare il diaframma di progetto contestualmente ai lavori di estrazione in modo da avere anche durante le fasi estrattive, per quanto possibile, due bacini distinti;
13. è fatto obbligo alla Ditta di assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o nuova formazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava, mantenendo in efficienza il sistema di gestione delle acque meteoriche;
14. è fatto obbligo alla Ditta di provvedere, contestualmente all'inizio dei lavori, alla progressiva conversione delle colture a seminativo in prato polifita;
15. è fatto obbligo alla Ditta di mettere a dimora, entro la prima stagione utile dall'inizio dei lavori di scavo, nelle formazioni boscate perimetrali di progetto, gruppi di almeno 3-4 piante della famiglia delle querce (rovere, farnia, roverella, etc..), per un numero complessivo di piante non inferiore a 30. Le piante forestali utilizzate nell'impianto dovranno avere un'altezza minima di 2,5 metri. La Ditta proprietaria del fondo s'impegnerà, con atto unilaterale d'obbligo registrato a favore del Comune, alla sostituzione delle fallanze e a mantenere in vita le piante fino a un'età in cui possano considerarsi piante monumentali;
16. è fatto obbligo alla Ditta di non utilizzare piantine di pioppo nella creazione delle formazioni boscate di progetto;
17. è fatto obbligo alla Ditta di provvedere ad almeno due sfalci annuali sia delle superfici già ricomposte che di quelle coltivate a prato;
18. è fatto obbligo alla Ditta di effettuare eventuali trattamenti fitosanitari nelle quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscano il massimo assorbimento da parte delle piante e delle colture e con esclusione di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici, nonché di provvedere all'effettuazione di trattamenti contro la diffusione della zanzara qualora necessari;
19. è fatto obbligo alla Ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della Ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
20. è fatto obbligo alla Ditta di stipulare con il Comune di Bagnolo di Po, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla Dgr n. 2734 del 29.07.1997, e trasmetterla alla Regione. Decorso infruttuosamente detto termine, la Ditta deve stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
21. fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
22. è fatto obbligo alla Ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e comunque di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;
23. è fatto obbligo alla Ditta di concordare con i Consorzi di Bonifica competenti la possibilità, al termine dei lavori di coltivazione, di un utilizzo della cava quale bacino di accumulo della risorsa idrica ai fini dell'irrigazione delle colture agrarie della zona, nonché di concordare con il Consorzio competente eventuali interventi in capo alla Ditta necessari a garantire la portata, la transitabilità e sicurezza del ponte sullo scolo Bentivoglio;
24. è fatto obbligo alla Ditta di presentare, prima della consegna o della notifica del presente provvedimento, i titoli di disponibilità dell'area di cava debitamente registrati;
25. è fatto obbligo alla Ditta di concordare con il Comune consone modalità d'utilizzo della viabilità da e per la cava;

3) di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla Ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 693655/57.02 del 14.12.2009 e di stabilire che il medesimo dovrà essere adeguato entro il 31.12.2011 alle statuizioni di cui alla Dgr n. 761/2010;

4) di fare obbligo alla Ditta di rispettare le disposizioni di cui al citato D.lgs 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli derivanti dal D.lgs 117/08;

5) di prendere atto che per la ricomposizione morfologica è previsto l'utilizzo del solo materiale associato della cava, disponendo che, qualora nella ricomposizione venga impiegata anche terra ricavata dallo strato più superficiale, la stessa dovrà essere sottoposta ad indagine ambientale preventiva secondo le modalità operative previste dalla Dgr n. 2424 dell'08.08.2008 e dovrà essere caratterizzata da valori di concentrazione inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006;

6) di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere conclusi entro il 31.12.2029, facendo obbligo alla Ditta di attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata;

7) di stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della Dgr 652 del 20 marzo 2007 è costituito da "argilla per laterizi";

8) di applicare le disposizioni, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, stabilite con Dgr 652/07 che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;

9) di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

10) di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della Lr 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della Lr 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

11) di prescrivere alla Ditta l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del Dpr 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

12) di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;

13) di fissare in Euro 300,00 (trecento/00) le spese di istruttoria della domanda che la Ditta dovrà versare alla Regione;

14) di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di Euro 197,00 (centonovantasette/00) alla Tesoreria regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30122 Venezia;

15) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1730 del 26 ottobre 2011

Approvazione della bozza del Protocollo d'Intesa tra la Segreteria regionale per l'Ambiente e il Centro Studi Qualità Ambiente - Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Attivazione di un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica, nell'ambito delle attività di competenza, tra la Segreteria regionale per l'Ambiente e il Centro Studi Qualità Ambiente - Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Nell'ambito delle molteplici competenze proprie dell'Assessorato all'Ambiente, nella fattispecie la programmazione per la salvaguardia ambientale, la tutela del suolo e dell'aria, il ciclo integrato dell'acqua, la difesa del suolo, la bonifica e le foreste, le cave, le acque minerali e termali, l'Amministrazione regionale si trova frequentemente ad affrontare tematiche caratterizzate da contenuti tecnici e scientifici che richiedono peculiari e specifiche professionalità.

Nell'affrontare le diverse problematiche inerenti la gestione ambientale, la sostenibilità e la conseguente analisi delle effetti dell'azione antropica sul territorio, l'Amministrazione regionale si avvale ordinariamente della collaborazione dell'Arpav. Quest'ultima struttura è istituzionalmente deputata ad un'ampia panoramica di funzioni di alto profilo tecnico inserite nel contesto delle attività di prevenzione e controllo ambientale, inoltre, a fronte di particolari esigenze tecniche ed operative in materia ambientale, l'Amministrazione regionale affida occasionalmente ad Arpav la realizzazione di determinate attività che esulano dalle ordinarie competenze dell'Agenzia regionale.

Ad integrazione e perfezionamento della procedura sopra descritta, in riferimento a specifici approfondimenti di carattere tecnico-scientifici che si rendono frequentemente necessari nello svolgimento delle attività in materia ambientale di competenza, appare opportuno cogliere la disponibilità dell'Università degli studi di Padova ed il particolare del Centro Studi Qualità Ambiente (CESQA) del Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria (Dpci). Detta struttura, indubbiamente caratterizzata da altissima professionalità e competenza nell'ambito delle molteplici discipline inerenti la gestione ambientale, potrà fornire all'Amministrazione regionale, in modo elastico ed in funzione delle reali necessità che potranno in seguito sopravvenire, un'efficace azione di supporto in occasione di specifici approfondimenti scientifici che si rendessero necessari o nell'implementazione di strumenti e programmi operativi di settore.

Considerato quanto sopra rappresentato e riconosciuto l'indubbio vantaggio per l'Amministrazione regionale nel potersi occasionalmente avvalere della preziosa collaborazione e supporto scientifico reso disponibile dall'Università di Padova, appare opportuno promuovere con quest'ultima struttura un rapporto di attiva collaborazione e di procedere pertanto alla stipula di un apposito Protocollo d'Intesa, finalizzato a delineare seppur in modo generico le rispettive modalità operative e ad individuare i diversi potenziali settori di intervento, del quale si allega una bozza (Allegato A), delegando il Presidente o suo delegato alla firma del documento.

Le singole attività che si rendessero necessarie saranno di volta in volta espressamente definite dall'Amministrazione regionale e, tramite appropriati formali accordi, saranno concordate le corrispondenti specifiche modalità attuative ed i relativi compensi da assegnarsi da parte della Giunta regionale con appositi provvedimenti d'impegno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D. Lgs. N. 152/2006 e successive modifiche;

Vista la Lr n. 3/2000 e successive modifiche;

delibera

1. di promuovere un rapporto di attiva collaborazione con il Centro Studi Qualità Ambiente (Cesqa) del Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria (DPCI) dell'Università degli Studi di Padova e di procedere pertanto alla stipula di un apposito Protocollo d'Intesa, finalizzato a delineare le modalità operative e ad individuare i diversi potenziali settori di intervento, del quale si allega una bozza (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delegando il Presidente o suo delegato alla firma del documento;
2. di rimandare a successivi provvedimenti di Giunta regionale l'eventuale assunzione di impegni di spesa che si rendessero necessari;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Centro Studi Qualità Ambiente (Cesqa) del Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria (Dpci) dell'Università degli Studi di Padova, via Marzolo 9 - Padova.

Allegato (*omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1734 del 26 ottobre 2011

Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale.(Lr 11/2001, art. 80 - D.lgs 152/2006, art. 287).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento disciplina le modalità di attuazione della delega alle Province, già stabilita con Lr 11/2001, in materia di rilascio dell'abilitazione all'esercizio della conduzione di impianti termici, di gestione dei relativi corsi e di tenuta del registro dei soggetti abilitati.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Legge n. 615 del 13 luglio 1966, all'art. 16, stabiliva la competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili al termine del relativo corso, previo superamento dell'esame finale. I contenuti dei corsi e la composizione della commissione d'esame sono stati definiti con Decreto Ministeriale 12 agosto 1968.

L'art. 84 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, di attuazione della cd. Riforma Bassanini, ha previsto il conferimento alle Regioni e agli Enti locali, tra le funzioni amministrative in materia di protezione della natura e dell'ambiente, anche delle funzioni relative "al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione".

Con l'art. 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, la Regione del Veneto ha delegato alle Province le medesime funzioni, ed in particolare: l'"abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione" (lettera a), nonché "la formazione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione di impianti termici" (lettera b).

Successivamente le stesse funzioni sono state nuovamente attratte alla competenza dello Stato dal D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". L'articolo 287,in particolare, ha introdotto importanti novità, sostitutive della previgente disciplina, in materia di conduzione degli impianti termici prevedendo l'obbligo del patentino per tutti gli impianti civili di potenza termica superiore a 200.000 Kcal/h, a prescindere dal tipo di combustibile utilizzato. In questo modo l'obbligo del patentino, sino a quel momento previsto solo per gli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi ai sensi della Legge 615/1966, veniva esteso anche a quelli alimentati con combustibile gassoso.

A norma del citato art. 287, il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW doveva essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Sulla base di tale normativa, la Giunta regionale ha adottato, con la deliberazione n. 3452 del 18 novembre 2008, le Linee guida per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi per la conduzione di impianti termici al fine del riconoscimento degli stessi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionale del lavoro." Tale provvedimento individuava nel Decreto Ministeriale 12 agosto 1968 citato la disciplina applicabile per la realizzazione dei corsi. Con successivo Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione, n. 29 del 22 gennaio 2009, sono stati pertanto riconosciuti i percorsi formativi concernenti gli anni 2009-2010-2011.

Successivamente, tuttavia, con sentenza n. 250 del 24.07.2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 287 del D.lgs 152/2006, affermando che la formazione professionale relativa al conseguimento del patentino per i conduttori di impianti termici è materia di esclusiva competenza regionale. Di conseguenza, la previsione dell'art. 287 citato, che rimetteva ad un decreto ministeriale (quale il Dm 12 agosto 1968) la disciplina dei corsi e degli esami per l'addestramento del personale, è stata dichiarata illegittima.

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, e nelle more dell'adozione di un provvedimento specifico inerente la regolamentazione della materia a conclusione del processo di definizione nazionale degli standard minimi, la Giunta regionale con proprio provvedimento n. 1092 del 23/03/2010 ha adottato una disciplina transitoria finalizzata alla realizzazione dei percorsi formativi già riconosciuti con il Ddr 29/2009 citato, allo svolgimento degli esami conclusivi ed al conseguente rilascio del relativo patentino di abilitazione.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, inoltre, il legislatore statale è intervenuto nuovamente in materia: l'art. 3, comma 20, del D.lgs 29 giugno 2010, n.128 ha modificato l'art. 287 del D.lgs 152/2006, attribuendo espressamente alla competenza legislativa regionale l'individuazione dell'autorità competente a rilasciare il patentino di abilitazione, nonché la disciplina delle modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Infine, al termine di un lungo percorso di concertazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 25 maggio 2011 le "Linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici". Il documento definisce gli elementi minimi, garantiti sull'intero territorio nazionale, che consentono la mobilità degli operatori e impegna al reciproco riconoscimento degli attestati rilasciati dalle diverse regioni.

Risulta, quindi, finalmente definito il quadro normativo e disciplinare che consente la piena applicazione della Legge regionale 11/2001 che dispone la delega alle Province delle funzioni relative all'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione (Lr 11/2001, art. 80, comma 1, lett. a), ed alla formazione ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici (art. 80, comma 1, lett. b).

A tal proposito si propone all'approvazione della Giunta regionale la Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, Allegato A, che definisce gli elementi minimi regionali al fine di garantire omogeneità di modelli operativi e strumenti di standardizzazione dei processi sull'intero territorio regionale, ferma restando la potestà provinciale nella definizione della puntuale programmazione in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni formativi e professionali espressi da ciascun contesto territoriale.

Ritenendo cruciale il momento valutativo ai fini della garanzia di equità di trattamento degli utenti a conclusione del percorso formativo, sono state predisposte e si sottopongono all'esame della Giunta regionale anche le Linee guida alla prova di verifica finale, Allegato B.

Infine si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il modello di attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Allegato C.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

- Vista la Lr 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"e ss.mm.ii.;

- Vista la Lr 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm. ii;

- Visto il Dm 12/08/1968 "Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici";

- Vista la L. 15/03/1997, n.59 "Delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa";

- Visto il D.lgs 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

- Vista la Lr 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112.";

- Visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.;

- Vista la Dgr 359/2004 "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e ss.mm.ii.;

- Vista la Dgr 3289/2010 "Lr n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DDgr n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla Dgr n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

- Vista la Dgr n. 3452 del 18 novembre 2008 "Apertura dei termini e disposizioni per il riconoscimento ai sensi dell'art.19, Lr n. 10/90 di corsi professionali previsti da leggi speciali. Anno 2009-2010-2011"

- Vista la Dgr n. 1092 del 23 marzo 2010 "Modifica ed integrazione della Dgr n. 3452 del 18 novembre 2008. Disciplina transitoria dei percorsi formativi per la conduzione di impianti termici previsti dall'art. 287 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 10 del 1990";

delibera

1. di dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 80 della legge regionale n. 11 del 2001, che delega alle Province le funzioni di rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e di gestione dei relativi corsi di formazione; nonché di formazione ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la Direttiva per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, Allegato A, le Linee Guida alla prova di verifica finale dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, Allegato B, e il modello di attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Formazione dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

Allegato A

Direttiva
per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di Conduttore di impianti termici

Indice

1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali
2. Obiettivi generali
3. Tipologie progettuali
4. Destinatari
5. Requisiti dei docenti
6. Metodologia
7. Modalità di svolgimento della prova finale Commissione d'esame
8. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
9. Delega
10. Sanzioni
11. Iscrizione e tenuta del registro provinciale
12. Rinvio alla normativa vigente

1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Lr 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"e ss.mm.ii.;
- Lr 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii;
- D.M. 12/08/1968 "Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici";
- L. 15/03/1997, n. 59 "Delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa";
- D.lgs 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- Lr 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112."
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.;
- Dgr 359/2004 "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e ss.mm.ii.;
- Dgr 3289/2010 "Lr n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DDgr n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla Dgr n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010".

2. Obiettivi generali

La legge regionale 11/2001 ha individuato le funzioni delegate dalla Regione alle Province del Veneto. Tra le altre è stato oggetto di delega l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione di relativi corsi di formazione.

Fino ad oggi, tuttavia, la programmazione dell'offerta formativa è stata gestita direttamente dall'Amministrazione regionale, nelle more della definizione di una intricata vicenda normativa e giurisprudenziale[1].

Il processo si è concluso il 25 maggio 2011, quando, al termine di un lungo percorso di concertazione la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le "Linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici"[2] (di seguito Linee guida).

Il documento suddetto, che fissa gli elementi minimi comuni che consentono la mobilità degli operatori e impegna al reciproco riconoscimento degli attestati rilasciati dalle diverse regioni, diventa la base di costruzione della disciplina regionale per la gestione dei percorsi e la definizione dei contenuti, dei requisiti dei docenti, delle modalità di valutazione degli apprendimenti, della composizione della commissione d'esame. La presente Direttiva definisce gli elementi minimi regionali al fine di garantire omogeneità di modelli operativi e strumenti di standardizzazione dei processi sull'intero territorio regionale, ferma restando la potestà provinciale nella definizione della puntuale programmazione in funzione al soddisfacimento dei fabbisogni formativi e professionali espressi da ciascun contesto territoriale.

3. Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo è finalizzato allo sviluppo della figura del conduttore di impianti termici secondo la definizione esplicitata nelle Linee guida e all'acquisizione di un adeguato livello di padronanza delle conoscenze ivi elencate.

I progetti formativi devono prevedere un piano di studi articolato in almeno 90 ore[3], al netto della prova finale di verifica dell'apprendimento. I progetti devono prevedere il rilascio, previo superamento della prova finale, di uno specifico attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici secondo il modello approvato quale allegato al provvedimento di approvazione della presente Direttiva.

L'ammissione alla prova finale è subordinata al superamento della soglia del 80% di presenze all'attività formativa. Un percorso formativo interrotto prima del raggiungimento del monte ore suddetto non costituisce credito formativo ai fini della frequenza di un successivo percorso.

---

1 La questione è stata esplicitata nella premessa al provvedimento regionale di cui la presente Direttiva costituisce un allegato.

2 Le Linee guida sono reperibili al link: www.regioni.it/upload/250511Condut_Imp_Termici.pdf

3 Le ore di lezione vanno calcolate in 60 minuti. Le eventuali pause/intereruzioni programmate sono escluse dal monte ore.

4. Destinatari

I destinatari di cui alla presente Direttiva devono essere in possesso della licenza media ed aver compiuto il diciottesimo anno d'età.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille[4]. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento professionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto[5];
f) certificato[6] di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori[7], almeno di livello A2.

Spetta al soggetto gestore la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra e la conservazione agli atti di copia dei documenti attestati il rispetto degli stessi, ai fini di eventuali controlli.

Ciascun percorso formativo dovrà prevedere la presenza di un numero di corsisti non superiore a 30.

5. Requisiti dei docenti

In relazione alle specifiche conoscenze che il percorso formativo deve fornire ai corsisti, risulta fondamentale che il corpo docente risulti in possesso di adeguate competenze maturate sia in contesti accademici sia in contesti professionali.

In ogni caso si ritiene opportuno prevedere i seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento, triennale o magistrale) coerente con la disciplina oggetto di insegnamento;
- almeno un biennio di esperienza di insegnamento o professionale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

Nel caso di personale non laureato in possesso tuttavia di rilevanti competenze nel settore specifico, è necessario che lo stesso abbia maturato un'esperienza di insegnamento o professionale almeno quinquennale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

6. Metodologia

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.)

Devono altresì essere previste le modalità di verifica intermedia degli esiti del processo di apprendimento.

Si sottolinea l'importanza di valutare attentamente il livello delle competenze possedute da ciascun utente per poter avviare il percorso formativo con un gruppo omogeneo, monitorando costantemente le fasi dell'apprendimento.

7. Modalità di svolgimento della prova finale

Al termine del percorso formativo i corsisti che abbiano superato l'80% del monte ore di presenza sono ammessi alla prova finale di verifica dell'apprendimento.

La prova finale consiste in una prova teorica (comprendente un test a risposta chiusa ed in un set di domande a risposta aperta) e in un colloquio sulle discipline oggetto del percorso formativo. La prova deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Le modalità di gestione della prova di verifica, i criteri e i pesi per la valutazione sono precisati nella Guida alla verifica finale, allegata al provvedimento di approvazione della presente Direttiva.

Commissione d'esame

La Commissione per la verifica finale degli apprendimenti è così composta:

- un Dirigente della Provincia competente in materia ambientale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un esperto in materia di impianti termici, designato da Arpav;

4 La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

5 In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#oss (clic su Dec 1727/08 - Dec 443/09 Prova di lingua "esiti finali").

6 Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 6 per il superamento della prova di lingua.

7 Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito www.progettoveneto.it al link: http://www.progettoveneto.it/site/1127/default.aspx (clic su "questa tabella").

- il coordinatore del corso o suo delegato.

Al soggetto gestore spetta l'espletamento di tutte le funzioni di segreteria necessarie all'organizzazione delle prove d'esame, alla gestione degli adempimenti previsti per l'insediamento della Commissione d'esame e la predisposizione dell'attestazione finale prevista.

Per la durata della prova la Commissione è presente al completo.

Ai componenti esterni della Commissione spetta un'indennità[8] pari ad € 100,00 per giornata di lavoro, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute ai sensi della vigente disciplina in materia di missione dei dipendenti pubblici[9].

8. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Lr n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della proposta progettuale. Non è prevista l'ammissibilità di progetti da parte di soggetti risultanti con accreditamento in stato sospeso.

9. Delega

Gli Organismi di formazione accreditati non possono delegare le attività di cui alla presente Direttiva. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

10. Sanzioni

Spetta alle Province l'esercizio delle funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia, nei casi previsti dalla normativa vigente.

11. Iscrizione e tenuta del registro provinciale

Spetta alla Provincia la disciplina specifica in ordine alle modalità di istituzione, formazione ed aggiornamento del suddetto registro. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto, in copia, anche presso il comando provinciale dei vigili del fuoco[10].

12. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente Direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale ed ambientale.

8 Si richiama quanto previsto all'art. 187 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

9 Si richiama, in particolare, la circolare del M.E.F. del 22 ottobre 2010, n. 36.

10 Ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Allegato B

Linee guida
alla prova di verifica finale dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di Conduttore di impianti termici

Indice

Premessa
Disposizioni generali
1. Indicazioni per lo svolgimento dell'esame
2. Indicazioni specifiche per lo svolgimento della prova scritta
3. Indicazioni specifiche per lo svolgimento del colloquio
4. Istruzioni per i candidati

Premessa

La Lr 11/2001 ha individuato le funzioni delegate dalla Regione alle province del Veneto. Tra le altre è stato oggetto di delega l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione di relativi corsi di formazione.

Al fine di dare attuazione alla suddetta delega la Regione ha ritenuto definire gli elementi minimi onde garantire omogeneità di modelli operativi e strumenti di standardizzazione dei processi sull'intero territorio regionale[1].

Si precisa che la prova di verifica finale, disciplinata dal presente documento, è finalizzata alla valutazione del livello delle competenze acquisite da ciascun candidato a conclusione del percorso formativo.

Le competenze e le conoscenze oggetto d'esame sono quelle previste per la figura del conduttore di impianti termici secondo la definizione esplicitata nelle Linee guida[2] e l'elenco delle conoscenze ivi indicate.

Resta chiaramente ferma la potestà provinciale nella definizione della puntuale programmazione in funzione al soddisfacimento dei fabbisogni formativi e professionali espressi da ciascun contesto territoriale.

Le presenti Linee Guida sono volte alla definizione dei criteri e dei pesi per la valutazione degli apprendimenti dei percorsi suddetti, al fine di garantire sull'intero territorio regionale un modello di valutazione il più possibile omogeneo.

Disposizioni generali

1. Indicazioni per lo svolgimento dell'esame

Al fine di garantire alla prova d'esame un carattere di omogeneità tra le diverse sedi e sessioni d'esame, è opportuno che le attività correlate vengano effettuate nel rispetto della seguente scansione temporale:

- riunione preliminare;
- registrazione utenti e controllo dei documenti;
- sorteggio della prova scritta;

1 I motivi sono esplicitati nel provvedimento regionale di cui la presente guida costituisce un allegato.

2 Le Linee guida sono reperibili al link: www.regioni.it/upload/250511Condut_Imp_Termici.pdf

- somministrazione della prova scritta: test con batterie di domande chiuse e aperte. Durata: 60 minuti;
- correzione della prova scritta;
- inizio colloquio individuale. Tempo previsto per ciascun allievo: 15 minuti circa;
- a seguire scrutinio finale, redazione dei verbali e firma degli stessi.

2. Indicazioni specifiche per lo svolgimento della prova scritta

Al soggetto gestore compete la predisposizione di due prove simili contenenti test concernenti gli argomenti trattati nel corso. In particolare, le prove d'esame verteranno nelle materie previste dalle "Linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 25 maggio 2011", che qui si richiamano:

- Elementi di termotecnica
- La combustione
- Tecniche di riscaldamento dell'acqua
- Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
- Dispositivi di controllo e sicurezza
- Tecniche di regolazione dell'impianto
- Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
- Tecniche di analisi del consumo energetico
- Normativa di settore
- Elementi di manutenzione impianti termici

Delle due prove, una verrà somministrata agli allievi previo sorteggio ad opera di un volontario tra i corsisti.

Ciascuna prova comprenderà 2 test:

▪ Test a risposta chiusa, batteria di 50 domande:
  - punteggio: 0 in caso di risposta errata o mancante; 1 in caso di risposta esatta.

I punti totali a disposizione sono 50. La soglia di superamento del test è fissata in 26 punti.

▪ Test argomentativo: batteria di 5 domande a risposta aperta:
  - punteggio: da un minimo di 0 ad un massimo di 5 punti cadauna, 0 punti in caso di risposta errata o assente. La scala di valutazione va preventivamente definita dalla Commissione.

I punti totali a disposizione sono 25. La soglia di superamento del test è fissata in 13 punti.

I punti totali a disposizione della prova scritta sono 75. La soglia di superamento della prova è fissato in 39 punti (almeno 26 per il test chiuso e almeno 13 per il test aperto). È ammesso al colloquio solo chi avrà superato entrambi i test della prova scritta.

3. Indicazioni specifiche per lo svolgimento del colloquio

Il colloquio si svolgerà singolarmente e verterà sugli argomenti trattati nel corso. È opportuno che venga predisposta una batteria di domande.

Ciascun candidato estrarrà a sorte 3 domande alle quali risponderà complessivamente per circa 15 minuti.

Il punteggio massimo conseguibile nel colloquio da ciascun candidato è di 25 punti. La soglia di superamento del colloquio è fissata in 13 punti. In caso di mancato superamento del colloquio il candidato risulterà non idoneo.

La Commissione valuterà ciascuna delle risposte formulate ed eventuali altre che si riterrà di sottoporre a ciascun candidato sulla scorta di una serie di parametri, tra cui almeno:

- correttezza del contenuto;
- completezza degli argomenti;
- proprietà lessicale e terminologica;
- livello di padronanza dimostrato e di argomentazione;
- capacità di connessioni interdisciplinari;
- capacità di tenuta allo stress.

4. Istruzioni per i candidati

La prova scritta consiste in un test a risposta chiusa (50 domande a risposta chiusa, di cui una sola corretta) e in un test a risposta aperta (5 domande a risposta aperta).

Va riportato il proprio cognome e nome nell'apposito spazio.

Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 60 minuti.

Nei test a risposta chiusa non sono ammesse correzioni: una risposta che riporta correzioni sarà considerata errata.

In caso di persone sorprese a copiare/disturbare o usare telefoni o altre apparecchiature la prova sarà immediatamente ritirata ed esclusa dalla valutazione. Durante la prova non è ammessa l'uscita dalla sala.

Durante la prova non sono ammesse richieste di chiarimenti o precisazioni alla commissione.

La prova scritta si intende superata quando il candidato raggiunge almeno i seguenti punteggi.

test a risposta chiusa: 26 punti su 50 (1 punto per ogni risposta esatta);

Test argomentativo: 13 punti su 25 (5 punti per ogni risposta corretta e completa);

Sarà ammesso al colloquio solo il candidato che supererà le soglie di ammissione suddette.

Allegato C

REGIONE DEL VENETO

LOGO PROVINCIA

LOGO SOGGETTO FORMATORE

ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

SI CERTIFICA CHE

_____

(Cognome e Nome)

NATO/A A _____

IL _____

HA SUPERATO L'ESAME PREVISTO NELL'ANNO AL TERMINE DELL'INTERVENTO DI FORMAZIONE N. DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 0,232 MW, DELLA DURATA DI ORE, AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI CON N. DEL

ORGANISMO DI FORMAZIONE _____

SEDE INTERVENTO _____

Luogo e data,

Organismo di Formazione
IL DIRETTORE DELL'INTERVENTO

Il Dirigente Provinciale

n.°……..……..….

Valido ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 287, comma 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1740 del 26 ottobre 2011

Partecipazione regionale a "Fieracavalli 2011". Programma promozionale per il settore primario. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e deliberazione n. 593 del 10 maggio 2011. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione 594 del 10 maggio 2011.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Partecipazione della Regione alle manifestazione fieristica Fieracavalli di Verona nella duplice funzione di promozione delle produzioni agroalimentari e dell'offerta turistica regionale. Importo previsto € 230.060,00.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare, ai sensi di quanto stabilito dalla azione n. 1 "Iniziative promozionali in Italia" del Programma Promozionale per il Settore Primario 2011, approvato con la deliberazione n. 593 del 10 maggio 2011, la partecipazione della Regione alla manifestazione fieristica Fieracavalli (Verona 3/6 novembre 2011).

2. Di impegnare l'importo di € 225.060,00, comprensivo di Iva e ogni altro onere, a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona c.f. 00233750231, nel capitolo di spesa n. 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (Lr 16/1980)" del bilancio di previsione per l'anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità, per la realizzazione delle seguenti attività:

- area allestita di 282 metri quadri, nonché altre eventuali installazioni, connesse alla presenza dei Consorzi e delle Associazioni del settore all'interno del quartiere fieristico;
- fornitura di dotazioni tecniche e attrezzature per lo stand;
- fornitura di servizi tecnici funzionali alla gestione dell'attività dello stand;
- organizzazione di attività di degustazione;
- allestimento di una mostra dei prodotti agroalimentari tipici;
- copertura con telo in PVC della facciata del Padiglione espositivo;
- paddock di circa 200 mq e relativi 12 box per i cavalli;
- iniziative di valorizzazione del turismo veneto e delle produzioni tipiche regionali presso operatori e pubblico.

3. Di stabilire che l'importo di cui al punto precedente, verrà liquidato al soggetto beneficiario, compatibilmente con le disponibilità di cassa, successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo da prodursi entro 180 giorni dalla conclusione della realizzazione delle iniziative e previa verifica della regolarità del lavoro svolto.

4. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

5. Di autorizzare, ai sensi della Lr 1/97, il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata, per la partecipazione della Regione Veneto a Fieracavalli 2011, ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivo di € 5.000,00, in relazione alle ulteriori esigenze di allestimento stand e servizi fieristici;

6. Di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1741 del 26 ottobre 2011

Adeguamento della dotazione finanziaria del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia per le piccole e medie imprese del settore turismo. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli n. 101 e 103.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si prevede di adeguare la dotazione finanziaria destinata al Fondo di garanzia e controgaranzia per le Pmi del settore turismo, revocando quota parte delle somme a suo tempo impegnate a favore di Veneto Sviluppo SpA, in considerazione dello scarso utilizzo delle risorse già in dotazione. Le somme già impegnate ed erogate per l'importo di 3.044.383,70 euro restano a disposizione del Fondo stesso che continua ad operare.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di adeguare, per le motivazioni indicate in premessa, la dotazione del Fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo, riducendo la quota impegnata, e non erogata, a Veneto Sviluppo SpA, in qualità di gestore del Fondo stesso, incaricato ai sensi dell'art. 101 della Legge regionale n. 33/2002, per l'importo complessivo di euro 2.500.000,00 nel capitolo di spesa n. 31104 "Fondo regionale di garanzia e controgaranzia per il settore turismo";

2. di eliminare il residuo passivo di euro 2.500.000,00, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, impegnato con Decreto del Dirigente della Direzione Turismo n. 119 del 29 dicembre 2004 per la somma di euro 2.400.000,00 a carico del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario 2004 al n. 9847 e con deliberazione di Giunta regionale n. 4109 del 30 dicembre 2005 per la somma di euro 100.000,00 a carico del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario 2005 al n. 6812, nel capitolo n. 31104 "Fondo regionale di garanzia e controgaranzia per il settore turismo";

3. di dare atto che Veneto Sviluppo Spa continuerà a gestire le domande già in essere e la concessione di ulteriori garanzie e controgaranzie, fatto salvo l'effetto moltiplicatore non inferiore di 1 a 10 tra le risorse del Fondo e l'ammontare degli impegni in essere, come disposto dalla deliberazione n. 3626 del 30 novembre 2009, per la somma già trasferita per l'importo complessivo di euro 3.044.383,70;

4. di incaricare la Direzione regionale Turismo di raccordarsi con la Direzione regionale Industria e Artigianato

per uniformare l'operatività dei rispettivi Fondi di garanzia, gestiti entrambi da Veneto Sviluppo SpA ai sensi della L. r. n. 33/2002 e L. r. n. 19/2004, per il miglior servizio a favore delle piccole e medie imprese del settore turistico e per la definizione di condizioni di accesso ai benefici pubblici paritetiche per le PMI dei diversi settori economici e produttivi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1742 del 26 ottobre 2011

Sostegno finanziario all'iniziativa sperimentale di analisi economica del settore turismo e di misurazione della spesa dei turisti italiani e stranieri in Veneto. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 18 e deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si prevede il sostegno finanziario all'iniziativa di rilevazione, misurazione e valutazione economica della spesa dei turisti in Veneto realizzata dal Centro Internazionale Studi Economici del Turismo - Ciset mediante un'indagine pilota per la misurazione della spesa turistica nel Veneto. Importo Euro 82.840,72.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" prevede, all'articolo 18 la possibilità di sviluppare iniziative di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo, individuando una serie di attività che possono essere realizzate anche per verificare l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il settore turismo nel contesto nazionale ed internazionale.

In questo senso, la Regione - con deliberazione n. 2749 del 7 ottobre 2008, ad oggetto "Adozione delle disposizioni operative e di gestione del nuovo Sistema Informativo regionale Turistico (Sirt)" - ha strutturato un sistema informatico specializzato, all'interno del Sistema Informativo regionale Veneto, quale strumento di rilevazione, raccolta, elaborazione, valutazione e monitoraggio della movimentazione turistica, in grado di misurare entro 40-60 giorni successivi al mese di riferimento, gli arrivi e le presenze dei turisti nel territorio regionale, cioè di coloro che pernottano almeno una notte in qualsiasi struttura ricettive ubicata nel territorio regionale e registrata all'anagrafe regionale delle strutture ricettive.

Si tratta di un sistema organizzato, interdirezionale e multidisciplinare, che costituisce a tutt'oggi la base informativa per l'attività di programmazione e definizione, da parte degli enti pubblici, ma anche dei sistemi organizzati delle imprese operanti nel settore, delle politiche e delle strategie di azione per lo sviluppo economico del comparto turistico.

Infatti, la registrazione e la gestione della procedura informativa denominata MTWeb consente di conoscere il numero di turisti che sono arrivati nel territorio regionale, quante notti hanno pernottato nelle strutture ricettive registrate nell'anagrafe, il Paese straniero, o la regione italiana, di provenienza, il raffronto con il periodo, o i periodi, precedenti, la provenienza dalle diverse regioni italiane, distinti per provincia e per destinazione.

Tale rilevazione consente poi dei raffronti fra località - Comune, Sistema Turistico Locale (STL), Provincia - fra tipologie di offerta - alberghiera ed extralberghiera - e fra tipo di vacanza - mare, montagna, terme, città d'arte, ecc.

Più difficile è operare invece una valutazione dal punto di vista economico del settore turistico, in quanto non esiste a livello regionale uno strutturato sistema che possa affiancare alle importanti ed utili conoscenze dal punto di vista della movimentazione turistica, le necessarie ed indispensabili conoscenze di natura più propriamente economica del settore, che consentano di conoscere e misurare la capacità di spesa del turista in relazione alle diverse località, la ripartizione della spesa complessiva fra servizi, divertimento, alloggio, alimentari, il budget che riserva il turista per la vacanza, e altre utili indicazione di natura più squisitamente economica.

Peraltro, va rilevato, che tale aspetto è particolarmente significativo ed importante per la Regione, ai fini della programmazione dell'attività di promozione turistica, per poter disporre di un quadro non più solo statistico, ma soprattutto di tipo qualitativo ed economico del settore turismo, e ciò in particolare in un periodo in cui la redditività e il fatturato globale sono condizionati dall'instabilità economica generale, tanto più che la Regione non ha istituito, come hanno fatto altre Regioni, un osservatorio economico del turismo, ma ha ritenuto di avvalersi dell'attività del CISET ai sensi della legge regionale n. 37/1991.

Va in questa direzione un'attività deliberata dall'Assemblea del Centro Internazionale Studi Economici nel Turismo - Ciset - che ha previsto di dar corso, con fondi propri del Centro, a tre progetti che sono di particolare interesse anche per la Regione:

a) turismo e nuovi comportamenti dei turisti;
b) impatto economico di azioni di amministrazioni pubbliche in ambito turistico;
c) potenziale turistico delle risorse culturali.

In particolare per l'attività di cui al punto b), la Giunta regionale ha chiesto che il Centro utilizzi le risorse umane, professionali e finanziarie disponibili per valutare l'impatto delle azioni regionali per tre eventi: a) l'efficacia dell'iniziativa integrata di promozione e valorizzazione della costa veneta e del "prodotto turistico mare" realizzata congiuntamente dai consorzi di promozione turistica del litorale veneto di cui alla deliberazione n. 3518 del 30 dicembre 2010; b) la valenza della partecipazione della Regione all'ITB di Berlino, Fiera internazionale che si terrà nel marzo del 2012; c) l'impatto economico del Buy Veneto, la manifestazione b2b che annualmente la Regione organizza per gli operatori del turismo.

A rafforzare tale attività di analisi qualitativa del turismo, che integra quella già consolidata di analisi quantitativa, il Ciset - con nota del 25 gennaio 2011, integrata con nota del 8 luglio e successivamente aggiornata con nota del 3 ottobre 2011 - ha presentato alla Giunta regionale una progettualità che va nella direzione sopra indicata e che può effettivamente rappresentare un importante segnale di qualificazione dell'attività regionale e di conoscenza dell'aspetto economico del settore.

Infatti, le linee di programma presentate dal Ciset prevedono di sviluppare un sistema coordinato di informazioni e approfondimenti del settore e la misurazione della spesa del turista mediante un'indagine pilota nelle province venete.

Per le stesse il Ciset ha chiesto un sostegno finanziario alla Regione, in qualità di socio del Centro, mediante un aumento straordinario della quota associativa, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

Al riguardo, si ricorda che il CISET è stato promosso dall'Università di Venezia e dalla Regione del Veneto con Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37; i due enti sono a tutt'oggi gli unici soci dell'Associazione senza fini di lucro, di cui, peraltro, la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 1821 del 23 giugno 2009 le modifica dello Statuto.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso la Regione ha previsto una quota associativa ordinaria di Euro 25.000,00, mentre l'Università di Venezia si fa carico di tutte le spese logistiche e di supporto all'attività del Centro.

Va inoltre precisato che - aderendo al parere formulato dalla Direzione Affari Legislativi con nota del 4 agosto 2011, prot. 373273/40.03 - si ritiene che la qualifica di socio dell'Ente consenta alla Giunta regionale di autorizzare l'aumento straordinario della quota associativa, così come richiesto dal Ciset, subordinandone però l'efficacia all'effettiva realizzazione e comunicazione alla Giunta regionale dei risultati delle specifiche ricerche di interesse turistico prospettate con l'attività presentata.

Pertanto, la presente deliberazione produrrà effetti solo se, e quando, si realizzerà l'attività di analisi e ricerca e solo in tale circostanza potrà essere erogata la somma corrispondente all'incremento della quota associativa.

Delle attività di programma prospettate dal Ciset, si ritiene opportuno precisare che è di particolare interesse, per il carattere di novità e di concordanza con gli obiettivi della Regione, quella inerente la misurazione della spesa del turismo veneto, che risponde all'esigenza già manifestata nel Piano Esecutivo Annuale di cui alla deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011, che, alla linea di spesa n. 2, Azione 2.4 "Iniziative di analisi economica del settore", ha previsto di operare un'analisi anche economica del settore turismo che possa affiancare ed integrare quella già collaudata sulla conoscenza quantitativa dei turisti.

Sulla base del suddetto quadro normativo e regolamentare, il Consiglio di Amministrazione del Ciset ha pertanto deliberato di operare:

- un'attività di valutazione complessiva delle attività di interesse turistico in relazione ai competitor nazionali ed esteri;
- un programma di ricerca speciale che preveda, come precedentemente detto, la misurazione della spesa del turista in Veneto mediante un'indagine pilota nelle province venete, al fine di valutare l'evoluzione della spesa effettuata dai turisti italiani e stranieri, funzionale alla valutazione del fatturato totale generato dal turismo a livello locale e alla sua articolazione a livello territoriale.

Per quanto concerne il primo aspetto, il Ciset assicura alla Giunta regionale la valutazione ed elaborazione di talune informazioni di andamento turistico e di risultato di settore:

a) la quota di stima del fatturato del settore turistico, con riferimento alla componente internazionale, del Veneto sulla base dei dati di Banca d'Italia e delle stime effettuate per il Veneto (indagine sui turisti alle frontiere),
b) la panoramica sui risultati del settore turismo prodotti da altri soggetti (centri di ricerca, osservatori di altre regioni, ecc.),
c) l'approfondimento sulle opzioni strategiche adottate da destinazioni concorrenti di altre regioni o di altri Stati (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Spagna, Croazia, Slovenia, Francia, Austria, ecc.).

Per il secondo aspetto invece il Ciset prevede - a integrazione della valutazione della spesa effettuata dai turisti internazionali, come rilevata tramite i dati della Banca d'Italia - l'organizzazione di un'indagine tramite rilevatori in ciascuna delle Province aderenti, per valutare la spesa turistica (totale e per voce di consumo) sostenuta dai turisti italiani provenienti dal resto della regione e dal resto dell'Italia e lo svolgimento di attività di analisi, confronto e valutazione dei risultati in termini di spesa, di propensione al consumo e dei riflessi del settore turismo sull'economia regionale.

Va, al riguardo, precisato che l'attività prospettata dal Ciset rappresenta l'avvio di una valutazione che, opportunamente tarata su campioni più rappresentativi del complesso mondo del turismo veneto e delle diversificate presenze italiane e straniere, rappresenterebbe il presupposto per un approfondimento tematico e un'estensione territoriale e diventare un importante lavoro di conoscenza per elaborare strategie pubbliche e private di adeguamento dell'offerta alla domanda e di miglioramento della qualità del turismo regionale.

Secondo il programma di lavoro proposto, il Ciset prevede di effettuare la misurazione del fatturato del turismo in Veneto attraverso un Piano di distribuzione di questionari per provincia, che tenga conto delle realtà e destinazioni turisticamente significative, anche con riferimento ai tematismi individuati dal PDL 170 (e che sono, oltre alla città di Venezia, i seguenti: Dolomiti e montagna veneta; Lago di Garda; Mare e spiagge; Pedemontana e colli; Terme Euganee; Po e suo delta; Città d'arte e paesaggio culturale).

In particolare, la distribuzione provinciale dei questionari, sulla base della proposta del Ciset, sarà, salvo marginali variazioni da definirsi in sede operativa, la seguente: Belluno 300; Padova 310; Rovigo 120; Treviso 160; Venezia 430; Verona 290; Vicenza 240, con un totale complessivo di n. 1.850 questionari.

Appare, al riguardo, interessante precisare che, per tale attività di rilevazione dei dati da effettuarsi per mezzo di appositi questionari, si ritiene opportuno instaurare un rapporto di collaborazione stabile con le amministrazioni provinciali, al fine di riproporre la valida collaborazione avviata da Regione e Province per la valutazione quantitativa dei turisti.

In forza di quanto previsto dalla legge regionale n. 33/2002, all'articolo 3, lett. d), e ai fini del presente provvedimento, si ritiene perciò utile chiedere la collaborazione delle amministrazioni provinciali, che assicureranno la rilevazione dei dati e la conduzione delle interviste a livello locale, potendo poi usufruire di tutte le informazioni e le analisi relative al proprio ambito territoriale e per i settore turistici interessati.

Si propone pertanto che l'esecuzione delle interviste e l'imputazione dei risultati, così come avviene per le rilevazioni della movimentazione quantitativa dei turisti, siano affidati a rilevatori scelti dalle province, con il coordinamento di un responsabile locale, che controllerà la qualità dei dati raccolti.

In questo senso, si ritiene opportuno prevedere la concessione di un contributo alle province aderenti che si ritiene di quantificare complessivamente in Euro 18.500,00, da destinare alle stesse per lo svolgimento delle attività pratiche di rilevazione e raccolta dei dati e dei questionari, incaricando il

dirigente regionale della Direzione Turismo alla ripartizione della somma tra le province, in relazione al numero di rilevazioni, salvo marginali variazioni da definirsi in sede operativa, nonché all'impegno contabile dell'importo complessivo.

Nella sua attività il Ciset ritiene opportuno poi procedere al monitoraggio di tutti i dati rilevati, all'analisi delle implicazioni economiche e alle valutazioni e proiezioni in termini di spesa e di fatturato del settore turismo in Veneto.

In particolare, il Ciset si occuperà di:

1. pianificazione e organizzazione dell'indagine (coordinamento generale, predisposizione questionario, piano di campionamento, istruzione rilevatori e preparazione manuale di istruzioni);
2. analisi dei dati (predisposizione del database e della maschera di imputazione, elaborazione dei dati, ponderazione e riporto all'universo, analisi incrociata);
3. predisposizione del Rapporto finale complessivo e di sintesi.

Considerato, quindi, l'interesse per la Regione di tale attività per conoscere meglio i livelli di spesa, il budget disponibile e le propensioni nei consumi dei turisti, si ritiene di aderire alla richiesta del Ciset e di accordare ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Centro Internazionale Studi Economici nel Turismo, un incremento della quota associativa di Euro 64.340,72; l'erogazione della quota straordinaria è subordinata oltre che alla realizzazione, elaborazione, analisi e comunicazione alla Giunta regionale dei risultati delle specifiche ricerche e valutazioni di interesse turistico di cui sopra, alla trasmissione alla Regione, in qualità di socio, di tutte le pubblicazioni e lavori del Ciset, commissionati anche da terzi dopo la notifica del presente provvedimento (salve le eventuali ragioni di riservatezza), da fornire alla Giunta regionale sia in copia cartacea che in formato elettronico.

Dal punto di vista finanziario e degli effetti sul bilancio di previsione per l'anno 2011, si ritiene quindi che le determinazioni assunte con la presente deliberazioni comportino di:

• impegnare a favore del Ciset la somma di Euro 64.340,72 da imputarsi ai seguenti capitoli di spesa: n. 3030 "Spese per adesioni ad associazioni" per Euro 34.340,72 e n. 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" per Euro 30.000,00;

• prenotare la somma di Euro 18.500,00 al capitolo di spesa n. 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" che sarà impegnata a favore delle amministrazioni provinciali con decreto del Dirigente regionale della Direzione Turismo, in proporzione al numero delle rilevazioni attribuite, salvo marginali variazioni da definirsi in sede operativa.

Le iniziative sperimentali e di analisi economica proposte si articolano in un arco temporale di un anno dalla presente deliberazione per cogliere appieno la stagione invernale ed estiva e prevedono l'elaborazione di dati, rilevazioni, statistiche e analisi che saranno integralmente rese disponibili da Ciset alla Giunta regionale e alle Amministrazioni provinciali, per quanto di competenza, durante l'anno di attività, per specifici flash intermedi, e entro sei mesi successivi alla conclusione delle rilevazione, unitamente a una copia, anche su supporto informatico, dei risultati opportunamente accompagnate da valutazioni, analisi economiche e finanziarie, il raffronto dei valori regionali con quelli nazionali ed internazionali e della Banca d'Italia.

Si fa infine presente che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce integrazione della quota associativa del Ciset, per l'anno 2011, condizionata alla realizzazione di attività istituzionali, giusta parere della Direzione Affari Legislativi del 4 agosto 2011, prot. 373273/40.03: pertanto tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

Si propone di incaricare la Direzione regionale Turismo dell'attuazione del presente provvedimento.

La liquidazione delle somme sarà operata a saldo delle attività e successivamente alla presentazione dei risultati e delle analisi di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 594 del 10 maggio 2011 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2011;

Vista la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 di adesione della Regione all'Associazione "Centro internazionale di studi sull'economia turistica";

Vista la deliberazione n. 1821 del 23 giugno 2009 di approvazione della proposta di modifica dello Statuto del Ciset;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n. 8 del 18 marzo 2011 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il parere della Direzione Affari Legislativi del 4 agosto 2011, prot. 373273/40.03 ;

Viste le comunicazioni del Ciset del 25 gennaio 2011, del 8 luglio e del 3 ottobre 2011.

delibera

1. di sostenere, per le motivazioni indicati in premessa, le iniziative sperimentali di analisi economica del settore turismo e di misurazione della spesa dei turisti italiani e stranieri in Veneto mediante un'indagine pilota di misurazione della propensione al consumo e della spesa per la vacanza ai sensi dell'articolo 18 della Lr 4 novembre 2002, n. 33 e della Dgr 10 maggio 2011, n. 594;

2. di concedere un incremento della quota associativa al Centro internazionale di studi sull'economia turistica (Ciset) per l'anno 2011 mediante l'impegno a favore del Centro Internazionale Studi Economici nel Turismo - Ciset (C.F. 94019430274 - P. IVA.02664390271) della somma di Euro 64.340,72 condizionata alla realizzazione entro il termine di cui al punto n. 4 delle seguenti attività istituzionali del Centro:

- ai fini del monitoraggio e dell'analisi comparata con i competitor:
  - la quota di stima del fatturato del settore turistico del Veneto, con riferimento alla componente internazionale, sulla base dei dati di Banca d'Italia e delle stime effettuate per il Veneto (indagine sui turisti alle frontiere),
  - la panoramica sui risultati del settore turismo prodotti da altri soggetti (centri di ricerca, osservatori di altre regioni, ecc.),
  - l'approfondimento sulle opzioni strategiche adottate da destinazioni concorrenti di altre regioni o di altri Stati (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Spagna, Croazia, Slovenia, Francia, Austria, ecc.);
- ai fini dell'analisi della spesa dei turisti in Veneto:
  - la predisposizione ed elaborazione del questionario,
  - la distribuzione temporale delle interviste per tenere conto della stagionalità legata alle diverse tipologie di turisti,
  - il monitoraggio di tutti i dati rilevati, l'analisi delle implicazioni economiche e le valutazioni e proiezioni in termini di spesa e di fatturato del settore turismo in Veneto;

3. di riservare alle province una somma complessiva di Euro 18.500,00 quale contributo per il coordinamento a livello locale delle attività di rilevazione dell'analisi della spesa dei turisti stabilendo che tale somma sarà ripartita fra le amministrazioni provinciali con decreto del Dirigente regionale della Direzione Turismo in proporzione al numero delle rilevazioni indicate in premessa, salvo marginali variazioni da definirsi in sede operativa;

4. di prevedere che le ricerche di cui al punto n. 2 si articoleranno in un arco temporale di un anno successivamente alla data del presente provvedimento e dovranno essere completate entro sei mesi successivi alla conclusione delle attività di rilevazione;

5. di stabilire che le rilevazioni operate, i dati elaborati e le analisi di comparazione economica saranno integralmente rese disponibili dal Ciset alla Giunta regionale - Direzione Turismo - e alle Amministrazioni provinciali, per quanto di competenza, sia durante l'anno di attività, per specifici flash intermedi, sia alla conclusione delle attività di ricerca, unitamente a un rapporto complessivo finale di valutazione con analisi economiche e finanziarie di altre regioni, nonché nazionali e internazionali;

6. di dare atto che l'erogazione della quota straordinaria di cui al punto n. 2 è subordinata oltre che alla realizzazione, elaborazione, analisi e comunicazione alla Giunta regionale dei risultati delle specifiche ricerche e valutazioni di interesse turistico di cui sopra, alla trasmissione alla Regione, in qualità di socio, di tutte le pubblicazioni e lavori del Ciset, commissionati anche da terzi dopo la notifica del presente provvedimento (salve le eventuali ragioni di riservatezza), da fornire all'Assessorato e alla Direzione regionale competenti sia in copia cartacea sia in copia informatica;

7. di provvedere a:

- impegnare a favore del Ciset la somma di Euro 64.340,72 da imputare ai capitoli di spesa: n. 3030 "Spese per adesioni ad associazioni" per Euro 34.340,72 e n. 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" per Euro 30.000,00;
- prenotare la somma di Euro 18.500,00 al capitolo di spesa n. 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" da impegnarsi a favore delle amministrazioni provinciali ai sensi del punto 3);

8. di incaricare la Direzione regionale Turismo dell'attuazione del presente provvedimento;

9. di stabilire che la liquidazione delle somme sarà operata, in relazione alle disponibilità di cassa dei relativi capitoli, a saldo e comunque dopo la presentazione della documentazione di analisi e valutazione dei risultati delle indagini;

10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

11. di notificare al Ciset e di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1743 del 26 ottobre 2011

Intervento finanziario a favore di iniziative e manifestazioni di promozione turistica e di valorizzazione culturale delle destinazioni turistiche. Partecipazione alla manifestazione fieristica International Golf Travel Market - Igtm - di Belek (Turchia). Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 96 del 25 gennaio 2010.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Si prevede il sostegno finanziario alla realizzazione di tre manifestazioni di promozione turistica, aventi finalità di valorizzazione e animazione delle destinazioni turistiche e di incentivazione della diversificazione dell'offerta. Viene inoltre approvata la partecipazione alla manifestazione International Golf Travel Market in programma a Belek (Turchia) dal 14 al 17 novembre 2011 mediante l'assegnazione di un contributo al Consorzio di Promozione Turistica "Marca Treviso", in qualità di capofila del progetto a regia regionale "Golf in Veneto".

Somma impegnata € 45.000,00.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi della legge regionale 33/2002 e della deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011, le iniziative sotto indicate, partecipando alla realizzazione delle medesime e autorizzando i corrispondenti impegni economici nella misura a fianco di ciascuno individuato:

a) Comune di Venezia - C.F. 00339370272, contributo alla realizzazione della 56^ edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane € 5.000,00;
b) Comune di Asiago - C.F. 84001350242, contributo alla realizzazione delle iniziative denominate "La notte nera" e "La Notte delle Stelle" € 20.000,00;
c) Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso - C.F.

03182890263, contributo di € 10.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione International Golf Travel Market che si svolgerà a Belek (Turchia) dal 15 al 17 novembre 2011;

d) Mediaspeed srl C.F/P. Iva 11279910159, collaborazione alla realizzazione dell'iniziativa "Ferrari classic tour" attraverso l'acquisizione di una pubblicazione speciale commemorativa dell'evento con un inserto redazionale avente per tema la promozione delle eccellenze regionali, per un importo totale di € 10.000,00.

2. di stabilire che gli importi di cui al punto 1, lettere a), b) e c) saranno liquidati ai soggetti beneficiari successivamente alla conclusione delle iniziative, comunque in relazione alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa considerato, e previa presentazione, entro novanta giorni dalla conclusione delle attività, della seguente documentazione:

- rendiconto delle spese sostenute e degli eventuali introiti determinatisi con l'evento, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento;
- relazione tecnico-finanziaria sull'attività svolta, in particolare in ordine al coinvolgimento delle realtà locali, all'impatto economico e ai risultati di affluenza registrati in occasione degli eventi;
- copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate.

3. di stabilire che l'importo di cui al punto 1 lettera d) stabilito per la partecipazione regionale all'evento "Ferrari Classiche Tour", compatibilmente con le disponibilità di cassa, verrà liquidato a favore Mediaspeed srl organizzatore del "Ferrari Classic Tour", successivamente alla presentazione, entro centottanta giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, alla Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata- di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto.

5. di dare atto che le spese relative all'assegnazione contributi di cui alle lettere a) e b), per la quale si dispone l'impegno con il presente atto, non sono soggette alle limitazioni di cui alla legge regionale n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

6. di dare atto che la spesa relativa all'assegnazione degli importi di cui alle lettere c) e d) per il quale si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

7. di imputare la somma complessiva di € 45.000,00 nel capitolo n. 100186 - "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto, art.2, comma 1, lett. b, Lr n. 33 del 4/11/2002" - del bilancio di previsione 2011, che presenta sufficiente disponibilità.

8. di stabilire che la Direzione regionale Promozione Turistica Integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto e della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti discendenti dal presente provvedimento.

9. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1744 del 26 ottobre 2011

Autorizzazione all'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi di due unità di livello 4° B ed autorizzazione alle procedure di selezione del personale presso l'Ater di Padova di 4 unità per l'individuazione del Capo Ufficio Ragioneria, due posizioni in area amministrativa e di una posizione in area tecnica. Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 3322.

[Concorsi]

Note per la trasparenza:

Come previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 3322 per eventuali assunzioni di nuovo personale atte a ricoprire posti in dotazione organica resisi vacanti per qualsiasi causa, viene autorizzata l'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi di due unità e la procedura di selezione per l'individuazione di 4 unità di diverso livello.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Ai sensi del punto 4, lettera b), del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 3322, i Consigli di Amministrazione delle Ater in corso di costituzione sono stati invitati formalmente, per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, a sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale le eventuali assunzioni di nuovo personale, atte a coprire posti in pianta organica resisi vacanti per qualsiasi causa.

Con deliberazione n. 1294-415 del 27 settembre 2011 il Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Padova, preso atto della necessità di sopperire alla carenza di risorse umane venutasi a determinare in particolare nell'Ufficio Ragioneria e nell'Ufficio Personale - Affari Generali, ha ritenuto di chiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale, in via del tutto urgente, all'assunzione diretta con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi di due unità da assegnare rispettivamente all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Personale - Affari Generali con inquadramento al livello 4° B del Contratto Collettivo Nazionale Federambiente allo stato vigente.

Con la stessa deliberazione n. 1294-415 del 27 settembre 2011 il CdA dell'Ater di Padova ha chiesto l'autorizzazione alla Giunta regionale di dare avvio all'espletamento delle procedure di selezione per 4 unità per l'individuazione del nuovo Capo Ufficio Ragioneria, due posizioni in area amministrativa ed una in area tecnica, di diversi livelli.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Padova, con la stessa deliberazione n. 1294-415 del 27 settembre 2011, ha evidenziato, tra l'altro, che la carenza di risorse umane nell'Ufficio Ragioneria e nell'Ufficio Personale Affari Generali, se protratta, potrebbe seriamente compromettere l'operatività dei due uffici strategici dell'Area Amministrativa, cui competono attività di gestione amministrativa e contabile molte delle quali assolutamente improcrastinabili in quanto soggette a scadenze.

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente deliberazione si ritiene di autorizzare l'assunzione diretta con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi di due unità da assegnare rispettivamente all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Personale - Affari Generali con inquadramento al

livello 4° B del Contratto Collettivo Nazionale Federambiente allo stato vigente.

Vale a tal fine precisare che l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa con nota del 20 luglio 2011, n. prot. 361402, a firma dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici ed all'Edilizia Abitativa, ha stabilito che, stante il particolare periodo di restrizione economica ed a seguito delle recenti disposizioni sia regionali che statali rivolte al contenimento della spesa in materia risorse umane, la prescrizione sancita dalla Dgr n. 3322/2010 e relativa alla materia in oggetto deve essere particolarmente osservata fino ad almeno la conclusione del corrente anno.

Ciò posto, si ritiene inoltre di autorizzare l'Azienda Territoriale a porre in essere tutte le operazioni necessarie e dare avvio all'espletamento delle procedure di selezione per 4 unità per l'individuazione del nuovo Capo Ufficio Ragioneria, due posizioni in area amministrativa ed una in area tecnica, di diversi livelli, subordinando la conseguente assunzione dei candidati vincitori allo sblocco delle assunzioni, cui alle disposizioni dettate dalla sopra citata nota dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste la Deliberazione n. 1294-415 del 27 settembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'Ater di Padova, la Deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 3322 e la nota dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa del 20 luglio 2011, n. prot. 361402.

delibera

1. di autorizzare l'assunzione diretta con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi di due unità da assegnare rispettivamente all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Personale - Affari Generali con inquadramento al livello 4° B del Contratto Collettivo Nazionale Federambiente allo stato vigente;
2. di autorizzare l'Azienda Territoriale a dare avvio all'espletamento delle procedure di selezione per 4 unità per l'individuazione del nuovo Capo Ufficio Ragioneria, due posizioni in area amministrativa ed una in area tecnica, di diversi livelli, subordinando la conseguente assunzione dei candidati vincitori allo sblocco delle assunzioni, cui alle disposizioni dettate dalla nota dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa, a firma dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici ed all'Edilizia Abitativa, del 20 luglio 2011, n. prot. 361402;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1745 del 26 ottobre 2011

Costituzione di un Gruppo di lavoro composto da tecnici e esperti per l'individuazione delle procedure per la presentazione da parte dei gestori delle attività di allevamento delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Adeguamento dell'ordinamento regionale per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.lgs n. 128/2010 e Dgr n. 1105/2009).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Costituzione di un Gruppo di lavoro di tecnici e esperti al fine di individuare le procedure, la modulistica e gli strumenti tecnici in merito alle domande che devono essere presentate dai gestori delle attività di allevamento che superano una determinata soglia di capi allevati, per ottenere l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti, nonché i conseguenti adeguamenti dell'ordinamento regionale in materia come previsto dal D.lgs n. 128/2010.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

La Giunta regionale, con deliberazione 28 aprile 2009, n. 1105, "D.lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Lr 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC)", ha approvato criteri di natura tecnica per la valutazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale presentate dai gestori delle attività di allevamento che superano predefinite soglie di capi allevati.

In proposito deve essere evidenziato che a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", è stato effettuato un generale riordino della normativa ambientale che ha uniformato e razionalizzato le disposizioni per l'Autorizzazione Integrata Ambientale in ambito nazionale.

L'applicazione del citato decreto legislativo n. 128/2010, ha determinato significative modifiche sul piano procedurale per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte dell'Autorità competente, introducendo in primis, il parere vincolante da parte di una apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate a partecipare le Amministrazioni competenti in materia ambientale. È stata inoltre prevista la possibilità di escludere dall'istruttoria, per implicito ritiro, la domanda presentata, qualora entro il termine fissato non risulti completa della prevista documentazione.

Inoltre, con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo, gli allevamenti che superano una determinata soglia di capi (che varia a seconda della specie allevata), sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; diversamente gli allevamenti sotto soglia sono interessati dalla sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carico dell'Amministrazione provinciale.

Infine, deve essere segnalato che il decreto legislativo n. 128/2010 ha previsto che per specifiche categorie di stabilimenti,

individuate in relazione al tipo e alla modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale. Tali autorizzazioni stabiliscono i requisiti della domanda di adesione e possono prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime utilizzate.

Di conseguenza, al fine di dare attuazione in ambito regionale al decreto legislativo in argomento, per gli allevamenti che rientrano nel campo di applicazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che sono tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina entro il termine del 1° settembre 2013 (ed a presentare apposita istanza all'Autorità competente entro il 31 luglio 2012), si propone di costituire uno specifico Gruppo di lavoro, formato da tecnici delle amministrazioni competenti ed esperti appartenenti al mondo universitario, al fine di individuare procedure, modulistica e strumenti tecnici in ordine alla presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni.

Il gruppo di lavoro risulta così costituito:

- il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato;
- il Dirigente responsabile della Unità Complessa Tutela Atmosfera, o un suo delegato;
- il Dirigente responsabile dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e Controllo, o un suo delegato;
- il Dirigente responsabile del Servizio Igiene Nutrizione Acque e Specie Animali, o un suo delegato;
- il Dirigente responsabile del Servizio Osservatorio Aria dell'Arpav, o un suo delegato;
- la prof.ssa Flaviana Gottardo, docente di Qualità delle produzioni, benessere animale e sistemi costruttivi del Dipartimento di Scienze Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova;
- il prof. Stefano Guercini, docente di Meccanizzazione, edilizia e impiantistica del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova;
- il Dirigente responsabile del Servizio Politiche Agroambientali, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

Possono partecipare alle attività del Gruppo di lavoro, al fine di presentare proposte, mozioni e/o pareri, su invito del Gruppo medesimo, i Dirigenti di altre Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni professionali ed altri Enti o rappresentanti di aziende che abbiano specifica competenza o interesse in relazione alle materie da trattare.

Si precisa, che l'attività del Gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo, in quanto, i sopra elencati componenti esterni universitari hanno assicurato la loro partecipazione senza pretendere alcun compenso o rimborso, come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti.

Per le motivazioni sopra riportate, il Gruppo di lavoro è incaricato di individuare entro il 30 maggio 2012, le procedure, la modulistica e gli strumenti tecnici che consentono di dare adempimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 128/2010, in ordine alla presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni. In particolare il Gruppo di lavoro procederà alla:

- determinazione degli elementi che dovranno essere riportati nella domanda per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e allevamenti soggetti ad autorizzazione;
- individuazione degli interventi sulla gestione degli impianti e allevamenti che consentano la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- predisposizione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel formato informatizzato;
- adozione di specifiche indicazioni in merito alla redazione della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di fornire strumenti utili a facilitare la presentazione delle domande di rinnovo da parte dei gestori nonché al fine di garantire omogeneità e buon funzionamento del procedimento amministrativo;
- progettazione degli interventi formativi e informativi nei riguardi degli allevatori e tecnici agricoli finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale, Misura 111, azione 4.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto il decreto legislativo del 29 giugno 2010, n. 128, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Vista la legge regionale 16 agosto 2007, n. 26. "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33. Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali di cui agli articoli 28 e 38 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007, n. 668, "D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale. Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.lgs n. 59/2005".

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2007, n. 1450, "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2007, n. 668".

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2493, "D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale del 20 marzo 2007, n. 668 e del 22 maggio 2007, n. 1450".

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2007, n. 3312, "D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Lr 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e

riduzione integrate dell'inquinamento. Ulteriori chiarimenti e integrazioni".

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2009, n. 1105, "D.lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Lr 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC)".

delibera

1. di istituire per le motivazioni e le considerazioni illustrate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Gruppo di lavoro citato in oggetto, la cui composizione risulta così definita:
- il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato;
- il Dirigente responsabile della Unità Complessa Tutela Atmosfera, o un suo delegato;
- il Dirigente responsabile dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e Controllo, o un suo delegato;
- il Dirigente responsabile del Servizio Igiene Nutrizione Acque e Specie Animali, o un suo delegato;
- il Dirigente responsabile del Servizio Osservatorio Aria dell'Arpav, o un suo delegato;
- la prof.ssa Flaviana Gottardo, docente di Qualità delle produzioni, benessere animale e sistemi costruttivi del Dipartimento di Scienze Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova;
- il prof. Stefano Guercini, docente di Meccanizzazione, edilizia e impiantistica del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova;
- il Dirigente responsabile del Servizio Politiche Agroambientali, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

2. di dare atto che possono partecipare ai lavori del Gruppo di cui al punto 1., su invito del Gruppo medesimo, i Dirigenti di Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni professionali e altri Enti o rappresentanti di aziende che abbiano specifica competenza o interesse in relazione alle materie da trattare;

3. di stabilire che il Gruppo di tecnici ed esperti di cui al punto 1. è incaricato di individuare entro il 30 maggio 2012 le procedure, la modulistica e gli strumenti tecnici che consentano di dare adempimento da parte degli allevatori al decreto legislativo n. 128/2010, in ordine alla presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente, di concerto con la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera, dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1746 del 26 ottobre 2011

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza. Ambulatorietà autorizzazione Altavilla V.na (VI) su altri cespiti in proprietà dell'Ente.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento l'autorizzazione regionale all'alienazione di cespiti patrimoniali, già concessa poiché l'istanza rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali, viene trasferita su altri beni più facilmente vendibili.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con legge regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza possano "…utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con Dgr n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva Dgr n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'"Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza, con Dgr n. 2339 del 28 luglio 2009, era già stata autorizzata all'alienazione di un terreno sito in Altavilla Vicentina, rientrante nel proprio patrimonio immobiliare disponibile, di mq. 7.772 e censito al Foglio 2 mapp. 78-732-734 del Catasto del Comune di Altavilla V.na, il cui valore risultava di € 1.850.000 (come da perizia di stima asseverata redatta nel maggio 2009 dall'arch. Bigi di Lonigo (VI)), al fine di ripianare un debito di amministrazione.

Con nota prot. n. 661 del 14 febbraio 2011 l'"Ipab di Vicenza" comunica alla Direzione regionale per i Servizi Sociali che, fino ad oggi, è risultato impossibile procedere alla vendita del predetto immobile a causa del mancato inserimento del terreno nel Piano degli Interventi urbanistici da parte del Comune di Altavilla Vicentina; l'Ipab, con la suddetta nota, chiede, nel rispetto dei termini dell'autorizzazione già concessa con la Dgr n. 2339/2009, di poter sostituire a questo cespite un altro, o altri, più facilmente vendibili, la cui individuazione avverrà, di volta in volta, in relazione a ciò che potrà risultare più facilmente collocabile sul mercato.

In data 3 maggio 2011 la Commissione tecnica ha esaminato l'istanza ed ha richiesto all'Ipab, ai fini del positivo riscontro della stessa, di procedere preventivamente all'individuazione dei beni da alienare in sostituzione del predetto terreno di Altavilla, trasmettendo altresì le relative perizie di stima asseverate, il cui valore complessivo non potrà comunque superare il valore già autorizzato (che, come detto, era stabilito in € 1.850.000).

L'Ipab ha trasmesso tale documentazione con nota prot. n. 3066 del 30 giugno 2011, individuando i seguenti cespiti da porre in vendita in sostituzione del terreno di Altavilla, tutti censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni del Comune di Montebello Vicentino:
- terreno di mq. 63.534 censito ai mapp. 241-252-253 sub. a-c-257-259, il cui valore risulta di € 650.000;

- terreno di mq. 35.314 censito al mapp. 249 subb. h-g, il cui valore risulta di € 392.000;
- terreno di mq. 17.382 censito ai mapp. 249 sub.f-82 sub. b-52 sub.b, il cui valore risulta di € 163.000;
- terreno di mq. 63.178 censito ai mapp. 253 sub. b-249 subb. d-e- 82 subb. a-e- 81 sub. a-52 sub.a, il cui valore risulta di € 590.000.

La perizia di stima dei terreni di cui sopra, asseverata, è stata redatta nel giugno 2011 dall'arch. M. Bigi di Lonigo (VI), e l'ammontare complessivo dei valori attribuiti ai quattro cespiti risulta pari a € 1.795.000, pertanto inferiore al previsto limite di € 1.850.000.

La Commissione tecnica, riunitasi nuovamente in data 20 luglio 2011, ha pertanto ritenuto che ora nulla osti al rilascio dell'autorizzazione richiesta dall'Ipab di Vicenza; all'Ipab viene in ogni caso raccomandato di presentare l'aggiornamento ad oggi del proprio piano di riordino finanziario ed economico, tenuto conto dei lavori approvati e finanziati dalla Regione del Veneto e della realizzazione del polo Alzheimer di Monte Crocetta; in particolare l'Ente è invitato ad adottare un proprio atto formale che comporti la definizione della situazione relativa alla Residenza Parco Città di Vicenza, cespite fonte di disavanzo per la gestione corrente.

Il relatore propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, e di esprimere parere favorevole sulla approvazione della istanza, come da Allegato A, parte integrante della presente delibera.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

-Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

-Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

-Visto l'art. 45 comma 1 legge regionale 9 settembre 1999 n. 46;

-Vista la Dgr n. 757 del 11 marzo 2005;

-Vista la Dgr n. 2307 del 9 agosto 2005;

-Vista la Dgr n. 455 del 28 febbraio 2006;

-Vista la Dgr n. 3476 del 30 ottobre 2007;

-Viste le motivazioni e le conseguenti risultanze dei verbali (qui richiamati espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documenti disponibili presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nelle sedute del 3 maggio 2011 e del 20 luglio 2011, che vengono sintetizzate nell'Allegato A;

delibera

1. di approvare le modifiche richieste dall'"Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza all'alienazione patrimoniale già autorizzata con Dgr n. 2339 del 28 luglio 2009, come indicato nell'Allegato A;
2. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* Dgr 2307/2005	Note
1	Ipab di Vicenza	Vicenza	lettera D)	Con Dgr n. 2339 del 28 luglio 2009 l'Ipab di Vicenza era stata autorizzata all'alienazione di un terreno di mq. 7.772 sito in Altavilla Vicentina, censito al Foglio 2 mapp. 78-732-734 del Catasto del Comune di Altavilla V.na, per un valore pari a € 1.850.000, come da perizia di stima asseverata redatta nel maggio 2009 dall'arch. Bigi di Lonigo (VI), al fine di ripianare un debito di amministrazione. Con nota n. 661 del 14 febbraio 2011 l'Ipab di Vicenza comunica alla Direzione regionale per i Servizi Sociali che, fino ad oggi, è risultato impossibile procedere alla vendita del predetto immobile a causa del mancato inserimento del terreno nel Piano degli Interventi da parte del Comune di Altavilla Vicentina; l'Ipab, con la suddetta nota, chiede, nel rispetto dei termini dell'autorizzazione già concessa con la Dgr 2339/2009, di poter sostituire a questo cespite un altro, o altri, più facilmente vendibili, la cui individuazione avverrà, di volta in volta, in relazione a ciò che potrà risultare più facilmente collocabile sul mercato. In data 3 maggio 2011 la Commissione tecnica ha esaminato l'istanza ed ha richiesto all'Ipab, ai fini del positivo riscontro della stessa, di procedere preventivamente all'individuazione dei beni da alienare in sostituzione del predetto terreno di Altavilla, trasmettendo altresì le relative perizie di stima asseverate, il cui valore complessivo non potrà comunque superare il valore già autorizzato (che, come detto, era stabilito in € 1.850.000). L'Ipab ha trasmesso tale documentazione con nota n. 3066 del 30 giugno 2011, individuando i seguenti cespiti da porre in vendita in sostituzione del terreno di Altavilla, tutti censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni del Comune di Montebello Vicentino: - terreno di mq. 63.534 censito ai mapp. 241-252-253 sub.a-c-257-259, il cui valore risulta di € 650.000; - terreno di mq. 35.314 censito al mapp. 249 subb. h-g, il cui valore risulta di € 392.000; - terreno di mq. 17.382 censito ai mapp. 249 sub.f-82 sub.b-52 sub.b, il cui valore risulta di € 163.000; - terreno di mq. 63.178 censito ai mapp. 253 sub. b-249 subb. d-e- 82 subb. a-e- 81 sub. a-52 sub.a, il cui valore risulta di € 590.000. La perizia di stima dei terreni di cui sopra, asseverata, è stata redatta nel giugno 2011 dall'arch. M. Bigi di Lonigo (VI), e l'ammontare complessivo dei valori attribuiti ai quattro cespiti risulta pari a € 1.795.000, pertanto inferiore al previsto limite di € 1.850.000. La Commissione tecnica, riunitasi nuovamente in data 20 luglio 2011, ha pertanto ritenuto che ora nulla osti al rilascio dell'autorizzazione richiesta dall'Ipab di Vicenza; all'Ipab viene in ogni caso raccomandato di presentare l'aggiornamento ad oggi del proprio piano di riordino finanziario ed economico, tenuto conto dei lavori approvati e finanziati dalla Regione del Veneto e della realizzazione del polo Alzheimer di Monte Crocetta; in particolare l'Ente è invitato ad adottare un proprio atto formale che comporti la definizione della situazione relativa alla Residenza Parco Città di Vicenza, cespite fonte di disavanzo per la gestione corrente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1747 del 26 ottobre 2011

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Ipab "Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda" di Padova (complesso immobiliare denominato "ex pasticceria De Marchi").

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con legge regionale n. 46 del 9.9.1999 all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "…utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con Dgr n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva Dgr n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab "Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda" di Padova, con nota prot. n. 7724 del 24 dicembre 2007, ha presentato l'istanza per l'alienazione del complesso immobiliare denominato "ex pasticceria De Marchi" sito in Padova e rientrante nel proprio patrimonio disponibile, costituito da un edificio di mc. 5.189 e dal relativo terreno di mq. 1.730, censiti al Foglio 60 mapp. 162-164 (porz.) del C.T. e al Foglio 1 sez. D mapp. 621 sub. 1 - 87 subb. 1-6-7-8-9-10-11 del Nceu del Comune di Padova.

La Commissione tecnica ha esaminato l'istanza in data 17 novembre 2008, esprimendo il proprio parere sospensivo poiché la perizia di stima prodotta dall'Ipab non teneva conto dell'esistenza di un'ipoteca su tale cespite; pertanto si attendeva l'invio di una nuova perizia da parte dell'Ipab, completa in tal senso; con nota prot. n. 408 del 29 marzo 2011 l'Ente ha trasmesso la nuova perizia, redatta dall'Agenzia del Territorio in data 19 luglio 2010, che, tenuto conto dell'ipoteca gravante, attribuisce al complesso immobiliare un valore pari a € 429.000.

L'istanza era successivamente rimasta in sospeso per il progressivo e rapido aggravarsi della situazione finanziaria dell'Ipab, situazione che il Commissario straordinario era stato incaricato, giusta Dgr n. 2446 del 14 ottobre 2010, di affrontare per giungere alla definizione della pesante situazione debitoria dell'Ente ed al soddisfacimento delle pretese creditorie.

La Commissione tecnica regionale si è riunita in via d'urgenza nella seduta del 3 marzo 2011, alla quale ha preso parte anche il direttivo dell'Ipab Breda al fine di acquisire una realistica rappresentazione della situazione di bilancio ed il programma degli interventi sul patrimonio immobiliare, programma che - già trasmesso dall'Ipab in data 25 gennaio 2011 - è stato integrato anche dalla scansione temporale delle operazioni economiche improcrastinabili per giungere ad un risanamento.

Nella successiva seduta del 20 aprile 2011, la Commissione tecnica ha nuovamente preso in esame l'istanza di alienazione dell'"ex pasticceria De Marchi", tenendo conto della situazione emersa dall'incontro con l'ente e prendendo atto che, come comunicato dall'Ipab con nota prot. n. 408 del 29 marzo 2011, il ricavato di tale vendita sarà utilizzato per ripianare l'ingente debito in capo all'ente stesso. La Commissione ha espresso nuovamente il proprio parere sospensivo, in attesa del rilascio del parere da parte della competente Soprintendenza in merito alla sussistenza o meno dell'interesse storico-artistico dell'immobile in questione.

Acquisito tale parere, che ha affermato l'insussistenza dell'interesse culturale, la Commissione tecnica, riunitasi nuovamente in data 20 luglio 2011, ritiene che ora nulla osti al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione e che, anzi, sia più che mai opportuna ed urgente, considerata la situazione gravissima nella quale versa l'Ipab.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nei verbali delle sedute sopra indicate, che vengono per completezza riportate nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

-Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

-Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

-Visto l'art. 45 comma 1 legge regionale 9 settembre 1999 n. 46;

- Vista l'art. 3, comma 3, legge regionale 16 agosto 2007 n. 23;

-Vista la Dgr n. 757 del 11 marzo 2005;

-Vista la Dgr n. 2307 del 9 agosto 2005;

-Vista la Dgr n. 455 del 28 febbraio 2006;

-Vista la Dgr n. 3476 del 30 ottobre 2007;

-Viste le motivazioni e le conseguenti risultanze dei verbali (qui richiamati espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documenti disponibili presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nelle sedute del 17 novembre 2008, 3 marzo 2011, 20 aprile 2011 e 20 luglio 2011;

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab "Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda" di Pa-

dova del complesso immobiliare sito in Padova denominato "ex pasticceria De Marchi", come indicato nell'Allegato A, coerente con le finalità di risanamento per il ristabilimento dell'equilibrio di bilancio della "Pia Fondazione V. S. Breda";

2. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* Dgr 2307/2005	note
5	Pia Fondazione "V.S. Breda"	Padova	lettera D)	Richiesta presentata dall'Ipab con nota n. 7724 del 24 dicembre 2007, come integrata con successive note, l'ultima delle quali del 29 marzo 2011: complesso immobiliare denominato "ex pasticceria De Marchi" sito in Padova, costituito da un edificio di mc. 5.189 e dal relativo terreno di mq. 1.730, censiti al Foglio 60 mapp. 162-164 (porz.) del C.T. e al Foglio 1 sez. D mapp. 621 sub. 1 – 87 subb. 1-6-7-8-9-10-11 del Nceu del Comune di Padova. Il valore attribuito al cespite, tenuto conto dell'ipoteca gravante su di esso, è di € 429.000, come da perizia di stima redatta dall'Agenzia del Territorio in data 19 luglio 2010. La competente Soprintendenza ha dichiarato che non sussiste interesse culturale in relazione all'immobile in questione. Il ricavato dell'alienazione sarà utilizzato dall'Ipab per concorrere al ripianamento dell'ingente debito in capo alla stessa, fatto, questo, ormai notorio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1748 del 26 ottobre 2011

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Ipab "Spes - Servizi alla Persona Educativi e Sociali" di Padova.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con legge regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "…utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con Dgr n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva Dgr n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab "Spes - Servizi alla Persona Educativi e Sociali" di Padova, con nota prot. n. 1281 del 13 maggio 2011, ha presentato istanza per l'alienazione di un terreno di mq. 140, rientrante nel proprio patrimonio immobiliare disponibile e censito al Foglio 12 mapp. 93 (parz.) del Nct del Comune di Tribano; a detto bene è stato attribuito un valore di € 7.000, come da relazione di stima redatta nel marzo 2011 dal geom. M. Temporin di Monselice (PD). Il ricavato della vendita sarà utilizzato dall'Ipab per concorrere all'acquisizione di un immobile comunale, al fine di attivare un Centro per l'Infanzia, rientrante tra gli scopi statutari dell'Ente.

Su disposizione delle DDgr n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 20 luglio 2011.

Il relatore propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, e di approvare l'istanza, come da Allegato A, parte integrante della presente delibera.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;
- Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- Visto l'art. 45 comma 1 legge regionale 9 settembre 1999 n. 46;
- Vista la Dgr n. 757 del 11 marzo 2005;
- Vista la Dgr n. 2307 del 9 agosto 2005;
- Vista la Dgr n. 455 del 28 febbraio 2006;
- Vista la Dgr n. 3476 del 30 ottobre 2007;
- Viste le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 20 luglio 2011, che vengono sintetizzate nell'Allegato A;

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab "SPES - Servizi alla Persona Educativi e Sociali" di Padova, come indicato nell'Allegato A;
2. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* Dgr 2307/2005	note
3	Spes – Servizi alla persona educativi e sociali	Padova	lettera A)	Richiesta presentata dall'Ipab con nota n. 1281 del 13 maggio 2011: terreno di 140 mq, censito al Foglio 12 mapp. 93 (parz.) del Nct del Comune di Tribano, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab n. 9/2011, poiché rientrante nel criterio di cui alla lettera A) della Dgr n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con Dgr n. 455 del 28 febbraio 2006. A detto bene è stato attribuito un valore di € 7.000, come da relazione di stima redatta nel marzo 2011 dal geom. M. Temporin di Monselice (PD). Il ricavato della vendita sarà utilizzato dall'Ipab per concorrere all'acquisizione di un immobile comunale, al fine di attivare un Centro per l'Infanzia, rientrante tra gli scopi statutari dell'Ente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1749 del 26 ottobre 2011

Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. Lr n. 11 del 13.04.2001 art. 133. Assegnazione contributi anno 2011.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento si intende sostenere, attraverso un finanziamento regionale, iniziative di carattere sociale e progettualità innovative e sperimentali nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto e all'accompagnamento di persone anziane e diversamente abili.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le iniziative di cui agli Allegati A, B e C al presente provvedimento, assegnando a favore di ciascun beneficiario il contributo a fianco indicato;
2. di impegnare a favore di tali beneficiari la spesa di Euro 1.581.500,00 sul capitolo n. 100709 ad oggetto: "Fondo regionale per le politiche sociali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
4. di demandare al Dirigente della Direzione servizi sociali il controllo sulla realizzazione delle iniziative e sulle acquisizioni di automezzi previste della presente deliberazione, nonché l'adozione del provvedimento relativo all'approvazione delle convenzioni necessarie per i progetti di importo superiore a Euro 50.000,00;
5. di stabilire che l'erogazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità:

- 80% in acconto, a seguito di apposita dichiarazione per gli acquisti di automezzi;
- 80% in acconto, a seguito di apposita dichiarazione per le iniziative di carattere sociale;
- 50% a seguito della stipulazione di apposita convenzione, da approvare con successivo decreto del Dirigente della Direzione servizi sociali, per i progetti di importo superiore a Euro 50.000,00;
- Il saldo a seguito della presentazione di rendicontazione totale, che dovrà avvenire entro il 30.06.2012.

(segue allegato)

Allegato A

Beneficiari pulmini					
N	C. Fiscale	Denominazione	Citta'	Pr	Contributo assegnato
1	93015740231	Centro attività cooperativa sociale onlus	Valleggio sul Mincio	VR	€ 26.000,00
2	93030010248	Associazione mano d'argento - Anteas	Lusiana	VI	€ 9.500,00
3	83000750295	Comune di Stienta	Stienta	RO	€ 15.000,00
4	82004470280	Pensionato Pietro e Santa Scarmignan	Merlara	PD	€ 11.500,00
5	01296770280	A.s.d. U.s. Selvazzano 2000 affiliato calcio Padova	Selvazzano dentro	PD	€ 4.500,00
6	81000610261	Comune di Resana	Resana	TV	€ 31.000,00
7	00682280284	Comune di San Giorgio in Bosco	San Giorgio in Bosco	PD	€ 23.000,00
8	93043460257	Assi onlus - Associazione sociale sportiva invalidi	Belluno	BL	€ 35.000,00
9	94131600267	Fondazione lineainfinita onlus	Treviso	TV	€ 26.500,00
10	93193060238	Ci siamo noi onlus	San Martino Buon Albergo	VR	€ 14.000,00
11	02290270277	A.v.p.a. Croce verde Marcon	Marcon	VE	€ 13.500,00
12	00651940280	Comune di Pozzonovo	Pozzonovo	PD	€ 13.000,00
13	82001130283	Comune di Vescovana	Vescovana	PD	€ 21.000,00
14	02945170245	A. S. Delfini 2001 Vicenza onlus	Montecchio maggiore	VI	€ 29.500,00
15	00307430132	Associazione la nostra famiglia	Ponte Lambro	CO	€ 26.000,00
16	02051900237	Cooperativa sociale a r. L. Monscleda onlus - servizio socio sanitari ed educativi	Montecchia di Crosara	VR	€ 20.500,00
17	80007450267	Casa di riposo e centro diurno "G. E p. Marani" istituzione pubblica di assistenza e beneficenza	Villorba	TV	€ 17.000,00
18	90010270263	Associazione "sostegno umanitario onlus"	Riese Pio X	TV	€ 30.000,00
19	94090320261	Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Treviso onlus	Treviso	TV	19.500,00 € (delegazione di Castelfranco Veneto)
20	94028770264	Comitato provinciale Aics Treviso	Treviso	TV	€ 10.000,00
21	94066760268	Fondazione il nostro domani onlus	Silea	TV	€ 15.500,00
22	95025610247	Gruppo sportivo non vedenti Vicenza onlus	Vicenza	VI	€ 12.000,00
23	01938190285	Centro ricreativo di Borghetto	San Martino di Lupari	PD	€ 8.000,00
24	92170370289	Daccapo - Associazione trauma cranico onlus	Padova	PD	€ 17.000,00
25	92006800285	Usd Borgoricco	Borgoricco	PD	€ 14.000,00
26	00348220286	Azienda Ulss 17	Monselice	PD	€ 28.000,00
27	83002410260	Centro di servizio casa di riposo Aita	Crespanop del Grappa	TV	€ 20.500,00
28	02400930281	Associazione sportiva Solesino dilettantistica	Solesino	PD	€ 19.500,00
29	90020170271	Circolo anziani Auser Salzano Robegano	Salzano	VE	€ 25.000,00
30	82002670261	Casa di soggiorno fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti	Vazzola	TV	€ 25.000,00
31	03058140264	Agorà onlus. Cooperativa sociale	Castello di Godego	TV	€ 12.500,00
32	93004210295	Parrocchia di San Zenone vescovo	Boara polesine	RO	€ 25.500,00
33	04494750286	Associazione sportiva dilettantistica pallanuoto Saccisica	Piove di Sacco	PD	€ 21.500,00
34	91022680283	Associazione di volontariato San Lorenzo	Saletto	PD	€ 15.500,00
35	00800200263	Solidarietà cooperativa sociale onlus Treviso	Treviso	TV	€ 29.000,00

36	80009270283	Comune di Cervarese Santa Croce	Cervarese santa croce	PD	€ 12.000,00
37	93023590255	Polisportiva canale d'Agordo	Canale d'Agordo	BL	€ 9.000,00
38	92030930280	Parrocchia Sant'Antonio da Padova Fossona	Fossona di Cervarese Santa Croce	PD	€ 24.000,00
39	80050120254	Gruppo sportivo castionese	Castion	BL	€ 26.000,00
40	02311740266	La casa di Michela cooperativa sociale	S. Cristina di Quinto di Treviso	TV	€ 25.000,00
41	80010350280	Comune di Vigonza	Vigonza	PD	€ 21.000,00
42	03282380280	Nuova vita cooperativa sociale	Camposampiero	PD	€ 32.000,00
43	92221970285	Associazione mano amica	Candiana	PD	€ 9.000,00
44	93039300251	Associazione il tralcio onlus	Tambre	BL	€ 20.000,00
45	92022200239	Circolo ricreativo culturale anziani Locara onlus	Locara	VR	€ 21.000,00
46	01196570269	Gruppo sportivo Mosole a.s.d.	Saletto di Piave	TV	€ 31.000,00
47	91018870286	Associazione gruppo terza età	Villafranca padovana	PD	€ 28.500,00
48	82002850285	Comune di Sant'Elena	Sant'Elena	PD	€ 19.000,00
49	80009990286	Comune di Saccolongo	Saccolongo	PD	€ 14.500,00
50	01984420263	Associazione sport life onlus	Montebelluna	TV	€ 19.000,00
51	92182140282	Associazione il Piccolo Principe	Campodoro	PD	€ 11.000,00
52	00647750272	Associazione Cà dei fiori	Quarto d'Altino	VE	€ 17.500,00
53	91002140266	Associazione comunità giovanile	Conegliano	TV	€ 19.500,00
54	94090320261	LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Treviso onlus	Treviso	TV	€ 16.000,00
55	02315500260	L'incontro cooperativa sociale	Castelfranco veneto	TV	€ 28.500,00
56	93026490248	Associazione amici di Villa Savardo onlus	Breganze	VI	€ 13.500,00
57	02115180289	A.s.d. conselve Fanton	Conselve	PD	€ 22.000,00
58	80014630240	Casa di riposo "Comm.Michelazzo"	Sossano	VI	€ 26.500,00
59	02330770245	Primula società cooperativa sociale	Valdagno	VI	€ 17.000,00
60	82003290234	Comune di Angiari	Angiari	VR	€ 28.000,00
61	90017650277	Parrocchia ss. Vito e c.m. Spinea	Spinea	VE	€ 15.000,00
62	00668730237	Istituto salesiano Don Bosco - San Zeno	Verona	VR	€ 14.500,00
		Associazione comitato d'intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno	Belluno	BL	
63	91010700259	Anteas "Monteperina Cesiomaggiore" onlus	Cesiomaggiore	BL	€ 11.000,00
64	96015150582	Associazione italiana sclerosi multipla sezione provinciale di belluno	Ponte nelle Alpi	BL	€ 25.000,00
65	93031840254	Auser volontariato circolo "El Broi" - onlus	Agordo	BL	€ 2.000,00
66	91011060257	Auser circolo "Arsiè"	Arsie'	BL	€ 7.000,00
67	93043240253	Auser circolo "il sole" di Mel	Mel	BL	€ 11.000,00
68	93030120252	Confraternita di misericordia Longarone	Longarone	BL	€ 23.500,00
		Federazione del volontariato di Verona	Verona	VR	
69	93024890233	Associazione Fevoss	Verona	VR	€ 23.500,00
70	92016270230	Associazione auser San Bonifacio	San Bonifacio	VR	€ 9.500,00
71	92009240232	Associazione auser Soave	Soave	VR	€ 9.500,00
72	93013430231	Gruppo promozionale quartiere Trieste	Verona	VR	€ 13.500,00
73	93044870231	Auser provinciale di Verona	Verona	VR	€ 15.500,00

Allegato B

Beneficiari iniziative di utilità sociale

N	C. Fiscale	Denominazione	Citta'	Pr	Motivazione	Contributo assegnato
1	00133880252	Citta' di Feltre	Feltre	BL	Installazione di un semaforo sonoro a chiamata per non vedenti, la cui posizione verrà marcata da appositi segnali loges per un progetto di vita indipendente. Il semaforo verrà installato a Feltre in via Belluno all'altezza della fermata autobus in loc. Pasquer.	€ 15.000,00
2	90013120275	Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco in Venezia	Venezia	VE	Abbattimento della barriera architettonica rappresentata dallo scalone d'accesso alla Scuola Grande di S. Rocco, mediante l'acquisto di un semovente per disabili.	€ 4.000,00
3	91016510256	Gruppo alpini di Tomo	Feltre	BL	Costruzione di una sede per le iniziative culturali e sociali delle frazioni di Tomo e Villaga. L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del senso della comunità in territori che rischiano lo spopolamento.	€ 15.000,00

Allegato C

Beneficiari progettualità

C. Fiscale	Denominazione	Citta'	Pr	Titolo	Contributo assegnato
04452720263	Innovazione sociale società cooperativa sociale Onlus	Montebelluna	Tv	Progetto costruire relazioni	€ 100.000,00

Questo progetto pilota è finalizzato alla prevenzione del disagio personale e sociale attraverso la proposta di un percorso innovativo dedicato allo sviluppo delle abilità umane sul piano individuale e nel contesto sociale.
Il miglioramento della qualità dei rapporti nella scuola e nella famiglia si raggiunge attraverso l'intensificazione della rete e della collaborazione, maturando obiettivi educativi comuni e condivisi.
Sul piano sociale la finalità del progetto è l'introduzione di nuovi strumenti capaci di promuovere il valore della cittadinanza attiva, sostenere le fasce deboli, favorire l'integrazione delle famiglie straniere.
Le azioni proposte operano in piani diversi: l'ambito scolastico, la dimensione familiare, il rapporto scuola – famiglia e la cooperazione sociale con conseguenti risultati di natura differente: dalla riduzione delle problematiche presenti (bullismo, conflitti, emarginazione, discriminazione, assenza di partecipazione) allo sviluppo di fini educativi comuni tra genitori ed insegnanti; dalla crescita della persona e delle sue abilità sul piano umano all'arricchimento della rete di coesione sociale con nuove disponibilità al reciproco sostegno e all'aiuto alle fasce più deboli.
La collaborazione con l'Università di Portogruaro, Facoltà di Scienze della Formazione prevede la realizzazione di una tesi di laurea sperimentale che esamini e documenti lo svolgimento del progetto quale proposta innovativa di crescita della qualità delle relazioni e di coordinamento tra scuola e famiglia.

C. Fiscale	Denominazione	Citta'	Pr	Titolo	Contributo assegnato
94002080276	Arteven - circuito teatrale regionale - Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nella comunità veneta	Mestre - Venezia	Ve	Laboratori espressivi integrati rivolti a studenti abili e disabili a. S. 2011 - 2012	€ 72.000,00

Questo progetto pilota riguarda laboratori espressivi integrati rivolti a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie delle province di Treviso, Vicenza, Padova, per favorire l'incontro e la conoscenza tra abili e disabili, con un supporto particolare che consenta l'effettiva partecipazione dei soggetti stranieri o diversamente abili.
L'obiettivo di sviluppare le potenzialità creative dei ragazzi, superando gli ostacoli fisici e psicologici, si coniuga pertanto con l'educazione dei futuri cittadini della comunità veneta nel rispetto reciproco e alla tolleranza, attraverso la conoscenza delle diversità in generale, nella speranza di creare un modello di buone prassi da maturare in altri contesti territoriali.
Il progetto sarà realizzato con il patrocinio e il supporto logistico delle tre Province coinvolte, dell'Ufficio scolastico regionale, dei Comuni delle scuole aderenti, delle ASL e dei Centri di servizio per il volontariato territoriali.
La sperimentazione riguarda un'area territoriale ove l'associazione ha già consolidato esperienze in quanto in queste Province esistono già i presupposti per una piena realizzazione del progetto, grazie al lavoro che alcune associazioni e persone competenti svolgono da anni nei loro territori, promuovendo nel contesto scolastico appositi laboratori integrati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1751 del 26 ottobre 2011

Progetto Ccm 2009 "Ivg nelle donne straniere" per una maternità responsabile e la prevenzione dell'aborto, la tutela della maternità e la prevenzione dell'abbandono del neonato. Approvazione adesione della Regione del Veneto.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con la presente deliberazione si intende aderire al progetto Ccm "Ivg nelle donne straniere", attraverso la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività, tra la Regione del Veneto e la Regione Toscana, individuata dal Ministero della Salute, quale coordinatrice delle attività progettuali.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'adesione della Regione del Veneto al Progetto Ccm 2009 "Ivg nelle donne straniere";
2. di individuare quali soggetti attuatori del progetto le Aziende Ulss, per il tramite dei Consultori Familiari, specificate in premessa;
3. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione dei Servizi Sociali alla firma dell'accordo di collaborazione con la Regione Toscana, per la realizzazione delle attività e di tutti gli atti connessi al progetto;
4. di recepire che la quota accordata alla Regione del Veneto è di € 20.000,00, senza spesa a carico del Bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1752 del 26 ottobre 2011

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti il Tar Veneto proposto da Mazars Spa c/ Regione Veneto ed altri, per l'annullamento del bando di gara n. 3152241 del 19.8.11 avente ad oggetto la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di revisione legale di bilancio delle aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto, dell'Irccs Istituto Oncologico Veneto e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1753 del 26 ottobre 2011

Dgr 2414/2009: Accordo di Programma con il Ministro dello Sviluppo Economico per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto. Approvazione Schemi Convenzioni Operative per l'attuazione della seconda, terza e quarta fase. Attuazione del Programma Feasr di Sviluppo Rurale per il Veneto periodo 2007/2013 e del Programma Operativo Competitività regionale ed Occupazione parte Fesr della Regione del Veneto, Asse 4, azione 4.1.2, azione 2A412.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Si intendono approvare gli Schemi delle Convenzioni Operative per lo sviluppo della banda larga in attuazione del Programma Feasr di Sviluppo Rurale per il Veneto periodo 2007/2013 e del Programma Operativo Competitività regionale ed Occupazione parte Fesr della Regione del Veneto, Asse 4, azione 4.1.2, azione 2A412.

Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti, l'Assessore Franco Manzato e con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 2414 del 4 agosto 2009, la Giunta regionale approvava l'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione del Veneto con la finalità di ridurre il digital divide in cui ricadono parte delle famiglie, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni locali.

Tale Accordo, sottoscritto in data 10 settembre 2009, prevedeva interventi per un importo complessivo di Euro 26.000.000,00.= così suddiviso:

a) fondi assegnato al Ministero dello Sviluppo Economico dal Cipe e da Leggi finanziarie dello Stato per l'importo di Euro 10.000.000,00= (diecimilioni/00);
b) disponibilità relative al Programma Feasr di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 per l'importo di Euro 6.550.852,00= (seimilionicinquecentocinquantamilaottocentocinquantadue/00), salvo diversa quantificazione che dovesse risultare dai Piani di riparto;
c) disponibilità relative al Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, per l'importo di Euro 9.449.148,00= (novemilioniquattrocentoquarantanovemilacentoquarantotto/00).

Con tale Accordo le parti si impegnavano alla sottoscrizione di una specifica Convenzione Operativa al fine di regolamentare il processo di attuazione.

Nel contempo, a seguito dell'approvazione, con Deliberazione della Giunta regionale n. 3175 del 27 ottobre 2009, del protocollo di riprogrammazione e rimodulazione del Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione, la Regione del Veneto destinava agli interventi di cui all'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda larga risorse aggiuntive, pari ad Euro 1.831.280,00= a valere sulle risorse FAS di cui alla Delibera Cipe 3/2006.

Con Deliberazione n. 238 del 9 febbraio 2010, la Giunta regionale approvava la Convenzione Operativa, relativa alla prima fase di attuazione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto, che prevedeva la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse FAS ai sensi della delibera Cipe n. 3/2006, per un importo pari ad Euro 1.831.280,00.= e con le risorse del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo pari ad Euro 10.000.000,00.= per un valore dunque complessivo di Euro 11.831.280,00.= La Convenzione, nella quale il Ministero

dello Sviluppo Economico veniva individuato quale soggetto delegato all'attuazione dell'intervento, nel rispetto di tutte le indicazioni e direttive impartite dal soggetto delegante, che con idoneo preavviso avrebbe potuto in ogni tempo svolgere attività di controllo e verifica in ordine alle attività delegate, veniva sottoscritta in data 19 marzo 2010.

Gli interventi di cui alla citata Convenzione operativa sono in corso di attuazione.

Con successiva Deliberazione n. 2482 del 18 ottobre 2010 la Giunta regionale approvava un Atto aggiuntivo all'Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto, avente ad oggetto ulteriori iniziative a favore delle infrastrutture di banda larga a servizio dei distretti produttivi del Veneto al fine di rafforzarne il sistema organizzativo per un importo complessivo di Euro 10.149.300,00.= tra risorse statali e risorse regionali. Tale atto veniva sottoscritto tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico in data 11/02/2011.

Infine, con Deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2011 la Giunta regionale prendeva atto della necessità di avanzare al Ministero dello Sviluppo economico e al Cnipa richiesta di riprogrammazione delle risorse Fas per l'importo di €.1.000.000,00.= destinate, nel Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione, delibera Cipe n. 3/2006, all'estensione della banda larga nel territorio della Provincia di Belluno - intervento autorizzato con Dgr n. 1213 del 5 maggio 2009 al quale non era più possibile dare seguito - destinando le relative risorse al progetto di infrastrutturazione del territorio regionale di cui all'Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, autorizzato con Dgr n. 2414 del 4/08/2009, nel rispetto del vincolo di destinazione dei fondi stessi.

Risulta ora necessario dare avvio alle successive fasi di attuazione del citato Accordo di Programma, così come integrato dal successivo Atto aggiuntivo con l'approvazione dei relativi Schemi di Convenzioni Operative ed in particolare:

A) alla seconda fase, che impegnerà le disponibilità relative al Programma Feasr di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 per l'importo di Euro 6.550.852,00= (seimilionicinquecentocinquantamilaottocentocinquantadue/00),

B) alla terza fase, che impegnerà le disponibilità relative al Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, per l'importo di Euro 9.449.148,00= (novemilioniquattrocentoquarantanovemilacentoquarantotto/00),

C) alla quarta fase, che impiegherà disponibilità legate ai distretti produttivi del Veneto, provenienti, in eguale misura, dal Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4 e da cofinanziamento statale per progetti a favore dei sistemi distrettuali adottati dalle Regioni, articolo 1, Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2010, per l'importo complessivo di Euro 10.149.300,00.= (diecimilionicentoquarantanovemilatrecento/00).

Con riferimento alle disponibilità relative al Programma Feasr di Sviluppo rurale per il Veneto, si ricorda che l'Unione Europea, per consentire il superamento del digital divide, ha adottato il Regolamento (Ce) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, stanziando 1,02 miliardi di euro, di cui 154,5 milioni di euro per l'Italia, per sviluppare l'infrastruttura a banda larga nelle aree rurali, come individuate nei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 attivati dai diversi Stati Membri.

Nel Veneto, il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 3560 del 13 novembre 2007 e approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, è stato successivamente modificato, da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 4082 del 29 dicembre 2009 "Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. a) del reg. (Ce) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, Lr 1/91. Deliberazione/CR n. 80 del 16 giugno 2009". Tali modifiche sono state approvate con decisione C(2010) 1263 del 4 marzo 2010 della Commissione Europea, la quale ha anche stanziato un importo di euro 3.931.000,00 di risorse del Feasr per la realizzazione di infrastrutture a banda larga attraverso la misura 321 del PSR 2007-2013.

Infine, con Deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2010, n. 373, modificata con Dgr n. 559/2010, è stata approvata una ulteriore proposta di modifica del PSR 2007-2013. Tale proposta ha avuto recentemente l'approvazione della Commissione Europea (nota Ares (2011) 1052339 del 5/10/2011) ed è in corso l'adozione del provvedimento di ratifica della medesima da parte della Giunta regionale.

A tale proposito si evidenzia che, per quanto attiene ai fondi PSR 2007-2013, l'operatività è limitata esclusivamente alle aree C e D, classificate come "aree bianche", individuate preliminarmente nell'allegato 13 al PSR 2007-2013. Esse comprendono comuni delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.

L'importo complessivo derivante dalla sottoscrizione della Convenzione Operativa risulta pari a euro 7.926.530,92 (settemilioninovecentoventiseimilacinquecentotrenta/92), di cui Euro 6.550.852,00 (seimilionicinquecentocinquantamilaottocentocinquantadue/00) a valere sui fondi assegnati per l'attuazione della misura 321 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 ed Euro 1.375.678,92 (unmilionetrecentosettantacinquemilaseicentosettantotto/92) per l'Iva al 21% a carico del bilancio regionale.

La Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, provvederà all'impegno del corrispondente cofinanziamento regionale pari a euro 2.476.222,06 (duemilioniquattrocentosettantaseimiladuecentoventidue/06), corrispondente al 21% di Iva ed al 16,8% di quota di cofinanziamento regionale sull'importo di Euro 6.550.852,00 (seimilionicinquecentocinquantamilaottocentocinquantadue/00), sul capitolo 100901 del Bilancio di Previsione 2011, "Cofinanziamento regionale delle iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (reg. Cee 20/09/2005 n. 1698)", a favore dell'Organismo pagatore regionale Avepa.

Con riferimento alle disponibilità relative al Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, si ricorda che con Deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 27 febbraio 2007 è stata data approvazione al Programma Operativo Fesr Competitività regionale e Occupazione periodo 2007-2013, successivamente approvato dalla Commissione Europea con Decisione Ce (2007) 4247 del 7 settembre 2007. Nell'ambito dell'asse 4 "Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunica-

zioni di interesse economico generale", linea di intervento 4.1 "Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali", è prevista l'azione 4.1.2 "Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici". Con tale azione l'Amministrazione regionale intende completare e potenziare l'attuale infrastruttura telematica del territorio regionale con il fine, tra l'altro, di rendere la banda larga un servizio universale, a disposizione dei vari attori coinvolti nel processo, che sostenga la competitività del sistema produttivo veneto.

L'intervento di cui al citato Accordo di programma e dall'approvanda Convenzione Operativa è idoneo a dare attuazione al Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, relativamente all'Asse 4, " linea di intervento 4.1 "Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le Pmi e gli Enti locali", azione 4.1.2 "Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici".

Ora è necessario stabilire che all'onere derivante dall'approvanda Convenzione Operativa, pari ad Euro 9.449.148,00= (novemilioniquattrocentoquarantanovemilacentoquarantotto/00) (iva inclusa), si faccia fronte con le disponibilità relative al Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto che graverà sul capitolo n. 101269 "Por Fesr 2007 - 2013 Asse 4, Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota comunitaria, Reg.to Cee 11/07/2006, n. 1083" e sul capitolo n. 101001 "Por Fesr 2007 - 2013 Asse 4 - Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota statale e regionale, Reg.to Cee 11/07/2006, n. 1083" per le quote percentuali previste nell'ambito del Por.

Trattasi di intervento a regia regionale, con beneficiario da individuarsi nel Ministero dello Sviluppo Economico. La Struttura responsabile dell'attuazione, ossia la Direzione Sistemi Informativi, conserverà la responsabilità dell'intervento nei confronti dell'Autorità di Gestione, assicurerà il trasferimento delle informazioni e indicazioni da quest'ultime fornita al Ministero dello Sviluppo Economico ed assicurerà il controllo degli atti e delle procedure affidate al beneficiario.

L'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria, ed in particolare dei regolamenti comunitari n. 1083/2006, n. 1080/2006 e n. 1828/2006, della normativa a livello nazionale di cui al Dpr n. 196/2008 e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Por in data 31 marzo 2008 con riferimento ai criteri di ammissibilità e dei criteri specifici di selezione relativi alla Linea di intervento 4.1.; conformemente a quanto previsto dall'art. 54 (par. 5) del Reg. (Ce) n. 1083/06 e dall'art. 13 del Reg. (Ce) n. 1828/06, le stesse spese non possono beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario, né ricevere un doppio finanziamento attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Il beneficiario dell'intervento, ovvero Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui al Reg. (Ce) n. 1828/2006 Artt. 6, 7 e 8 ed in particolare dovrà garantire che tutti i partecipanti all'operazione vengano informati del cofinanziamento e che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del Por Fesr Veneto e dovrà garantire che ogni documento riguardante tale operazione contenga una dichiarazione da cui risulti che l'intervento è cofinanziato dal Fesr.

Ai sensi dell'art. 57 del Reg. (Ce) n. 1083/06, nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione cofinanziata non potranno verificarsi riguardo a quest'ultima, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o ad un ente pubblico e risultanti da un cambiamento della proprietà dell'impianto o di parte di esso.

Con riferimento alle disponibilità legate ai distretti produttivi del Veneto, si ricorda che con Decreto del 7 maggio 2010 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze aveva previsto "un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle Regioni", pari al cinquanta per cento del costo del progetto finanziato, al fine di rafforzare "il sistema organizzativo, anche attraverso nuovi modelli di integrazione per filiera" in specifici ambiti; tra questi era previsto il finanziamento di "interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict), con particolare riferimento alle infrastrutture di banda larga a servizio dei distretti produttivi".

A tale proposito, si ricorda che Regione del Veneto, con legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, e s.m.i. aveva già inteso promuovere azioni coordinate di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo locale.

In questo contesto normativo, ne derivava che Regione del Veneto, ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento di cui al Decreto 7 maggio 2010, avrebbe potuto avvalersi della strumentazione amministrativa in essere per accedere alle risorse finanziarie di cui trattasi.

Conseguentemente, con la citata Deliberazione n. 2482 del 19 ottobre 2010 la Giunta regionale approvava il progetto di intervento per lo sviluppo della banda larga a favore delle Pmi operanti nei distretti produttivi, per un importo complessivo di Euro 10.149.300,00, dato da un cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico per Euro 5.074.650,00, integrato da analogo contributo regionale assegnato al Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, asse 4, azione 4.1.2., in qualità di finanziamento overbooking regionale.

Trattasi di intervento a regia regionale, con beneficiario da individuarsi nel Ministero dello Sviluppo Economico, a darne attuazione.

La Struttura responsabile dell'attuazione, ossia la Direzione Sistemi Informativi, conserverà la responsabilità dell'intervento nei confronti dell'Autorità di Gestione, assicurerà il trasferimento delle informazioni e indicazioni da quest'ultime fornita al Ministero dello Sviluppo Economico ed assicurerà il controllo degli atti e delle procedure affidate al beneficiario.

Per ogni altro riferimento agli obblighi inerenti il Por Veneto, si richiama quanto precedentemente indicato al punto B) del presente atto.

Il citato progetto dei distretti produttivi del Veneto veniva approvato, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 maggio 2010, con provvedimento del Dirigente del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per la Politica Industriale e Competitività del Ministero Economico del 21 dicembre 2010.

Con Decreto n. 103 del 28 dicembre 2010 del Dirigente della Direzione Sistemi Informativi veniva assunto a favore

del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, l'impegno per Euro 5.074.650,00.= (cinquemilionisettantaquattromilaseicentocinquenta/00,) sul capitolo di spesa n. 100916 "Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di Programmi comunitari degli anni 2007 - 2013" del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, registrato in contabilità al n. 6674.

Il cofinanziamento statale per progetti a favore dei sistemi distrettuali adottati dalle Regioni, articolo 1, Decreto 7 maggio 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è pari ad Euro 5.074.650,= (cinquemilionisettantaquattromilaseicentocinquenta/00,), di cui Euro 2.537.325,00= sono già stati introitati. La restante quota sarà introitata in conformità alle disposizioni di cui alla normativa regionale in materia di contabilità e sarà attribuita al competente capitolo di entrata n. 100424 e al corrispondente capitolo di spesa n. 101210 ("interventi statali a favore dei distretti produttivi").

Infine con Deliberazione n. 1317 del 3 agosto 2011 la Giunta regionale procedeva all'identificazione dei Comuni candidati agli interventi di implementazione e sviluppo delle infrastrutture necessarie per l'erogazione del servizio di connettività telematica "a banda larga".

Per una descrizione più puntuale dello stato ad oggi di attuazione e sviluppo della Banda Larga, si rinvia al Documento allegato, quale parte integrante, alla presente (Allegato A).

Gli interventi, di cui alle citate Convenzioni operative, saranno effettuati, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle varie fonti di finanziamento, nei territori regionali individuati nel Piano Tecnico Territoriale (Allegato B), allegato alla presente quale parte integrante.

Quanto ai restanti territori regionali in digital divide, la loro copertura con servizi a Banda Larga rappresenta un impegno dell'Amministrazione regionale del prossimo futuro, a seguito del reperimento delle necessarie risorse economiche.

Le citate Convenzioni, ciascuna corredata dal Piano Tecnico Territoriale, definiscono dunque i territori sui quali operare, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi, il piano di allocazione delle fibre ottiche, le modalità e la tempistica di realizzazione degli interventi, il piano finanziario e tutto quanto necessario alla completa definizione dell'intervento. Gli interventi consisteranno, in estrema sintesi, nella realizzazione di una rete di backhaul pubblica attraverso la posa di fibra ottica che verrà messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni per l'erogazione del servizio di connettività a banda larga. La Convenzione di cui al Programma Feasr di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 avrà una durata fino al 31 dicembre 2015; le Convenzioni di cui al Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 e di cui al progetto dei distretti produttivi del Veneto avranno ciascuna una durata di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione. Le Convenzioni disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione regionale del Veneto e il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni. L'intervento sarà attuato dal Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di beneficiario, che si impegna al rispetto di tutte le indicazioni e direttive impartite dalla Regione del Veneto, che con idoneo preavviso potrà in ogni tempo svolgere attività di controllo e verifica in ordine alle attività delegate. Le infrastrutture di telecomunicazioni realizzate ed integrate sul territorio regionale saranno di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Si precisa che le spese previste con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Lr 1/2011 in quanto costituiscono corrispettivo per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni nell'ambito del Programma Feasr di Sviluppo Rurale per il Veneto periodo 2007/2013 e del Programma Operativo Competitività regionale ed Occupazione parte Fesr della Regione del Veneto, Asse 4, azione 4.1.2.

Con il presente provvedimento si propone, dunque, di approvare:

- il Documento (Allegato A) che descrive lo stato ad oggi di attuazione e sviluppo della Banda Larga in Veneto;
- il Piano Tecnico Territoriale (Allegato B) che individua i territori regionali nei quali, nel rispetto dei vincoli di destinazione della varie fonti di finanziamento, saranno effettuati gli interventi di cui all'Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione del Veneto, approvato con Dgr 2414/2009 e sottoscritto in data 10 settembre 2009.
- lo schema di Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione del Veneto nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (Allegato C), lo schema di Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga sul territorio della regione del Veneto nell'ambito del Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4 (Allegato D), lo schema di Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nell'ambito dei distretti produttivi della Regione del Veneto, nell'ambito del Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2 (Allegato E), che costituiscono, rispettivamente, la seconda, terza e quarta fase di attuazione dell'Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto, così come integrato dal successivo Atto Aggiuntivo, di cui alle deliberazioni n. 2414/2009 e n. 2482/2010.

Si propone altresì di demandare al Segretario regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione la sottoscrizione delle Convenzioni Operative nonché di demandare al Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi, al Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario, al Dirigente regionale Industria e Artigianato, affinché disgiuntamente, provvedano con propri motivati decreti, ciascuno nell'ambito della propria competenza, all'adozione di tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti l'intervento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il

quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

- Visto il Regolamento (Ce) m. 473/2009 del Consiglio Europeo;
- Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione ha formalmente approvato il Programma;
- Vista la decisione C(2010) 1263 del 4 marzo 2010 della Commissione Europea;
- Vista la decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 della Commissione Europea;
- Vista la decisione Ce (2007) 425 del 27 febbraio 2007;
- Visto il reg. (Ce) n. 1698/2005;

Visto il Reg. (Ce) n. 1083/2006;

- Visto il Reg. (Ce) n. 1080/2006;
- Visto il Reg. (Ce) n. 1828/2006;
- Visto il Dpr n. 196/2008;
- Visto il Decreto 7 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economica e delle Finanze;
- Visto il Decreto del 7 giugno 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Vista la Lr 4 aprile 2003, n. 8;
- Vista la Lr 16 marzo 2006, n. 5;
- Visto il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative contenute nel Programma;
- Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che consente di sottoscrivere accordi tra Pubbliche Amministrazioni;
- Vista la Dgr n. 425 del 27 febbraio 2007;
- Vista la Dgr n. 3560 del 13 novembre 2007;
- Vista la Dgr n. 4082 del 17 ottobre 2008;

-Vista la Dgr n. 1213 del 5 maggio 2009;

- Vista la Dgr del 4 agosto 2009 n. 2414;
- Vista la Dgr 3175 del 27 ottobre 2009;
- Vista la Dgr del 9 febbraio 2010, n. 238;
- Vista Dgr n. 373 del 23 febbraio 2010;
- Vista la Dgr n. 2482 del 18 ottobre 2010;
- Vista la Dgr n. 1317 del 3 agosto 2011;
- Vista la Dgr n. 64 del 27 gennaio 2011;
- Vista la Dgr n. 1499/2011;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Documento che descrive lo stato ad oggi di attuazione e sviluppo della Banda Larga in Veneto (Allegato A), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano Tecnico Territoriale (Allegato B) che individua i territori regionali nel quali, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle varie fonti di finanziamento, saranno effettuati gli interventi di cui all'Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione del Veneto, approvato con Dgr 2414/2009 e sottoscritto in data 10 settembre 2009, così come integrato dal successivo Atto Aggiuntivo approvato con Dgr 2482/2010 e sottoscritto in data 11 febbraio 2011;

3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione del Veneto nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce la seconda fase di attuazione del citato Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Larga;

4. di determinare in Euro 7.926.530,92= (settemilioninovecentoventiseimilacinquecentotrenta/92) l'importo complessivo derivante derivante dalla sottoscrizione della Convenzione Operativa, di cui al precedente punto 3), di cui Euro 6.550.852,00 (seimilionicinquecentocinquantamilaottocentocinquantadue/00) a valere sui fondi assegnati per l'attuazione della misura 321 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 ed Euro 1.375.678,92 per l'Iva al 21% a carico del bilancio regionale.

5. di determinare in Euro 2.476.222,06.= (duemilioniquattrocentosettantaseimiladuecentoventidue/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui allo Schema di Convenzione Operativa approvato al punto 3) del dispositivo, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi settore primario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100901 del Bilancio 2011 "Cofinanziamento regionale delle iniziative previste dal programma di Sviluppo Rurale";

6. di disporre, per i 90 giorni successivi alla sottoscrizione della Convenzione Operativa, l'apertura dei termini di presentazione della domanda di contributo da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, per la misura 321 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, per un importo complessivo pari ad Euro 7.926.530,92.= (settemilioninovecentoventiseimilacinquecentotrenta/92);

7. di stabilire che le procedure generali, di cui all'allegato A alla Dgr n. 1499/2011, restano valide per le parti non derogate dalla Convenzione Operativa e dall'Accordo di programma di cui al precedente punto 3);

8. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga sul territorio della regione del Veneto nell'ambito del Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2 (Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce la terza fase di attuazione del citato Accordo di programma per lo sviluppo della banda larga;

9. di dare attuazione al Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, approvato dalla Commissione Europea con Decisione Ce (2007) 4247 del 7 settembre 2007, relativamente all'Asse 4, linea di intervento 4.1 "Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali", azione 4.1.2 "Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici", per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, con gli interventi di cui allo Schema di Convenzione Operativa approvato al punto 7) del dispositivo, intervento da qualificarsi a regia regionale con beneficiario individuato nel Ministero dello Sviluppo Economico;

10. di determinare in Euro 9.449.148,00 (novemilioniquattrocentoquarantanovemilacentoquarantotto/00) (iva inclusa), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'attuazione della Convenzione Operativa approvata al punto 7) del dispositivo, alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101269 "POR Fesr 2007 - 2013 Asse 4, Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota comunitaria, Reg.to Cee 11/07/2006, n. 1083" per l'importo di Euro 4.340.415,52 e sul capitolo n. 101001 "POR Fesr 2007 - 2013 Asse 4 - Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota statale e regionale, Reg.to Cee 11/07/2006, n. 1083" per l'importo di Euro 5.108.732,48, di cui quota statale FDR Euro 4.549.477,60 e quota regionale REG Euro 559.254,88, del bilancio 2011;

11. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nell'ambito dei distretti produttivi della Regione del Veneto, nell'ambito del Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2 (Allegato E), parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce la quarta fase di attuazione del citato Accordo di programma per lo sviluppo della banda larga così come integrato dal successivo Atto Aggiuntivo;

12. di dare attuazione al Programma Operativo Fesr Competitività regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, approvato dalla Commissione Europea con Decisione Ce (2007) 4247 del 7 settembre 2007, relativamente all'Asse 4, linea di intervento 4.1 "Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali", azione 4.1.2 "Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici", per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, con gli interventi di cui allo Schema di Convenzione Operativa approvato al punto 11) del dispositivo, intervento da qualificarsi a regia regionale con beneficiario individuato nel Ministero dello Sviluppo Economico;

13. di determinare in Euro 10.149.300,00.= (diecimilionicentoquarantanovemilatrecento/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui alla Convenzione Operativa approvata al punto 10) del dispositivo, importo dato dalla quota di contributo statale di Euro 5.074.650,00.= (cinquemilionisettantaquattromilaseicentocinquanta/00,) integrato da analogo contributo regionale, alla cui assunzione, per la quota parte costituita da finanziamento statale, provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101210 ("interventi statali a favore dei distretti produttivi") del bilancio 2011;

14. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di Euro 5.074.650,00.= (cinquemilionisettantaquattromilaseicentocinquanta/00,) costituente il contributo regionale, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, è stata disposta con impegno registrato in contabilità al n. 6674 sul capitolo di spesa n. 100916 "Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di Programmi comunitari degli anni 2007 - 2013" del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010;

15. di demandare la sottoscrizione delle Convenzioni Operative al Segretario regionale per l'Istruzione e il Lavoro e la Programmazione, autorizzandolo ad apportare ogni modifica e/o integrazione ritenuta necessaria nell'interesse regionale;

16. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario, al Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi e al Dirigente regionale Industria e Artigianato, affinché disgiuntamente, provvedano con propri motivati decreti, ciascuno nell'ambito della propria competenza, all'adozione di tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti l'intervento;

17. di dare atto che le spese per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni nell'ambito del Programma Feasr di Sviluppo Rurale per il Veneto periodo 2007/2013, del Programma Operativo Competitività regionale ed Occupazione parte Fesr della Regione del Veneto, Asse 4, azione 4.1.2. e del progetto distretti produttivi del Veneto di cui alla Dgr 2482/2010, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non sono soggette alle limitazioni ai sensi della Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1754 del 26 ottobre 2011

Art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405: presa d'atto maggiori oneri anno 2011 a carico del bilancio regionale conseguenti alla definizione di procedure contabili omogenee per il trattamento degli ammortamenti "non sterilizzati" delle aziende sanitarie.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dei maggiori oneri anno 2011 a carico del bilancio regionale conseguenti alla definizione di procedure contabili omogenee per il trattamento degli ammortamenti "non sterilizzati" delle aziende sanitarie.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

In materia di spesa sanitaria, tra gli obblighi posti in capo alla Regione stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 e dai successivi Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e dall'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, vi è quello di garantire, in sede di programmazione regionale, l'equilibrio economico-finanziario del Ssr nel suo complesso, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo.

Il mantenimento della stabilità e dell'equilibrio di gestione del Ssr richiede da una parte l'adozione di misure di contenimento della spesa (provvedimenti di determinazione dei limiti massimi di costo, provvedimenti di fissazione di obiettivi gestionali, ecc…) e dall'altra la quantificazione dei

maggiori oneri a carico del bilancio regionale e l'indicazione delle forme di copertura (art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405).

Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Ssn, costituiscono adempimenti regionali quelli previsti dalla legislazione vigente nonché quelli derivanti dagli Accordi e dalle Intese intervenute fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ivi compresi quelli rilevanti ai fini della garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza indicati annualmente dal "Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza" e dal "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali", di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (art. 4 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009).

Nella riunione congiunta del 24 marzo 2011 del "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali" con il "Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza" sono state definite procedure contabili omogenee per il trattamento degli ammortamenti "non sterilizzati" nonché sono state fissate modalità e tempistiche per la presa in carico da parte delle Regioni dei maggiori oneri connessi alla copertura degli ammortamenti non sterilizzati per l'esercizio 2011 e seguenti.

Al fine di avere un quadro complessivo delle coperture finanziarie richieste per l'esercizio 2011, alla luce delle regole stabilite nella riunione precitata del "Tavolo adempimenti " e del "Comitato Lea", le competenti strutture regionali hanno attivato una specifica rilevazione sugli ammortamenti 2011 dei cespiti ad utilità pluriennale entrati in produzione negli anni 2010 e 2011 (nota U.P. Programmazione Risorse Finanziarie Ssr prot. n. 363868 del 29/07/2011).

L'aggregato dei dati elaborato sulla base delle informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie a seguito della precitata rilevazione, evidenzia ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno 2011 pari a 41,552 milioni di euro, suddivisi tra ammortamenti relativi a:

- cespiti entrati in produzione nell'anno 2010, per 22,451 milioni di euro;
- cespiti entrati in produzione nei primi sei mesi dell'anno 2011 oltre ad una stima dei valori relativi ai restanti sei mesi dell'anno 2011, per 19,101 milioni di euro.

Ciò premesso, si propone di prendere atto dei dati comunicati dalle aziende sanitarie del Veneto a seguito del monitoraggio posto in essere, come da Allegati A e B, aventi per il secondo semestre 2011 valore indicativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

Visto il Patto per la Salute del 28 settembre 2006;

Vista l'Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009;

Visto l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il verbale della seduta del 24 marzo 2011 del "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali" con il "Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza";

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, dei dati comunicati dalle aziende sanitarie del Veneto in ordine ai valori degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'esercizio 2011 relativi a cespiti ad utilità pluriennale entrati in produzione negli anni 2010 e 2011 (Allegati A e B), ai fini della predisposizione delle idonee coperture finanziarie a carico delle risorse del bilancio regionale;

2. di disporre che, qualora sulla base dei dati definitivi elaborati in sede di bilancio d'esercizio 2011 siano necessarie ulteriori coperture rispetto a quelle riportate al punto precedente, la giunta regionale assume fin d'ora l'impegno ad individuare le necessarie risorse nell'ambito del bilancio regionale 2012.

Valori nell'anno 2011 dei beni entrati in funzione nel 2010 (in migliaia)

Aziende sanitarie	Ammortamenti	Costi capitalizzati	Ammortamenti non sterilizzati
Totale regionale	27.235	4.784	22.451
Ulss n. 1 - Belluno	1.231	401	830
Ulss n. 2 - Feltre	458	119	339
Ulss n. 3 - Bassano	1.118	8	1.110
ULss n. 4 - Thiene	1.434	37	1.397
Ulss n. 5 - Arzignano	590	130	460
Ulss n. 6 - Vicenza	2.293	637	1.656
Ulss n. 7 - P. di Soligo	652	13	640
Ulss n. 8 - Asolo	933	526	407
Ulss n. 9 - Treviso	2.344	177	2.167
Ulss n. 10 - San Donà	795	35	760
Ulss n. 12 - Veneziana	1.391	469	922
Ulss n. 13 - Mirano	1.291	218	1.073
Ulss n. 14 - Chioggia	162	6	156
Ulss n. 15 - Cittadella	759	29	731
Ulss n. 16 - Padova	1.433	234	1.200
Ulss n. 17 - Este	575	160	415
Ulss n. 18 - Rovigo	1.317	204	1.113
Ulss n. 19 - Adria	641	237	404
Ulss n. 20 - Verona	734	70	664
Ulss n. 21 - Legnago	1.179	60	1.120
Ulss n. 22 - Bussolengo	443	128	315
Az. Osped di Padova	3.057	171	2.886
Az. Osp. Un. Int. Verona	1.646	216	1.430
Istituto Oncologico Veneto	759	503	256

Fonte: rilevazione a seguito comunicazione a mezzo e-mail del 25/07/2011 e nota prot. n. 363868 del 29/07/2011

Allegato B

Valori dei beni entrati in funzione neL 2011 (dato al 30/06/2011 oltre ad una stima dell'ultimo semestre 2011) (in migliaia)			
Aziende sanitarie	Ammortamenti	Costi capitalizzati	Ammortamenti non sterilizzati
Totale regionale	28.956	9.855	19.101
Ulss n. 1 - Belluno	607	93	514
Ulss n. 2 - Feltre	341	48	293
Ulss n. 3 - Bassano	2.139	870	1.269
ULss n. 4 - Thiene	702	49	653
Ulss n. 5 - Arzignano	711	84	627
Ulss n. 6 - Vicenza	370	69	301
Ulss n. 7 - P. di Soligo	2.117	148	1.969
Ulss n. 8 - Asolo	473	220	253
Ulss n. 9 - Treviso	2.450	702	1.747
Ulss n. 10 - San Donà	693	174	519
Ulss n. 12 - Veneziana	1.975	21	1.954
Ulss n. 13 - Mirano	613	318	294
Ulss n. 14 - Chioggia	171	37	134
Ulss n. 15 - Cittadella	501	18	483
Ulss n. 16 - Padova	1.747	713	1.035
Ulss n. 17 - Este	865	157	708
Ulss n. 18 - Rovigo	1.899	503	1.395
Ulss n. 19 - Adria	343	181	162
Ulss n. 20 - Verona	717	440	277
Ulss n. 21 - Legnago	990	214	775
Ulss n. 22 - Bussolengo	162	6	156
Az. Osped di Padova	3.707	2.089	1.618
Az. Osp. Un. Int. Verona	4.273	2.575	1.698
Istituto Oncologico Veneto	390	126	264
Fonte: rilevazione a seguito comunicazione a mezzo e-mail del 25/07/2011 e nota prot. n. 363868 del 29/07/2011			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1755 del 26 ottobre 2011

Affidamento all'Ente regionale Veneto Lavoro delle attività di implementazione dei sistemi informativi per la gestione delle misure di politica attiva cofinanziate con il Por Fse di cui agli Accordi del 19 aprile 2011, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto e del 20 aprile 2011 tra Stato e Regioni.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto, a seguito degli accordi con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e con lo Stato, ha avviato le misure di politiche attive per sostenere i lavoratori coinvolti in processi di crisi. Il presente atto consente la gestione delle attività come già svolte negli anni 2009, 2010 e nella prima parte del 2011 dalla Regione.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Al fine di contrastare le conseguenze della crisi economica iniziata nel corso del 2008, la Regione del Veneto ha sottoscritto numerosi accordi sia con le parti sociali che a livello statale e ha attivato numerose e diversificate linee di intervento a sostegno del tessuto sociale ed economico del Veneto.

Si ricordi l'accordo quadro del 5 febbraio 2009, in anticipo addirittura rispetto agli accordi nazionali, ed il successivo accordo del 16 aprile 2009 sottoscritto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel quale è stata inserita l'importante innovazione riguardante l'inoltro delle domande di cassa integrazione in deroga presso la Regione del Veneto, che si assume la competenza per i relativi provvedimenti autorizzativi. Il 12 febbraio 2009 il Governo e le Regioni avevano concordato l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fse derivanti dai programmi operativi regionali per la realizzazione di interventi di politica attiva per i lavoratori colpiti dalla crisi economica.

Il 13 marzo 2009 è stata promulgata la Legge regionale n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e del mercato del lavoro" Il 28 maggio 2009 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione del Veneto e l'INPS sede regionale per la regolazione dell'erogazione dei contributi ai lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga e alle procedure per la gestione delle politiche attive di cui all'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, convenzione a tutt'oggi operativa.

A tale intensa attività si è affiancata la deliberazione n. 1566 del 26 maggio 2009, con la quale la Giunta regionale, coerentemente con i provvedimenti anticrisi adottati a livello nazionale, aveva inteso tracciare il quadro generale degli interventi per fronteggiare la crisi del mercato occupazionale, interventi da sostenersi sia con risorse proprie, sia con le risorse nazionali rese disponibili in seguito agli accordi Stato-Regioni, sia con risorse del Fondo Sociale Europeo, sia con risorse derivanti dall'adesione a progetti promossi dal Ministero del Lavoro. Tra le azioni indicate nella suddetta deliberazione n. 1566/2009, la Giunta regionale prevedeva specificamente l'attivazione di una linea per la realizzazione di interventi di politiche attive per il reinserimento, la riqualificazione ed il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpiti dalla crisi economica.

La citata linea di intervento ha trovato attuazione, negli anni successivi, con le deliberazioni n. 1757 del 16 giugno 2009 e n. 808 del 15 marzo 2010, con le quali sono stati previsti gli interventi di politiche attive, definiti per sinteticità doti-lavoro.

Il 7 dicembre 2010 è stato sottoscritto un nuovo accordo tra la Regione del Veneto e le parti sociali, attraverso il quale viene regolato l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori in cassa integrazione in deroga ed in mobilità in deroga.

Inoltre lo scorso 20 aprile è stato sottoscritto l'Accordo Stato-Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012. Con tale intesa viene prorogato per l'anno in corso e per l'anno a venire l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga già in vigore per il biennio 2009-2010. L'accordo, oltre a prevedere specifiche indicazioni sulle risorse per il sostegno al reddito, si arricchisce anche di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per

evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata. Tale intesa integra quanto previsto dall'accordo siglato il 19 aprile 2011 tra Regione del Veneto e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale già venivano destinate le risorse a favore della Regione per gli ammortizzatori sociali in deroga e si conferma quanto stabilito negli accordi degli anni precedenti, con particolare riguardo all'attività autorizzatoria che rimane in capo alla Regione.

Con deliberazione n. 650 del 17 maggio 2011 è stata data attuazione alle doti-lavoro anche per l'anno 2011. I destinatari dell'intervento sono lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga, ex art. 19 della L. 2/2009 ed i lavoratori in mobilità in deroga. I percorsi sono prioritariamente volti alla riqualificazione delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali manifestati dall'impresa e alla eventuale ricollocazione attraverso azioni di miglioramento ed adeguamento delle competenze, così come indicato negli accordi quadro del 19 e 20 aprile.

Come negli anni precedenti, gli interventi relativi alle misure anticrisi prevedono una necessaria integrazione dei flussi informativi riguardanti:

- l'attività autorizzatoria delle casse integrazioni in deroga da parte della Regione Veneto;
- la presentazione delle domande di CIG in deroga da parte delle aziende;
- la gestione delle politiche attive destinate ai lavoratori percettori degli strumenti di tutela di cui all'art. 19 della L. n. 2/2009 da parte dei nuovi operatori del mercato del lavoro.

Tale attività prettamente gestionale, per gli anni 2009, 2010 e per la prima parte del 2011, è stata coordinata e gestita dalla competente struttura in collaborazione con l'Ente strumentale Veneto Lavoro, al quale era stato affidato il compito di assistenza, supporto ed in parte gestione degli interventi anche attraverso l'infrastruttura di base del sistema informativo Servizi Lavoro. Al fine di assicurare che tutti i sistemi informativi coinvolti nei processi possano rispondere alle esigenze di integrazione dei flussi emerse nel corso degli anni passati e che potranno emergere nel proseguo delle attività, si ravvisa la necessità di dare continuità a quanto sinora fatto, affidando all'Ente strumentale Veneto Lavoro il potenziamento e lo sviluppo delle funzionalità necessarie per l'attuazione delle politiche regionali in materia di sostegno alle politiche attive del lavoro, anche in relazione all'utilizzo di risorse del Fse previsto negli accordi quadro sulle misure anticrisi.

Inoltre appare indispensabile proseguire, alla luce di quanto stabilito negli accordi del 19 e 20 aprile 2011, con le attività di supporto e accompagnamento alla Regione, alle Province e agli altri operatori del mercato del lavoro rispetto alle piattaforme informatiche e ai processi di servizio collegati, per l'adempimento delle attività derivanti dall'applicazione della Lr n. 3/2009, nonché le attività di monitoraggio, affidandole come negli anni precedenti all'Ente strumentale Veneto Lavoro, al fine di ottimizzare e utilizzare pienamente le sinergie esistenti.

Si consideri, a tal proposito, che le domande di CIG in deroga pervenute presso la Direzione Lavoro ammontano a 5.741 nel 2009, 6.883 nel 2010 e 5.222 al 20 settembre 2011. La struttura ha istruito tutte le pratiche relative agli anni 2009 e 2010 e al 20 settembre 2011 ne ha istruite 5.063 delle pervenute. A queste si affiancano le domande per Mobilità in deroga, che sono state 3.173 nel 2009, 5.566 nel 2010, tutte lavorate per entrambi gli anni e al 20 settembre 2011 sono pervenute 4.430 domande, di cui istruite 2.300. Le doti-lavoro attivate sono state circa 23.700 nel 2009, 45.050 nel 2010 e 11.000 al 15 settembre 2011. I soggetti iscritti all'albo degli Enti accreditati per i servizi al lavoro sono attualmente 223.

Tenuto conto che Veneto Lavoro è un Ente strumentale della Regione del Veneto e che in quanto tale svolge attività esclusivamente rivolta alla Regione del Veneto e considerate le esigenze di continuità gestionale e sviluppo del SILr e lo specifico ruolo attuativo a questo proposito svolto dall'Ente strumentale Veneto Lavoro, si ritiene opportuno, alla luce dell'esperienza maturata e di quanto sopra esplicitato, di affidare in house allo stesso Ente la realizzazione delle attività di gestione ed implementazione del sistema informativo lavoro regionale (SILR), le cui specifiche sono descritte e disciplinate da apposita convenzione, il cui schema viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), di cui è parte integrante e sostanziale, nella quale sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro. In particolare l'Ente è tenuto al rispetto di quanto previsto all'Art. 8 primo comma della convenzione allegata al presente atto. La convenzione ha durata di 14 mesi dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il 31/12/2012.

Le risorse necessarie alla realizzazione delle attività sopra illustrate, determinate sulla base del costo aggiornato relativo alle attività già svolte in precedenza, si quantificano nel modo seguente:

1. implementazione e manutenzione del SIL per la gestione informatizzata dei provvedimenti autorizzativi delle CIG in deroga, dell'elenco dei soggetti accreditati per il servizi al lavoro (ex art. 25 Lr n. 3/2009), dei servizi per il lavoro erogabili dagli operatori accreditati:
   - € 250.000,00- (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso nella misura in cui siano dovuti) per ciascuno degli esercizi finanziari 2011 e 2012;
2. attività di supporto e accompagnamento alla Regione, alle Province e agli altri operatori del mercato del lavoro rispetto alle piattaforme informatiche e ai processi di servizio collegati alla gestione informatizzata dei servizi per il lavoro erogabili dai soggetti accreditati ex art. 25 della Lr n. 3/2009:
   - € 250.000,00- (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso nella misura in cui siano dovuti) per ciascuno degli esercizi finanziari 2011 e 2012.

Per l'implementazione del SIL per la gestione informatizzata dei provvedimenti autorizzativi delle CIG in deroga, dell'elenco dei soggetti accreditati per il servizi al lavoro (ex art. 25 Lr n. 3/2009), dei servizi per il lavoro erogabili dagli operatori accreditati, le somme di cui al punto 1 graveranno sui capitoli n. 101324 "Obiettivo CRO-Fse (2007/2013) Asse Occupabilità - area Lavoro - quota statale (Reg. Cee 05/07/2006 n. 1081)" e n. 101325 "Obiettivo CRO_Fse (2007/2013) Asse Occupabilità - area Lavoro - quota comunitaria (Reg. Cee 05/07/2006 n. 1081)" del POR Veneto 2007-2013 "Obiettivo CRO Fse (2007-2013) Asse Occupabilità - Area Lavoro" del bilancio di previsione anno 2011 e 2012.

Per le attività di supporto e accompagnamento alla Regione, alle Province e agli altri operatori del mercato del lavoro rispetto alle nuove piattaforme informatiche e ai processi di

servizio collegati alla gestione informatizzata dei servizi per il lavoro erogabili dai soggetti accreditati ex art. 25 della Lr n. 3/2009, le somme di cui al punto 2 graveranno sul capitolo regionale n. 101315 "Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione (artt. 31, 37, Lr 13/03/2009, n. 3)" del bilancio di previsione anno 2011 e 2012.

I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l'assunzione dei relativi impegni di spesa e la sottoscrizione della convenzione, saranno di competenza del Dirigente regionale della Direzione Lavoro.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude il proprio intervento sottoponendo all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visti i Regolamenti (Ce) n. 1081/2006, 1083/2006 e 1828/2006;
- Visto il Por Veneto Fondo Sociale Europeo - Obiettivo "Competività regionale e occupazione" 2007-2013, approvato con Dgr n. 422 del 27.02.2007 e la Decisione n. C(2007) 5633 del 16.11.2007 della Commissione Europea;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 267;
- Vista la Lr 10 gennaio 1997 n. 1;
- Vista la Lr 16 dicembre 1998, n. 31, art. 9 e ss;
- Vista la Lr 29 novembre 2001 n. 39;
- Viste le Dgr n. 1692 del 9 giugno 2009 e n. 4454 del 3 novembre 2010;
- Viste le Dgr n. n. 1757 del 16 giugno 2009 e n. 808 del 15 marzo 2010 e n. 650 del 17 maggio 2011;
- Vista la Dgr n. 2951 del 14 dicembre 2010;
- Considerate le motivazioni e le proposte esposte in premessa dal Relatore.

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di affidare in house all'Ente strumentale Veneto Lavoro, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare l'Ente quale Ente strumentale in house della Regione del Veneto, le seguenti attività:
   - implementazione e manutenzione del Sil per la gestione informatizzata dei provvedimenti autorizzativi delle Cig in deroga, dell'elenco dei soggetti accreditati per il servizi al lavoro (ex art. 25 Lr n. 3/2009), dei servizi per il lavoro erogabili dagli operatori accreditati, per l'applicazione delle politiche regionali in materia di sostegno alle politiche attive del lavoro, anche in relazione all'utilizzo di risorse del Fse come previsto negli Accordi quadro sulle misure anticrisi;
   - attività di supporto e accompagnamento alla Regione, alle Province e agli altri operatori del mercato del lavoro rispetto alle piattaforme informatiche e ai processi di servizio collegati alla gestione informatizzata dei servizi per il lavoro erogabili dai soggetti accreditati ex art. 25 della Lr n. 3/2009, per l'applicazione delle politiche regionali in materia di sostegno alle politiche attive del lavoro, anche in relazione all'utilizzo di risorse del Fse come previsto negli Accordi quadro sulle misure anticrisi;
3. di approvare lo schema di convenzione riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di determinare in € 250.000,00- (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso nella misura in cui siano dovuti) l'importo massimo annuo delle obbligazioni di spesa relative all'implementazione del SIL per la gestione informatizzata dei provvedimenti autorizzativi delle CIG in deroga, dell'elenco dei soggetti accreditati per il servizi al lavoro (ex art. 25 Lr n. 3/2009), dei servizi per il lavoro erogabili dagli operatori accreditati, alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli 101324 "Obiettivo Cro-Fse (2007/2013) Asse Occupabilità - area Lavoro - quota statale (Reg. Cee 05/07/2006 n. 1081)" e 101325 "Obiettivo Cro_Fse (2007/2013) Asse Occupabilità - area Lavoro - quota comunitaria (Reg. Cee 05/07/2006 n. 1081)" del POR Veneto 2007-2013 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) Asse Occupabilità - Area Lavoro" del bilancio di previsione 2011 e 2012;
5. determinare in € 250.000,00- (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso nella misura in cui siano dovuti) l'importo massimo annuo delle obbligazioni di spesa relative alla realizzazione delle attività di supporto e accompagnamento alla Regione, alle Province e agli altri operatori del mercato del lavoro rispetto alle piattaforme informatiche e ai processi di servizio collegati alla gestione informatizzata dei servizi per il lavoro erogabili dai soggetti accreditati ex art. 25 della Lr n. 3/2009, alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo regionale n. 101315 "Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione (artt. 31, 37, Lr 13/03/2009, n. 3) del bilancio di previsione 2011 e 2012;
6. di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Dirigente regionale della Direzione Lavoro all'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l'assunzione degli impegni di spesa e la sottoscrizione della relativa convenzione;
7. di stabilire che all'Ente strumentale Veneto Lavoro verranno erogate le somme indicate al punto 4 e al punto 5 del presente provvedimento, mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e i relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e per ognuna di loro il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'avvio della procedura di impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1756 del 26 ottobre 2011

Patto di stabilità regionale "orizzontale" anno 2011.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Regione delibera di non attivare, per mancanza di presupposti, il patto di stabilità regionale "orizzontale" di cui ai commi 141 e 142 dell'art. 1 della L. 220/2010.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Le nuove regole del Patto di stabilità interno per gli anni 2011, 2012, 2013 sono disciplinate dai commi 125 e 150 dell'art. 1 della L. 220 del 13.12.2010 (Legge di stabilità 2011). La normativa statale prevede la possibilità, per le regioni, di applicare il cosiddetto patto "orizzontale" nei confronti degli enti locali del proprio territorio. In particolare la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11 del 6.4.2011 specifica che la modalità del patto regionale orizzontale disciplinata dai commi 141 e 142 dell'art. 1 della L. 220/2010 prevede che, a partire dal 2011, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno (solo per l'esercizio 2011, entro il 31 ottobre), con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.

Al fine di sfruttare pienamente gli stretti margini finanziari di manovra concessi dal Patto di stabilità interno, a favore degli enti locali, con Dgr n. 12/Ddl del 12.07.2011 la Giunta regionale del Veneto ha approvato una proposta di legge avente ad oggetto "Regionalizzazione del patto di stabilità interno", trasmessa al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

La proposta di legge, ora PDL n. 187/2011, è in attesa di essere licenziata dalla prima commissione consiliare con il prescritto parere. Va peraltro evidenziato che, per quanto previsto dal citato comma 141 della L. 220/2010, le Regioni possono integrare le regole e modificare gli obiettivi con le modalità del patto regionale orizzontale, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0104309 - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - che stabilisce i criteri applicativi del patto di stabilità "orizzontale", è stato emanato il 6.10.2011 e pubblicato nella G.U. n. 243 del 18.10.2011.

L'art. 1 del decreto disciplina le comunicazioni degli enti locali interessati, da effettuarsi nel termine del 15 ottobre 2011:

- al comma 3 si prevede che "i comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo posto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e all'Unione province italiane (Upi) regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso e le modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo";
- al comma 4 si prevede altresì che "i comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo posto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province di Trento e Bolzano, nonché all'Anci e all'Upi regionale, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo;
- il comma 5 dell'art. 1 evidenzia che le comunicazioni suddette sono facoltative.

L'art. 2 del decreto prevede che le regioni in base ai criteri stabiliti con l'Anci e l'Upi regionali attribuiscano spazi finanziari rimodulando gli obiettivi.

L'art. 4 del decreto, infine, prevede che le regioni entro il termine del 31 ottobre comunichino agli enti interessati alla rimodulazione, nonché all'Anci e all'Upi regionali gli obiettivi rideterminati e, perentoriamente, nello stesso termine del 31 ottobre 2011, comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi rideterminati per ciascun ente.

Non si può non osservare che la tardiva emanazione del decreto ministeriale sui criteri applicativi del patto, pubblicato tra l'altro oltre il termine (15.10.2011) fissato per le comunicazioni degli Enti locali alle Regioni, ha condizionato la concreta applicabilità della normativa in questione.

Pur in un contesto di riferimento normativo ancora incerto nei criteri e nelle modalità operative, da parte degli enti locali veneti interessati al patto orizzontale, alla data del 25.10.2011, sono pervenute alla Regione del Veneto le comunicazioni di 41 comuni e della Provincia di Rovigo.

In sintesi, le comunicazioni dei 42 enti locali, riportate in dettaglio nell'Allegato A, riguardano n. 33 comuni e una Provincia interessati a richiedere spazi finanziari per complessivi € 42.920.032,99, n. 3 comuni disposti a cedere spazi finanziari per complessivi € 320.000,00, n. 5 comuni che non hanno segnalato l'entità degli spazi richiesti o ceduti.

Si riscontra peraltro che gli spazi finanziari ceduti risultano insufficienti ai fini di un miglioramento degli obiettivi degli enti richiedenti: infatti, gli spazi finanziari complessivamente ceduti da 3 comuni di cui all'Allegato A possono soddisfare in percentuale solo lo 0,74% delle richieste avanzate dagli altri enti.

Ciò considerato, stante anche l'incerto e incompleto quadro normativo di riferimento evidenziato sopra, nel richiamare la facoltà per le regioni di attivare il patto regionale orizzontale ai sensi del c. 141 dell'art. 1 della L. 220/2010, si ritiene che, per il 2011, non ci siano i presupposti per darne effettiva attuazione.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti i commi 141 e 142 dell'art. 1 della L. 220/2010;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 0104309 del 6.10.2011;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e finanze n. 11 del 6.4.2011;

delibera

1. di non applicare, per le motivazioni in premessa evidenziate, per l'anno 2011, il patto di stabilità regionale "orizzontale", di cui ai commi 141 e 142 dell'art. 1 della L. 220/2010 nei confronti degli enti locali del proprio territorio;
2. di comunicare agli enti locali elencati nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, la decisione di cui al punto 1.;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di dare esecuzione al presente provvedimento.

(segue allegato)

Allegato A

Nr	Comune	Provincia	Data	Prot. n.	Importo richiesto	Importo ceduto	note
1	Belluno	Bl	13/10/2011	30176	(nota 1)		Fax del 14/10/2011
1	Santa Giustina	Bl	08/10/2011	9982	170.000,00		a mano 14/10/2011
2		**Bl Totale**			170.000,00	-	
1	Abano Terme	Pd	14/10/2011	31814	960.000,00		Pec del 14/10/2011
1	Casalserugo	Pd	14/10/2011	11734	20.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Conselve	Pd	21/10/2011	21443	348.325,49		Fax del 21/10/2012
1	Montagnana	Pd	14/10/2011	18123	400.000,00		Racc
1	Montegrotto Terme	Pd			1.500.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Piazzola sul Brenta	Pd	14/10/2011	7170	147.444,00		Fax del 14/10/2011
1	San Giorgio alle Pertiche	Pd	15/10/2011	14116	4.646.353,91		Fax del 15/10/2011
1	San Giorgio in Bosco	Pd	14/10/2011	13541	2.273.533,77		Fax del 14/10/2011
1	Selvazzano Dentro	Pd	20/10/2011	37254	900.000,00		Fax del 20/10/2012
1	Villafranca Padovana	Pd	14/10/2011	12342	800.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Villanova di Camposampiero	Pd	14/10/2011	9278	(nota 1)		Fax del 14/10/2011
11		**Pd Totale**			11.995.657,17	-	
1	Provincia di Ro	Ro	14/10/2011	53390	2.000.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Occhiobello	Ro	14/10/2011	21265	2.276.982,22		Fax del 25/10/2011
2		**Ro Totale**			4.276.982,22	-	
1	Altivole	Tv	14/10/2011	9783	400.000,00		Fax del 15/10/2011
1	Asolo	Tv	14/10/2011	18292	600.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Codognè	Tv	15/10/2011	10027	60.000,00		Fax del 15/10/2011
1	Mareno di Piave	Tv	15/10/2011	11905		150.000,00	Fax del 15/10/2011
1	Mogliano Veneto	Tv	14/10/2011	29595	(nota 1)		Lettera del 14/10/2011
1	Pieve di Soligo	Tv	13/10/2011	23249	1.281.191,00		Racc
1	Provincia di Tv	Tv	14/10/2011	107473	11.300.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Santa Lucia di Piave	Tv	06/10/2011	8817	1.000.000,00		Fax del 12/10/2011
1	Valdobbiadene	Tv	14/10/2011	24271	2.000.000,00		Fax del 14/10/2011
9		**Tv Totale**			16.641.191,00	150.000,00	
1	Cavallino-Treporti	Ve	17/10/2011	27185	(nota 1)		Fax del 17/10/2011
1	Fossalta di Portogruaro	Ve	16/10/1923	8690		2.000,00	Racc 13/10/2011
1	Portogruaro	Ve	12/10/2011	47591	300.000,00		Fax del 06/10/2011
1	San Stino di Livenza	Ve	14/10/2011	14629	250.000,00		Fax del 14/10/2011
4		**Ve Totale**			550.000,00	2.000,00	
1	Bassano del Grappa	Vi	14/10/2011	56160	2.802.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Creazzo	Vi	12/10/2011	23201	389.770,00		Fax del 14/10/2011
1	Lonigo	Vi	14/10/2011	20228	200.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Malo	Vi	15/10/2011	22386		150.000,00	Fax del 21/10/2012
1	Noventa Vicentina	Vi	19/10/2011	18525	200.000,00		Racc
1	Romano D'Ezzelino	Vi	14/10/2011	12657	1.321.005,38		Fax del 14/10/2011
1	Sovizzo	Vi	14/10/2011	9024	649.896,22		Fax del 14/10/2011
7		**Vi Totale**			5.562.671,60	150.000,00	
1	Casaleone	Vr	14/10/2011	10177	(nota 1)		Fax del 17/10/2011
1	San Pietro in Cariano	Vr	14/10/2011	19243	300.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Sant'Ambrogio di Valpolicella	Vr	13/10/2011	12039	1.123.531,00		Racc
1	Soave	Vr	13/10/2011	14634	600.000,00		Racc
1	Sommacampagna	Vr	13/10/2011	12813	300.000,00		Fax del 14/10/2011
1	Sona	Vr	12/10/2011	21818	500.000,00		Pec del 14/10/2011
1	Valeggio sul Mincio	Vr	15/10/2011	17716	900.000,00		Fax del 15/10/2011
7		**Vr Totale**			3.723.531,00	-	
42		**Totale complessivo**			42.920.032,99	302.000,00	

(Nota 1): L'Ente dichiara che non è in grado di quantificare un differenziale positivo o negativo per la cessione di spazi finanziari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1757 del 26 ottobre 2011

Interventi a sostegno degli Enti locali veneti soggetti al Patto di stabilità interno per l'anno 2011 in attuazione dell'art.1, commi 138 e seguenti, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220. (Patto regionale verticale).

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Disposizioni per l'attuazione del Patto regionale verticale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 138, 138 bis, 140 e 143, della Legge 13.12.2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011).

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 138 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) dispone che a decorrere dall'anno 2011, le Regioni possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 (Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti), a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale procedendo contestualmente, e per lo stesso importo, a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza.

Il successivo comma 138-bis del medesimo articolo, dispone che ai fini dell'applicazione del comma 138, le Regioni definiscano criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Collegio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Il comma 140 prosegue poi disponendo che, "Ai fini dell'applicazione del comma 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'Anci, all'Upi, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. …".

A fronte di tale adempimento obbligatorio in capo agli Enti locali eventualmente interessati all'autorizzazione regionale de qua, il comma 140 di cui sopra prosegue prescrivendo per le Regioni, che da un lato risultino in grado dopo la data del 15 settembre di dare seguito a tale supporto e dall'altro si determinino effettivamente in tal senso, di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine perentorio del 31 Ottobre, e con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

In rispetto alla suddetta norma, al 15 settembre 2011 sono pervenute alla Regione n. 92 dichiarazioni corredate da varie indicazioni.

Contestualmente la Regione del Veneto ha potuto verificare, sempre nel mese di Settembre, il realizzarsi, inconsueto rispetto agli anni precedenti, di un effettivo rallentamento della consistenza degli impegni correnti soggetti a Patto di stabilità registrati e, pertanto, l'effettiva possibilità di riservare un plafond finanziario allo scopo, e quindi ha proceduto, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di concretizzare già per l'anno 2011 la possibilità di attuare il così detto "Patto di stabilità verticale".

Al riguardo, nella seduta della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali del 27.09.2011, il Presidente della medesima, Assessore al Bilancio e agli Enti locali Roberto Ciambetti, ha comunicato che nella successiva seduta sarebbe stato trattato l'argomento in questione ai fini della definizione dei criteri riguardanti il Patto verticale di stabilità regionale, in vista del riparto degli spazi finanziari disponibili che, alla data del 27 settembre, ammontavano a circa € 35 milioni in fase di definizione.

In tal senso, dopo specifico incontro verificatosi in data 12.10.2011 nel quale i rappresentanti della Regione e dell'Anci Veneto hanno proceduto ad un esame congiunto delle rispettive e diverse proposte tecniche, si è proceduto con il confronto previsto dalla Legge di Stabilità in parola, incontrando i rappresentanti regionali delle autonomie locali in sede di Conferenza Permanente Regione- Autonomie Locali in data 18.10.2011.

Nel corso di tale seduta sono state presentate le proposte della Regione, dell'Anci Veneto nonché la bozza di proposta congiunta per le valutazioni dell'Assemblea, che ne ha preso atto formulando richieste aggiuntive, peraltro accolte, e concordando inoltre sulla necessità di un confronto tra i protocolli ufficiali delle dichiarazioni pervenute entro il termine di legge all'Anci Veneto con quelli delle dichiarazioni agli atti della Regione al fine di verificarne la reciproca concordanza.

In tal sede il Presidente della Conferenza Permanente, ha comunicato inoltre la sussistenza nel bilancio regionale di spazi aggiuntivi verificati nel frattempo disponibili allo scopo per l'importo complessivo di € 40 milioni, maggiorando quanto già pareva destinabile alla fine del mese di settembre.

Tale fattispecie, pur rimanendo ovviamente soggetta alla decisione definitiva della Giunta regionale, ha rassicurato i rappresentanti degli Enti locali in merito allo sforzo e all'attenzione che la Regione sta ponendo nell'attuazione, peraltro discrezionale, del c.d. Patto regionale verticale per supportare gli Enti locali del territorio nel fare fronte alle pressanti regole del patto di stabilità vigente che, in una oggettiva situazione di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di far fronte ai pagamenti relativi alle spese di investimento, acuiscono gli effetti della crisi economica internazionale già incidenti pesantemente sul tessuto produttivo locale.

A seguito del confronto con i rappresentanti degli enti locali, tenuto conto dei tempi ristretti consentiti dalla normativa, si è proceduto con note del Segretario regionale per il Bilancio in data 19.10.2011, prot 485033 e prot. 486360, a richiedere rispettivamente all'Anci Veneto il controllo puntuale dei propri atti d'ufficio per la verifica degli Enti locali che alla data del 15.09.2011 avessero trasmesso la comunicazione prevista dalla normativa per l'attivazione della eventuale procedura regionale, e ai Comuni, che risultavano aver trasmesso tale comunicazione anche solo agli atti del protocollo regionale, le dichiarazioni tecniche e finanziarie condivise in sede di Conferenza Permanente Regione- Autonomie Locali.

L'Anci Veneto, nel rispondere con nota pervenuta in data 20.10.2011 prot. n. 487634 non è risultata tuttavia in grado di fornire alcuna indicazione che permettesse l'inclusione nell'elenco agli atti della Regione di ulteriori Enti locali, non indicando per alcuno di essi la data di trasmissione della comunicazione obbligatoria in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 140, parte prima.

Comunque, gli Enti locali, in regola con l'adempimento di cui al comma 140 citato, che hanno trasmesso al protocollo regionale le dichiarazioni rispettose dei requisiti tecnico-finanziari condivisi in sede di Conferenza Permanente, risultano essere n. 70.

Tanto premesso:

- verificato pertanto che il plafond che la Regione può effettivamente, per i motivi sopra esposti, dedicare agli Enti locali del proprio territorio per l'attuazione, già dall'anno 2011, del c.d. Patto regionale verticale previsto dalla Legge di stabilità per l'anno 2011, risulta alla data di adozione del presente provvedimento ancora pari ad € 40.000.000,00;
- Considerato che tale plafond risulta limitato e consente di far fronte solo alle richieste di spazio finanziario formulate utilmente dagli Enti locali entro la data del 15.09.2011, non consentendo ulteriori spazi per soddisfare anche le numerose altre comunicazioni pervenute oltre il termine del 15.09.2011 citato;
- Ritenuto di proporre inoltre l'accesso al plafond anzidetto ai soli enti locali che, oltre al rispetto del termine di cui sopra, sono anche risultati in grado di soddisfare i requisiti di virtuosità condivisi in sede di Conferenza Permanente che si propongono parimenti alla Giunta regionale per l'approvazione di competenza come di seguito descritti:
  1. attestazione del legale rappresentante dell'Ente locale interessato e del relativo responsabile del Servizio finanziario dell'effettivo rispetto del Patto di Stabilità negli anni 2009 e 2010 da parte dell'Ente medesimo;
  2. attestazione del legale rappresentante dell'Ente locale interessato e del relativo responsabile del Servizio finanziario, dei pagamenti in conto capitale effettuabili entro l'anno in corso per i quali si richiede il peggioramento del saldo obiettivo: tale somma non potrà superare il 30% dei residui in conto capitale al 30/09/2011 effettivamente liquidabili - ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs 267/2000 - entro l'anno 2011 e il 50 % della disponibilità di cassa dell'Ente al 30.09.2011.
- Ritenuto inoltre di escludere dall'elenco dei soggetti ammissibili al patto verticale regionale non solo gli enti la cui comunicazione dell'entità dei pagamenti effettuabili nel corso dell'anno sia stata trasmessa alla Regione dopo il termine del 15.09.2011 ma anche il Comune di Loreggia che, pur avendo trasmesso nota in tempo utile all'inclusione non ha però comunicato quanto richiesto dalla normativa riservandosi di farlo in momento successivo;
- Considerato inoltre che all'elenco degli Enti ottemperanti al termine previsto dalla Legge statale agli atti della Regione non è stato possibile aggiungere alcun altro soggetto dall'elenco pervenuto dall'Anci Veneto poiché, pur richiesto in tal senso, l'Anci Veneto non ha indicato per alcun Ente né la data di trasmissione della comunicazione né il protocollo ufficiale di arrivo presso i propri uffici;
- Ritenuto inoltre di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale anche il criterio di ripartizione per quota del plafond de quo, tutto arrotondato all'euro, tra gli Enti che risultano averne diritto così come già discusso e condiviso in sede di Conferenza permanente come segue:
  - per un 30% del plafond complessivo, ripartendolo in parti uguali tra tutti gli Enti locali aventi diritto fino a copertura delle richieste pervenute, con assegnazione dei resti dovuti ad eccedenze degli spazi finanziari assegnati rispetto a quanto richiesto, alla quota diversamente assegnabile rimanente, pari al residuo 70% del plafond;
  - per un 70 %, del plafond, incrementato dei resti di cui al punto sopra, tra gli Enti aventi diritto in proporzione alla richiesta di ciascuno.

Considerato opportuno, per trasparenza amministrativa, allegare al presente provvedimento l'Allegato A), quale parte integrante il medesimo, l'elenco degli Enti locali del territorio le cui comunicazioni sono state comunque trasmesse alla Regione, indicando per gli enti da escludere, la data precisa di trasmissione della comunicazione obbligatoria.

Verificate le attestazioni pervenute dagli Enti locali che hanno consentito la ripartizione tra gli aventi diritto dell'intero plafond come da Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo.

Tenuto conto che, nei limiti della predetta quota per ciascun ente avente diritto, i beneficiari dell'intervento regionale sono autorizzati con il presente provvedimento a peggiorare il loro saldo programmatico relativo al Patto di stabilità 2011 attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 138, della Legge 220/2010.

Considerato che il mancato utilizzo del plafond concesso comporterà l'esclusione dai benefici del patto di stabilità regionale sia verticale che orizzontale per l'anno 2012.

Incaricato l'Osservatorio regionale per i Bilanci degli Enti locali a procedere entro il 30 marzo 2012 al monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei plafond del Patto di stabilità verticale per il quale Anci Veneto e Unione regionale Province del Veneto forniranno tempestivamente alla Regione ogni comunicazione che ritengano utile ai fini del controllo degli equilibri di finanza pubblica e a segnalare ogni eventuale criticità.

Ritenuto di incaricare la Direzione regionale Enti locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, di comunicare tempestivamente e comunque entro il 31 ottobre 2011 agli Enti locali interessati dall'intervento regionale la quota di plafond loro attribuita entro la quale sono autorizzati dal presente provvedimento a peggiorare il proprio saldo programmatico nonché, la Direzione regionale Bilancio di comunicare entro il medesimo termine, in ottemperanza delle disposizioni di legge e del presente provvedimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Vista la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 11 del 6 aprile 2011;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente deliberato;
2. di mettere a disposizione degli Enti locali veneti soggetti al Patto di stabilità interno per l'anno 2011, un plafond finanziario pari a euro 40.000.000,00 risultante alla data del

presente provvedimento disponibile allo scopo per le motivazioni di cui in premessa;

3. di prendere atto, e di allegarlo quale parte integrante del presente provvedimento l'Allegato A) per opportuna trasparenza amministrativa, dell'elenco degli enti che al 15 settembre 2011 avevano fatto pervenire al protocollo regionale la comunicazione di cui all'art. 1, comma 140, parte prima, della Legge 220/2010 con l'indicazione, per ciascun degli esclusi della data di trasmissione;

4. di approvare i requisiti di virtuosità e le modalità operative come in premessa specificate, già oggetto di confronto in sede di Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta del 18.10.2011, e condivise quale risultato di una mediazione tra le diverse proposte avanzate dai rappresentanti della Regione, quelli dell'Anci veneto nonché delle proposte avanzate direttamente dai rappresentanti degli enti locali in sede di Conferenza permanente;

5. di approvare i criteri di ripartizione del plafond dedicato, tutto arrotondato all'Euro, come di seguito specificato:

a. per un 30% del plafond complessivo, ripartendolo in parti uguali tra tutti gli Enti locali eventi diritto fino a copertura delle richieste pervenute, con assegnazione dei resti dovuti in taluni casi ad eccedenze degli spazi finanziari assegnati rispetto a quanto richiesto, alla quota diversamente assegnabile rimanente pari al residuo 70% del plafond;

b. per un 70 %, del plafond, incrementato dei resti di cui al punto sopra, tra gli Enti aventi diritto in proporzione alla richiesta di ciascuno.

6. di stabilire il termine del 15 settembre 2011, già previsto dall'art. 1 comma 140, parte prima, della Legge di stabilità per l'anno 2011quale termine utile per l'individuazione degli Enti locali aventi diritto alla ripartizione del plafond risultato concedibile;

7. di escludere dal termine utile e quindi dalla ripartizione del plafond dedicato di cui al punto 2, sia gli Enti che, pur avendo trasmesso la comunicazione de qua completa dei dati previsti dalla legge statale entro il 15 settembre 2011 non hanno poi trasmesso adeguata comunicazione attestante il rispetto dei requisiti di virtuosità e delle modalità operative condivise, nonché il Comune di Loreggia che ha trasmesso entro il termine indicato una comunicazione non adeguata in quanto priva dell'indicazione dell'entità dei pagamenti effettuabili dall'Amministrazione nel corso dell'anno come previsto dalla Legge;

8. di approvare conseguentemente la ripartizione del plafond di cui al punto 2 secondo i criteri approvati e come risultante dalla scheda Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo;

9. di autorizzare gli Enti locali indicati nell'Allegato B), a peggiorare il proprio obiettivo relativo al Patto di stabilità interno 2011 nei limiti degli importi ivi indicati ed esclusivamente attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, ai sensi dell'art.1, comma 138, della Legge n.220/2010;

10. di rideterminare, ai sensi dell'articolo 1, comma 138 della Legge n.220/2010, l'obiettivo programmatico di competenza della Regione del Veneto, attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del Patto;

11. di incaricare la Direzione regionale Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di comunicare tempestivamente e comunque entro il 31 ottobre 2011 agli Enti locali interessati la quota di plafond loro attribuita entro la quale sono autorizzati dal presente provvedimento a peggiorare il proprio saldo programmatico;

12. di incaricare la Direzione regionale Bilancio di trasmettere entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riguardo a ciascuno degli Enti interessati, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

	Comunicazioni risultanti trasmesse alla Regione entro il 15/09/2011	
Nr	**Comune**	**Note**
1	Abano Terme	
2	Adria	
3	Albaredo d'Adige	
4	Albignasego	
5	Arcugnano	
6	Badia Polesine	
7	Bardolino	
8	Bassano del Grappa	
9	Breganze	
10	Brugine	
11	Bussolengo	
12	Buttapietra	
13	Cadoneghe	
14	Caldiero	
15	Caldogno	
16	Campolongo Maggiore	
17	Caprino Veronese	
18	Casaleone	
19	Casalserugo	
20	Cassola	
21	Castel D'Azzano	
22	Castelfranco Veneto	
23	Castelnuovo del Garda	
24	Codevigo	
25	Cologna Veneta	
26	Conselve	
27	Correzzola	
28	Cortina D'Ampezzo	
29	Dolo	
30	Due Carrare	
31	Este	
32	Feltre	
33	Fontaniva	
34	Fossò	
35	Galliera Veneta	
36	Gazzo Veronese	
37	Isola della Scala	
38	Isola Vicentina	
39	Lavagno	
40	Lendinara	
41	Loria	
42	Marcon	

Nr	Comune	Note
43	Maserà di Padova	
44	Mirano	
45	Mogliano Veneto	
46	Montecchio Maggiore	
47	Montegrotto Terme	
48	Motta di Livenza	
49	Mozzecane	
50	Mussolente	
51	Noale	
52	Nogara	
53	Noventa Padovana	
54	Noventa Vicentina	
55	Occhiobello	
56	Oppeano	
57	Paese	
58	Pederobba	
59	Pianiga	
60	Pieve di Soligo	
61	Ponte di Piave	
62	Ponte nelle Alpi	
63	Ponzano Veneto	
64	Quinto Vicentino	
65	Romano d'Ezzelino	
66	Ronco all'Adige	
67	Rosolina	
68	Rossano Veneto	
69	Salgareda	
70	Salzano	
71	San Martino di Lupari	
72	San Pietro in Cariano	
73	Sandrigo	
74	Santa Giustina	
75	Sant'Ambrogio di Valpolicella	
76	Santorso	
77	Sarego	
78	Soave	
79	Sommacampagna	
80	Sona	
81	Spresiano	
82	Susegana	
83	Teolo	
84	Tezze sul Brenta	
85	Torri di Quartesolo	
86	Valdobbiadene	
87	Vigasio	
88	Vigodarzere	
89	Vigonza	

Nr	Comune	Note
90	Villafranca Padovana	
91	Volpago del Montello	
92	Loreggia	Comunicazione non ammissibile poiché non indicante l'entità dei pagamenti effettuabili entro l'anno in corso.
	Comunicazioni risultanti trasmesse alla Regione oltre il 15/09/2011	
Nr	**Comune**	**Note**
93	Altivole	Prot. 10/10/2011
94	Arzignano	Fax del 04/10/2011
95	Asiago	Raccomandata inviata il 19/09/2011
96	Asolo	Fax del 04/10/2011
97	Belluno	Fax del 17/10/2011
98	Borso del Grappa	Fax del 05/10/2011
99	Caerano San Marco	Fax del 5/10/2011
100	Camisano Vicentino	Fax del 25/10/2011
101	Caorle	Fax del 05/10/2011
102	Castelgomberto	Fax del 04/10/2011
103	Castello di Godego	Fax del 06/10/2011
104	Cavallino-Treporti	Prot. 11/10/2011
105	Cerea	Fax del 03/10/2011
106	Cervarese S.Croce	Consegnata a mano il 04/10/2011
107	Chiampo	Fax del 04/10/2011
108	Codognè	Fax del 03/10/2011 Fax del 13/10/2011
109	Concordia Sagittaria	Fax del 03/10/2011
110	Conegliano	Fax del 03/10/2011
111	Cornedo	Consegnata a mano il 20/10/2011
112	Creazzo	Fax del 03/10/2011
113	Dueville	Raccomandata inviata il 05/10/2011
114	Farra di Soligo	Fax del 13/10/2012
115	Fossalta di Portogruaro	Fax del 11/10/2012
116	Jesolo	Fax del 11/10/2013
117	Legnago	Fax del 14/10/2011
118	Lonigo	Raccomandata inviata il 05/10/2011
119	Marostica	Fax del 04/10/2011
120	Martellago	Consegnata a mano il 10/10/2011
121	Massanzago	Pec del 30/09/2011
122	Mestrino	Fax del 14/10/2011
123	Mira	Fax del 04/10/2011
124	Montebelluna	Fax del 16/09/2011
125	Monticello Conte Otto	Consegnata a mano il 10/10/2011
126	Negrar	Fax del 14/10/2011
127	Nove	Fax del 05/10/2011
128	Oderzo	Prot. 04/10/2011
129	Padova	Fax del 14/10/2011
130	Piazzola sul Brenta	Fax del 03/10/2011
131	Piove di Sacco	Fax del 24/10/2011

Nr	Comune	Note
132	Piovene Rocchette	Consegnata a mano il 10/10/2011
133	Porto Tolle	Raccomandata inviata il 16/09/2011
134	Portogruaro	Fax del 05/10/2011
135	Povegliano Veronese	Fax del 06/10/2011
136	Preganziol	Fax del 05/10/2011
137	Quarto d'Altino	Prot. 06/10/2011
138	Recoaro Terme	Fax del 07/10/2011
139	Roncade	Fax del 03/10/2011 Fax del 14/10/2011
140	Rubano	Consegnata a mano il 6/10/2011
141	San Bonifacio	Racc del 06/10/2011
142	San Fior	Fax del 03/10/2011
143	San Giorgio in Bosco	Fax del 14/10/2011
144	San Michele al Tagliamento	Fax del 14/10/2011
145	San Stino di Livenza	Prot. 11/10/2011
146	San Vendemiano	Fax del 25/10/2011
147	San Zenone degli Ezzelini	Raccomandata inviata il 12/10/2011
148	Santa Lucia di Piave	Fax del 03/10/2011
149	Sant'Angelo di Piove di Sacco	Fax del 03/10/2011
150	Sarcedo	Raccomandata inviata il 19/09/2011
151	Schio	Fax del 03/10/2011
152	Scorzè	Pec 16/09/2011
153	Sedico	Fax del 29/09/2011
154	Sernaglia della Battaglia	Raccomandata inviata il 11/10/2011
155	Sovizzo	Fax del 03/10/2011
156	Spinea	Fax del 07/10/2011
157	Thiene	Fax del 29/09/2011
158	Valdagno	Raccomandata inviata il 03/10/2011
159	Valeggio sul Mincio	Fax del 13/10/2011
160	Vazzola	Fax del 06/10/2011
161	Verona	Prot. 11/10/2011
162	Vicenza	Fax del 27/09/2011
163	Villanova di Camposampiero	Fax del 14/10/2011
164	Vittorio Veneto	Prot. 11/10/2011
165	Zanè	Consegnata a mano 12/10/2011
166	Zevio	Raccomandata inviata il 03/10/2011
	Comunicazioni risultanti trasmesse alla Regione oltre il 15/09/2011	
Nr	**Province**	**Note**
167	Provincia di Rovigo	Prot. 20/10/2011
168	Provincia di Verona	Fax del 13/10/2010

Allegato B

Nr	Comune	Richiesta	Riparto 30% Plafond (A)	Riparto Quota Proporzionale (B)	Riparto Totale (C=A+B)
1	Ponte nelle Alpi	180.000,00	171.428,00	7.708,00	179.136,00
2	Albignasego	200.000,00	171.428,00	25.693,00	197.121,00
3	Teolo	200.000,00	171.428,00	25.693,00	197.121,00
4	Noventa Vicentina	205.000,00	171.428,00	30.189,00	201.617,00
5	Pianiga	212.578,80	171.428,00	37.004,00	208.432,00
6	Cortina D'Ampezzo	219.155,25	171.428,00	42.918,00	214.346,00
7	Salzano	229.998,87	171.428,00	52.669,00	224.097,00
8	Ponzano Veneto	230.759,40	171.428,00	53.353,00	224.781,00
9	Marcon	232.200,00	171.428,00	54.648,00	226.076,00
10	Ponte di Piave	270.000,00	171.428,00	88.639,00	260.067,00
11	Conselve	279.650,00	171.428,00	97.317,00	268.745,00
12	Susegana	280.676,00	171.428,00	98.239,00	269.667,00
13	Breganze	300.000,00	171.428,00	115.616,00	287.044,00
14	Santorso	310.380,49	171.428,00	124.951,00	296.379,00
15	Dolo	322.272,03	171.428,00	135.644,00	307.072,00
16	Correzzola	331.028,43	171.428,00	143.518,00	314.946,00
17	Brugine	345.000,00	171.428,00	156.082,00	327.510,00
18	Quinto Vicentino	358.376,90	171.428,00	168.111,00	339.539,00
19	Galliera Veneta	392.235,16	171.428,00	198.557,00	369.985,00
20	Paese	396.000,00	171.428,00	201.942,00	373.370,00
21	Romano d'Ezzelino	396.000,00	171.428,00	201.942,00	373.370,00
22	Arcugnano	400.000,00	171.428,00	205.539,00	376.967,00
23	Montecchio Maggiore	400.000,00	171.428,00	205.539,00	376.967,00
24	Sandrigo	400.000,00	171.428,00	205.539,00	376.967,00
25	Isola Vicentina	424.200,00	171.428,00	227.301,00	398.729,00
26	Casalserugo	455.000,00	171.428,00	254.997,00	426.425,00
27	Adria	489.989,89	171.428,00	286.461,00	457.889,00
28	San Pietro in Cariano	491.914,42	171.428,00	288.192,00	459.620,00
29	Bardolino	500.000,00	171.428,00	295.463,00	466.891,00
30	Sona	500.000,00	171.428,00	295.463,00	466.891,00
31	Castel D'Azzano	561.000,00	171.428,00	350.316,00	521.744,00
32	Mozzecane	565.000,00	171.428,00	353.913,00	525.341,00
33	Soave	600.000,00	171.428,00	385.386,00	556.814,00
34	Caldogno	623.000,00	171.428,00	406.068,00	577.496,00
35	Lendinara	657.613,78	171.428,00	437.194,00	608.622,00
36	Vigonza	800.000,00	171.428,00	565.232,00	736.660,00
37	Cassola	804.470,71	171.428,00	569.253,00	740.681,00
38	Maserà di Padova	815.657,25	171.428,00	579.312,00	750.740,00
39	Gazzo Veronese	900.000,00	171.428,00	655.156,00	826.584,00
40	Rosolina	906.000,00	171.428,00	660.551,00	831.979,00
41	Abano Terme	960.000,00	171.428,00	709.110,00	880.538,00
42	Sommacampagna	1.000.000,00	171.428,00	745.079,00	916.507,00
43	Este	1.050.000,00	171.428,00	790.040,00	961.468,00
44	San Martino di Lupari	1.100.000,00	171.428,00	835.002,00	1.006.430,00
45	Tezze sul Brenta	1.195.494,00	171.428,00	920.873,00	1.092.301,00
46	Sant'Ambrogio di Valpolicella	1.058.564,00	171.428,00	797.741,00	969.169,00
47	Vigasio	1.200.000,00	171.428,00	924.925,00	1.096.353,00
48	Occhiobello	1.263.932,00	171.428,00	982.415,00	1.153.843,00
49	Villafranca Padovana	1.482.699,87	171.428,00	1.179.138,00	1.350.566,00
50	Montegrotto Terme	1.500.000,00	171.428,00	1.194.695,00	1.366.123,00
51	Vigodarzere	340.000,00	171.428,00	151.585,00	323.013,00

Nr	Comune	Richiesta	Riparto 30% Plafond (A)	Riparto Quota Proporzionale (B)	Riparto Totale (C=A+B)
52	Volpago del Montello	1.500.000,00	171.428,00	1.194.695,00	1.366.123,00
53	Valdobbiadene	1.666.000,00	171.428,00	1.343.968,00	1.515.396,00
54	Feltre	500.000,00	171.428,00	295.463,00	466.891,00
55	Oppeano	1.700.000,00	171.428,00	1.374.542,00	1.545.970,00
56	Noventa Padovana	1.739.548,58	171.428,00	1.410.105,00	1.581.533,00
57	Bassano del Grappa	5.100.000,00	171.428,00	4.431.931,00	4.603.359,00
58	Fossò	24.000,00	24.000,00		24.000,00
59	Mirano	72.000,00	72.000,00		72.000,00
60	Torri di Quartesolo	100.000,00	100.000,00		100.000,00
61	Campolongo Maggiore	112.500,00	112.500,00		112.500,00
62	Codevigo	120.000,00	120.000,00		120.000,00
63	Rossano Veneto	125.000,00	125.000,00		125.000,00
64	Mussolente	128.000,00	128.000,00		128.000,00
65	Albaredo d'Adige	150.000,00	150.000,00		150.000,00
66	Casaleone	177.589,84	177.590,00		177.590,00
67	Badia Polesine	150.000,00	150.000,00		150.000,00
68	Ronco all'Adige	160.000,00	160.000,00		160.000,00
69	Santa Giustina	170.000,00	170.000,00		170.000,00
70	Castelnuovo del Garda	170.898,74	170.899,00		170.899,00
	Totale	**43.201.384,41**	**11.431.385,00**	**28.568.615,00**	**40.000.000,00**

71	Bussolengo	Non pervenuta l'attestazione
72	Buttapietra	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
73	Cadoneghe	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
74	Caldiero	Rinuncia
75	Caprino Veronese	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
76	Castelfranco Veneto	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
77	Cologna Veneta	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
78	Due Carrare	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
79	Fontaniva	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
80	Isola della scala	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
81	Lavagno	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
82	Loria	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
83	Mogliano Veneto	Non pervenuta l'attestazione
84	Motta di Livenza	Non pervenuta l'attestazione
85	Noale	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
86	Nogara	Non pervenuta l'attestazione
87	Pederobba	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
88	Pieve di Soligo	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
89	Salgareda	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010
90	Sarego	Non pervenuta l'attestazione
91	Spresiano	Non rispettato il patto nel 2009 o 2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1841 del 8 novembre 2011

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

In attuazione dell'articolo 10 della Legge regionale n. 7 del 2011, si dà avvio all'attività ricognitiva dell'attività gestionale degli enti strumentali e si fissano le conseguenti direttive transitorie alle strutture regionali nonché agli enti, aziende e agenzie regionali.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", la Giunta regionale è chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli enti, aziende e agenzie della Regione allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 10, che così recita:

"1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell'attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali".

Tale disposizione regionale affianca recenti provvedimenti normativi e amministrativi, già assunti dalla Regione del Veneto, condividendone lo stesso fine di assolvere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica previsti dalla più recente legislazione statale.

In tale ambito di contenimento della spesa, che vede l'Amministrazione regionale impegnata nel duplice obiettivo di assicurare un equilibrio economico e di mantenere il fabbisogno delle risorse necessarie entro livelli definiti, si colloca, quindi, anche il riordino degli enti, agenzie e aziende regionali da realizzarsi non solo attraverso la riduzione degli stanziamenti, bensì anche mediante la razionalizzazione delle attività svolte ed, eventualmente, la loro aggregazione e accorpamento, al fine di mantenere, pur contenendo i costi, il livello dei servizi erogati.

Sulla base di tali premesse si è, quindi, provveduto ad attivare una prima indagine su ciascun ente, azienda o agenzia regionale mediante la raccolta di dati finalizzata ad evidenziare la situazione economica, gestionale e organizzativa degli stessi per gli anni 2009, 2010 e parte del 2011. In particolare sono stati richiesti i dati sintetici relativi all'incidenza delle entrate regionali, ed altre entrate pubbliche, al rapporto tra le spese correnti e le spese di investimento, all'ammontare della spesa per il personale e al numero dei dipendenti.

Gli enti strumentali oggetto dell'indagine sono quelli di seguito riportati:

- Consorzi di Bonifica (Lr n. 12/2009);
- Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura Avepa (Lr n. 31/2001);
- Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale Ater (Lr n. 10/1995);
- Istituto regionale per le Ville Venete Irvv (Lr n. 63/1979);
- Azienda regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare Veneto Agricoltura (Lr n. 35/1997);
- Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Arpav (Lr n. 32/1996);
- Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario Esu Ardsu (Lr n. 8/1998);
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Izsv (Lr n. 34/2001);
- Ente regionale Veneto Lavoro (Lr n. 31/1998);
- Scuola regionale Veneta per la sicurezza e la polizia locale (Lr n. 24/2006);
- Azienda regionale Socio Sanitaria del Veneto Arss (Lr n. 32/2001);
- Comitato regionale per le Comunicazioni Corecom (Lr n. 18/2001);
- Parco regionale dei Colli Euganei (Lr n. 38/1989);
- Parco Naturale regionale del Fiume Sile (Lr n. 8/1991);
- Parco regionale del Delta del Po (Lr n. 36/1997);
- Parco regionale Dolomiti d'Ampezzo (Lr n. 21/1990);
- Parco della Lessinia (Lr n. 12/1990).

Tale attività di acquisizione di informazioni ha posto in rilievo la complessità delle articolazioni dei diversi enti, aziende e agenzie regionali e le notevoli dimensioni di alcuni di essi, sotto il profilo organizzativo, in buona parte conseguenti al percorso di devoluzione delle funzioni da parte della Regione agli stessi.

Peraltro, la quantità e la complessità dei dati raccolti, pur consentendo alcune prime riflessioni con particolare riferimento all'entità della spesa sopportata dall'Amministrazione regionale in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate, rende necessari ulteriori approfondimenti al fine di addivenire ad un quadro maggiormente definito della situazione esistente e delle prospettive future, quadro necessario per una valutazione esaustiva e complessiva circa il riordino degli enti in questione.

Considerando che il più volte citato articolo 10 prevede, come primo atto formale dell'iter, l'adozione di una deliberazione ricognitiva da parte della Giunta regionale, va rilevato come si prospettino tempi non brevi, quantificabili in circa sei mesi, per definire tali complessi approfondimenti. Tale considerazione rende da subito opportuna l'adozione di alcune cautele onde evitare che allorquando si andrà ad assumere la deliberazione ricognitiva non vi sia il rischio di vedere vanificato l'obiettivo prefissato dal legislatore.

Ove, come pare probabile pur dalla sommaria analisi di cui sopra, il riordino dei citati enti comportasse in alcune situazioni la necessità di riordini e aggregazioni, possibili attivazioni assunte da tali enti medio tempore, prima dell'approvazione del deliberato ricognitivo, potrebbero rendere vano ogni sforzo di razionalizzazione. Razionalizzazione che, facendo riferimento alla questione "personale dipendente", deve essere ordita pensando alla Regione come entità allargata a tutto l'universo degli enti, aziende e agenzie regionali, ambito, si pensi al settore sanitario, sicuramente più vasto di quello oggetto di analisi ex articolo 10 della Lr n. 7/2011.

Va pure rilevato come vi siano situazioni già conclamate che lasciano prospettare la necessità di riordini e aggrega-

zioni. Il riferimento può andare all'Arpav, richiamandosi la deliberazione n. 106/CR del 11 ottobre 2011 con la quale si è adottato il Piano strategico Arpav 2012/2014 mirato alla razionalizzazione di detta Agenzia regionale, così come all'Arss da tempo commissariata, da ultimo con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 169 del 24 agosto 2011 ratificato con Dgr n. 1393 del 6 settembre 2011.

Le considerazioni che precedono circa la doverosa riorganizzazione di detti enti e l'esigenza di ottimizzare le risorse pubbliche da impiegare, in relazione ai tempi necessari a tale operazione ed all'obiettivo che nel contempo essa non sia vanificata, implicano un immediato intervento da parte dell'Amministrazione regionale finalizzato ad assicurare quegli obiettivi di contenimento della spesa cui la Regione ha aderito e per i quali deve garantire il perseguimento.

Per tali motivi, nelle more del richiamato riordino degli enti, aziende ed agenzie regionali e fermi i provvedimenti specifici già assunti, quali a titolo esemplificativo la Dgr n. 3322/2010 afferente le Ater, si ritiene necessario adottare, per gli enti sopra indicati - nonché per altri enti pubblici dipendenti dalla Regione che possono, seppur indirettamente quali gli enti sanitari, essere coinvolti nella riorganizzazione - le seguenti direttive basate sul blocco, salvi casi eccezionali, delle assunzioni nonché sulla riduzione della spesa per il personale, che costituisce una parte rilevante della spesa correlata al trasferimento di risorse economiche della Regione a favore di detti enti.

Si ritiene, in particolare, che i citati enti oggetto di analisi debbano essere, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale in relazione a:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

In considerazione del rilievo che il citato riordino possa comportare, cessando la delega ad alcuni enti e comportando il contestuale riassorbimento da parte della Regione di attività e servizi inerenti funzioni regionali, stante il possibile assorbimento del relativo personale dipendente applicato a pubbliche funzioni, risulta opportuno che nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente atto le assunzioni da parte della stessa Regione siano effettuate solo in caso di motivata urgenza.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

Visto l'art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto" della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";

delibera

1. di approvare le premesse come integranti e sostanziali al presente atto;
2. di disporre che gli enti strumentali indicati in premessa, oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10 della Lr n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente atto devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale in relazione a:
   - modifiche in aumento di dotazioni organiche;
   - assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
   - individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
   - assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;
3. di disporre, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, per quanto riguarda gli enti sanitari del Veneto - tenuti ad inviare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, il piano delle assunzioni a breve e medio temine - che le assunzioni di personale amministrativo devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale mentre viene conferito mandato al Segretario regionale per la Sanità per le autorizzazioni relative alle assunzioni del personale medico e sanitario;
4. di disporre che nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente atto le assunzioni a tempo indeterminato da parte della stessa Regione del Veneto siano effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale che ne verifica la motivata urgenza;
5. di dare mandato al Segretario Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che mantengono validità ed efficacia i precedenti propri atti, inerenti il blocco delle assunzioni e/o la riduzione della spesa per il personale, con riguardo alle disposizioni più restrittive di quelle di cui al presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 21% = **euro 30,25**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 21% = **euro 6,05 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 21% = **euro 42,35**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 21% = **euro 84,70**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Francesco Magris	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Antonella Migliarese		
Collaboratori di redazione	Valentina Giannetti, Barbara Molin	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Abbonamenti	Gianfranco Galli	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **3,00**